PIANTA DELLA CITTÀ DI VIGEVANO
STABILIMENTI PUBBLICI
1 Municipio
2 Ufficio Telegrafico
3 Orfanatrofio Merula
4 Ufficio Pubca Sicurezza
5 R Conservazione Ipoteche
6 Banca Nazionale
7 id Popolare
8 Teatro Galimberti
9 id Municipale
10 Ospedale Civile
11 Seminario Vescovile
12 Collegio Saporiti
13 Orfanatrofio Riberia
14 Rº Castello
15 Rº Poste
16 Rº Tribunale
17 Rº Carabinieri
18 Pº Carceri
19 Istituto V Roncalli
20 Banca Agricola
21 Macello Pubblico
22 Gazometro
I Duomo
II Mª della Neve
III S. Anna
IV Mª del Carmine
V S Pietro Martire
VI Mª del Popolo
VII S Carlo
VIII S Bernardo
IX S Francesco
X S Ignazio
XI S Dionigi
CHIESE
N
S
Quartiere di Settentrione
di Levante
di Mezzodì
di Ponente
Case sparse
SCALA METRICA
nel rapporto di 1/5000
Piazza S Bernardo
Piazza del Duomo
Via del Popolo
Via al Castello
Stazione Ferroviaria
Linea Mortara-Vigevano
Sardegna

PIAN
N

VIGEVANO

NELLA

TENTATA SUA INFEUDAZIONE

dall' anno 1625 all' anno 1650

DOCUMENTI RACCOLTI

DA

ENRICO POLLINI

VIGEVANO
TIP. NAZIONALE DI DOMENICO MORONE
1885.

ALLA MEMORIA

DI

MIO PADRE

« ..... *ella non deve disanimarsi. Faccia quello che può e*
» *basta. Anche un brandello di storia locale può trovare il*
» *suo luogo in una più generale, e sono persuaso che, se tutti*
» *raccogliessero le notizie proprie di ciascun paese, si potrebbe*
» *avere una storia molto più esatta e sicura di tutti in ge-*
» *nerale. Ed è quello che vo sempre predicando, quando me*
» *ne viene l'occasione*..... »

(Da una lettera di Vincenzo De Vitt citata nella *premessa* alle *Ricerche spettanti a Sesto Calende per A. G. Spinelli* — Milano, Tip. Civelli, 1880).

Premessa

I documenti qui raccolti sono destinati a riempire una lacuna male avvertita dagli Storici di Vigevano (1), i quali, sebbene siensi addimostrati gelosissimi sempre di quanto poteva recare qualche lustro alla loro città, ed abbiano spesso diffusamente commentati i non pochi fasti, onde questa fra le italiane andò meritamente lodata, pure ci lasciarono appena brevi cenni di un avvenimento, che, conosciuto in tutte le sue fasi, si ravviserà per certo degno di ben maggiore onoranza.

Si riferisce questo lamentato oblio ai fatti delle tentate infeudazioni di Vigevano e suo Comitato nella prima metà del secolo XVII; alle rimostranze continue e coraggiose della rappresentanza del Comune; alla opposizione ferma, persistente, dignitosa del popolo tutto; ed infine alla ottenuta sospensione ed al conseguente annullamento della già consumata cessione in feudo a privato signore.

È vero che dagli avvenimenti allora occorsi appare, non già valor guerriero, onde vanno teneri molti storici, ma senno politico e tenacità unanime di civili propositi; però questi meriti appunto, singolari in quel secolo, sembra avrebbero dovuto indurre a più particolareggiata

(1) Vedasi appendice III.

narrazione. Onde egli è duopo supporre ad alcuni storici vigevanaschi mancassero gli opportuni documenti, ad altri questo fatto non apparisse abbastanza glorioso.

Checchè ne sia, il raccoglitore di queste memorie, — cui sembrò degno di speciale ricordanza l'accennato episodio di storia vigevanasca, e cui venne fatto aver sott'occhio, primieramente negli Archivi di Stato in Torino (1), preziosi documenti inediti, che illustrano questo momento storico memorabile, — crede dover suo far conoscere queste antiche carte nella speranza altra penna più degna saprà valersi, in una istoria o generale o particolare, delle fonti autentiche ora quasi nudamente pubblicate (2), per aggiungere nuovo titolo alla pubblica ammirazione verso la nobile città di VIGEVANO.

A conferma dell'asserto che gli Storici Vigevanaschi poco conto abbiano tenuto dei ricordati avvenimenti, cadendo ancora, come si vedrà, gli uni dopo gli altri negli identici errori ed ommissioni, veggasi il breve accenno, che in proposito ne porge il *Biffignandi* (3), il quale è meritamente reputato lo Storico più accurato e popolare di VIGEVANO.

Parlando egli del giureconsulto *Egidio Sacchetti,* oratore di VIGEVANO a *Milano* nel 1625, ci fa sapere, quasi per incidenza, come siano opere di questo benemerito cittadino e scrittore « molte dottissime allegazioni » latine stampate e parte inedite, dirette alcune contro quelli, che » aspiravano all'infeudazione di VIGEVANO . . . . . » — e più innanzi aggiunge: « Già si è veduto superiormente il pericolo, che aveva corso » la città d'essere data in feudo, e le cure e le fatiche a quest'oggetto » dell'oratore *Egidio Sacchetti.* Ora un altro pericolo si realizzò in » quest'anno 1648 per l'infeudazione della Città e Contado in favore » del questore marchese *Cesare Visconti* fatta dal Magistrato di Milano.

---

(1) Ciò avveniva quasi a caso, mentre facevansi ricerche per altri studi sulle varie *aggregazioni alla Real Casa di Savoia dei paesi fra il Ticino e la Sesia nel Sec. XVIII;* lavoro di questo assai più vasto, che vedrà la luce fra non molto.

(2) Il predominio del documento in queste memorie non sarà per certo accettevole a molti lettori; ma lo scopo mio è chiaro.

(3) *Memorie Storiche della Città e Contado di Vigevano, opera postuma dell'Avvocato Pietro Giorgio Biffignandi Buccella, professore nell'università di Pavia. — 2.ª ediz.ne con note e documenti.* — Vigevano, tipografo edit. Spargella.

» Appena n' ebbero avviso i Vigevanaschi che radunarono il Consiglio
» Generale ed i tribuni del popolo, nel quale con mandato 11 Ottobre
» 1648 deputarono a Milano il giureconsulto ed oratore *Michelangelo*
» *Sacchetti*, *Ferrante Silva Bosio*, il conte *Brunoro Pietra*, e *Giovanni*
» *Battista Portaluppi*, onde a nome dei cittadini esponessero le ragioni
» ed i privilegi della Città. La questione venne trasmessa al Supremo
» Consiglio di Spagna, e quindi all' istesso *Filippo IV*, il quale avuto
» riguardo alle ragioni dei Vigevanaschi, ed alle molte prove della loro
» fedeltà, deliberò nulla ogni investitura, e vietò parlarne più oltre (1). »

Egli è appunto sopra questo tratto della Storia di VIGEVANO che s'intende di portare maggior luce mercè la pubblicazione dei preziosi documenti, la maggior parte inediti, che furono raccolti dapprima in

---

(1) « *Archivi della città, ed allegazioni dell'oratore Sacchetti.* » — Conosceva perciò il Biffignandi questi documenti, onde a suo favore non milita la loro ignoranza. Non ravvisò adunque questi fatti meritevoli di più ampia trattazione; in ciò dissente il raccoglitore di queste memorie, e se abbia ragione, giudicherà il lettore.

Anche *Matteo Gianolio* nella sua opera — *De Viglevano et omnibus Episcopis* — non si diffonde maggiormente sopra questo argomento; anzi, in bella forma nella lingua del Lazio ripete solo quanto ne scrisse il Biffignandi, riproducendo la erronea asserzione che Filippo IV avesse nel 1648 decretato *ne in posterum de hac re ulla fieret mentio;* laddove, come vedremo, allora il re di Spagna ordinò di nuovo al Senato di Milano desse il suo parere sulla validità dei privilegi e dei diritti prodotti dalla Città di Vigevano. — Ecco quanto scrive il Gianolio a pag. 99: « Squalebat eo tempore bellis » obsidionibusque jam prope confecta, aliisque tristissimis casibus perculsa » tota Viglevanensis Civitas; sed multo magis amittendae libertatis metu » conflictabatur, quam sub Hispaniarum Regibus incolumem adhuc servarat: » agebatur enim Mediolani de alienanda in feudum Civitate, ejusque Comitatu. » Ed in nota aggiunge: « Viglevanenses, cognita Magistratus Mediolanensis » mente super alienatione, seu in feudum concessione eorum Civitatis et » Comitatus, certioresque facti de licitatione deliberata in favorem Quaestoris » Marchionis Caesaris Vicecomitis, statim reclamarunt, omnique ope egerunt, » ne Civitas sub feudali redigeretur potestate. Itaque die undecima Octobris » huius anni 1640 consilium habuerunt generale, cui interfuere Praetor, » Consules, et Decuriones Civitatis, nec non Tribuni Plebis voluntatem populi » attestantes, in eoque speciales delegerunt Procuratores, videlicet Iureconsultum et Oratorem *Michaelem Angelum Sacchetum*, *Ferrandum Silvam* » *Bosium*, Comitem *Brunorum a Petra*, et *Joannem Baptistam Portalupum*, » ut omnium civium nomine agerent, et suppliciter coram Magistratu antiqua » privilegia, jura, aliasque rationes exponerent. Hisce permotus Magistratus » gravem hanc questionem ad supremum Italicarum rerum Consilium in Hispania detulit, et ibi Viglevanensium momentis serio perpensis, atque ad » Regem Philippum IV allatis, recognitaque ab ipso eximia eorundem fidelitatis » significatione, tractationem penitus dirimi jussit, vetuitque, ne in posterum de » hac re ulla fieret mentio. Quare juxta omnium civium vota nihil fuit innovatum, et venditio seu in feudum concessio suum non fuit sortita effectum. Haec » omnia colliguntur ex Archiv. Civitat., et ex alligationib. *Doctor. Sacchetti.* »

quel grande emporio di storiche rarità che è l'Archivio di Stato in Torino, ed in quello poi non meno bene ordinato e ricco di memorie importantissime pella Storia particolare, che è l'Archivio comunale di VIGEVANO (1).

Per essi documenti si verrà a conoscere quale fosse nel secolo XVII l'amministrazione interna della città e del contado di VIGEVANO; quale fosse nel detto secolo la forza produttiva dei suoi terreni e delle sue industrie; quali le gravezze, che allora si sopportavano sia per richiesta del governo, sia per esigenza del Comune; infine quale e quanto fosse nei Vigevanaschi il sommo amore alla propria libertà, e l'avversione alla sudditanza di privato signore almeno, sì che con nobile pertinacia pervennero a scongiurare il pericolo della infeudazione loro minacciata a più riprese, e specialmente negli anni 1625 e 1648.

(1) Per evitare citazioni frequenti, e ripetizioni, dirò qui come i documenti, che verranno pubblicandosi, sieno stati tratti: dall'*Archivio di Stato in Torino* — classe *Paesi di nuovo acquisto, città e contado di Vigevano*, Mazzo 1°, N. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mazzo 2°, N. 1 e 2, quelli che contengono gli atti emanati dal governo. — Dall'*Archivio comunale di Vigevano*, classi *Convocati del Consiglio generale*, — *Tribunale dei dodici di Provvisione* — *Corrispondenza oratori* dall'anno 1625 all'anno 1650, quelli contenenti deliberazioni che risultano esser state prese dai cittadini di Vigevano in detto periodo di tempo; — dall'*Archivio general de Simancas* nella provincia di Valladolid in Ispagna, il documento definitivo e di maggior interesse, che non si era rinvenuto sia nei citati Archivi, sia in quello di Milano. — La maggior parte dei documenti riprodotti erano scritti in latino, od in spagnuolo, e se ne fece traduzione letterale quanto fu possibile, od in riassunto fedele.

CAPO I.

Precedenti infeudazioni di Vigevano

SOMMARIO — 1. *Bianca Maria Sforza* — confutazione dell'asserto del Prof. *De Magri*.
2. *Gian Giacomo Trivulzio* — breve cenno storico dei fatti, che precedettero e seguirono questa infeudazione.
3. *Matteo Scheiner* — segue cenno storico.
4. *Gian Giacomo Trivulzio* e la sua moglie *Beatrice*.
5. *Gianiccolo* e *Gian Francesco Trivulzio*.
6. Il marchese *Alfonso del Vasto*.

1. VIGEVANO, comune libero dapprima, con propri Statuti civili e criminali (1), venuto poscia in dipendenza di *Milano* e di *Pavia*, serbando pur sempre leggi sue speciali riguardo all'interna amministrazione, non udì l'ingrato nome di feudo ai propri danni, che nell'anno 1449, dopo la resa al conte di Pavia, poi duca di Milano, *Francesco I Sforza*. — Nella convenzione infatti che seguì la resa, cui VIGEVANO fu

(1) Veggasi appendice I.

astretta dopo splendida resistenza (1), era scritto: *quod dicta terra alienari non possit, nec obligari alicui personae, praeterquam illustrissimæ dominæ nostrae* Blanchæ Mariæ.

Nega però l'autenticità di questa convenzione il professore *Egidio De Magri* nei suoi commenti alla *Storia di Milano* del *Corio* (2), e così a questo proposito, ragiona: « Stretta VIGEVANO d'assedio, dopo un'assai » valorosa difesa, fatta dal presidio e dagli abitanti, per evitare il » saccheggio dovettero questi arrendersi nel giorno 3 Giugno coll' as- » sumere essi Vigevanaschi l'obbligo di rifare a loro proprie spese la » rocca, che dopo la morte di *Filippo Maria Visconti* avevano distrutta, » e che inoltre consegnassero dodici dei principali autori della ribel- » lione, i quali furono poi incarcerati nel castello di Pavia.

» Così narrano il *Simonetta* (lib. 18, cap. 7) ed il *Corio;* laonde, » di fronte dell'autorità di questi Scrittori, non si può in alcun modo » admettere che venisse in questa resa accordata ai Vigevanaschi l'ono- » revole capitolazione pubblicata dal *Biffignandi* alla pag. 261 (3).

» La medesima porta la seguente data: *ex felicissimis Castris » nostris in Villa Culturani contra Mediolanum die tertio mensis junii* » dell' anno 1449. Ma l' indicazione del luogo di *Colturano* situato » presso *Melegnano* fornisce anch'esso un altro argomento per rigettare » tra gli atti apocrifi l'accennata capitolazione, mentre la narrazione » dei mentovati autori esclude il supposto che ai 3 giugno 1449 il » conte *Sforza* si trovasse a *Colturano,* essendo invece troppo impe- » gnato a non abbandanare il campo sotto VIGEVANO per costringerlo » alla resa.

» Altronde non vale l' objettare il tenore della lettera del conte » Francesco delli 6 giugno 1449 *data in nostro felici exercitu apud*

(1) « Vigevano, ribellatasi, dopo splendida, gloriosissima resistenza, aprì » le porte allo Sforza, e consegnò al Castello di Pavia 12 della terra che erano » stati autori della ribellione. » — Magenta — *I Visconti e gli Sforza* vol. 1° pag. 444.

(2) *Storia di Milano di Bernardino Corio,* riveduta ed annotata, Vol. III, nota al capo 3° pag. 99. — Milano, 1857 — tip. Franc. Colombo.

(3) Della prima edizione.

» *dictam terram nostram Viglevani;* mentre invece favorisce il nostro » assunto la dichiarazione ivi espressa di fare *liberale remissione alla* » *comunità et singulare persone di essa terra di* VIGEVANO *del debito et* » *excesso de ribellione ecc.* come leggiamo presso il detto *Biffignandi* » pag. 118. Lo stesso dicasi del tenore dell'altra lettera data da » *Castiglione,* che deve appartenere alli 19 luglio del 1449, e non già » del 1448, come sta scritto alla pag. 119 sicuramente per errore di » stampa. »

Il *De Magri* insomma nega affatto ogni autenticità ad un documento tanto importante ed onorevole per VIGEVANO, ad un documento, che leggesi in appendice agli antichi statuti civili e criminali della città, pubblicati coll'assenso del governo stesso di Milano, ad un documento per lo innanzi sempre accettato come veridico dagli storici tutti. Per quanto però appaia improntata a critica giustezza l'argomentazione del *De Magri*, non si può accettarne la conclusione, perchè false sono le premesse; infatti già prima il *Biffignandi*, nello accennare a detta convenzione era caduto in un errore di data, in base al quale appunto il commentatore del *Corio,* senza ricercar oltre, architettò la sua negativa.

La convenzione fra *Francesco Sforza* e la città di VIGEVANO, non fu già segnata il giorno stesso della resa, cioè il 3 giugno, come asserì il *Biffignandi* (1), sibbene il 13 ottobre 1449, come si vedrà appresso. *Francesco Sforza,* come ebbe presenziato l'oppugnazione di VIGEVANO, impedendone anche dopo la resa, il promesso saccheggio, è probabile stabilisse verbalmente i capitoli della convenzione, indi, chiamato da più pressanti impegni verso Milano, di cui voleva impadronirsi per abbatterne la repubblica, *ritornasse nel Milanese a togliere i frumenti*, come narra il *Corio,* e rimandasse ad epoca prossima la

(1) Bernardo Biffignandi Buccella, fratello del professore Pietro Giorgio e scrittore delle *Memorie storiche della città e contado di Vigevano,* dopo aver parlato dell'immatura morte dell'autore, nella dedica di *quest' opera postuma* dice: « non gli fu possibile ridurla allo stato di perfezione che desiderava. Egli è perciò che sebbene questa sia stata riveduta e corretta da illustri amici di lui, non va forse tuttavia esente da qualche difetto, che eglino non hanno creduto di dover togliere onninamente per tema di far suo l'altrui. »

stipulazione per iscritto dei patti precedentemente convenuti sotto le mura stesse di VIGEVANO.

A *Colturano* poi sottoscrisse infatti la convenzione definitiva, dalla quale il notaio, cancelliere ed archivista della città di VIGEVANO *Gio. Angelo Fassina*, ricavò alcuni capitoli, che si leggeranno nel seguito di questo scritto, e la cui data è la seguente: *die decima tertia mensis octobris anno* 1449. Dichiara il *Fassina* rinvenirsi detta convenzione *in volumine statutorum veterum civitatis olim oppidi VIGLEVANI, recondito in pubblico archivio, curæ mei notarii et cancellarii commisso.*

Questa, delli 13 ottobre 1449, dovendo pertanto ritenersi siccome la vera data della convenzione, cadono tutte le induzioni prodotte dal *De Magri* per infirmarne l'autenticità, poichè tutte sono fondate sopra la data erroneamente ammessa dal *Biffignandi.*

Ora, ritenuta l'autenticità della convenzione di *Francesco I Sforza* con la città di VIGEVANO, per essa noi veniamo a sapere che egli, mentre prometteva VIGEVANO sarebbe sempre stato immune da ogni infeudazione — *quod dicta terra VIGLEVANI alienari non possit, nec obligari alicui personae* — faceva però speciale riserva a favore della propria moglie, la quale è dubbio se venisse poscia investita di questo feudo. Sappiamo infatti che, morto *Francesco Sforza* nel 1466, « la Bianca Maria, coi saggi consigli e colla autorità, regolava lo Stato » unitamente al duca *(Galeazzo Maria suo figlio)*, quasi come corregg» gente. L'ambizione, la seduzione di consiglieri malvagi fecero nascere » la gelosia del comando, indi la visibile freddezza, finalmente la » discordia palese tra il figlio ed una madre tanto benemerita. La » vedova duchessa preferì la pace e il riposo ad ogni altra cosa, e » divisò di portarsi a Cremona città sua, perchè recata da lei in » dote...., ed ivi, lontana dalle contese, passare il rimanente dei giorni » suoi, non avendo ella ancora che quarantadue anni; abbandonò la » corte burrascosa di *Milano*, ma a *Marignano* con breve malattia » terminò di vivere il giorno 23 ottobre 1468; » ed il *Corio* a tal passo soggiunge: *se disse più de veneno che de natural egritudine* (1).

---

(1) Verri — *Storia di Milano, vol. III pag. 81.*

Ma in poco meno di diciasette anni, dalla convenzione di VIGEVANO con *Francesco Sforza* alla morte della duchessa, non risulta siensi eseguiti atti di sorta alcuna, per cui si possa essere indotti nella certezza la duchessa *Bianca Maria* avesse realmente ottenuta in feudo la città di VIGEVANO; per il che si ha il motivo di supporre si restringesse quella concessione a semplice trasmissione di titolo. Il che già era avvenuto nel secolo XIV per *Bianca di Savoia* moglie a *Galeazzo II Visconti,* il cui figlio *Giovanni Galeazzo* accenna a cessione o donazione fatta dalla città di VIGEVANO all'*honorandissima* madre sua *domina Blancha,* in un decreto del 1388, col quale emana alcune disposizioni rispetto al pubblico mercato in detta città (1). — Ma tanto la moglie di *Galeazzo II Visconti,* come la moglie di *Francesco I Sforza* non esercitarono veri diritti feudali sopra VIGEVANO.

2. La prima vera infeudazione di VIGEVANO nella signoria di persona privata avvenne realmente sul finire del secolo XV, quando il Re *Luigi XII,* per rimunerare *Gian Giacomo Trivulzio* dei grandi servigi resi alla Francia, dopo averlo innalzato all'eminente grado militare di suo Maresciallo, « gli assegnò in feudo per sè e suoi suc- » cessori la città di VIGEVANO, con ville e terre dipendenti, e col titolo » di Marchesato; (2) » la quale proprietà valutavasi in complesso ducati 10,000 d'oro. — Vedrassi in seguito quale altro motivo, oltre la riconoscenza, inducesse *Luigi XII* a fare questa concessione.

Ora non sarà fuori luogo il ricordare qui brevemente quali fatti storici avessero condotto a questo infeudamento, per cui un re di Francia disponeva della città di VIGEVANO, e quali successivi avvenimenti la togliessero e la ritornassero poi alla nobile famiglia Trivulzio.

Carlo VIII re di Francia, — chiamato da *Lodovico il Moro* in odio ai regnanti Aragonesi, che patrocinavano la causa del nipote suo

(1) Vedasi appendice I.
(2) *Rosmini,* Storia di Gian Giacomo Trivulzio, I, 332. — *Annuario Lomellino* 1873, 258.

Gian Galeazzo Maria Sforza, vero erede del ducato di Milano, — era venuto in Italia nel settembre dell'anno 1494, e s'era reso padrone del reame di Napoli quasi senza colpo ferire. La tracotanza francese però mosse tosto quei popoli a sdegno, ed indusse molti principi italiani ad unirsi, promotore della lega essendo lo stesso *Lodovico il Moro;* onde *Carlo VIII* dovette prestamente decidersi a far ritorno, e gravi perdite toccò dagli Italiani nella valle del Taro, mentre si apriva una via, con parte dell'esercito, per restituirsi in Francia. Il reame di Napoli si ribellò, e volonteroso poscia si sottopose alla prisca signoria.

Il successore di *Carlo VIII, Luigi XII,* già duca d'Orleans, salito che fu al trono nel 1498, volle far valere i pretesi suoi diritti sopra Napoli, e principalmente sul ducato di Milano, siccome discendente di *Valentina* sua ava, figlia del primo duca Visconti.

A tale intento *Luigi XII* nel 1499 ordinò una prima spedizione di truppa in Italia, e ne affidò il comando a *Gian Giacomo Trivulzio,* il quale occupò la Lombardia senza quasi incontrar resistenza; per lo che *Lodovico il Moro,* non avendo potuto rintracciare fra i principi italiani chi volesse prestar fede alle sue proposte di alleanza, nel settembre fuggissene in Germania.

Fu appunto dopo questa prima occupazione della Lombardia, che il re *Luigi XII* diede VIGEVANO al maresciallo *Trivulzio.*

Breve però riescì allora il dominio francese sulla Lombardia; imperocchè *Lodovico il Moro,* raccolte truppe in Germania, ed assecondato dalle popolazioni lombarde, cui era tosto riescita invisa la solita albagia straniera, potè rientrare in Milano il 4 Febbraio 1500. Ma non erano con ciò cacciati i Francesi d'Italia, poichè il castello della capitale milanese era ancora in mano loro, ed un esercito capace stanziava in Lomellina. Solo con le armi potevasi sgombrare affatto il territorio ducale; ond'è che *Lodovico il Moro* tosto partì da Milano per Pavia, dove stette due settimane per organizzar le truppe, che gli venivano di Svizzera e di Germania. — Non stavano intanto inoperosi i Francesi, i quali, richiamato buon nerbo di truppe spedite già sopra Imola, e ricevuti rinforzi dal regno, attendevano nei pressi di Mortara si presentasse momento propizio per tentare la fortuna delle armi.

La prima fazione di *Lodovico il Moro* fu contro VIGEVANO, e l'ottenne senza grave difficoltà. In questa circostanza, avendo egli promesso alle truppe il saccheggio della città, ed avendo poscia mutato parere per l'affezione, che nudriva verso quella cittadinanza, volle si distribuisse invece ad ogni milite un ducato, liberando VIGEVANO dal convenuto sterminio (1). Vuolsi con quest'atto lodevole *Lodovico il Moro* suscitasse allora nelle truppe sue mercenarie quella diffidenza, che, mutatasi poscia in avversione, preparò il rovescio di Novara nell'aprile di detto anno.

Dopo l'occupazione di VIGEVANO, *Lodovico il Moro* accampò col suo esercito presso Mortara di fronte al *Trivulzio;* ma non ebbe il coraggio

---

(1) Il *Biffignandi,* a pag. 219 delle *Memorie storiche*, così ci narra l'avvenuta commutazione del promesso saccheggio in un compenso pecuniario alle truppe: « Giacomo Filippo de Previde, giovane ardito ed accorto, fattosi » calare dalle mura con alcuni suoi amici, si presentò a *Lodovico il Moro* » con una corda al collo, e prostrato ai suoi piedi pregò, supplicò, pianse » tanto, che l'istesso duca, non potendo più revocare la parola data, fattosi » mediatore, commutò il promesso saccheggio in dieci mila scudi d'oro da » distribuirsi ai soldati » —

Il Magenta così parla di questa spedizione:

« Finalmente il giorno 19 con *Antonio Maria* e *Gaspare Sanzeverino,* » *Giovanni Gonzaga*, il conte *Francesco Sforza* e *Cristoforo Torello,* » egli *(Lodovico il Moro)* mosse verso VIGEVANO, seco conducendo 16 pezzi » d'artiglieria, di cui una parte trovò sotterrata nel castello di Pavia. Passò » il Ticino alla Zelata, fece colezione alla Sforzesca, e poscia ordinò l'attacco » alle mura di VIGEVANO. S'era già dato principio alla zuffa, quando la città » gli mandò messaggeri per la resa, conoscendo che covava nell'animo di » lui il pensiero del saccheggio. Lieto di questa resa tanto più cara, es- » sendo nato in VIGEVANO, da lui abbellita con l'arte di *Bramante*, portossi » all'assedio di *Novara.* » — *Magenta, I Visconti e gli Sforza,* Vol. I, pag. 557. In nota son registrate due lettere d'interesse artistico e storico, riferentisi ai lavori del *Bramante* nel Castello di VIGEVANO. Nel II Vol. poi leggonsi lettere di *Lodovico* stesso, in cui sono narrati i fatti della presa di VIGEVANO.

di attaccar battaglia: eppure ne lo consigliarono i migliori suoi capitani, glielo imponeva la posizione sua stessa, ed i non ancora completati soccorsi dell' inimico (1).

---

(1) Occorre qui ricordare che *Lodovico il Moro* non aveva del padre ereditate le virtù militari. Eppure quest' uomo di carattere debole, subdolo, infame spesso, è portato alle stelle dagli storici vigevanaschi per qualche utile materiale, certo non indifferente, onde fu largo alla loro città ed al loro territorio. Ma convien supporre quegli storici dimenticassero allora come la città di VIGEVANO avesse dovuto soggiacere appunto alla sventura della prima vera sua infeudazione, per la losca politica di quel duca, che alle tante ruberie, ai tanti delitti commessi quello aggiunse di chiamare ripetutamente lo straniero ai danni d' Italia. — Sta bene si abbiano a stigmatizzare principi e pontefici, che si bruttarono con simili atti parricidi, ma si ricordi ancora e sempre, che sopra tutti è condannabile il *Moro*, il quale per libidine di potere nequitosamente carpito, più volte se ne bruttò ricorrendo allo straniero. — Scrive il *Sismondi* nella *Storia della libertà in Italia:* « La spedizione di *Carlo VIII* contro Napoli aveva tirato sull' Italia » tutti i potentati di Occidente. Gli oltramontani s' erano avveduti d' essere » abbastanza forti per farla da padroni, e all' uopo anche da briganti, nel » più ricco, nel più civile paese della terra. » — *Cesare Balbo* nel *Sommario della storia d' Italia* qualifica Lodovico il Moro *gran chiamator di stranieri;* infatti nel 1496 aveva chiamato *Massimiliano d' Austria,* che venne, si accontentò dell' omaggio di principi servili, e non condusse ad effetto cosa alcuna. — Questo istesso duca mandò suoi messi persino al *Turco,* chiedendone l' aiuto per acquistar *Genova*, e promettendo soccorsi contro *Venezia.* — Eppure, in occasione della festa patronale nell'anno 1879, pubblicavansi in Vigevano certi *cenni a schiarimento dei nomi degli uomini illustri vigevanaschi rammentati nella illuminazione della piazza del Duomo,* e, comprendendovi Lodovico il Moro, si scriveva: « Questo duca » tanto amò Vigevano, sua diletta patria, che, mai sazio nel beneficarla, si » espose a nemici implacabili, che, col tradimento, spezzarono in lui una » delle più gloriose spade d' Italia. » (?)

Anche il *Magenta*, nell' opera citata, tenta scagionar *Lodovico il Moro* delle accuse più atroci che gli storici fino ad ora gli gettarono addosso; ma davvero parmi non riesca affatto; massime che l' autore istesso lo dice « d'animo basso, di natura leggiero, astuto, simulatore, dominato dall' ambi- » zione e dall' orgoglio, vano nella prospera, e pusillanime nell' avversa » fortuna, e sopratutto cattivo politico. Chiamò i Francesi, i Tedeschi, gli » Svizzeri ed i Turchi in Italia, fece e disfece alleanze, e quando si credette » sicuro nel possesso di Lombardia, non si vide aperta che l' ampia via » dell'esilio, e poco dopo il fatal campo di *Novara.* » Essenzialmente il Magenta vorrebbe provare che Bona di Savoia, non Lodovico facesse uccidere Cico Simonetta, e che la morte di *Giovanni Galeazzo* fu naturale, non procurata da *Lodovico:* ma deboli sono le prove addotte. Del resto, oltre quel poco che ora si è riprodotto del suo giudizio, trovasi detto a pag. 593: « per cupidigia di potere fu duro verso *Bona di Savoia* ed *Isabella.....* » Insomma, ammesso pure non siasi *Lodovico il Moro* bruttato di questi delitti, rimane sempre una delle figure più ributtanti della storia nostra medioevale.

Lungi pertanto dall'attaccar battaglia sotto Mortara, *Lodovico Sforza* levò le tende e mosse alla volta di Novara, che era in potere di Francia. Avute pratiche coi cittadini, data anche qui promessa di impedire il saccheggio, fu introdotto in città il 20 marzo 1500, mentre il castello restava in mano dei Francesi.

Ordivasi intanto, secondo il *Verri* (1), mezzo sicuro per rovinarlo. La Dieta svizzera, da cui pur sempre dipendevano gli uomini componenti le truppe mercenarie al servizio di Francia e dello *Sforza,* fu indotta a mandar ordine ai sudditi di ambi gli eserciti, perchè desistessero dal combattere e ritornassero ai loro focolari.

Il *Verri* così narra i fatti che seguirono: « Giunse agli Svizzeri » sforzeschi il divieto sovrano, che proibiva loro di battersi. L'armata » francese, il giorno 4 di Aprile, si pose in marcia, e si collocò un » miglio distante da Novara, in modo da impedire al duca ogni soc- » corso di viveri. I Francesi gli presentarono battaglia, e il duca non » sapeva comprendere come ciò fosse, poichè dal decreto recato agli » Svizzeri suoi, vedevasi che consimile ordine contemporaneamente si » spediva agli Svizzeri nemici. Tentò varie strade per far notificare » agli Svizzeri della Francia l'ordine dei loro Sovrani, ma la vigilanza » dei Francesi lo impedì. Non aveva provvisione di viveri in Novara, » e forz'era sloggiare i Francesi, per non perirvi di fame. Invano il » duca chiese agli Svizzeri il loro aiuto, che nol potevano prestare » senza fellonia. Essi soltanto si offersero a schierarsi bensì in ordine » di battaglia, acciocchè egli coi Tedeschi e cogl'Italiani che aveva » staccato, si potesse, volendolo, aprirsi vigorosamente una strada e » ricoverarsi in Milano..... I Tedeschi e gl'Italiani, che il Moro seco » aveva in Novara, erano ottomila uomini, piccolo corpo bensì a fronte » dell'armata francese, ma bastante per una impetuosa incursione, che » lo ponesse in salvamento. Così venne stabilito. Ma usciti appena gli » Svizzeri da Novara, e trovatisi a fronte dei nemici, nemmeno so-

(1) *Storia di Milano del Conte Pietro Verri colla continuazione del Barone Custodi* — Vol. III, *Capolago 1837.*

» stennero quell'apparenza; ed improvvisamente piegando le loro ban-
» diere e riponendole nel sacco, abbandorono il posto; il che pose
» in tal disordine gli eserciti tedeschi e italiani, che, sorpresi volsero
» le spalle, e, disordinatamente fuggendo, si ricoverarono di bel nuovo
» entro le mura di Novara, dove fu costretto di ricoverarsi frettolosa-
» mente il duca. Mancava di viveri pel giorno seguente. » È noto
come Lodovico il Moro tentasse la fuga sotto umile travestimento, come
fosse arrestato e condotto prigione in Francia.

3. Dopo questi avvenimenti il Milanese ricadde in potere di *Luigi XII,* il Maresciallo *Trivulzio* ritornò in possesso del feudo di Vigevano, ed il tenne fino al 1512. In quest'anno *Massimiliano Sforza,* mercè l'aiuto principalmente degli Svizzeri, guidato da *Matteo Scheiner,* s' impadronì della città di Milano, ed allora il feudo di Vigevano fu tolto al *Trivulzio,* e dato a chi potentemente aveva contribuito al ritorno d'un membro della famiglia degli antichi duchi. Infatti, entrato *Massimiliano Sforza* nella capitale lombarda il 15 Dicembre 1512, con diploma (1) delli 29 Gennaio 1513 concedeva il feudo di Vigevano a *Matteo Scheiner.* Chi fosse questo nuovo feudatario, lo dice il Verri (2):
« Uomo di nascita plebea, dapprincipio maestro di scuola, indi curato,
» poi canonico di Sion, piccola città del Vallese, uomo di impetuosa
» eloquenza e di carattere violento, ostinato, ed appassionatamente
» nemico dei Francesi, fatto per le armate più che pel sacerdozio, il
» quale, per testimonianza di Varilas, sforzò col ferro alla mano il suo
» capitolo a nominarlo coadiutore, e fatto indi Vescovo di Sion rese
» celebre il suo nome per le imprese militari e per la somma
» influenza, che ebbe presso gli Svizzeri, e conseguentemente negli affari

---

(1) Rogato da *Nicola Omodeo* Notaio di Milano. Ne esiste copia autentica nell'archivio civico di Vigevano.
(2) Luogo citato, vol. III.

» di quei tempi, nei quali gli Svizzeri avevano moltissima parte;
» uomo perfine che dal papa, per sempre più rendersi amici gli Svizzeri, fu creato Cardinale, e dagli scrittori chiamasi Cardinal di Sion
» o *Cardinal Sedunense*. »

Ritentarono però poco appresso i Francesi la sorte delle armi, ma infelicemente; poichè toccarono grave sconfitta presso Novara il 6 Giugno dell'anno stesso 1513, onde il Cardinal Sedunense, costretto per poco a lasciare il suo feudo, vi ritornò ben tosto. Sembra però che in questa circostanza gran parte dei Vigevanaschi, affezionati al munifico Maresciallo *Trivulzio* ed alla benefica sua moglie *Beatrice*, parteggiassero per Francia, imperocchè alcuni delegati, spediti dalla città di VIGEVANO a complimentare il duca *Massimiliano* per la recente vittoria, lungi dall'esser ricevuti come d'uso, vennero arrestati, nè furono poi messi in libertà, se non quando la città ebbe pagata *una tassa di più migliaia di scudi d'oro*, come scrive il Biffignandi, *sotto pretesto di aver favorito i Francesi* (1).

Breve fu la Signoria di *Matteo Scheiner* sopra VIGEVANO, poichè

(1) Nè ciò deve recar stupore. La signoria del *Cardinal Sedunense* sopra Vigevano, alternata con quella del *Trivulzio*, se procurò al primo alcuni aderenti in città, gli creò anche molti nemici, massime fra i beneficati dal *Trivulzio*. Pare infatti che nel periodo di tempo, che trascorse dal principio del secolo XVI fino al 1535, in cui il Milanese passò definitivamente sotto il dominio di Spagna, fervessero in Vigevano lotte continue di partito, prodotte appunto dal succedersi dei predetti signori feudali.

Ivi rivissero allora potenti, accentuatissime, e localizzate a certi quartieri speciali della città, la fazione Guelfa, rappresentata dai seguaci del *Trivulzio*, e la Ghibellina, cui erano ascritti gli aderenti di *Matteo Scheiner*. Desolatissima fu la condizione di Vigevano in quei tempi, ed il *Biffignandi* ce ne porge fedele descrizione ed esempi deplorabilissimi. Onde si ha motivo di credere ancora, che la memoria di questi fatti abbia potentemente influito a rendere i Vigevanaschi tanto restii nel subire altre infeudazioni nel secolo seguente.

Nelle citate intestine lotte prevaleva spesso la fazione Trivulziana, poichè il Maresciallo *Gian Giacomo* aveva saputo attirarsi maggior numero di seguaci. Egli infatti, milanese d'origine, aveva portato in Vigevano, con la sua corte, con le sue larghezze, con la provvida beneficenza della moglie, la prosperità e la gaiezza, propria dell'indole francese, nel cui esercito egli militava. Il *Cardinal Sedunense* invece, straniero, mezzo monaco e mezzo soldato, vi introdusse una rigidezza ed una bigotteria poco confacente all'indole naturale dei cittadini.

nel 1515 *Francesco I,* succeduto a *Luigi XII* nel trono di Francia, scese tosto in Italia al conquisto della Lombardia, e sconfisse le truppe ducali il 14 settembre nella memoranda battaglia di Marignano; ond'è che il Milanese ricadde alla Francia.

Ritornò allora la famiglia *Trivulzio* in possesso del feudo di Vigevano, ed il conservò fino al 1521, in cui, mercè la lega strettasi fra papa *Leone X* e *Carlo V,* e mercè l'opera ancora degli Svizzeri capitanati dal terribile *Matteo Scheiner,* il Milanese ritornò ai duchi nazionali, assumendone il potere il secondogenito di *Lodovico il Moro, Francesco II Sforza,* il quale prese le redini dello Stato nell'Aprile dell'anno 1522. L'esercizio dell'autorità ducale però gli fu attraversata dalla spagnolesca prepotenza, ed il territorio del ducato fu sovente invaso. La Francia ne ritentò la conquista nello stesso anno 1522, ed in Agosto dell' anno seguente un suo esercito si presentò sotto Milano per intraprenderne l'assedio; ma costretto a ritirarsi sopra Abbiategrasso, fuvvi nell'Aprile 1524 assalito e sgominato dal duca stesso *Francesco II.* Scese nell'anno stesso re *Francesco I,* con nuovo esercito, entrò in Lomellina il 23 ottobre, ed accampò poscia a Vigevano, mentre spediva contro Milano il Marchese di Saluzzo, il quale facilmente si impadroniva della città, sguernita allora affine di concentrare le truppe nei forti e massime in Pavia. Sotto questa città pertanto addì 24 Febbraio 1525 avvenne quella famosa battaglia per cui il re *Francesco I* cadde prigione del potente suo rivale l' imperatore *Carlo V* (1).

---

(1) Nella grande opera del *Magenta: I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia e loro attinenze con la Certosa e la storia cittadina* [Volumi due, Milano, Hoepli 1883] è mirabilmente descritta questa memoranda battaglia, con tutte le fasi occorse nei combattimenti, che si svolsero nel Parco di Pavia, annesso al castello e stendentesi fino alla Certosa. Il *Magenta* ci fa assistere a tutte le mosse degli eserciti in quella giornata, sì che per la prima volta abbiamo una descrizione anche tecnicamente perfetta e completa di quella battaglia, che gli storici precedenti ci narrarono in modo incompleto od errato. Si noti che pregio grandissimo dell' opera citata è la copia di documenti inediti a conferma d'ogni asserto, massime quando modifica asserzioni d'altri autori.

Cacciati i Francesi d'Italia presero gli Spagnuoli a spadroneggiarvi; onde il duca *Francesco,* cui non era lasciata autorità di sorta, entrò in una nuova lega per liberarsi dal giogo di Spagna. Venne allora in Italia altro esercito francese, ma in aiuto dello *Sforza;* Mortara e VIGEVANO furono più volte perdute e riprese; varie furono le vicende di guerra, finchè in Giugno dell'anno 1529 venne stipulata la pace fra le due potenze rivali.

Francesco Sforza, mercè l'intercessione di papa *Clemente VIII,* ottenne poi l'investitura del ducato, il cui possesso conservò fino alla sua morte, avvenuta il 1° Novembre dell'anno 1535. Allora incominciò quella dominazione spagnuola, che fu tanto esiziale al carattere italiano.

4. Ritordando ora al primo vero feudatario di VIGEVANO, è bene ricordare che i decreti, pei quali *Gian Giacomo Trivulzio* ottenne in feudo questa città, furono due: il primo già rammentato, porta la data di VIGEVANO stesso; il secondo è datato da *Lyon le* 15 *jour de juilliet l'an de grace* 1500, e per esso dal re *Luigi XII* si estendor altri benefizi all'amato capitano (1). Da questi documenti ci è dat rilevare come il re di Francia facesse tali concessioni al maresciallo *G. G. Trivulzio,* non solo per benemerenza dei prestati servigi, ma ancora in compenso di certi crediti, che quest'ultimo aveva verso la corona. Sul che il *Rosmini* così discorre: « Nel diploma originale in » data 26 di Settembre da VIGEVANO confessa quel re d'essere a ciò » stato mosso non tanto per quello che aveva il *Trivulzio* operato in » servizio del re *Carlo VIII* suo antecessore, segnatamente nel ritorno » da Napoli, quanto per quel che aveva fatto in pro suo, ed in ispe- » cialità ultimamente colla conquista sì rapida di tutta la Lombardia. » Come poi all'avvedutezza ed alle cure di lui si doveva la pronta

(1) Veggansi questi decreti all'appendice II.

» resa dei castelli, e segnatamente di quello di Milano, e per consue-
» tudine antica al Generale che se ne impadroniva appartenevano di
» diritto le artiglierie e le munizioni che nella fortezza trovavansi,
» quindi non volendonelo egli spogliare, nè trovandosi di presente
» in caso di sborsargli la somma di cento cinquanta mila scudi, a che
» erano valutate, gli assegnò in compensazione per sè e suoi succes-
» sori in feudo la città di VIGEVANO con villaggi e terre, che ne
» dipendevano, col titolo di Marchesato, che annualmente rendevano
» ducati dieci mila d'oro. Ciò è palese da altro diploma in data pur
» di VIGEVANO dei 29 del mese stesso. »

Che il feudo di VIGEVANO sia stato ceduto al *Trivulzio* in pagamento di suo credito, ripete il *Trivulzio* stesso in un atto pubblico. Nel suo testamento infatti, avente la data delli 14 Aprile 1518 rogato da *G. B. Caccia* di Castiglione, il maresciallo disponeva fra l'altre cose: « Et perchè esso testatore ha avuto a titolo di rendita e di
» pagamento la terra di VIGEVANO per scudi cento cinquantamila d'oro,
» dei quali era creditore dal re *Lodovico,* in caso che il re presente o
» la camera ducale redima essa terra colla sua proprietà e pertinenze,
» vuole che si diano scudi cinquantamila ai signori delle tre leghe dei
» Grigioni, ed altre valli per convertirgli in proprietà e distribuire i
» frutti in usi pii.

In questa infeudazione, a VIGEVANO sarebbero andate unite le terre di Gambolò, Cassolo, Vespolate, Confienza, Borgomanero, secondo il *Biffignandi,* ma il testo originale del decreto di concessione, che leggesi in appendice, persuade essere errata tale asserzione. Soggiunge poi il *Biffignandi:* « Qui egli *(il Maresciallo G. G. Trivulzio)* teneva la sua
» corte, nominava i pretori e gli ufficiali della curia..... Egli ebbe per
» suo segretario un certo *Costanzo,* che in tale circostanza fabbricò
» una villa nella valle del Ticino, che dal suo nome fu chiamata
» *Costanza.* Per il buon governo poi del suo marchesato, e per
» l'esigenza dei redditi feudali creò un magistrato composto di tre
» auditori o questori marchionali, che si congregavano nel palazzo
» ducale (1). »

(1) *Memorie storiche,* pag. 252.

Il Biffignandi sostiene ancora che il *Trivulzio* teneva una zecca in VIGEVANO e che ivi batteva monete coll' epigrafe: JO. JACOBUS TRIVULTIUS MARCHIO VIGLEVANI ET FRANCIÆ MARESCALCUS. Questa asserzione è pure erronea, ed altrove se ne diedero già le prove, poichè è dimostrato dal *Mazzuchelli* che mai in VIGEVANO tenne zecca il Maresciallo *Trivulzio* (1).

Prosegue il Biffignandi: « Sotto il suo dominio VIGEVANO crebbe » per la protezione accordata al commercio, e specialmente alle mani- » fatture di lana, non che per l'esenzione da ogni carico straordinario » e dalle contribuzioni militari. Effetto di una tale opulenza era l' ab- » bondanza d'ogni genere di commestibili: abbondanza tale, che, secondo » scrive il *Nubilonio,* non se ne vedrà mai l'uguale..... »

Molte furono le larghezze, per cui la famiglia *Trivulzio* riescì tanto benevisa ai Vigevanaschi. Rilevasi infatti da un codice dell' archivio *Trivulziano,* che ha per titolo: *Assegni ed ordini di Gian Jacopo Trivulzio Marchese di VIGEVANO, e Maresciallo di Francia dall' anno* 1501 *al* 1510, scritto tutto da *Bernardino Bocca* suo segretario, « che al monastero dei frati della misericordia di VIGEVANO » somministrava egli annualmente moggia dodici di frumento, brente » sei di vino, oltre ai danari in contanti, il che tutto importava la » somma di lire 567, considerabile assai, ove si abbia riguardo al » valore specifico in quei tempi della moneta. Medesimamente al mo- » nastero dei frati di S. Pietro Martire pur di VIGEVANO faceva sbor- » sare ogni anno Lire 407, e Lire 407 al monastero dei frati di » S. Maria delle Grazie, ai quali oltreciò facea somministrare ogni » settimana due stara di pane; Lire 300 al monastero di S. Francesco, » tutti parimenti di VIGEVANO. » Così il Rosmini.

Da altro libro dell'Archivio Trivulziano, contenente le *spese ordinarie del Maresciallo* rilevasi ancora come le elemosine, che egli distribuiva ogni anno solamente a VIGEVANO, formavano la somma di 2585 lire e soldi otto. « Ma più grandiose furono le spese, che ei fece in altre » opere pie, e segnatamente in fabbriche sacre. Egli era molto affe- » zionato al convento di *S. Maria della Misericordia* dei Serviti nel

(1) Vedasi Annuario Lomellino, anno II pag. 259 e seg.

» territorio di VIGEVANO. La chiesa fu cominciata dal Duca *Lodovico* » *Sforza* l'anno 1495, ma non terminata per le vicende dei tempi. » Per fabbricarla *Lodovico* si servì in gran parte dei danari, che dalle » pene si raccoglievano imposte ai bestemmiatori, che erano allora » frequenti in VIGEVANO, onde il volgo cominciò a chiamarla con » istrana denominazione *chiesa di S. Maria delle bestemmie.* Il Maresciallo » *Trivulzio* ampliò questa chiesa, e la compiè interamente, e fu consa- » crata ai 25 d'Aprile nel 1508: tanto si rileva da un' iscrizione » marmorea situata sopra la maggior porta di detta chiesa, ove si » vedeva pure lo stemma gentilizio di lui. Tutto ciò fu tolto via l'anno » 1521 all' occasione che gli eserciti dell' Imperatore *Carlo V* s' impa- » dronirono di Lombardia (1).

» Anche la Marchesa *Beatrice d'Avalos* la munificenza e la pietà » imitar seppe del suo glorioso consorte. Essa fece fabbricare un » monastero a VIGEVANO, per collocarvi un determinato numero di » donne pie, che vivevano sotto la regola di S. Domenico, facendo » venir da Milano alcune monache dell' ordine stesso, acciocchè col » mezzo d' esse fosse meglio conservato l' istituto del santo loro » fondatore (2). »

---

(1) L' iscrizione è ricordata e riportata da *Matteo Gianolio* nella sua opera *De Viglevano commentaria.*

(2) Rosmini — Storia di *G. G. Trivulzio* p. 617; ed a p. 664 riferisce che nel tomo IV del *Bullarium Ordinis Prœdicatorum* pag. 370 leggesi una Bolla in data dei 19 Luglio 1518 del Pontefice *Leone X,* colla quale, soddisfacendo alle domande contenute in una supplica sporta dalla Marchesa Beatrice d'Avalos, si comanda al Vicario generale della congregazione di Lombardia dell' Ordine dei frati predicatori, di ordinare al Priore del Convento di S. Pietro Martire in VIGEVANO voglia udire le confessioni di quelle Monache (al che si era prima rifiutato), sotto pena della scomunica maggiore.

Il Rosmini a pag. 607 ci dice ancora, rispetto a VIGEVANO:

« Uno dei libri, che avranno adornato la biblioteca del Maresciallo, sarà » stato il bel codice cartaceo, che ora nella biblioteca Trivulziana conservasi, » il quale contiene un trattato, diviso in 14 libri intorno ai *Falconi.* L'autore » è Maestro *Giovanni Besalci* Spagnuolo, e *Giovanni Balbasio* di VIGEVANO » fu quegli che tradusse quest'opera. »

5. Il Maresciallo *Gian Giacomo Trivulzio* aveva perduto l'unico suo figlio legittimo *Gianniccolò* fin dall'anno 1512, mentre non aveva che anni 33. Il Maresciallo stesso morì poi in Chartres, rattristato della ingratitudine francese, nel Dicembre dell'anno 1518.

Dal matrimonio di *Gianniccolò* con *Paola Gonzaga* era nato *Gianfrancesco,* che diventò l'erede di tutti i beni del Maresciallo.

Già dall'anno 1517 il Maresciallo aveva ottenuto per diploma delli 6 Aprile facoltà « di poter trasferire nel suo nipote, conte di » Bassignana, la possessione dopo la sua morte di tutti i suoi beni » allodiali e feudali, che aveva già trasferti nel defunto conte di Mu- » socco suo figlio. »

L'anno 1518 poi, con testamento delli 14 Aprile, *Gian Giacomo Trivulzio* rinunziò al nipote, con altri suoi feudi, anche quello di Vigevano, dai quali paesi fece giurar fedeltà al detto nipote.

Qual uomo fosse questo *Gianfrancesco,* quale esistenza conducesse, e come il feudo di Vigevano passasse finalmente nel 1573 alla Regia Camera, cioè al governo spagnuolo, cessando pei cittadini ogni onere feudale, veggasi dalla seguente narrazione dello Storico delle famiglie nobili italiane, *Pompeo Litta.*

« *Gianfrancesco Trivulzio* era ancor nell'infanzia, quando *Lodovico* » *XII,* in benemerenza dei meriti dell'avo, volle nel 1512 che succe- » desse a suo padre nelle cariche di Gran Cacciatore e Falconiere » del Ducato di Milano. Nel 1516 *Francesco I* gli rinnovò le investi- » ture dei feudi, nel 1518, o sia che suo avo prevedesse in lui un » carattere insofferente, o temesse della natura dei Francesi a suo » riguardo, lo raccomandò agli Svizzeri, e dato loro molto danaro, » ottenne da essi giuramento, che sarebbe stato conservato nei possessi; » e per rendere la persona di *Gianfrancesco* ancora più rispettabile, lo » fece accettare nel numero delle *leghe.* Questa disposizione, che fu » cagione delle disgrazie del Maresciallo *Trivulzio* presso la corona di » Francia, non salvò poi *Gianfrancesco* dalle vicende politiche, quando, » per la morte del Maresciallo suo avo, egli diventò il rappresentante » della casa.

» Era generale di cavalleria al servizio di *Francesco I,* e perciò
» quando nel 1521 la lega di *Leone X* trionfò contro i Francesi, che
» furono scacciati dall'Italia, egli fu sottoposto ad una confisca gene-
» rale, e di più dovè vedere una prammatica di *Carlo V,* che annul-
» lando tutte le concessioni dei Francesi dal 1499 in poi, gli toglieva
» ogni speranza di ricupero. Nulladimeno nel 1526, allorchè *Francesco*
» *II Sforza,* volendo sottrarsi dal giogo che *Carlo V* tentava imporgli,
» si collegò coi Francesi, egli cominciò col riavere gli allodiali, e
» quindi anche i feudi, sebbene però del possesso di Musso, compe-
» rato da suo avo, ne perdesse affatto le speranze, perchè passato a
» *Gian Giacomo Medici,* che lo aveva ceduto alla Camera. Dopo la
» pace di Bologna del 1529 anche *Carlo V* gli confermò tutti i privi-
» legi e tutte le signorie, che aveva avuto dai Francesi. Non si fece
» allora alcun cenno della prammatica del 1522, perchè meglio con-
» veniva di passar sotto silenzio una disposizione, origine di grandi
» disordini, perchè dettata in un momento di trasporto, cui un mo-
» narca, come mortale, può andar soggetto, che di sottomettersi alla
» vergogna di ritrattarla. Nel 1510 fu invitato ad assistere in Bologna
» alla convenzione di *Carlo V,* che gli diè un comando di 100 ca-
» valleggieri. Per quanto egli fino dal 1526 si fosse avvicinato alla casa
» *Sforza,* nulladimeno si temevano nel carattere torbido del nipote le
» conseguenze perniciose dell'ambizione dell'avo, e il Duca *Francesco II,*
» che non poteva persuadersi, nè dell'affetto dell'Imperatore, nè di
» quello del re di Francia, avidi ugualmente del ducato di Milano,
» temeva altrettanto in *Gianfrancesco* un suddito potentissimo, che per
» le passate vicende non poteva essere inclinato ad amarlo. Nel 1533
» *Gianfrancesco* fu accusato di aver tentato unitamente a *Gianantonio*
» *Faletti* l'avvelenamento del duca *Sforza.* Fu condannato alla morte,
» e i beni confiscati. La verità di questo fatto è coperta di tenebre.
» Il secreto rancore del Duca verso il *Trivulzio* vi avrà dato peso.
» *Carlo V* in vero nel 1545 dichiarò nulla, ingiusta ed iniqua l'accusa,
» ma è da considerarsi che la cognizione della causa fu affidata al
» Marchese del *Vasto* Governatore di Milano strettamente congiunto
» col *Trivulzio,* e altresì devesi aggiungere che nel 1534, cioè poco
» dopo la condanna di morte, *Gianfrancesco* fu eletto Colonnello da
» *Carlo V,* e servì con distinzione l'Imperatore nelle guerre suscitatesi

» alla discesa dei Francesi in Italia nel 1539. La protezione di *Carlo V*
» al *Trivulzio* ci mette sempre più in sospetto della perversità di lui
» verso il duca di Milano, nè affatto irragionevoli divengono allora i
» timori che *Carlo V* approvasse l'assassinio di *Pier Luigi Farnese*.
» Il *Trivulzio* abbandonò in seguito la Corte, per avere, a quanto si
» dice, preso a schiaffi un Ministro dell'Imperatore. Nel 1550 fu con-
» dannato alla decapitazione in contumacia per aver tentato l'uccisione
» di *Ottaviano Bignami* suo procuratore, e nel 1552 fu assolto da
» *Carlo V*. Visse egli per lo più profugo coll'assistenza dei salvacon-
» dotti, che aveva ottenuto da varie potenze, e nel 1571 era generale
» della Cavalleria pontificia in Avignone. Morì in Mantova nel 1573
» 14 Luglio (1), avendo servito molti Principi, indifferente per tutti
» certamente, e fors'anche a tutti infedele, colmo di delitti privati,
» senza virtù pubbliche, vero ritratto della depravazione della specie
» italiana dopo le invasioni degli ultramontani. Dei numerosi feudi
» che possedeva, la parte di Codogno ch'egli aveva passò al ramo di
» Melzo. Le valli di Reno e Stossavia, che suo avo aveva comprato
» nel 1493, passarono al figlio *Niccolò*. Musocco rimase in controversia,
» poichè il ramo, che credeva aver diritto alla successione, pretendeva
» nulle le convenzioni, che nel 1549 erano state fatte da *Gianfrancesco*

(1) Ecco la iscrizione collocata sulla sua tomba:

IO . FRANCISCUS . IO . NICOLAI
FILIUS . MAGNI . TRIVLTII
NEPOS . MARCHIO . VIGLEVANI
ET . CO . MVSOH . QUI . AB
ADVERSA . FORTUNA . FRANGI
SE . NUNQ . PASSUS . EST . POST
ERECTA . SEPULCRA . PARENTIV
HOC . SIBI . VIVENS . POSVIT

(Dal P. Litta)

» cogli abitanti delle Valli. VIGEVANO poi con Castelnovo e molte altre
» terre passarono alla Camera (1).

6. Da quanto ci riferisce lo stesso *P. Litta*, saremmo obbligati a supporre che durante gli anni, nei quali interpolatamente stettero sotto confisca i beni allodiati ed i feudi di *Gianfrancesco Trivulzio*, la città di VIGEVANO fosse passata, come d'uso, alla Regia Camera, poichè detto Storico non ci fa cenno sia accaduto altro infeudamento di questa città a nuovo Signore. Negli archivi comunali di VIGEVANO però, e precisamente nel fascicolo N.° 19, avente per intestazione *Titoli, statistica, nobiltà, feudalità*, agli articoli 101 e 103, trovansi documenti che inducono nella certezza la città di VIGEVANO sia ancora stata ceduta in feudo, sebbene per non lungo spazio di tempo, al Marchese *Alfonso Del Vasto*. Infatti sotto la data delli 17 Agosto 1526, trovasi una lettera originale del *Marchese del Vasto Alfonso D'avalos de Aquino Capitano generale d'Infanteria*, colla quale *notifica ai nobili e terrieri di Vigevano di averla avuta in feudo, esprimendo sensi di affetto, e perchè stiino di buon animo*, dice loro *che porterà tutti i vantaggi che da lui dipenderanno, e raccomanda a tutti di ritornare alle loro case, che saranno bene trattati.*

---

(1) *Matteo Gianolio* nella sua opera *De Viglevano et omnibus episcopis* a pag. 7 così riassume le successive dominazioni, cui Vigevano fu soggetta, dopo aver narrato quanto si riferisce alla venuta del re di Francia, Luigi XII in Vigevano: *Ab eodem Rege Marchioni* Jacobo Trivultio *exercituum duci egregio feudi et Marchionatus nomine concessum fuit. Expulsis postmodum ab Italia Gallis, et Maximiliano Sfortia in paternum Principatum restituto, Viglevanum ab ipso Maximiliano Marchionis titulo Matthæo Schiner Cardinali Sedunensi et Novariae Episcopo fuit dono datum, qui cum paullo post a Francisco I Gallorum Rege hocce dominio spoliatus fuisset, devolutum deinde est ad Ducem Franciscum II Sfortiam, quo absque prole mortuo, amplissimae Caroli V Imperatoris ditioni ex eiusdem Francisci testamento, et jure imperii adjunctum fuit; indeque haereditario jure ad Hispanos Reges pertinuit. Extinta in Hispaniis Austriacorum Regum sobole, Viglevanum ad Austriacos Imperatores pervenit, et tandem mense januario anni MDCCLIV ad felicissimam Sardiniae Regum dominationem transiit, a quibus nunc possidetur.*

Altro documento ancora è raccolto in detto fascicolo, con la data delli 26 agosto 1526, che contiene un ordine firmato dal *Connestabile di Borbone luogotenente generale in Italia per la Maestà Cesarea,* indirizzato *agli amministratori comunali di VIGEVANO,* pel quale loro si impone *di dare possesso di questa terra al Marchese* del Vasto *in persona del di lui procuratore* Vincenzo Paride.

Una lettera originale poi del Marchese *del Vasto,* in data 6 settembre 1526 contiene il *mandato* spedito al detto *Paride,* perchè prenda possesso di VIGEVANO.

Finalmente in detto Archivio e nel luogo citato leggonsi diverse lettere originali del Marchese *del Vasto,* degli anni 1526, 1527 e 1529, *agli amministratori di VIGEVANO* per oggetti riguardanti i diritti feudali.

È inoltre opportuno sapere che il Marchese *del Vasto* ebbe parte principalissima nella battaglia di Pavia, avendo egli con Lanzichenecchi ed archibugieri occupato a viva forza il castello di Mirabello nel Parco, e poscia sconfitto un corpo di Svizzeri (1); onde ebbe diritto a compensi.

Da ciò è uopo ritenere che realmente nel 1525, nonostante le buone disposizioni del duca *Francesco II* a favore di *Gianfrancesco Trivulzio,* VIGEVANO, per opera degli Spagnuoli, disgustati per la rivolta del duca, e per la sua unione a Francia, sia stata concessa in feudo al Marchese *Alfonso del Vasto.* Nel 1529 alla pace di Bologna, nei capitoli convenuti fra l'imperatore e *Francesco II Sforza* leggesi la seguente disposizione: « ..... et similmente il Marchese del *Guasto* » habbia et debba hauere per sua rimuneratione quelle cose, le quali » ha ottenuto dal prel. Duca, dalla Camera Ducale insino alla somma » de sey milia ducati (2) in feudo della entrata annuale, oltre le » pred. cose a simile effetto de rimuneratione. »

Di tutto ciò non è cenno però negli storici Vigevanaschi.

(1) Magenta, opera cit. vol. I. pag. 672, 675.

(2) Il Magenta soggiunge nel testo, pag. 735: lo *Sforza* era tenuto.... ad assicurare al Leyva una rendita annua di 1000 ducati oltre al possesso di Monza, ed al marchese *del Vasto* altri 6000 ed il dominio di Vigevano. — Notisi ancora che il marchese del Vasto *morì in Vigevano, nel 1546, dopo nove anni di pessimo governo,* dice il Cusani, vol. I. pag. 280.

CAPO II.

PRIMO TENTATIVO

per l'infeudazione di Vigevano nel 1625.

SOMMARIO — 1. Voci di nuova infeudazione.
2. Lettera del re di Spagna per l'infeudazione di VIGEVANO.
3. Primi atti per l'infeudazione — cedola d'incanto — informazioni sul Contado e sulla Città — riparto delle imposte nel Contado.
4. Indignazione della cittadinanza — Seduta del Consiglio Generale della città, 18 agosto 1625 — nomina dei deputati per la difesa dei diritti cittadini — l'Oratore *Egidio Sacchetti.*
5. I deputati davanti al Magistrato straordinario di Milano.
6. Estratto autentico dei privilegi della città.
7. Interrogazioni del Questore *Michel'Angelo Caccia* sulle condizioni di VIGEVANO.
8. Fedi dei Curati e dei Cancellieri della città sulle anime, territorio, redditi, dazii e fitti.
9. Relazioni dei comuni del Contado — riassunto.
10. Proposta di compera del feudo fatta dal Principe *Teodoro Trivulzio.*
11. Relazione e stima fatta dall'Ingegnere *Ercole Turati* del Palazzo ducale di VIGEVANO.
12. Relazione riassuntiva del *Caccia* sulle informazioni raccolte.
13. Le rimostranze dei delegati di VIGEVANO sono trasmesse al re Filippo IV. — decreto che ordina al Senato giudichi e riferisca sulla validità degli esposti privilegi.
14. VIGEVANO spera giustizia definitiva.

1. Erano trascorsi anni 52 dall'epoca, in cui la città di VIGEVANO passava dalla Signoria feudale della famiglia *Trivulzio* sotto il diretto dominio della Regia Camera, ed i cittadini trovavansi soddisfatti anzichè no della loro condizione; poichè dovevano riconoscere un sol Signore nel re di Spagna, nè più sentivano la dipendenza e le esigenze ancora del feudatario; — quando, in sul finire del mese di

Aprile dell'anno 1625, per mezzo di particolari notizie, e per informazioni fatte assumere dal governo, cominciò a serpeggiare in città e fuori la voce si dovesse addivenire ad una nuova infeudazione (1). Questa dolorosa notizia andò sempre più confermandosi, mercè carteggio poi stabilitosi a tale uopo fra cittadini vigevanaschi e qualche aderente, che dimorava in Madrid.

Il fatto era pur troppo vero. Il Consiglio supremo per gli affari d'Italia, sedente alla capitale spagnuola, nello avvisare ai mezzi per sopperire alla crescente deficienza di risorse pecuniarie, e per provvedere ai bisogni del pubblico erario, pensò cedere in feudo alcune città e luoghi dello Stato Napoletano e del Milanese; VIGEVANO fu votata fra queste all'infeudazione.

2. La lettera del re al governatore dello Stato di Milano, per cui si ordina questa vendita in feudo, è del tenore seguente:

« Don Filipo per grazia di Dio Re di Castiglia, di Leon, di
» Aragona, della Sicilia, di Gerusalemme, di Portogallo, di Navarra,
» delle Indie, ecc. ecc.

» Duca di Milano, ecc.

» Illustre Duca di Feria primo Ministro, Governatore Capitan ge-
» nerale dello Stato di Milano.

» Risultandoci come le vicende d'Italia, e principalmente quelle
» del nostro Stato di Milano, richiedano provvedimenti e soccorsi

---

(1) Per chi nol sapesse, il feudo era una sorta di diritto, che si concedeva ad alcuno sopra qualche possessione dal Principe, il quale, come padrone diretto, riteneva il sovrano dominio, ed obbligava il feudatario alla fedeltà e ad altra prestazione. Si chiamava anche feudo il luogo, la terra, la possessione, che altri riceveva dal Signore diretto con obbligo di prestare al medesimo omaggio o di pagargli un canone.

Il governo Spagnuolo, tra gli altri danni arrecati all'Italia, aggiunse anche questo, poichè, mentre opprimeva le plebi, fece rinascere la feudalità. I feudatarii, ricoverati nei loro castelli, circondati da bravacci, facevano ogni lor voglia; valendosi della fiacchezza o negligenza del governo, sfidavano impunemente le sue leggi, quanto più clamorose nelle minaccie, altrettanto inetto ad eseguirle, ed insolentivano sopra una plebe miserabile. Avevano essi il mero e misto imperio, giudicavano anche delle cause civili, nominavano i magistrati, talchè vita e sostanze dei cittadini dipendevano dai loro capricci. — Vedi C. Cantù — Storia Univ. Tomo XVII, cap. XXXI.

» ingenti, al quale scopo già si è fatto e si farà quanto riescirà
» possibile; e vedendo noi inoltre come per conseguire esito soddisfa-
» cente, aumentando per ogni dove le provvisioni che già furono fatte
» assai grandi, occorra ottenere, per vie straordinarie, un milione e
» mezzo di ducati, per cui meglio si potrà raggiungere l'intento ed
» evitare maggiori danni ed inquietudini all'Italia; e poichè infine,
» dibattutasi questa bisogna con l'attenzione che richiedeva, ricercando
» i mezzi che potrebbonsi avere a disposizione per introitare presta-
» mente questo milione e mezzo, o parte di esso, o per trovare altro
» espediente, che in Italia a tale effetto ci si offra, si sono già
» impartiti gli ordini opportuni per quanto si riferisce alli Regni di
» Napoli e Sicilia; — abbiamo risoluto, per quanto si riferisce allo
» Stato di Milano, di ordinare e comandare, come facciamo, debbasi
» vendere in feudo la Città di VIGEVANO, coi suoi villaggi e casali
» (purchè non sieno già conceduti in feudo ad altri), non che il
» palazzo che ivi possediamo, *città, villaggi e palazzo già altra volta*
» ceduti in feudo: e perchè poi si possano con tal vendita ottenere
» ducento mila ducati almeno, converrà aggiungervi la rendita dei
» censi e tasse della Città e villaggi, vendendo il tutto in feudo nella
» forma consueta, aggiungendovi il titolo di Marchese; al quale scopo
» vi diamo ampia facoltà e potere, in quella forma che si richiede,
» per trasmettere detto feudo e titolo anche a persona straniera allo
» Stato, senza che la medesima assuma l'obbligo di dimorarvi per
» l'avvenire, derogando per ciò alle vigenti costituzioni; con obbligo
» però che, trascorsi sei mesi dalla avvenuta vendita, debbasi adire a
» noi per la conferma, la quale sarà prontamente concessa, come si
» promette; avvertendo ancora che nella vendita si debba riservare il
» patronato che godiamo sopra la Chiesa Maggiore di detta città, non
» che la devoluzione dei feudi già separati e ceduti.

» Da Madrid alli 6 di Marzo dell'anno mille seicento venticinque.

» Segnato *Io el Rey* con signal del President, — Vidit *Marchio*
» *Florestae Deg. s* — *V.t Caimus Deg. s* — *V.t Corsettus Deg. s* — *V.t*
» *Iordanus Ursinus Deg. s* — *V.t Ferrer Deg. s* — *Luis Ortis de Matienco*
» — A tergo: Al Ill.re *Duque de Feria* Primo mi Gover. y Capitan
» general de mi Estado de Milan, — et sigillat

» Concordat cum originali

Platonus. »

3. Questa lettera reale non poteva tosto esser nota al pubblico; ma qualche indizio ne era trapelato per mezzo dei membri del Magistrato (1), cui dovette tosto esser comunicata; onde nei mesi successivi andò sempre più confermandosi e prendendo estensione e quasi certezza la voce già diffusa fin dall'Aprile che VIGEVANO doveva nuovamente essere infeudata.

Il Magistrato straordinario di Milano intanto stava preparando per ordine del Governatore quanto occorreva, perchè, al momento opportuno, fosse dato compimento alla regia volontà, senza che ne fossero preavvisate le autorità cittadine interessate. Sembra anzi che il Magistrato già stesse trattando privatamente detta vendita, imperocchè, in un foglietto manoscritto, unito ai documenti che si verranno pubblicando, è fatta richiesta di *nuove e più dettagliate* informazioni prima di decidersi alla compera: questo scritto, sebbene senza data e senza firma, è pro-

---

(1) Avverrà soventi in queste memorie di dover ricordare le diverse magistrature dello stato di Milano; onde ne dirò qui brevemente. — Il *Governatore*, eletto dal re, e spagnuolo d'origine quasi sempre, rappresentava l'autorità regia in questo stato, ed era capitano generale delle milizie. Il *Gran Cancelliere* « trattava gli affari politici, comunicandoli al principe o al governatore, e controfirmava le grida e gli editti » (C. Cantù), risiedeva nel palazzo ducale e presiedeva il *Consiglio secreto*, il quale era consultato nei casi gravi dal governatore, e ne faceva le veci quando fosse assente. Il *Senato*, composto dal Presidente e di 14 giureconsulti, aveva giurisdizione suprema ed inappellabile, civile e criminale, ed interinava gli atti stessi del Sovrano. Il *Magistrato ordinario* stendeva la sua autorità sopra le entrate e beni patrimoniali, dazii, dogana, gabelle, sindacava le spese, ed era rappresentato nella provincia dai *Referendari* sedenti nelle città principali. Il *Magistrato straordinario* sopraintendeva a quei redditi dello Stato, sui quali non giudicava il Magistrato ordinario, sui beni del Principe, come i feudi, sulle acque derivate dai fiumi, sulle confische, pene e multe, annona, appalti, sale, tabacchi e regalie. La *Veadoria generale* era un ispettorato sul riparto ed esazione delle imposte; prendeva anche il nome di contadoria principale.

Reputasi pure necessario l'aggiungere qui, per la più facile approssimativa valutazione delle cifre in seguito riportate, che, secondo il *Castiglioni*, la doppia d'oro (di denari 5, grani 10, carati 22, della quale lo scudo d'oro, od un ducato, era la giusta metà) valeva al tempo di cui ci occupiamo, lire imperiali 13 e soldi 10; caduna delle quali lire imperiali poteva corrispondere a lire 1 15 6 della moneta milanese istituita poi dall'Imperatrice Maria Teresa, e rimasta in vigore fino agli ultimi anni della guerra di indipendenza nazionale. Negli anni seguenti al 1626 la lira imperiale ebbe maggior valore, e questi mutamenti, troppo saltuari e prossimi, rendono difficilissimo, per non dire impossibile, ogni computo adequato.

babile sia stato trasmesso al Magistrato da qualche aspirante all'acquisto, prima che venisse indetto l'incanto, poichè nelle informazioni appunto, pubblicate con la cedola d'incanto, leggonsi le notizie in quel foglietto richieste.

Le pratiche iniziate per assumere informazioni preparatorie, affine di addivenire allo apprezzamento prima, ed alla infeudazione poi, non rimasero tanto secrete, che a Vigevano non trapelasse il fatto, e con esso maggior certezza dello imminente pericolo. Ond'è che allora i Consoli della Città, sebbene non avessero notizia ufficiale della presa deliberaiione, ravvisarono opportuno convocare il Consiglio Generale, perchè loro suggerisse qualche mezzo per ovviare al danno che loro sovrastava, ed anche per sedare il fermento che andava serpeggiando fra la popolazione tutta.

Questa riunione ebbe luogo il giorno 18 del mese di Luglio, ed ivi tutti i consiglieri furono unanimi nel convenire, esser necessario far persuasa la popolazione che nulla potevasi dai consoli operare, fino a che dal governo non fosse consumato qualche atto, da cui risultasse che realmente volevasi vender Vigevano in feudo; assicurando nello stesso tempo la cittadinanza che, non appena qualche disposizione in proposito fosse presa dalle autorità governative, nulla sarebbesi tralasciato da esso Consiglio, perchè fosse ovviato a tanta disgrazia.

Non andò molto però che il timore divenne certezza assoluta, e fu quando, con la data delli 24 Luglio, venne affissa a stampa in tutte le città del regno la seguente *Cedula* d'incanto:

« 1625 a dì 24 Luglio.

» L'Illust. Magistrato delle Regie Ducali Entrate straordinarie, & » beni patrimoniali dello Stato di Milano, per esecutione di lettere di » Sua Maestà delli 7 (1) Marzo prossimo passato, scritte a S. E., vuol

(1) La lettera reale ha la data delli 6 Marzo, e qui è segnato invece il giorno 7. Da qual parte stia l'errore non so; ma ciò nulla varia sulla veridicità dei prodotti documenti.

» vendere in feudo la Città di VIGEVANO, con la sua giurisdittione,
» prerogatiue, preminenze, Terre, luoghi, e Cassine del suo Contado,
» che non siano ancora stati alienati, nè concessi in feudo ad altri,
» compreso anco il Palazzo, ò sia Casa Ducale posta nella detta Città,
» con l'entrata del censo, e tasse che di presente si pagano alla Regia
» Camera, & altre sue ragioni, & con titulo di Marchese, & con
» facoltà à qual si voglia persona, benchè è forastiera, di poter
» aspirare à questa compra, non ostanti le Constituzioni dello Stato,
» alle quali S. M. hà derogato, con conditione però, che nel termine
» di sei mesi dopo la detta vendita s' habbi da riportar dalla Maestà
» Sua la confirmatione di essa, la quale sarà dispacchiata pronta-
» mente, & che s' intenda riseruato à Sua Maestà il Iuspatronato
» che tiene nella Chiesa Maggiore della detta Città, & la ragione delle
» deuolutioni delle Terre, e luoghi già separati da essa, & concessi in
» feudo.

» Perciò in nome del prefato Illust. Magistrato, si dà notitia a
» qualsiuoglia persona, che aspiri alla compra di detto feudo, compara
» nel termine di giorni venti prossimi à venire, à far la sua oblatione
» nelle mani del sottoscritto Notaro. Certificando ogn'uno, che passato
» detto termine, comparendo abboccatore, s' esponeranno altre cedule
» per l'incanto d'esso feudo, & si delibererà à chi haurà fatto miglior
» partito, se così parerà al detto Illust. Magistrato.

» Il Presidente, et maestri delle Reg. Duc. Entrate straordinarie, &
» beni patrimoniali dello stato di Milano. »

Contemporaneamente alla *Cedula,* il Magistrato dava alle stampe la seguente relazione sopra il feudo messo in vendita, affinchè ne fosse conosciuto dai concorrenti all'acquisto il valore presunto. Però, sia che non si fosse avuto tempo sufficiente per assumere precise notizie, sia che pensatamente si fosse esagerato, fatto è che la informazione qui sotto riprodotta venne in molte parti riconosciuta erronea, quando si ebbero raccolte sul luogo più precise e minute notizie; il che risulterà da quanto verrà più innanzi pubblicato.

« INFORMATIONE

» PER LA VENDITA IN FEVDO

» DELLA CITTÀ DI VIGEUANO, & SUO TERRITORIO

» La Città di Vigeuano è vicina a Milano vinti miglia, & per il
» suo territorio passa il fiume Ticino, è vicina ad Abbiategrasso cinque
» miglia, doue vi è il naviglio grande che viene a Milano. È in sito
» ameno, & di buonissima aria. Si ritroua cinta di muraglia ordinaria,
» con vn poco di bastione per di fuori.

» La Città sarà di circuito trè miglia in circa, ha sette porte, farà
» più di mille fuochi compresi li borghi. Vi sono (oltre la Cattedrale
» nella quale Sua Maestà prouede di Vescouo, di sei dignità, dodeci
» Canonicati, duoi Mansionarij, ed duoi Leviti), sette Conuenti di
» Frati et uno di Monache, quattro dei quali, compreso quello delle
» Monache sono in Città, li altri quattro di fuori; vi sono anco dieci
» scuole di Disciplini.

» Vi è il Palazzo Ducale, il quale occupa il quinto del sito della
» Città, hauendo vna gran piazza fuori di esso, all'intorno della quale
» vi sono le stalle molto magnifiche con collone di vivo, nelle quali
» vi sono duecento ottanta poste, et sopra le stalle vi sono le sue ca-
» mere per alloggiare li soldati, ha poi una strada coperta tanto longa,
» che esce dalla Città, et è così magnifico il detto Palazzo, che in
» Vigeuano non vi è persona, che possa stimare il valore suo.

» Le Terre del Contado sono vndeci, dieci delle quali sono infeudate,
» cioè.

» Gambolò farà 450 fuochi comprese le cassine, & è bastionato
» con fosso, & è infeudato al Sig. *Marchese Litta.*

» Robbio farà 400 fuochi comprese le cassine, & è murato con
» fossa, & è infeudato al Sig. *Conte Gio. Battista Crotto.*

» Palestro farà da 350 fuochi, è luoco aperto, & è infeudato al
» Sig. *Conte Carlo Borromeo.*

» Confienza farà 150 fuochi, & è murato con fossa, & è infeudato
» al Sig. *Conte Galeoto Belgioioso.*

» Vinzalio farà 110 fuochi compresi li cassinaggi sottoposti alla
» detta Iurisditione, & è aperto, & è infeudato al Sig. *Conte Galeazzo*
» *Crotto.*

» Cilavegna farà 220 fuochi, & è luoco aperto, & il feudo è in
» Camera.

» Graualona farà da 170 fuochi compresi li cassinaggi, è aperto &
» infeudato alli Signori *Barbauara*, quali sono molti.

» Nicoruo farà da 70 fuochi, è aperto, & infeudato alle heredi del
» quon. Sig. *Gioanni Carcano*.

Cassolnuouo farà da 60 fuochi, è aperto, & infeudato alli Signori
» Marchesi di *Carauaggio, Arconato* & *Ottauio Torniello*.

» Cassoluecchio farà 10 fuochi, è aperto, & è infeudato al Sig.
» Marchese di *Carauaggio*.

» Villanuova farà da 40 fuochi, è aperto, & infeudato al Sig. Mar-
» chese di *Carauaggio*.

» Le quali vndeci Terre pagano in Camera ogn' anno per il men-
» suale da tre milla ducento scudi di Camera in circa, la certezza del
» quale lo darà il Sindico di detto Contado, che resiede in Milano.

» La quantità del territorio è settanta quattro milla pertiche di
» terra.

» La giurisditione s'estende da diecisette miglia fino a dieciotto di
» lunghezza, & sei di larghezza.

» La Città nomina ogni duoi anni in virtù de suoi statuti tre
» persone per la giudicatura delle strade della Città, & suo contado
» & sua Eccell. ne elegge uno.

» Ha priuilegio di prouedersi di grano dalla Lumellina per vso de
» Cittadini, & il Magistrato dà gli ordini opportuni al Capitano del
» Sfroso di detta Prouincia.

» Hà privilegio di far il mercato ogni Lunedì, quale esente dalli
» dacij; & le persone, che vi vengono non ponno essere molestati per
» causa ciuile.

» Hà il Consiglio Generale, il qual'è di quaranta Cittadini, dei
» quali se ne mutano ogn'anno trentaduoi, & di tre in tre mesi delli
» suddetti se ne cauano dodeci, li quali fanno Tribunale di prouisione
» & giudice circa le vettovaglie & altre prouisioni della Città conforme
» alli suoi Statuti.

» Hà le condanne delle pene statutarie.

» Hà di più la caccia riseruata, la quale s'estende anche fuori del
» territorio, sendo di otto miglia per ogni parte all'intorno della Città.

» In oltre la Camera caua nell'istessa Città li dacij di duoi pre-
» stini quali sono di presente affittati in lire sei mille ducento sessanta
» sette, & soldi diciotto, delle quali se ne pagano in Camera duoi
» mille ducento ottantasei, soldi quindici, & denari noue, il restante
» a reddituarij.

» Le entrate della Città, & suo Contado sono come seguono.

» Il datio del primo prestino di Vigeuano è affittato lire tre mille
» ducento sessanta otto, e soldi diecisette, e danari tre, dico Lire
» 3268, sold. 17 d. 3.

» Il datio del secondo prestino è affittato Lire 2999 sol. 1, d. 1.

» Il datio del vino minuto è affittato Lire 3798, sold. 2. d. 3.

» Il datio delle carni di Vigeuano è affittato Lire 270, sol. 15.

« L'augumento della macina di Vigeuano Lire 2231. sol. 2. d. 8.

» Il Contado di Vigeuano paga ogn'anno per stara 1256 di censo
» di sale, a sol. 40 per staro, Lire 2513. sol. 10.

» Il detto Contado paga ogni anno per l'augumento di detto sale
» a sol. 20 Lire 1256, sol. 15.

» Il detto Contado paga ogn'anno per caualli di tassa ordinaria
» Lire 3407 sol. 10.

» Il detto Contado paga ogn'anno per la duplicata tassa altre Lire
» 3407 sol. 10.

» Entrate della Città vendute a 5 per cento lire » 2337. 9. 7. con patto di reddimere il capitale	Lire	46750.
» Altre vendite di lire 3203. 16. 10 a 7 per cento » anco di reddimere il capitale e di	Lire	45775. 10
» Sopra il Contado di Vigeuano sono vendute a » Lire 5 per cento Lire 50.17. 9. Capitale	Lire	1017. 15
» Altre al 6 per cento con il patto di reddimere » Lire 2753 19. 1, capitale	Lire	45898. 10
» Altre a 7 per cento con il patto di reddimere » Lire 4858.4.7 capitale	Lire	69400. 4
» Altre a 8 per cento con patto di reddimere lire » 34. 14. 2. capitale	Lire	435. 19
	Totale L.	209277. 18

» In dieci anni sono seguite condanne in cause criminali per scudi » 4800, quali redotti in anno p. anno importano scudi 480 l'anno.

» In detta Città & territorio vi sono persone molto ricche, dalle » quali ne possono seguire confiscationi di molto rilievo.

» Il futuro compratore haurà titolo di Marchese, deputarà il Po- » destà, Fiscale, & Referendario, & altri Officiali minori, & haurà il » Maggior Magistrato nelle terre infeudate per li suoi Cittadini di Vi- » geuano, & per le altre persone, & cause sottoposte al maggior Ma- » gistrato di Vigeuano.

» In detta Città vi è Collegio de Dottori.

A disposizione poi degli acquistatori del feudo di Vigevano era pur messo il seguente avviso riflettente le gravezze dell'annata sui paesi del contado, pel quale riusciva possibile il ritrovare, fra l'altre cose, quali fossero nella provincia i censi, dei quali è parola, come si è visto, nella lettera del Re Filippo IV al governatore di Milano.

» Gio. Paolo Bosio Commissario delle Tasse & altre grauezze del » Contado di Vigeuano

» A voi Consoli, è Deputati delle infrascritte Communità, & » luoghi del Contado di Vigeuano.

» Dalle tauole, che habbiamo leuato dalli Signori Ragionati Gene- » rali della Reg. Camera per le Tasse ordinarie, e duplicate de caualli, » censo del sale, & suo augumento dell'anno presente 1625 s'è tro- » uato, che à ciascuna Communità le spetta la somma che à cia- » scuna le sarà nottata che di netto entra in Camera dedotta la somma » che deuono pagare à reddituarii.

» Per tanto ciascuna Communità non manchi di pagare pronta- » mente in mani nostre la sua portione delle Tasse ordinarie è dup- » plicate à 15 d'ogni mese, & perchè sono quasi scorse quattro me- » sate alli 10 del prossimo mese di Maggio, & le restanti mesate, à » 15 d'ogni mese come sopra.

» Et per rispetto del censo ordinario del sale, & suo augumento » lo pagaranno in tre termini, cioè il primo à detto dì 10 Maggio

» prossimo, il secondo à 15 d'Agosto, & il terzo a 15 di Dicembre,
» altrimenti passati i termini, & non pagando saranno senz'altro auiso
» essecutate in forma di Camera.

» Il salario nostro è danari sei per Lira. Dat. in Vigeuano a dì
» 26 Aprile 1625.

» Siegue il debito delle Terre per Tasse, e censi.

» Gambolò deue per le tasse ordinarie è duplicate de caualli dell'anno presente 1625.	Lire	1438. 05
» E più per il censo ordinario del sale dell'anno presente	Lire	94. 8.10
	Lire	1532. 9.03
» Palestro deue per le Tasse ordinarie, e dupplicate de Caualli per l'anno presente 1625	Lire	180. 1.02
» E più per il censo ordinario del sale, e suo augumento dell'anno presente	Lire	216. 3.10
	Lire	396. 5.
» Robbio deue per le tasse ordinarie è dupplicate de caualli dell'anno presente 1625	Lire	520.15. 9
» E più per il censo ordinario del sale, e suo augumento dell'anno presente	Lire	82.16.11
	Lire	603.12.08
» Confienza deue per le tasse ordinarie, e dupplicate di caualli dell'anno presente 1625	Lire	217.08.10
» E più per il censo ordinario del sale, e suo augumento dell'anno presente	Lire	168.01.01
	Lire	385.09.11
» Vinzaglio deue per le Tasse ordidarie, e dupplicate de caualli dell'anno presente 1625	Lire	361.19.
» E più per il censo ordinario del sale, e suo augumento dell'anno presente	Lire	123.00. 4
	Lire	484.19. 4

» Cilauegna deue per le tasse ordinarie dei Caualli » dell'anno presente 1625	Lire	7.15. 7
» E più il censo ordinario del sale dell'anno presente	Lire	7.16. 1
	Lire	15.11. 8
» Graualona deue per le tasse de Caualli dell'anno » presente 1625	Lire	82. 3. 9
» Nicoruo deue per le Tasse ordinarie de Caualli » per l'anno presente 1625	Lire	59. 3
» E più per il censo ordinario del sale dell' anno » presente	Lire	28. 4. 6
		87. 4. 9
» Villanoua deue per le tasse ordinarie, e duplicate » di Caualli per l'anno presente 1625	Lire	160. 3. 7
» E più per il censo ordinario del sale e suo augu- » mento dell'anno presente	Lire	46. 2. 7
	Lire	206. 6. 2
» Cassolnuouo deue per le Tasse ordinarie, e dup- » plicate de Caualli dell'anno presente 1625	Lire	36. 16 2
» E più per il censo ordinario del sale, e suo au- » gumento dell'anno presente	Lire	141. 9. 5
	Lire	228. 5. 7
» Cassoluecchio deue per le Tasse ordinarie, e dup- » plicate de Caualli per l'anno presente 1625	Lire	32. 5. 2

4. Ben può immaginarsi quale costernazione, e quanta indignazione invadesse gli animi della cittadinanza tutta di Vigevano, allorchè udiron gridare, e videro all'Albo pretorio questi annunzi d'incanto, per

cui era messa a prezzo la loro infeudazione a privato Signore. Documenti non esistono, nè memorie contemporanee, che ricordino in qual modo i privati cittadini manifestassero snbitamente il loro malcontento; abbiamo però indizi, che ci fanno persuasi la pubblica esasperazione essere salita al colmo, e solo non esser scoppiata in rivolta, mercè il senno e l'opera dei Consoli della Città e degli altri membri del Consiglio comunale. Sappiamo intanto che, mentre la qui sopra pubblicata *Cedula* ha la data delli 24 Luglio, il Consiglio generale della città, già fin dal 18 dello stesso mese, aveva sentito la necessità di raunarsi straordinariamente, deliberando di rassicurare il pubblico, mercè la dichiarazione che nulla avrebbero ommesso per resistere al minacciato pericolo.

Quando la cedola d'incanto fu pubblicata, i consoli, fatta rimostranza infruttuosa presso il governo per mezzo dell'oratore, pensarono riunire il Consiglio generale, affinchè somministrasse i mezzi per resistere. Ecco il verbale di questa seduta:

« Nel nome del Signore, l'anno mlle seicento venticinque, indiz.
» ottava, il giorno decimo ottavo del mese di Agosto, nella Città di
» Vigevano, e nella sala grande del palazzo di essa Città, sito a porta
» episcopale, parocchia di S. Ambrogio, ove suolsi congregare il Con-
» siglio Generale.

» Convocato e congregato il Consiglio Generale di quaranta Decu-
» rioni d'essa Città, per ordine e mandato dell'Illustrissimo Giure-
» consulto *Antonio Cermelli* Pretore della Città ad istanza degli infra-
» scritti Consoli, per trattare gli interessi sotto indicati, premesso il
» triplice suono della campana, siccome è usanza, e citati pure i Tri-
» buni della Plebe, secondo gli ordini; a qual Consiglio convennero e
» furono presenti.

» P.° Il prefato illust. Giurec. Sig. Antonio *Cermelli* Pretore come
» sopra.

» J. C. Julius *Rosamarina* f. q. J. C.

» Paulus *Bosius* f. q. Cesaris Consules.

» Jo. Bapt. *Ampius* f. q. Jo. Jacobi.

» Jo. Marchus *Olivetus* f. q. Jo Dom.ci.

» Caus. Joseph *Rodulphi Maseria* f. q. Jacobi.

» Caus. Michael Angelus *Collis* f. q. Rolandi.

» Caus. Michael Angelus *Collis March.* f. q. Jacobi Franc.

» Caus. Jo. Angelus *Fassina* f. q. Petri Pauli.

» Bartolomeus *Cingia* f. q. signiferi Laurentis.

» Hier. *Parone* f. q. Jo. Franc.

» Gengius (?) gononus (?) Possanus f. q. Jo. Bapt. forse *Cengio*
» *Fossano*.)

» Jo. Franc. *Tegamalla* Ragirus f. q. Mariæ.

» Areg. nus (?) *Rodolphus Maseria* f. q. Jo. Franc.

» Jo. Angelus *Portaluppus* f. q. Jo. Matthei.

» Jo. Mattheus *Laharus* (?) f. q. Jo. Andreae (forse Lazarus).

» J. C. Petrus Paulus *Fassina* f. d. caus. Jo. Ang.

» Jo. Stephanus *Longhus* f. d. Jo. Ambrosii.

» Thomas *Portaluppus* f. q. Jo. Matthei.

» Bartolomeus *Morsellus* f. q. Jo. Bapt.

» Jo. Ant. de *Ferraris Mag.reti* f. q. Bernardi.

» Jo. Albertus *Cruce* f. d. Jo. Franc.

» J. C. Franc. *Cesatus* f. d. Matthei.

» Petrus Paulus *Bosius* f. q. Hier.

» Vinc. *Sacomanus* f. q. Jo. Matthei.

» Tomas Jacintus *Morsellus* f. d. Jo. Bapt.

» J. C. Franc. Ant. *Basticus* f. d. Jacobi Filippi, et Jo. Stephanus
» *Merula* f. q. caus. Vincentis.
» tutti cittadini abitanti nella città e decurioni della medesima, i quali,
» formando più di due terzi del numero totale di essi decurioni, rap-
» presentano intiero il detto Consiglio Generale; al quale intervennero
» pure i seguenti tribuni della Plebe, che furono pure citati come
» sopra, cioè:

» Jo. Jacobus *Cattaneus* trib. Parocchiae S. Ambrosii.

» Jo. Franc. *Ferrarius dadus* trib. Parochiæ S. Dionisii.

» Petrus Maria *Silva Bosius* trib. Par. S. X.ophori.

» Non appena fu noto alla città, anche per mezzo poscia delle cedule che
» nei trascorsi giorni furono pubblicate nei luoghi soliti, che la Regia Maestà
» Cattolica, il Potentissimo Re Filippo, Signor nostro, aveva emanato de-
» creto per la alienazione, qual feudo Marchionale, di questa nostra città,

» in una con l'intiero comitato, — il che riescì oltremodo disgustoso
» alla intiera cittadinanza, desiderosa pur sempre di vivere sotto un
» tale e tanto Re ottimo, massimo, e sotto lo immediato suo imperio
» e giurisdizione, nè giammai sotto altro mediato dominio, — si riunì
» il Consiglio Generale, col fermo proposito di ciò prendere ad esa-
» mina, indi provvedere a questa urgenza; onde, nel Consiglio Generale
» ora sedente, ed in quello raunatosi il 18 del prossimo passato mese
» di Luglio, ravvisò quanto fosse necessario opporsi in tutti i modi,
» affinchè non avvenga siffatta alienazione, certi come sono essi Con-
» siglieri, che, allorquando, e S. M. Catt. ed i suoi Ministri abbiano
» contezza precisa del desiderio unanime di questi cittadini tutti, non
» che delle disposizioni precedenti, e dei privilegi e capitoli, ossieno
» convenzioni, in una con tutte quelle altre ragioni che verranno pro-
» dotte, siene per recedere dalla presa determinazione; nè sieno per
» permettere avvenga tale alienazione contro la volontà dei cittadini;
» che anzi, non appena udite tali lagnanze, la R. M. S. ed il Consiglio
» supremo dei Ministri vorranno disporre venga tosto sospesa simile
» vendita, o per lo meno vorranno ordinare che la causa nostra sia
» rimessa all'Ecc. Senato di Milano, perchè vegga e provveda secondo
» giustizia; e poichè è necessario validamente patrocinare gli interessi
» dei cittadini presso la R. M. S. ed i suoi Ministri per mezzo di ap-
» posito mandato rilasciato a Sindaci Procuratori della Città, i pre-
» detti Consoli e Decurioni, raccolti i voti secreti come d'uso, e piena-
» mente concordi sulle prese deliberazioni, alle quali si associa l'intiera
» popolazione, nelle forme più legali nominarono, costituirono, crearono
» e solennemente spedirono e deputarono quali rappresentanti loro e
» della citta intiera come Sindaci e Procuratori con l'incarico di rap-
» presentarli presso la Corte di Spagna, ed alla presenza stessa di S. R. M.:

» — il Sig. *Gregorio Rodolfo,* già altra fiata Agente della Città
» inviato per trattare interessi cittadini a detta Corte, cui ora si com-
» mette incarico di strenuamente sostenere i diritti di VIGEVANO sia a
» Milano, che alla Corte di Spagna ed alla presenza di qualunque
» Magistrato,

» — il Sig. Giureconsulto collegiato di VIGEVANO *Egidio Sacchetti,*
» oratore,

» — il Sig. *Gio. Franc. Vastamiglio* Agente generale di questa Città
» dimorante in Milano,

» — con missione di tentare, sia collettivamente che individualmente,
» con la produzione di opportuni documenti, prove, allegazioni, ogni
» possibile mezzo, supplicando ed impetrando, perchè detta dazione in
» feudo della Città, Comitato e Distretto di VIGEVANO non avvenga, ma
» infatti per contro sieno conservati i diritti tutti della Città e terre
» annesse, nè mai si abbandonino o separino dall'immediata signoria e
» dominio della R. M. S. Cattolica, essendo il popolo Vigevanasco pronto
» a sacrificare sostanza e vita quando occorra pel servizio di S. M. sia
» come fece e farà in eterno; ed in fine perchè ottengano, almeno, sia
» la loro legittima causa sottoposta alla sentenza del Senato di Milano
» — il che tutto con la più ampia facoltà e delegazione nelle forme
» volute dalle nuove costituzioni.

5. La nomina dei tre personaggi delegati a patrocinare la causa del Comune, fatta con tanta larghezza riguardo ai mezzi da mettersi in campo, era caduta sopra i cittadini più influenti, capaci e facoltosi. Ed essi tosto si misero all'opera. L'oratore della città, *Egidio Sacchetti*, il quale, da Milano, dove risiedeva, già aveva tenuti informati i Consoli di quanto si stava macchinando presso il governo, ricevette tosto copia autentica della deliberazione del Consiglio generale, unitamente ad altri documenti dei quali dovevano i delegati valersi in appoggio delle loro rimostranze. Alli 27 di Agosto presentossi egli al Magistrato straordinario di Milano ed ivi patrocinò la causa della sua città, come risulta dal documento che viene qui appresso.

Si noti intanto che già fin dalli 20 dello stesso mese il questore *Michel Angelo Caccia*, — spedito dal Magistrato a VIGEVANO perchè assumesse tutte le necessarie informazioni sullo stato di detta città e contado — aveva ricevuto le lagnanze dei cittadini, con preghiera volesse trasmetterle ai membri del governo, e far conoscere nello stesso tempo lo esasperamento, in cui trovavasi la popolazione tutta.

L'oratore di VIGEVANO nella seguente forma presentava le rimostranze della sua Città:

« 1625 die mercurij vigesimo septimo mensis Augusti in tertiis
» Coram Per Illust. Magistratus redd. extraord. statu Me-
» diolani.....

» Compare il J. C. coll. ed oratore della Città di VIGEVANO *Egidio*
» *Sacchetti,* anche come procuratore speciale del Consiglio Generale e
» dei Tribuni della Plebe di detta Città, con la missione affidatagli
» con l'Istrumento pubblico, che in autentica forma esibisce e produce,
» inerendo egli inoltre a qualunque altra comparsa, contraddizione o
» petizione fatta dai Consoli e Sindaci della stessa Città alla presenza
» dell'Illust. Questore J. C. *Michel Angelo Caccia* — e dice che, non
» appena detta Città intese, anche per mezzo delle *cedule* nei giorni
» testè scorsi esposte nei luoghi soliti, che S. M. C. il Potentissimo
» Re Filippo IV, signor nostro, aveva decretato di alienare la città
» stessa col suo Contado, con titolo di feudo Marchionale, ne fu im-
» mensamente addolorata volendo l'universa città vivere sempre sotto
» tale e tanto Re ottimo, massimo e sotto l' immediato suo imperio,
» e giurisdizione, come per diritto lice a sì fedeli sudditi di S. M.
» quali sono e furono essi Vigevanaschi, i quali triste avvenire per
» la loro città si attendono, se cesseranno di vivere sotto lo imme-
» diato comando e giurisdizione di S. M.; e ciò per molteplici
» cause, facilmente note a quanti sono versati per bene nello studio
» dei diritti. Per queste considerazioni congregato per due volte
» il Consiglio Generale, la prima volta alli 18 del mese di Luglio
» prossimo passato, la seconda nel giorno 18 del corrente mese di
» Agosto, si discusse lungamente di questa urgenza, ed estrattisi quindi
» secondo il costume, i suffragi per palle dalle urne, due volte ordinò,
» e queste ordinazioni registrò in apposite legali scritture, di opporsi
» con quanti mezzi fosse necessario perchè non abbia luogo siffatta
» vendita, ossia cessione in feudo; poichè, sia li Decurioni che i Tri-
» buni della Plebe ritengono essere indubitabile, come di pien diritto
» che i Ministri di S. M. C., chiamati, quale tribunale supremo, ad
» impartir giustizia, come conosceranno il desiderio di questa cittadi-
» nanza e come saranno perfettamente resi edotti delle leggi e conven-
» zioni antiche, vorranno recedere tosto dalla presa determinazione,
» nè permettere simil vendita, avversi essendo e contraddicenti i cit-
» tadini stessi; ma per lo contrario non pur conosciuto il vero stato
» della questione, con tutti i particolari anche in favore del Ducale
» Regio Erario, saranno essi Ministri per sottoporre nuovamente a S.
» M. C. per un secondo giudizio questa controversia, suffragata anche

» col parere del supremo Consiglio per le cose d'Italia, affinchè venga
» dato ordine che si sospenda questo distacco o concessione in feudo,
» e si provveda in modo che alle pubbliche accennate urgenze dello
» Stato venga posto rimedio, mercè pubblica contribuzione di tutto lo
» Stato, ossia con nuove imposte, e non già esclusivamente con jattura
» della sola città di VIGEVANO e suo Comitato; il che è contrario al
» diritto naturale delle genti, è contrario alle leggi cittadine, è con-
» trario a quanto fu precedentemente convenuto ed alle consuetudini
» più inveterate: che se ciò non fosse per ottenersi pienamente, spe-
» rano i cittadini Vigevanaschi vorranno li detti Ministri promuovere
» una ordinazione, per mezzo della quale questa causa abbia ad esser
» rimessa all'Eccell. Senato di Milano, affinchè specialmente la esamini,
» ed in proposito riferisca.

» Per lo che il comparente Oratore della città di VIGEVANO, in
» esecuzione del doppio ordinato del Consiglio Generale di detta città,
» ed in adempimento del proprio ufficio e mandato, non che per sen-
» tito amor patrio, mentre supplica ed implora venia, con tutta la
» conveniente reverenza contraddisse, e contraddice alla proposta alie-
» nazione di essa Città e suo Contado, ossia alla loro cessione in feudo
» protestò e protesta essere stata ed essere tuttora volontà ferma della
» intiera città, che essi cittadini, con loro beni e proprietà non si ab-
» bandonino e separino dallo immediato imperio e giurisdizione della
» M. S. — sempre disposti come sono a soggiacere con le loro so-
» stanze e persone a qualunque sorta di pericoli ed incomodi per la
» medesima M. S., come sono pronti ad obbedire sempre col massimo
» buon volere a quegli ordini che S. M. sarà per emanare, poichè
» sentono profondamente come la esistenza sotto tale e tanto Re offra
» grandissima ed onestissima libertà, mentre per contro la infeudazione
» arrecherebbe loro durissima servitù.

» Ond'è che lo stesso comparente rivolse e rivolge preghiera
» all'Illus. Magistrato, affinchè, per quella integrità e giuridica pru-
» denza che sempre esso professò e professa in ogni causa, ed in ogni
» negozio della sua giurisdizione, voglia tutti i diritti della Città stessa
» benignamente e studiosamente prendere in considerazione, ed il tutto
» saggiamente ponderato, voglia riferirne tanto al Consiglio supremo
» di S. M. C. quanto all'Eccell. Sig. Duca di Feria Regio Luogote-

» nente, appoggiando la giustizia della petizione d'essa Città, allo scopo
» si ottenga lo esame della questione sulla detta concessione in feudo,
» od almeno si rimetta lo esame di questa causa all'Eccell. Senato di
» Milano nello intento il medesimo abbia ad istudiare da qual parte
» stia la giustizia, a seconda di quanto si è in ogni tempo praticato
» presso tutte le nazioni ed in tutti i luoghi, e massime fra i popoli
» soggetti alla R. C. M. di Spagna.

» A quest'uopo il suddetto oratore esibisce e produce copia di
» diversi diritti e privilegi altre volte ottenuti dalla città di VIGEVANO,
» invocandone la più favorevole interpretazione. »

6. L'oratore *Egidio Sacchetti*, come ebbe fatta questa sua dichiarazione e rimostranza davanti al Magistrato straordinario, depose in mano del Presidente i verbali autentici delle due deliberazioni state prese in proposito dal Consiglio generale della Città di VIGEVANO, e vi unì un estratto delle concessioni e privilegi in altri tempi ottenuti dalla città stessa, dai quali risultava essere per VIGEVANO un diritto acquisito da lungo tempo lo andare immune da ogni privata signoria. Ecco questo importante documento cui già accennammo, allorchè ci accadde di confutare l'asserzione del Prof. *De Magri*, il quale volle supporre fosse apocrifa la convenzione tra VIGEVANO ed il Duca *Sforza Francesco:*

« Leggesi registrata nel volume degli antichi statuti della Città,
» altra volta Castello, di VIGEVANO (volume conservato nel pubblico
» archivio, e dato in custodia a me Notaio e Cancelliere infrascritto)
» la convenzione e capitolazione che ebbe luogo fra gli agenti della
» Repubblica di Milano da una parte, e gli agenti di detta Città o
» Terra di VIGEVANO dall'altra, con la data del quattro Ottobre 1446 (1),
» nella quale, fra altri, stanno segnati i capitoli seguenti:

---

(1) Deve leggersi 1447, poichè Filippo Maria passò all'altra vita il 13 Agosto di detto anno, e fu allora che si proclamò la repubblica a Milano. Resta perciò errata anche la dichiarazione che segue riguardo alla convenzione fatta con Francesco I. Sforza, *tre anni dopo.*

» *Item* — che il Castellazzo Vecchio di VIGEVANO sia e debba
» appartenere alla terra di VIGEVANO, e rimanga a detto Comune,
» perchè anticamente era di sua proprietà, e fu il nucleo intorno a
» cui sorse detta terra *(et fuit principium dictæ terræ)*, nè si possa in
» perpetuo praticare innovazione alcuna sopra detto Castello, contro la
» volontà del Comune di VIGEVANO.

» *Item* — che l'Illustrissima e magnifica Città di Milano, ed i
» magnifici Capitani e signori difensori della libertà di Milano, o
» loro agenti, non possano vendere, distaccare, donare, transigere,
» dar in pegno, od obbligare, oppure in qualunque modo diret-
» tamente od indirettamente alienare detta Terra, Comune ed Uomini
» di VIGEVANO ad altro Signore, Capitano, persona, Città o Comune,
» o ad altro individuo, di qualunque grado, condizione o sesso;
» oppure anche costringere detta Terra, Comune ed Uomini di
» VIGEVANO, a prestare fedeltà, giuramento di fedeltà, censo od
» omaggio ad altro Signore, Capitano, Città, o Comune, od altra
» persona come sopra, o fare contratto e separazione di detta Terra,
» Comune ed Uomini di VIGEVANO, contro la volontà del Comune;
» che se per avventura altrimenti fosse fatto, sia di diritto e di fatto
» ritenuto siccome nullo e di niun valore e di nessuna efficacia.

» *Item* — Nello stesso volume degli statuti trovasi registrata la
» convenzione e capitolazione convenutasi tre anni dopo tra detta
» Città e Francesco Sforza I. Duca di Milano nel giorno 13 Ottobre
» dell'anno 1449, nella quale fra gli altri capitoli leggesi quello del
» tenor seguente al foglio 106.

» *Item* — che la detta Terra di VIGEVANO non si possa alienare,
» nè obbligare ad altra persona, fuorchè alla nostra moglie Donna
» Bianca Maria.

» Ed il tutto come più ampiamente appare da detto volume ecc.

» Dat. VIGLEVANI ex d.o ejus publico Archivio die vig.ma Au-
» gusti 1625.

» *Jo. Angelus Fassina* not. pub. et canc. ac archivista d.e civit.

7. Come fu accennato sopra, il questore *Michel Angelo Caccia* era
stato intanto spedito a VIGEVANO, con lo incarico avesse a precisare,
mercè appositi interrogatorii, esami, documenti e registri, quali fossero

le condizioni economiche, amministrative e morali nella Città e Contado, che volevansi cedare in feudo.

L'ordine, per cui veniva al detto Questor *Caccia* affidata tal missione, era contenuto nella seguente lettera:

« Al Signor Questore *Michel Angelo Caccia*

» Volendo S. M. Catt. vendere in feudo la Città di VIGEVANO, con » sue terre et ville, et altre sue ragioni, et pertinenze, con titolo di » Marchese, in tutto conforme alla lettera Reale delli 7 Marzo pross. » pass., copia de quale sarà con questa, ci fa bisogno sapere, in che » cosa consista esso feudo, con sue rendite, qualità, et quantità di » persone conforme al solito; et a questo effetto deputiamo V. S. acciò » col notaro della Ragioneria, et Ing. Hercule Turato et altre persone » opportune, si trasferischi alla detta Città, et ivi farà pigliare quelle » informationi, che le pareranno necessarie, del che al suo ritorno ce » ne farà compita relatione, et nostro Signore guardi V. S. In Milano » li 19 Agosto 1625.

» Il Presidente dei Maestri delle R. D. entrate straordinarie e beni » patrimoniali dello Stato di Milano

Joseph Crassus. »

Il questore *Caccia,* avuta la lettera di delegazione alli 19 di Agosto, già trovavasi nel giorno seguente in VIGEVANO, e tosto dava opera a quegli studi, che dovevano metterlo poi in grado di soddisfare e corrispondere alla fiducia in lui posta dai suoi colleghi del Magistrato straordinario, con una relazione riassuntiva, che vedremo più innanzi.

Tre furono essenzialmente le persone, cui il questore *Caccia* si rivolse, onde aver le desiderate informazioni; le loro risposte, raccolte dal notaro della Ragioneria, che, con altri, era venuto seco a VIGEVANO, furono conservate, e servirono appunto di base alla compilazione del già detto rapporto del *Caccia* ai mandanti.

I tre cittadini vigevanaschi interrogati furono: *Michel Angelo Colli-Marchino,* notaro ed attuario del Referendario della Città, esaminato nel giorno 20 Agosto; *Giovanni Angelo Fassina* notaro, cancelliere e ragionato della comunità di VIGEVANO, e *Giovanni Francesco Portaluppi* pure cancelliere della comunità: amendue interrogati nel giorno 23 Agosto.

Le domande fatte loro furono quasi identiche; si vedrà qui appresso quanto interessanti riescano le ottenute risposte, per chi desidera conoscere quali fossero le condizioni politiche, amministrative, giudiziarie ed economiche della città di VIGEVANO nella prima metà del sec. XVII.

« 1625 die mercurij vig.mo mensis Augusti
» In Civitate VIGLEVANI et in hospitio ad signum Angeli coram Perill.
» D. *Michæle Angelo Catia* ex Perill. Questoribus Ill. Mag. Reg. Duc.
» redd.

(dopo altre formalità notarili, leggesi):

» Chiamato d'ufficio *Michele Angelo Colli Marchino*, figlio del fu Gia-
» como Francesco, abitante in VIGEVANO, e di questa città notaro
» colleg. ed attuario del Sig. Referendario ..... il quale prestato giu-
» ramento,

» Interrogato — in che cosa consiste questa città di VIGEVANO et
» suo territorio et Contado

» Risponde — consiste nella città, et undeci terre o sii luoghi,
» separando però Cassolvecchio da Cassolnuovo, quali sono queste,
» cioè

» *Gambolò* — qual farà 450 fuochi, et è murato con fossa et è
» infeudato al Sig. Marchese *Litta*

» *Gravalona* qual farà 170 fuochi, con sue Cassine, et è luoco
» aperto, et è infeudato alli Sig. *Barbavara*

» *Cilavegna* che era infeudato al Sig. Cav. *Ottavio della Tela*, quale
» essendo morto senza discendenza masculina è stato appreso dalli Agenti
» della R. C. se bene hora è preso da altri, cioè dal Sig. *Anibal della Tela*,
» et farà 204 fuochi, et è loco aperto

» *Nicorvo* qual farà 70 fuochi, è aperto et infeudato alli heredi del
» quondam *Gio. Carcano*

» *Robio* qual farà 400 fuochi, comprese le cassine, et è murato
» con fossa et è infeudato al Sig. Conte *Gio. Batta Crotto*

» *Palestro* qual farà da 350 fuochi, e luoco aperto, et è infeudato
» al Sig. Conte *Carlo Borromeo*

» *Vinzaglio* qual farà 110 fuochi compresi li cassinaggi è luoco
» aperto et infeudato al Sig. Conte *Galeazzo Crotto*

» *Confienza* qual farà 150 fuochi, et cinto di fossa, et è infeudato
» alli Sig. *Galeazzo* et altri Conti *Balbiani Belzoiosi*

» *Cassolnuovo,* qual farà da 60 fuochi, è aperto et infeudato alli
» Sig. *Ottavio Torniello,* et *Arconato*

» *Cassolvecchio,* che farà da 10 fuochi, è aperto, nè so se sij in-
» feudato, o come sij, et

» *Villanova,* che farà da 40 fuochi, è aperto, ne so parimente se
» sij infeudato, o come.

» Interrogato — che dica quanti fuochi, o capi di casa saranno
» nella detta Città et suoi Corpi Santi

» Risponde — non lo so, ma lo saprà a dire il Sig. Ragionato
» *Gio. Angelo Fassina,* o il Sig. Cancell. *Gio. Franc. Portaluppi* habitante
» in questa città

» Interrogato — che dica quante anime, o persone di communione
» da anni 14 in su sono in detta Città et suoi Corpi Santi

» Risponde — io non lo so, ma lo sapranno dire li curati di detta
» Città, quali sono cioè li Rev. *Gio. Pietro Ambrosio Toscani* curato di
» S. Dionigio — *Pietro Antonio Guastamiglio* vice curato di S. Cri-
» stoforo — et *Gerolamo Colli Franzone* vice curato della Cattedrale di
» questa Città, quali tutti, insieme con li suddetti *Fassina* e *Portaluppi,*
» daranno nota anzi fede autentica di quanto ho di sopra deposto.

» Interrogato — Quanto è il territorio di questa Città, con suoi
» Corpi Santi, et dalli Corpi Santi di essa sino a quanto si estende il
» suo contado, distinguendo la sorte, et qualità dei terreni sì sottoposti
» alla detta Città, come alli luoghi, terre, ville, et cassine del detto
» Contado, et separando le vigne dai campi, i campi dai prati, i prati
» dai boschi, i boschi dalle brughere, et le brughere dalli padulli, et
» insomma i beni civili dai rurali, et li laici dalli eccles. et distinta-
» mente quelli che si adaquano, dalli che non si adaquano

» Risponde — Di tutto ciò parimente li suddetti *Fassina* et *Portaluppi*
» ne sapranno dar conto a V. S., con la qualità, quantità, distintioni,
» et separationi delli terreni come V. S. ha detto, poichè loro hanno
» li libri opportuni, conti, et altre scritture, pertinenti a tutte le
» suddette cose, et ne faranno ancora indubitata fede.

» Interrogato — Se la detta Città ha alcune entrate, dacii, posses-
» sioni, o altra cosa, et a chi sono affittate

» Risponde — Di questo non ne so dar conto alcuno, ma V. S. lo
» saprà da detti *Fassina* e *Portaluppi.*

» Interrogato — Se la Reg. Cam. ha alcuna entrata, dacii, macine,
» o altra cosa sopra a questa Città et suoi Corpi Santi, et a chi sono
» affittati

» Risponde — La R. C. affitta il Dacio dell'augumento della macina,
» il Dacio di vendere le carni a minuto, il dacio delli duoi prestini che
» si eserciscono in questa Città, et il Dacio del vino a minuto, et de
» questi Dacij io ne sono rogato delli affitti fatti per..... li debiti incanti,
» et deliberationi, dei quali dimani ne darò a V. S. nota compita.

» Interrogato — che nomini li officiali che rissedono in questa
» Città, da chi vengono deputati et da chi salariati.

» Risponde — Primieramente vi rissiede un *Podestà* togato, qual hora
» è il sig. Dottor *Antonio Cermelli,* deputato da S. E. con salario de
» scudi dieci al mese, che li vengono pagati dalla Città. — Il *Refferendario*
» deputato parimenti da S. E. con salario di lire nove et soldi 5 al
» mese, che li vengono pagate de danari de condannàtioni della R. C. —
» Il *Giudice delle Vettovaglie,* deputato da S. E. con salario di lire 118
» l'anno pagabili dalla Città, et il *Commissario delle biade* deputato
» dall'Illustrissimo Magistrato straordinario con salario di lire 25 quali
» non so da chi le vengono pagate, et *quattro fanti* deputati dal detto
» Podestà pagati dalla Cam. a raggione di lire 7 10 al mese per ca-
» duno, nè ha altri Officiali salvo li suoi notari,

» Interrogato — Quante chiese vi sono in detta Città et suoi Corpi
» Santi, et che qualità di Chiese sono

» Risponde — Ha la Chiesa *Cathedrale* qual è parochiale, et ha
» dodici canonici, con sei Dignità, et ha molte Capellanie, nella quale
» rissiede un Preposito, et il Rev. Prete Gerolamo *Colli Franzone* è
» Vice curato di essa, et tutto ciò iuspatronato di S. M.

» *S. Dionigio* chiesa parochiale, et vi è la compagnia de disciplini
» aggregata al Confalone de Roma, et il curato è Pietro Ambrosio
» *Toscani*

» *S. Cristoforo* parimente parochiale, nella quale vi è la schuola
» della SS. Trinità, et di presente è Vicecurato il Rev. Pietro Antonio
» *Guastamiglio*

» *S. Pietro Martire* de Padri Domenicani

» *S. Francesco* de Padri conventuali
» *S. Paolo* de Padri Bernabiti
» *S. Maria Maddalena* de Disciplini
» *S. Maria del Popolo* de Disciplini
» *S. Andrea* de disciplini
» *S. Rocho* de Disciplini
» *S. Maria dell'Assuntione* è Monastero de Monache
» *S. Georgio* è chiericato, con il suo canonicato et è iuspatronato
» de SS. *Colli*
» *S. Antonio* è hospitale della Compagnia di S. Dionigi, et alloggia
» pellegrini
» *SS. Maria et Martha* iuspatronato de SS. Ferraris et è hospital
» maggiore della Città
» *Il Sacro Monte di Pietà,* qual si governa dalli gentilhuomini della
» Città
» *L'hospitale del Corpus Domini* qual alloggia infermi poveri, et
» queste sono quelle di dentro, quelle di fuori sono queste, cioè:
» *S. Maria della Misericordia* de Padri delli Servi
» *S. Maria delle Gracie* de frati Zoccolanti
» *S. Maria del Crocifisso* de Padri Capuccini
» *S. Maria dell'Oretto (Loreto)* de Padri del Paradiso
» *S. Martino,* chiesa eretta dalla Cathedrale, et vi abita un sol
» eremita
» *S. Michele,* chiesa come sopra
» *S. Maria intus Vineis* è chiesa delli SS. *Ardicij*
» *L'hospitale della S.ma Concettione* è delli detti *Ardicij*, et alloggia
» infermi poveri
» *La Madonna della Pace* De Scolari
» *S. Maria delli Angeli* de Disciplini
» *S. Maria del Carmine* de Disciplini
» *S. Bernardo* de Disciplini
» *S. Maria della Neve* de Disciplini
» *S. Catterina,* qual è una capelletta derelitta
» *S. Rocho* parimente de Disciplini alias
» *S. Mauritio* quale non ha alcuno che la governi, solo che il giorno
» della sua festa per divottione

» *S. Pietro* habitata solo da un eremita, nè altre chiese vi sono » che io mi ricordi (1).

» Interrogato — che beni possedono queste Chiese

» Risponde — io non lo so et lo sapranno li detti *Fassina* et *Portaluppi.*

» Interrogato — quante messe si dicono in dette chiese et quanti » Sacerdoti vi sono deputati, et quante entrate hanno

» Risponde — io non lo so.

» Interrogato — quanto è distante questa Città da Milano e da altre città

» Risponde — Da Milano è distante 20 miglia, da Novara 14 e da » Pavia, andando per le valli 16, per di sopra 20.

» Interrogato — se in detta Città vi sono carceri, castelli, palazzi, » fortezze, bastioni, se è cinta da fosse, o se ha qualche altra cosa » insigne, et quante porte vi sono, nominandole

» Risponde — In detta Città vi sono le carceri annesse all'oficio, » dove risiede il Podestà, et notari, vi è un Castello, assai forte, nel » quale rissiede il Castellano deputato da S. E. con 24 soldati Spa- » gnoli, ha un palazzo Reale, et è di S. M. quale è di valore incre- » dibile, è cinta di mura, et qualche poco di terraglio, ma non di » fosse, nè bastioni, ha una piazza grande avanti la Chiesa Cathedrale; » è insigne, et ha sette porte, cioè Porta Ducale, Ciserina, S. Martino, » Porta S. Roccho, detta nova, Porta S. Cristofforo, detta de Valle, » porta Sforzesca, detta Strada, et porta Episcopale detta Bronzone, » et è la Città di circuito un miglio circa, et i suoi Corpi Santi » saranno di circuito da circa dieci miglia.

» Interrogato — se è vicina a fiume, o torrente regio

» Risponde — è vicina al fiumme Ticino circa due miglia, et circa » due altre al torrente Terdobbio, nelli quali Ticino, et Terdobbio detta » Città ha la ragione di pescare, durante il suo territorio de Corpi Santi.

» Interrogato — Se detta Città paga cavalli di tassa, leva stara di » sale, estimi, o altri simili aggravij, et a chi li paga

» Risponde — credo che non paga cavalli di tassa di alcuna sorte, » ne meno che levi alcuni stara di sale, per essere li beni di questo » territorio tutti sottoposti a Maggior Magistrato, cioè posseduti da

---

(1) Per le *Chiese di Vigevano* veggasi il Brambilla.

» persone civili di Maggior Magistrato, circa poi a gli altri aggravij,
» mi rimetto ai libri, quali sono nelle mani dei detti *Fassina* et *Portaluppi*.

» Interrogato — se in detta Città vi si fa fiera o mercati

» Risponde — se vi fa mercato ogni Lunedì della settimana et se
» vi porta de ogni sorta de merci, et le persone che vi vengono non
» ponno essere molestate per cause civili; se vi fanno due fiere l'anno
» se bene sono molti anni che non se vi fa fiera alcuna, et ha raggione
» della essentione delli dacii per rispetto di detta fiera per virtù delli
» Statuti di VIGEVANO, a quali mi rimetto.

» Interrogato — se in detta Città et contorni vi è buon aria

» Risponde — vi è buonissima aria.

» Interrogato — che cosa si potrebbe cavare dalle confiscationi, o
» condannationi che occorrono per detta Città et suoi Corpi Santi

» Risponde — se ne potrebbe cavare poco più o poco meno de
» cento scudi l'anno, poichè ora ne vengono, et hora no, passaranno
» delli mesi, et anco un anno che non se ne caverà un soldo.

» Interrogato — se detta Città ha alcuna raggione di acque, et se
» in essa, et suoi Corpi Santi vi sono molini, et con che sorta di
» acque lavorano

» Risponde — Ha la raggione di due roggie una chiamata la
» *roggia nova*, dalla quale non so se ne cava alcuna, perchè chi vuol
» adoprare l'acqua di detta roggia, bisogna che faccia più spese di
» quello, che importa l'uso di essa, et l'altra la *roggia commune*, e di
» questa si adaquano molte terre de particolari, quali per l'uso di
» essa pagano alla Città soldi 8 per ciascuna pertica, che di essa si
» adaqua, et nelli Corpi Santi ha alcuni *molini*, quali sono questi cioè
» doi che si fanno dalle acque della roggia vecchia delli RR. PP. delle
» Gracie di Milano, uno sopra il Naviglio, qual si fa delle acque del
» Ticino, de detti RR. Padri, uno chiamato il molino *delle Scale* che si
» fa de scoletizzi de detti RR. PP. et doi altri, che si fanno dell'acque
» della roggia *mora* parimente de detti RR. PP., uno del sig. Conte
» *Luigi Arconati*, che si fa di acque di fontana, uno del sig. *Pietro*
» *Maria Silva Bosio* che si fa di fontane, uno addimandato il *molino*
» *de Marchini*, che si fa di fontanne scaturienti, uno che si fa delle
» acque della *roggia nova*, et doi altri che si fanno della *roggia comune*,

» del resto non vi sono altri molini nella Città, nè nelli Corpi Santi
» di essa che io sappia.

» Interrogato — se detta Città ha ragione di deputare alcuni
» Officiali, et con che salario vengono pagati

» Risponde — Ha la raggione di nominare tre gentilhuomini per
» *Giudice delle Biade,* la nomina dei quali si manda a S. E. et detta
» Ecc. ne elege puoi uno per Giudice delle Biade, qual vien pagato
» dalla medema Città con salario di L. 25 l'anno. Di più deputa doi
» gentilhuomini della medema Città per *Consoli* di esso, ogni tre mesi,
» con salario de L. 3. 4 al mese pagabile dalla detta Città, di più
» deputa duoi *rivisori* ogni tre mesi, quali attendono a procurare, che
» si osservano li ordini della provisione, et 12 *presidenti di provisione,*
» quali tutti ellegono da quaranta persone che vengono ogni anno
» nominate dalla Città per il Consiglio Generale, a quali non se vi
» paga alcun salario, et hanno autorità di condannar i trasgressori
» alli suoi ordini, et multar alla forma delli Statuti di detta Città.

» Interrogato — se detta Città è insigne, et che cosa vi è di se-
» gnalato

» Risponde — è insigne, non solo per esservi un Castello, et Pa-
» lazzo Reale di gran valore come ho detto di sopra, ma ancora
» perchè se vi publicano le grida di S. E. quali vengono osservate
» pontualmente, et perchè vi è un palazzo dove rissiede il *Podestà* al
» quale alle sue hore debite se vi ritrovano sempre li suoi *Notari*
» *Attuarij, Cancellieri, Ragionatto Fiscale* et *Refferendario,* et perchè
» avanti detto Palazzo Pretoriale et avanti la Chiesa Cathedrale di
» essa Città vi è una piazza magnifica conforme nelle altre Città, et
» vi è un *Collegio di SS. Dottori di legge,* et ve ne sono dieci, con
» quattro *medici,* quali sono salariati dalla Città per la cura delli in-
» fermi di essa, et suoi Corpi Santi, a tre de quali paga Lire 3000
» cioè L. 1000 per ciascuno, et all'altro Lire 200 l'anno; ha anco un
» *cirusico* al quale paga L. 600 l'anno, et un *maestro di schuola,* al
» quale paga L. 1200 l'anno oltre la casa per sua habitatione, et ha
» molti altri maestri, che servono senza salario della Città, vi hanno
» un *Collegio de notari* et il *Seminario* de chierici, conforme alli
» seminarij delle altre Città, nè vi è altre cose de insigne che io
» sappia.

» Interrogato — se li abitanti in detta Città et suoi Corpi Santi » sono industriosi et a che cosa attendono

» Risponde — Di natura li Vigevanaschi sono industriosi, et si » esercitano, et affaticano volentieri quando viene l'occasione, et la » maggior parte delli esercizij et traffichi sono questi, cioè:

» Le arti de *filiselli* et *sete,* et fabricationi de drappi della stessa » materia, l'arte del lanificio, quale si è introdotto solo da duoi anni » in qua, et vi sono botteghe di diverse mercantie, cioè *postari, cal-* » *zolari, ferrari, lignamari, sarti,* et di altre cose bisognevoli alla » Città, et quelli che non sono impiegati in nissun arte, attendono » alla *pescagione, agricoltura,* et altre cose simili, quali bastano per » il bisogno nostro, nella quale vi sono anco molti *gentilhuomini* » che vivono delle loro entrate, senza lavorare, et anco delle case » nobilissime.

» Interrogato — che cosa valgono li terreni di questo territorio, » che sorte de frutti producono, et se essi frutti sono bastanti per » li habitanti in detta Città, et suoi Corpi Santi, et mancandone » dove se ne servono, o pure essendovene d'avantaggio dove li con- » sumano

» Risponde — Non saprei mai dire accertatamente a V. S. che » cosa valerebbero li terreni di questo territorio, perchè ve ne sono » de buoni, de mediocri, et de cattivi, et producono di ogni sorte de » frutti come fanno li terreni vicini a Milano quali non sono d'avan- » taggio per l'uso de cittadini, ma sono apena bastanti non venendo » disgracia, salvo però di formento, et altri grani, poichè non ne » producono ne anche bastante per tre mesi dell'anno, per quanto » però si estendono li Corpi Santi, eccettuando li grani del Contado, » de quali parimente si servono per uso loro li medesimi Cittadini » Vigevanaschi, et mancandone, hanno privilegio di servirsene in Lo- » mellina qual vien osservato dal Maggior Magistrato, et li concede le » opportune licenze.

» Interrogato — che dica di chi sono le dette carceri, et Palazzo » Pretoriale

» Risponde — sono della medema Città poichè a sue spese l'ha fatto » fabbricare.

Siccome aveva promesso, il *Colli* consegnò nel giorno seguente al notaio, in presenza del Questore delegato, la nota con la fede delle deliberazioni, ed altre entrate della R. C..... gli incanti et istrumenti delli affitti delli Dacij et entrate Regie.

Il giorno 22 venne chiamato *Giovanni Angelo Fassina* notaio, Cancelliere e Ragioniere della Città di VIGEVANO, figlio del fu *Pietro Paolo,* e gli si rivolsero interrogazioni quasi identiche a quelle già fatte al *Colli Marchino* due giorni prima: rispose nella sostanza il *Fassina* le stesse cose già dette dall'altro. Pure, siccome in alcuni punti la deposizione del *Fassina* riesce nuova o più esplicita, in altri condnce a meglio confermare il già detto, credo meriti esser riprodotta integralmente, in una con quella del *Portalupi.*

» Interrogato — che dica in che cosa consiste questa Città di » VIGEVANO, suo territorio et Contado

» Risponde — Consiste nella Città, suoi Corpi Santi, et in undeci » terre del suo contado benchè siano quasi tutte infeudate a particolari.

» Interrogato — che nomini le dette terre, quali sono di detto » Contado, con che qualità et quantità de fuochi

» Risponde — le terre del Contado di VIGEVANO sono queste cioè:

» *Gambolò* che farà da fuochi 450 qual'è cinto di muro con sua » fossa, et ha un Castelletto assai forte, benchè di puoco momento, et » è infeudato al Sig. Marchese *Litta*

» *Gravalona,* che farà circa 170 fuochi con sue cassine, è luoco » aperto, et è infeudato alli SS. *Barbavara*

» *Cilavegna* che farà fuochi circa 210, è luoco aperto, era infeudato, » et hora è in Camera

» *Nicorvo,* che farà da circa 70 fuochi, è luoco aperto et infeudato » alli heredi del quondam Sig. *Gio. Carcano*

» *Robbio* che farà da circa 400 fuochi, comprese le cassine, è cinto » di muro, con fossa et vi ha di dentro un ricetto assai forte, et è » infeudato al Sig. Conte *Gio. Batt. Crotto*

» *Palestro,* che farà da circa 350 fuochi, è luoco aperto, et è in- » feudato al Sig. Conte *Carlo Borromeo.*

» *Vinzaglio,* che farà circa 110 fuochi, comprese le cassine, » è luoco aperto, et ha un ricetto assai forte, et è infeudato al

» Sig. Conte *Galeazzo Crotto*, ma li Dacij sono del Sig. Conte *Gio.*
» *Batta Crotto.*

» *Confienza,* che farà da 150 fuochi incirca, è cinto di fossa, et vi
» ha un ricetto assai forte, et è infeudato alli Sig. Conte *Galeotto,* et
» altri Conti *Balbiani Belzoiosi.*

» *Cassolnovo,* che farà da 60 fuochi incirca, è luoco aperto, nè
» so se sij infeudato, o no.

» *Cassolvecchio,* che farà da 10 fuochi circa, è luoco aperto, nè so
» se sij infeudato, o come, et

» *Villanova,* che farà da 40 fuochi incirca, è luoco aperto, ha un
» castellotto cinto di fossa da ogni intorno, quale è pieno d'acque che
» sortiscono, nè so sij infeudato, o come.

» Interrogato — che dica quanti fuochi, o capi di casa saranno in
» detta Città et suoi Corpi Santi

» Risponde — non lo posso sapere precisamente ma come Cancel-
» liere della Città, insieme con il Sig. *Gio. Francesco Portaluppi* pari-
» mente Cancelliere, ne daremo nota, con fede, qual dimani portaremo
» qui a V. S.

» Interrogato — che dica quante anime di Communioni daranno
» in questa Città, et suoi Corpi Santi

» Risponde — di questo particolare ne sapranno dare minutissimo
» conto li tre Parochiani, perchè le loro cure si estendono per tutti li
» Corpi Santi della Città, e ne haveranno nota nelli loro libri.

» Interrogato — che dica quanto è il territorio di questa Città et
» suoi Corpi Santi, et terre, cassine, et altri luoghi del suo contado,
» distinguendo la sorte dei terreni, et separando li laici dalli ecclesia-
» stici, et i civili dai rurali

» Risponde — Delli terreni del territorio del Contado non ne sono
» informato, del rimanente per quanto tocca alli terreni della Città et
» suoi Corpi Santi io, et il *Portaluppi,* ne daremo a V. S. conto nella
» fede che li portaremo, ma sì di questo che di quello del Contado
» ne haverà più accertata la fede dalli heredi del fu Raggionatto *Theo-*
» *doro Robotto,* quali habitano in Milano, credo nella Parochia di *S.*
» *Andrea* et il Sig. *Guastamiglio* agente della Città, che parimenti habita
» in Milano, saprà dire presso di chi si trovano li libri di detto *Robotto.*

» Interrogato — se la detta Città ha alcune entrate, dacij, posses-
» sioni, o altra cosa, et se sono affittati

» Risponde — parimente nella fede che portaremo a V. S. daremo
» ancora conto di questa parte.

» Interrogato — se la R. C. ha alcuna entrata, dacij, macine, o
» altra cosa sopra questa Città, et suoi CC. SS. et a chi sono affittati

» Risponde — Di tutte le entrate, et dacij di qualsivoglia sorta, che
» ha la R. C. su questa et suoi CC. SS. ne saprà dar conto il *Mar-*
» *chino* attuario del Sig. *Refferendario*, poichè lui ha rogati tutti li af-
» fitti di tali entrate, dal dacio della mercantia in puoi quale è incor-
» porato col dacio generale del Stato, che se si effettuasse separatamente
» la R. C. ne caverebbe circa L. 8000 l'anno.

» Interrogato — che dica che sorte de officiali vi rissiedono in
» questa Città, da chi vengono deputati, da chi salariati, et se vi sono
» Dottori, procuratori, medici, o altre sorte di officiali

» Risponde — Primierameute vi rissiede un Sig. Podestà togato,
» che vien deputato da S. E. et la Città lo paga di salario dieci scudi
» al mese, un *fiscale* non togato, deputato da S. E. et ha di salario
» L. 200 l'anno sopra le condannationi, un *Refferendario* deputato da
» S. E. con salario di L. 9.55.5 al mese, parimente sopra le condan-
» nationi, un *giudice delle Vettovaglie* deputato da S. E. con salario di
» L. 96 l'anno, et L. 22 di preminenza di carta, et inchiostro, pasatili
» dalla Città, et a questo officio altre volte vi era annessa la banca del
» Criminale, et la Città ha pretensione che debba unirsi. Un *Commis-*
» *sario sopra le biade* deputato dal Magg. Mag. straord., ma non so che
» salario, nè da chi li viene pagato; un'*attuario* del suddetto Refferen-
» dario approvato dal detto Magg. Mag., *quattro fanti* deputati dal detto
» Sig. Podestà con salario di L. 7.10 al mese. Il *Giudice delle strade*
» che vien eletto da S. E. dalla nomina di tre persone fatta dalla Città
» con salario di L. 25 l'anno, pagatoli dalla dettà Città. Vi è un *Con-*
» *siglio Generale* di 40 persone, le quali si elegono ogni anno, eccetto
» 8 che restano del Consiglio Vecchio, per informationi di quelli che
» succedono, quali si deputano dalla Città per suo governo, et da questo
» Consiglio ne elege ogni tre mesi doi *Consoli* doi *rivisori*, et 12 *pre-*
» *sidenti di provisioni*, che fanno tribunale circa alle cose concernenti
» alla provisione, con autorità di condannare i trasgressori delli soi
» ordini, et multarli conforme alli statuti di detta Città. Ha un *Collegio*
» *di Dottori*, et vi sono 10 Dottori di legge, quattro *medici* che atten-

» dono alla cura delli infermi della Città et suoi CC. SS. con salario
» datoli dalla Città de L. 1000 per ciascuno a tre di loro, et all'altro
» L. 200 l'anno, vi è un *cirugico*, al quale la Città paga L. 600 l'anno
» di salario, quale ha il carico di vigilare, et medicare i feriti della
» Città et suoi CC. SS. Vi è uno *mastro de Schuola* qual ha carico di
» insegnar alli figli per niente, et è salariato dalla Città con salario de
» L. 1200 l'anno, et ha casa per niente dalla med. Città per sua habitatione,
» et per far detta schuola, se bene vi sono delli altri maestri, che si fanno
» puoi pagare delle sue fatiche per insegnare, et amaestrar li figli, ne
» altri Officiali ne persone salariate dalla Città è, che io sappia.

» Interrogato — che dica quante chiese sono in detta Città et suoi
» CC. SS. et che sorte di chiese sono

» Risponde — le chiese che sono in detta Città, et suoi CC. SS.
» con la loro qualità, sono queste cioè

» P.ª è la Chiesa Cathedrale, juspatronato di S. M., con suo Ve-
» scovado, nel quale rissiede un Vescovo eletto da S. M. et confermato
» da S. Santità, ha sei dignità, compreso il Proposto, che ha cura di
» anime, et mantiene un vicecurato, 12 Canonici, 2 mansionarii, et
» duoi leviti, che tutti, con li duoi Parochi delle Parochie della Città,
» cioè di *S. Dionigi* et di *S. Christoforo*, concorrono alla partecipatione
» delle distributioni cotidiane per la rissidenza.

» *S. Dionigi* chiesa parochiale nella quale vi è una compagnia di
» disciplini aggregata al gonfalone di Roma

» *S. Christofforo* parimente chiesa parochiale nella quale vi è la
» schuola della SS. Trinità

» *S. Pietro Martire* de Padri Domenicani

» *S. Francesco* de Padri Conventuali

» *S. Paolo* de Padri Barnabiti

» *S. Maria Maddalena* de Disciplini

» *S. Maria del Popolo* de Disciplini

» *S. Andrea* de Disciplini

» *S. Maria dell'Assontione* è monastero de monache

» *S. Georgio* è chiericato, con un suo canonicato, et è juspatronato
» delli SS. *Colli*

« *S. Antonio* è hospitale della Compagnia di S. *Dionigi*, et alloggia
» pellegrini

» *S. Maria et Marta*, juspatronato de SS. *Ferraris*, et è l'hospital » maggiore della Città

» Il *Sacro Monte di Pietà* si governa da gentiliuomini della Città

» L'*hospital del Corpus Domini*, quale allogia infermi poveri, et queste » sono le chiese che sono di dentro della Città, et quelle di fuori per » quanto si estendono li CC. SS. sono queste cioè

» *S. Maria della Misericordia* de Padri detti servi

» *S. Maria delle Gracie* de frati Zoccolanti

» *S. Maria del Crocifisso* de Padri Cappuccini

» *S. Maria dell'Oretto* de frati dell'ord. di S. *Francesco*

» *S. Martino* eretta dalla Città

» *S. Michele* eretta dalla Città

» *S. Maria intus Vineis* è delli SS. *Ardicii*

» *L'hospital della SS. Concettione* è fondato da un *Gerolamo Pozzo*, et » hora è governato da uno della famiglia de *Pozzi* et dalla famiglia de *Bosij*

» La *Madonna della Pace* de Scolari

» *S. Maria delli Angeli* de Disciplini

» *S. Maria del Carmine* de Disciplini

» *S. Bernardo* de Disciplini

» *S. Maria della neve* de Disciplini

» *S. Caterina* una capeletta derelitta

» *S. Roccho* de Disciplini

» S. *Mauricio*, quale non ha alcuno che la governi, solo che il » giorno della sua festa per divotione

» *S. Pietro* habitata solo da un eremita, ne altre chiese vi sono » che io mi ricordi, ma . . . . . anco le chiese di

» *S. Marco*, nella quale vi è un prete

» *S. Maria di Fogliano* del Capitolo della Cathedrale, et la chiesa » della *Sforzesca* governata dalli RR. PP. delle Gracie, nè d'altre chiese » mi ricordo.

» Interrogato — che beni possedono queste chiese, et che entrate hanno

» Risponde — che entrate possono havere per caduna di loro, et che » beni possedono principalmente no lo so, ma nella fede che darò a V. S. le » dirò quanti beni Ecclesiastici sono nel territorio di Vigevano e suoi CC.SS.

» Interrogato — quante messe si dicono in dette chiese

» Risponde — molte, ma non so precisamente.

» Interrogato — quanto è distante questa Città da Milano e da
» altre città

» Risponde — da Milano è distante 20 miglia, da Novara 14, da
» Casal Monferrato 20, da Pavia andando per le valli 16, et andando
» per di sopra 20.

« Interrogato — se in detta Città vi sono carceri, castelli, palazzi,
» fortezze, se è cinta di mura, di bastioni, di fosse, che porte vi sono,
» come sî chiamano, e se vi è altra cosa de insigne

» Risponde — Detta Città è cinta da mura con terraglio, et qual-
» che poco di fossa, vi ha un Castello assai forte nel quale risiede un
» Castellano, con 24 soldati, quale deve essere deputato da S. M. ma
» non so chi li paghi. Ha un palazzo Reale quale è molto magnifico,
» et occuperà il quinto della Città, e più ancora di sito, et a mio cre-
» dere et di altre persone che l'hanno visto, et vi sono stati dentro,
» che sij il più sontuoso palazzo che abbi S. M. sopra il stato di Mi-
» lano; ha una piazza grande avanti la Chiesa Cathedrale, qual sarà di
» lunghezza br. 200 incirca, et di larghezza 70 oltre li portici che
» saranno larghi braccia 7 per caduno, e sono duoi, con sue colonne
» di marmore, in mezzo la facciata di qual piazza vi è un palazzo
» ducale, con molte stanze magnifiche, dove si fa la Cancelleria, e dove
» si congregano li fiscale, Refferendario, attuario, Giudici, et altri offi-
» ciali, nel quale continuamente rissiede il Podestà, al quale vi sono
» ammesse le carceri molto forte. Di più vi è il Collegio dei SS.
» Dottori, come ho detto di sopra, un Collegio di Notari, et un semi-
» nario nel quale rissiedono li suoi chierici come nelli altri seminarii
» delle città, quali Palazzo Ducale, piazza, carceri, et collegii sono pro-
» prii della Città. Ha puoi sette porte, cioè porta Ciserina, porta Du-
» cale, porta san Martino, Porta San Rocco, Porta S. Christofforo,
» Porta Sforzesca, et Porta Episcopale.

» Interrogato — di che circuito saranno la Città et suoi CC. SS.

» Risponde — la Città sarà di circuito di circa un miglio, et poco
» più, et li CC. SS. di circuito di circa dieci miglia.

» Interrogato — se la Città ha le caccie

» Risponde — ha raggione della caccia per quanto si estende la detta
» Città, suo territorio et contado, et per otto miglia o'tre il suo contado.

» Interrogato — se detta Città è vicina a fiumme o torrente Regio

» Risponde — è vicina al fiumme Ticino circa due miglia, et circa » due altre al torrente Terdobbio, nelli quali ha la Città raggione di » pescare durante il suo territorio de CC. SS.

» Interrogato — se detta Città ha alcuna raggione di acqua, et se » in essa, et suoi CC. SS. vi sono molini, et di che sorta di acque » si fanno

» Risponde — oltre le raggioni sudette di far pescar nel Ticino, » et Terdobbio, come ho detto di sopra, ha anco la raggione di due » roggie, una chiamata la *roggia nova*, dalla quale non se ne può cavar » alcun molumento, perchè quelli che vogliono usare di detta acqua » bisogna che faccia più spesa di quello che importerebbe l'utile di » essa, et un'altra che si chiama la *roggia commune*, et dell'acqua di » questa roggia si adaquano beni de molti particolari, quali per l'uso » di ciascuna pertica di terra, che adaquano, pagano alla Città ss. 8 » ogni anno per ciascuna pertica.

» Ha molti molini posseduti da diverse persone, cioè sei posseduti » dalli RR. PP. della Sforzesca, duoi dei quali li fanno delle acque » della roggia vecchia, uno delle acque del naviglio che ivi vicino esce » dal fiumme Ticino, uno chiamato il *molino delle scale*, che si fa de » scolatizzi, et duoi altri che si fanno delle acque della roggia *mora*, » oltre a quali sei molini ve ne un'altro del Sig. Conte *Luigi Arconate* » che si fa di acque di fontanne, uno che si fa delle acque della roggia » *nova*, doi, che si fanno delle acque della roggia commune, uno che » si fa di fontanne scaturienti, addimandato il molino de *Marchini*, et » un altro che si fa di fontanne, qual è del Sig. Pietro Maria Silva Bosio, » nè la Città ha altre raggioni di acque, nè vi sono altri molini, delli » sopra nominati in poi nelli suoi CC. SS. che io sappia . . . . . ve » ne sono anche doi altri sopra la roggia commune, che si chiamano » uno *sotto monte*, et l'altro della *Podazza*, ne altri me ne ricordo.

» Interrogato — che dica quanto si potrebbe cavare da con- » dannationi, o confiscationi che occorrono farsi in detta Città et » suoi CC. SS.

» Risponde — non lo so, perchè ne vengono hora più, et hora » meno, et hora passeranno li 8 et 10 mesi che non se ne farà, et » altre volte ne occorreranno più in un mese, che in un anno, però » al mio giudiccio non se ne potrebbe cavare L. 600 a pena.

» Interrogato — se l'aria della Città, et suoi CC. SS. è buona

» Risponde — è buonissima.

» Interrogato — se in detta Città vi sono persone nobili, et di
» qualità

» Risponde — vi sono delle persone nobili, et ancora di qualche
» sorte di qualità ma poche.

» Interrogato — a che sorte d'arti attendono li abitanti in detta
» Città, et se sono persone industriose

» Risponde — sono industriose et alle occorenze s'impiegano nel
» guadagno et attendono chi a far mercantia di filiselli, et seta, etian-
» dio drappi della stessa materia, chi esserce l'arte del postaro, chi
» l'arte di smerzaro, chi l'arte del cervellaro, vi sono anca di quelli
» che attendono all'esercitio della lana, et fabricar drappi della stessa
» materia, benchè poca, et molti altri attendono a far il sarto, il cal-
» zolaro, insomma si adoprano chi in una cosa, et chi in un altra, et
» quelli, che non fanno arte di vender mercantia, attendono a lavorar
» terreno, et a pescare, et a far altri esercizij conforme le occorrenze,
» che se li rappresentano, et attendono all'arte militare.

» Interrogato — se in detta Città se vi fa fiera, o mercato

» Risponde — sig. sì che ogni lunedì di ogni settimana se vi fa
» il suo mercato sopra la piazza grande, et se vi porta hora di una
» sorte di mercantia, et hora di un'altra, ve si facevano ancora due
» fiere l'anno, ma da molti anni in qua non se ne fatta ne anche una,
» et se vi si facessero, le persone che vi venissero, avrebbero l'essen-
» tione dalli dacij, si come quelli che vengono al mercato al lunedì
» non ponno esser molestati per cause civili, il tutto in virtù delli
» nostri statuti.

» Interrogato — se detta Città paga cavalli di tassa, leva stara di
« sale, estimi, o altri simili aggravij, et a chi li paga

» Risponde — la città nostra di Vigevano non paga cavalli di
» tassa, nè leva stara di sale, perchè tutti li beni, et terreni di questo
» territorio et suoi CC. SS. sono tutti civili ne ve n'è per una per-
» tica di rurale, del resto patisce alloggiamento di soldati, et paga il
» mensuale, et ha delle conventioni con le persone habitanti in essa,
» e suoi CC. SS. di pagare certa coletta, il tutto conforme alla fede
» che parimente daremo a V. S. con l'altro Cancelliere *Portaluppi*.

» Interrogato — che cosa valeranno li terreni di questo territorio,
» che sorte di frutti producono, et se li frutti, che producono sono
» bastanti per l'uso di detta Città

» Risponde — li terreni di questo territorio, per quanto si esten-
» dono li CC. SS., et suo contado producono di tutte le sorte de
» frutti, che sogliono produrre gli altri terreni vicini a Milano, come
» lini, formenti, segale, miglio, vini et altri frutti, quali sono bastanti
» per l'uso della Città, suoi CC. SS. et contado, salvo però per ri-
» spetto delli grani grossi, et minuti, che li terreni delli CC. SS. della
» Città non ne producono ne anche bastante per detta Città per tre
» mesi dell'anno, computati ancora quelli si raccolgono sopra li terreni
» del contado, ma detta Città ha il privilegio di levare nella Lumellina,
» et condurle nella Città, conforme al quale il magistrato straordinario
» le concede licenze opportune; che cosa puoi valeranno li terreni,
» dico che li terreni dentro dei CC. SS. valerà la quantità sotto sopra,
» come segue

» L'aratorio circa L. 30 la pertica, l'una con l'altra computata.

» L'avidato L. 60.

» Prati adaquatorii L. 60.

» Boschi et prati assutti L. 18.

» Horti et siti L. 100 per esser vicinali alla Città.

» Et il rimanente, come sarebbe dire padulli, zerbi, pascoli, et
» inculti L. 7 et sempre una pertica computata con l'altra, et ciò com-
» munemente, conforme veggo si è convenuto sinquì fra le parti, come
» dalli istrumenti da me, et altri nottari rogati, et attesa la qualità et
» natura del terreno.

Veniva poscia interrogato Gio. Francesco Portaluppi *figlio del fu Giugliano, habitante in* Vigevano *e Cancelliere della stessa Città.*

« Interrogato — In che cosa consiste questa Città di Vigevano et
» le terre del suo contado, nominandole ad una, con le loro qualità,
» quantità de fuochi, o capi di casa et anime

» Risponde — La Città di Vigevano consiste nel corpo et centro
» di essa, con li suoi CC. SS. qual Città sarà di circuito da circa un
» miglio, et li CC. SS. de circa dieci miglia. Per rispetto poi delle

» terre sottoposte al suo contado, non posso precisamente dire l'anime, » che possono essere in ciascuna di esse, del che ne sapranno dare » minutissimo conto li parrochi che in esse vi sono, perchè ne tengono » conto ne' suoi libri, et la loro qualità, et in che numero consistono » sono come dirò, cioè

» *Cilavegna*, qual farà circa 120 fuochi, è luoco aperto, et era in- » feudato al Sig. Cav. *Ottavio della Tela* ma per la di lui morte senza » discendenza masculina (come ho sentito a dire) è stato appreso dalli » agenti della R. C. et ancora detta Camera se trova in possesso di » detto luoco.

» *Villa nova*, che farà circa 40 fuochi, è luoco aperto, et ha un » castello di poca consideratione, cinto di fossa, con le sue acque, che » entro ivi sorgono, qual non so sij infeudato, o come se sij.

» *Cassolnovo*, che farà 60 fuochi incirca, è luoco aperto, ne so se » sij infeudato.

» *Cassol vecchio,* che farà circa 10 fuochi e parimente luoco aperto » ne so se sij infeudato, o come.

» *Vinzaglio,* farà circa 110 fuochi, comprese le sue cassine, è luoco » aperto, et ha castello et è infeudato al Sig. *Co. Galeazzo Crotto,* ma » li Dacij sono del Sig. *Co. Gio. Batta Crotto.*

» *Confienza,* che farà circa 115 fuochi è cinto da fossa, et vi ha » un ricetto, et è infeudato alli Signori *Conte Galeotto,* et altri *Conti* » *Balbiani Belzoiosi.*

» *Palestro,* che farà circa 350 fuochi è luoco aperto, et è infeudato » al Sig. *Conte Carlo Borromeo.*

» *Gambolò,* che farà da circa 450 fuochi, et è cinto da mura con » sua fossa d'ogni intorno, et ha un castello assai forte, et è infeudato » al Sig. Marchese *Litta.*

» *Robbio,* che farà da circa 400 fuochi, comprese le cassine, è » cinto di mura, con fossa, et vi ha un ricetto assai forte, et è infeu- » dato al Sig. *Conte Gio. Batta Crotto.*

» *Gravalona*, che farà da circa 170 fuochi con sue cassine, è luoco » aperto, et è infeudato alli SS. *Barbavara,* et.

» *Nicorvo*, che farà da circa 70 fuochi, è luoco aperto, et è infeu- » dato alli heredi del fu Sig. *Gio. Carcano*, et queste sono le terre » sottoposte al Contado di VIGEVANO, quali sono undeci, nè ve ne sono » altre, che io sappi.

» Interrogato — che dica quanti fuochi o capi di casa sono in
» questa Città, et suoi CC. SS.

» Risponde — se io havesse li libri, come Cancelliero, che tengo
» conto di tutte le cose della Città, insieme col Sig. *Gio. Fassina*, pre-
» sentamente cancelliero, notaro, e Ragionato di essa Città, lo saprei
» dire a V. S., ma se vederò li libri, ne caverò una notta, e glie la
» porterò, dalla quale più giustamente V. S. saprà il numero delli
» fuochi o capi di casa, sì della Città che delli CC. SS. di essa.

» Interrogato — che dica quante anime di communione saranno
» in questa Città et suoi CC. SS.

» Risponde — questo non lo posso sapere, ma V. S. si faccia dar
» le fedi dalli curati, cioè dal curato della Cathedrale di VIGEVANO, di
» S. Dionigi, et S. Christoforo, che da ivi V. S. saprà quante anime
» sono nella Città et suoi CC. SS.

» Interrogoto — che dica quanto è il terreno di questa Città et
» suoi CC. SS. terre, cassine, ville, et altri luoghi del suo contado.
» distinguendo la sorte dei terreni, et separando li laici dalli ecclesia-
» siastici, et i civili dai rurali

» Risponde — il territorio di questa Città, per quanto si esten-
» dono li CC. SS. di essa, sarà da circa novantadue o novantatre
» mille pertiche di terra, quali sono tutti beni civili, compresi però
» li beni ecclesiastici, quali parimente caverò dai libri della Cancelleria,
» et ne darò fede a V. S. con le due separationi, cioè separando
» una sorte di terreno con l'altra; per rispetto puoi delli terreni che
» sono fuori delli CC. SS. per quanto si estende tutto il contado di
» VIGEVANO non ne ho notta alcuna, ma se V. S. farà diligenza nelle
» scritture de Cancellieri, et Ragionati anche della Città, come uno *Rob-*
» *bati*, qual credo ne avesse nota distinta, lo saprebbe sino ad una
» pertica di terra.

» Interrogato — se la Città ha alcune entrate, dacij, beni, censi,
» redditi, o altra cosa, et dove li cava

» Risponde — La Città ha qualche poco di entrata, ma li debiti
» di essa avanzano li crediti, et parimente di ciò ne daremo insieme
» col Cancelliere *Fassina* compita soddisfatione a V. S. nella fede che
» li porteremo.

» Interrogato — se da questa Città et suoi CC. SS. la R. C. cava

» entrata di sorte alcuna, specificando la qualità, et quantità di esse
» entrate
« Risponde — La R. C. cava da questa Città et suo territorio
» qualche poco de entrate, come dacii di macina, di vino al minuto
» et di altre simili entrate, delle quali ne saprà dar conto più distin-
» tamente il notaro attuario del Refferendario di questa Città *Michel*
» *Angelo Colli Marchino.*

» Interrogato — che dica se in questa Città et suoi CC. SS. vi
» sono molte chiese, di che qualità, et numero, che beni possedono,
» et quante messe in esse vi si dicano

» Risponde — le chiese, che sono nella Città di VIGEVANO et suoi
» CC. SS. sono in gran numero, et perciò non si puonno sapere li
» beni, che da esse ad una per una vengono posseduti, se non così
» in generale, come per i libri della nostra Cancelleria, et ne darò
» parimente conto nella fede che a V. S. porterò, nè meno le loro
» entrate, nè quante messe in esse vi si dicono, et il numero di esse
» con le loro qualità è come segue, cioè:

» Vi è la Chiesa *Cathedrale*, qual è juspatronato di S. M. con suo
» vescovado, et vi rissiede un Vescovo eletto da S. M. et che viene
» confirmato dal Pappa, ha sei dignità, un Proposito, qual ha cura
» delle anime di sua parochia, et perciò mantiene un vice curato, do-
» dici canonici, doi mantionarji, et duoi Levitti, che tutti con li paro-
» chi di detta Città, qual sono duoi altri, concorrono alla partecipatione
» delle distributioni cotidiane per la rissidenza.

» *S. Dionigi*, chiesa parochiale nella quale vi è una compagnia di
» disciplini aggregati al gonfalone di Roma.

» *S. Christofforo* qual parimente è chiesa parochiale nella quale vi
» è la scuola della SS. Trinità.

» *SS. Maria e Martha*, patronato de SS. Ferrarij, et è l'hospital
» maggiore della Città.

» *S. Antonio*, qual'è l'hospitale della compagnia di S. Dionigi, et
» alloggia pellegrini infermi.

» L' *Ospitale del Corpus Domini*, quale alloggia infermi poveri.

» Il Monastero delle Monache di *S. Maria dell' Assuntione* ha una
» chiesa.

» *S. Giorgio*, è chiericato, con il suo canonicato, et è juspatronato
» de *SS.* Colli.

» *S. Pietro Martire* de' Padri Domenicani.
» *S. Paolo* de' Padri Bernabiti.
» *S. Francesco* de' Padri Conventuali.
» *S. Andrea* de Disciplini.
» *S. Maria del Popolo* de Disciplini.
» *S. Maria Maddalena* de Disciplini.
» *Il Sacro Monte di Pietà*, che si governa dalli gentil huomini della
» Città, nè credo, che vi siano altre chiese dentro la Città, de fuori
» puoi per quanto si estendono li suoi CC. SS. cioè:
» La Chiesa di S. *Maria della Misericordia* de' Padri detti servi.
» *S. Maria delle Gracie* de' frati Zoccolanti.
» *S. Maria del Crocifisso* de' Padri Capuccini.
» *S. Maria dell'Oretto* de frati di S. Francesco.
» *S. Martino* è chiesa eretta dalla Città.
» *S. Maria di Fogliano*, del Capitolo della Cathedrale.
» *La Sforzesca*, chiesa governata delli RR. PP. delle Gracie.
» *S. Michele* chiesa eretta dalla Città.
» *S. Marco* governata da un prete.
» *S. Pietro* habitato solo da un eremita.
» *S. Maria intus vineis* chiesa de *SS. Ardicii.*
» *L'hospitale della SS. Concettione*, chiesa della famiglia de *Pozzi*
» e de *Bosij.*
» *La Madonna della pace* de scolari.
» *S. Maria delli Angeli* de Disciplini.
» *S. Maria del Carmine* de Disciplini.
» *S. Bernardo* de Disciplini.
» *S. Maria della neve* de Disciplini.
» *S. Rocco* de Disciplini, et
» *S. Catterina* qual è capelletta derelitta.
» Ne vi sono altre chiese che lo mi ricordi.
» Interrogato — che dica che sorte di officiali rissiedono in que-
» sta Città, da chi sono deputati, da chi salariati, et se vi sono dottori
» di legge, medici, notari, procuratori, et altra sorte di officiali che
» attendono alla cura, et provisione della Città et suoi CC. SS.
» Risponde — ci sono di tutte le sorte di officiali che sono an-
» cora nelle altre Città dello stato di Milano, come sarebbe dire, vi

» è un *Podestà* togato, che viene deputato da S. E., et la Città li dà
» scudi 10 ogni mese di salario, un *fiscale* non togato deputato da
» S. E., et ha di salario L. 200 l'anno, che li scuode de danari
» de condanne, un *Refferendario* deputato da S. E., con salario da
» L. 9 : 5 al mese, che le scuode parimente de danari de condanne,
» un *Giudice delle vittovaglie* deputato da S. E., con salario di L. 96
» l'anno, et altre L. 22 per preminenza, per carta et inchiostro, pa-
» gabili dalla Città, et altre volte vi era annessa la banca del Crimi-
» nale, che hora la Città ha pretenzione che ritorni ad unire, un
» *Commissario sopra le biade*, qual non so, se venghi deputato da S. E.,
» o pure dal Maggior Magistrato straordinario, et credo prende il
» terzo delle condanne et confiscationi che fa, nè credo che habbi
» altro salario, et *quattro fanti* deputati dal detto Podestà, con salario
» di L. 7. 10 al mese, il *Giudice delle strade* che viene eletto da S. E.
» prendendo la nomina, che fa la Città di tre persone, con salario de
» L. 25 l'anno, pagabili dalla stessa Città, vi è un *notaro attuario* de
» detto Refferendario, et il suo salario è di quello che si guadagna,
» vi è un *Consiglio generale* di 40 persone, le quali si elegono dalla
» Città ogn'anno eccetto che ne restano otto del Consiglio vecchio,
» et compiscono il numero sudetto di 40, et ciò per informatione di
» quelli che succedono, et attendono al governo di essa, et di questo
» Consiglio ne elegge ogni tre mesi duoi *Consoli*, duoi *revisori* et 12
» *presidenti di Provisioni*, che fanno tribunale circa alle cose concer-
» nenti a detta provisione, et hanno facoltà di condannar, et multar
» quelli, che non obbediscono, in conformità delli Statuti di VIGEVANO.
» Ha un *Collegio di Dottori*, et sono dieci Dottori di legge, quattro
» *medici*, che attendono alle cure de infermi della Città, et suoi CC.
» SS., con salario dattoli dalla Città di L. 1000 per ciascuno a tre
» di loro, et al quarto L. 200 solamente l'anno. Vi è un *Cirugico*,
» la Città li paga L. 600 l'anno di salario, quale ha il carico di vi-
» sitar et medicar li feriti che occorrono in essa Città et suoi CC. SS.,
» vi è un *maestro di schuola*, qual ha carico di insegnare per niente,
» et è salariato dalla Città de L. 1200 l'anno, oltre la casa che ella
» gratis li da per sua habitazione, nè altre persone di presente, o sia
» officiali stipendiati vi sono in detta Città, che io sappia dalli no-
» minati in puoi.

» Interrogato — che dica quanto è distante questa Città da Milano,
» o da altre Città del Stato

» Risponde — a mio credere, et per quanto ho sempre sentito
» dire, deve essere lontana da Milano circa 20 miglia, da Casale Mon-
» ferrato circa 20 altre miglia, et da Pavia, andando per una parte
» circa sedici miglia, per un'altra parte circa 20, et da Novara 14.

» Interrogato — che dica quanti danari si potrebbero cavare dalle
» condannationi, o confiscationi, che occorrono in detta Città, et suoi
» CC. SS.

» Risponde — Per esser Città, come ella è, credo che fra le altre
» Città del Stato di Milano ella sij la minima per rispetto delle con-
» dannationi, et confiscationi, puoichè si vede alla giornata, che non
» si fa quasi niente, però a mio giudicio dico che se ne caverà circa
» L. 600 o 700 al più per l'anno, uno computato con l'altro, et
» l'altro con l'altro.

» Interrogato — che dica se in detta Città vi è Castello, carceri,
» se è munito de bastioni, circondato da fossa, o se ha altra cosa de
» insigne

» Risponde — Detta Citta è cinta da mura, et un poco di ter-
» raglio d'intorno ad essa muraglia, et ancora parte di essa ha sua
» fossa d'intorno, et sarà quasi mezza la Città, quale di sito sarà di
» circuito di un miglio poco più, et li CC. SS. saranno circa dieci
» miglia di circuito, come ho detto di sopra, ha un Castello qual è di
» S. M., et è assai forte, nel quale rissiede un Castellano deputato
» dalla detta Maestà, et ha sotto di lui 24 soldati. La detta Maestà
» ancora ha nella detta Città un Palazzo, che alloggierà circa 4000
» persone, et circa 2000 cavalli, qual ho sentito dire da molti Inge-
» gneri, che di sito occupa il quinto della Città, et che è di valore
« inestimabile. Nella detta Città vi è un altro palazzo, dove rissiede il
» Podestà, et dove si congreghiamo noi altri Cancellieri, li Ragionati,
» notari, et altri officiali di essa, al quale vi sono annesse le carceri
» molto forti, et sono proprie della Città, con il Palazzo Pretoriale, et
» avanti la Chiesa Cathedrale vi è una piazza grande et magnifica, et
» ho sentito dire, che è di longhezza br. 200, et di larghezza br. 70
» oltre li portici, che alla larghezza di essa vi sono, tutti suoi contor-
» nati da colonne di marmore. Di più vi è il Collegio de Sig. Dottori,

» et procuratori, et un seminario, con dentro li suoi Chierici, alla
» forma delli altri, il tutto della Città. Ha puoi sette porte proprie di
» essa Città, chiamate Porta Strada, Porta S. Christofforo, Porta Ce-
» serina, Porta Ducale, Porta S. Martino, Porta Episcopale, et Porta
» S. Roccho, et in essa Città se vi pubblicano le grida di S. E. quali
» vengono osservate conforme nella propria Città di Milano.

» Interrogato — se detta Città ha alcune raggione di acque, et se
» vi sono molini, et di che acque si fanno, et ciò compreso ancora li
» CC. SS. di essa

» Risponde — per quanto si estendono li CC. SS. di essa Città
» ha la raggione di far pescare nel fiumme Ticino, et nel torrente
» Terdobbio, alli quali fiumme, et torrente essa Città è distante circa
» due miglia. Di più ha la raggione della *roggia nova*, dalla quale non
» se ne cava cosa alcuna, puoichè, come suol dire il proverbio, *più*
» *importa la salza che il rosto*, perchè chi vuol usare di detta acqua,
» per irrigar beni, bisogna, che spendono più nell'acqua, che il ricolto
» che fanno delli loro beni, che vorrebbero adacquare, ha la rag-
» gione ancora della Roggia, detta *Commune*, l'acqua della cui roggia
» la Città l'affitta a raggione di ss. 8 per ciascuna pertica che si adac-
» qua di essa, ha poi diversi molini, delli RR. PP. della Sforzesca, et
» d'altri particolari, che si fanno di fontanne, et di altre acque, ma
» la Città non vi ha raggione d'alcuna sorte.

» Interrogato — se l'aria di detta Città et suoi contorni è buona

» Risponde — si che è buona et salutare.

» Interrogato — se in detta Città vi sono persone nobili et di
» qualità

» Risponde — Ve ne sono di tutte le sorti, et in particolare di
» nobili, ricchi, et Conti, et feudatarij.

» Interrogato — che dica a che sorte de arti attendono quelli che
» non sono nobili, et che non hanno entrate ferme, et che arti si so-
» gliono fare, et se le persone sono industriose

» Risponde — le persone della Città di Vigevano sono industrio-
» sissime, et attendono, chi a fabricar drappi di sete et feliselli, et ven-
» dere delle medeme mercantie, et chi a fabricar drappi di lana, et
» vendere della medeme mercantie, et chi fa l'arte del smerzaro, del
» sarto, del calzolaio, del speciaro, del beccaro, del legnamaro, del

» caldiraro, et insomma di tutte le sorte di arti che si sogliono fare
» nelle altre Città del Stato di Milano, et quelli che non hanno cosa
» alcuna da fare, o per meglio dire mercancia da accudire, attende
» all'agricoltura et a pescare, et si buscano il vivere a far di queste
» sorte de arti.

» Interrogato — se in detta Città se vi fa fiera o mercato

» Risponde — Se vi fa mercato ogni Lunedì della settimana, ma
» di poco momento, fiera non se ne fa, ha bene privilegio di poterne
» far due l'anno, come ha anco privilegio dell'ezencione delle mercancie
» per dette fiere, conforme li Statuti di VIGEVANO, et ha la caccia ri-
» servata sopra il territorio di detta Città et Contado, et ancora sopra
» otto miglia oltre detto Contado conforme alli privilegij.

» Interrogato — se detta Città paga cavalli di tassa et leva stare
» di sale, o paga altri aggravij.

» Risponde — Non paga cavalli di tassa, nè leva stare di sale, per
» essere tutti li beni del suo territorio civile, paga bensì delli aggravij
» per li alloggiamenti de soldati, et ciò conforme alla notta che in
» detta fede sarà, che a V. S. presentarò.

» Interrogato — che dica che cosa valeranno li terreni di questo
» territorio, che cosa producono, et che sorte di frutti, se sono ba-
» stanti per l'uso della Città et suoi CC. SS.

» Risponde — li terreni di questo territorio valeranno, per rispetto
» delli aratorij circa L. 30 la pertica, l'una pertica computata con
» l'altra, et l'altra con l'altra, l'avidato L. 60, li prati adacquatorii
» L. 60, li boschi et prati asciutti L. 18.

» Horti et siti L. 100 la pertica, et il rimanente per esser tenuto
» di niuna consideratione, circa L. 7 la pertica, perchè sono terreni
» incolti, pascoli, et zerbi, et brughiere. Del resto producono di tutte
» le sorti de frutti, et in quantità, che basta per uso della Città, et
» suoi CC. SS, non avenendo però disgracie dal Cielo, et ciò dico
» però con riserva del privilegio che la Città, ha di provedersi de
» grani nella Lumellina, poichè se bene produce di ogni sorte di
» frutti, et se bene sono bastevoli per la Città, li grani però non
» sono bastevoli ne anche per tre mesi dell'anno, et il Magistrato
» Straordinorio del Stato di Milano di presente concede alla detta
» Città licenza di levar grani dalla Lumellina in virtù del suo privilegio.

Il giorno 23 poi dello stesso mese di Agosto 1625, *Angelo Fassina* e *Francesco Portaluppi* suddetti si presentarono al Questore *Caccia*, e, alla presenza del notaro, dichiararono: « conforme a quanto V. S. mi » ha commandato, et come anco abbiamo promesso nel nostro esame, » habbiamo portata nota, et fede di quanto si contiene nelle nostre » depositioni, quali hora sottoscriveremo alla presenza di V. S. »

8. Il Questore *Michel Angelo Caccia* non aveva potuto dalli precedenti tre interrogatorii ottenere tutte quelle notizie che gli occorrevano, principalmente rispetto al numero degli abitanti della città, al perticato dei fondi compresi nel territorio della città stessa, ed ai redditi ordinari e straordinari, come pure rispetto alli carichi che gravitavano sull'erario comunale. Egli è per raccogliere queste altre notizie che il Questore *Caccia* si rivolse alli tre parroci di VIGEVANO, ed ordinò alli due cancellieri della città ed all'attuario, cioè ai tre individui già interrogati, estraessero dai registri dei rispettivi uffici tutte quelle delucidazioni che ancora gli occorrevano. Ottenne infatti le desiderate indicazioni che sono registrate nei documenti qui appresso:

« *A)* Faccio fede io infrascritto vicecurato della Cathedrale di VIGEVANO come nella mia cura vi si trovano di presente anime N° 2033 » de communione, come n'appare amplamente dal libro del stato del» l'anime fatto per me nell'anno presente, et per ciò n'ho fatto la pre» sente di mia mano il dì 21 Agosto 1625.

» Io Prete GEROLAMO COLLI....
» *Vice curato della Cathedrale*
» affermo come sopra. »

« *B)* 1625 adì 21 Agosto in VIGEVANO
» Faccio fede io infrascritto, si come nella Parrocchia di S. Dionigi » mia cura si trovano di presente anime da communione N° 2593 et » in fede Dat. ut. supra.

» Io Prete AMBROSIO TOSCANI
» *Curato di S. Dionigi*
» *della suddetta Città di Vigevano*
» affermo quanto sopra. »

« *C)* 1625 a dì 21 Agosto in Vigevano
» Faccio fede io infrascritto, come nella Parrocchia di S. Christofforo
» alla quale io sono per Vicecurato in questa occasione della vacanza
» per morte del passato Curato, si trovano di presente anime due mila
» e duecento de communione et in fede
» Dat. ut supra.

» Io Prete Antonio Guastamiglio
» *Vice curato di S. Cristofforo*
» *della suddetta Città di Vigevano*
» affermo quanto sopra. »

« *D)* Comandando il Molto Ill. Sig. Dottore *Michel Angelo Caccia*
» Questore del Molto Ill. Magistrato Straordinario di Milano, facciamo
» fede noi *Gio. Angelo Fassina* e *Gio. Francesco Portaluppo* ambi dei
» Cancellieri della Città di Vigevano, nel modo che segue; cioè
» P.° che tutto il territorio di detta Città quanto sii per i Corpi
» Santi solamente ascende alla somma di pertiche settanta sette mille
» seicento cinquanta una et tavole dieci sette della qualità che si no-
» tarà d'abasso, e questo si cava di scritture che sono nel archivio di
» essa Città per la misura generale fatta di tutto il Stato all'anni pas-
» sati per formarne la quota del mensuale e la qualità d'essi beni che
» sono tutti civili segue, cioè

» Arratorio	*pert.*	34679	*tav.*	8
» Avidato	»	9232	»	12
» Boschi	»	18924	»	12
» Brughera	»	2754	»	21
» Orti e siti	»	333	»	11
» Prati adaquati	»	6199	»	15
» Prati sciuti	»	2452	»	22
» Paduli	»	136	»	14
» Pascoli	»	1806	»	23
» Strade e ripe	»	39	»	11
» Terre inculte . , . . .	»	823	»	6
» Zerbi	»	268	»	6
	pert.	77651	*tav.*	17

« Fra quali beni ne sono d'ecclesiasteci pertiche undici mille otto-
» cento trentasei e tavole dieci come consta dal libro et Catastro d'essi
» beni ecclesiasteci riposto nel detto Archivio.

» Vi sono di più del detto perticato li beni della Sforzesca pur del
» territorio di detta Città tutti ecclesiasteci posseduti dal monastero di
» S. Maria delle Gracie di Milano di pertiche quattordici mille seicento
» quaranta sette tavole quindici. Ditraendo le dette pertiche 11836
» tav. 10 d'ecclesiastici dalle suddette pert. 77651 tav. 17 restano li
» beni laicali di neto pert. 65815: 7.

» Sopra quali beni laichali sono ripartiti li carichi ordinarii, straor-
» dinarii e misti che annualmente occorrono alla Città, unitamente con
» l'estimo personale.... collette di macina, e l'estimo del mercimonio
» rispettivamente a soldo e lira d'estimo formato sopra il valore de beni
» stabili laichali e del mercimonio.

» Il cercuito di tutto il territorio cioè dei Corpi SS. sarà dieci
» miglia incirca.

» Li fochi, o capi di casa d'essa Città soi borghi e cassine dentro
» dei CC. SS. ascendono al N. di mille cinquecento ottanta sette incirca
» conforme alla descritione estratta da libri de parochiani di detta Città.

» Item che le entrate della Città ascendono come segue, cioè
» le fondate sopra beni stabili cioè, prati boschi arratorii rippe fitti

» perpetui	L.	10233	18	3
» Roggia commune	»	837	3	4
» Peschagione del fiume Ticino	»	470	»	»
» et torrente terdopio	»	65	»	»
» Banca civile	»	1047	»	»
» Pesa	»	178	»	»
» Forni	»	3725	7	»
	L.	16556	8	7

« E poi ha debito di L. 405585 causato per la causa di guerra di
» alloggiamenti per quali la città ha venduto con patto di redimere
» tutte le suddette entrate et constituiti redditi sopra l'estimo riale e
» personale, si che la Città paga annualmente lire ventitrè milla otto-
» cento quarantadue e soldi dieci a particolari reddituarii.

» Il mensuale che la Città paga in Camera è de lire ottomille cin-
» quecento due soldi 4.

» L'estimò del mercimonio d'essa Città, conforme alla tassa fatta
» l'anno presente per il traffico de mercanti dell'anno passato, quale
» entra in colletta con l'altro estimo reale de stabili et personale della
» Città et a pagare carichi occorrenti a detta Città, è de sc. 1300. Il
» cui capitale doveva essere de lire quattro cento sedici mille.

» Et in fede dat dalla Cancelleria della Città il 23 Agosto 1625.

» Il medemo *Gio. Angelo Fassina* not. e canc. comun. di Vigevano
» afferma anco come Raggionato quanto ha scritto della Città.

» Il suddetto *Gio. Francesco Portaluppo* not. e canc. come sopra
» afferma.

» *E)* In questo documento l'attuario del Referendario, *Michel Angelo*
» *Colli* attesta che

» L'anno 1622 alli 26 di novembre per pubblico incanto fu aggiu-
» dicato il dazio dell'*augumento della macina* nella Città di Vigevano a
» *Lorenzo Antonio de Previde L.* 2300 per ogni anno, *computatis libris*
» *centum quinquaginta omni anno pro avantaggys;*

» L'anno 1624 alli 22 Agosto il dazio delle *carni venali* a *Gioanni*
» *Carlo* di Castronovo pel fitto di L. 575 ogni anno, *cum libris viginti*
» *quinque omni anno pro vantaggys;*

» l'anno medesimo alli 26 Settembre del *primo Prestino* a *Gio. Pietro*
» *Ponisio* pel fitto di L. 3520 ogni anno, *cum libris tricintum omni anno*
» *pro avantaggys*

» alla stessa data il dazio del *secondo Prestino* a *Gio. Pietro Ponisio*
» pel fitto di L. 3120 ogni anno, *cum libris ducintum triginta omni anno*
» *pro avantaggys*

» alla stessa data il dazio del *vino al minuto* a *Gio. Batta Colli*
» pel fitto di L. 3760 ogni anno *cum libris centum omni anno pro*
» *avantaggys.* »

9. Rimanevano a raccogliersi particolareggiate informazioni sullo stato dei singoli comuni che componevano il comitato, quale era stato istituito da *Francesco II Sforza*, quando Vigevano fu elevata al grado di Città.

Il Questore Caccia, ravvisando forse troppo disagioso, o troppo lungo il percorrere ogni paese, e lo attingere sul luogo le necessarie informazioni, diresse ai Consoli delle rispettive comunità una sua lettera, in cui li invitò a dare adeguata risposta ad alcune domande ivi formolate. — Le risposte vennero infatti successivamente inviate da ogni comune, sebbene non da tutti con la desiderata prestezza. Esse sono qui appresso raccolte, e, come gli interrogatorii praticatisi in VIGEVANO riescono interessantissimi per la storia di ogni singolo comune.

« *Gambolò* 1626 a dì 27 Genaro

» Noi Jacomo Filippo Benoviato e Gio. Francesco Pastore Consoli » della Communità di *Gambolò* Contado di VIGEVANO per la presente » facciamo ampla fede a qualunque persona, ancora mediante il nostro » giuramento, si come.

» P.° nel territorio di Gambolò non vi sono beni civili di sorte al- » cuna, et detto Territorio è in tutto pertiche 64391 tra le quali gliene » sono pertiche 13000 incirca de beni Ecclesiastici, et il restante che » sono pertiche 51391 sono tutti beni rurali et gli Ecclesiastici gli go- » dono dette pertiche 13000 sono li seguenti cioè

» Il Prevosto della Chiesa Colleggiata di S. Eosebio, diocesi di » Pavia.

» Il Prevosto della Chiesa Colleggiata de S. Gaudentio diocesi di » VIGEVANO.

» Duoi Canonici, et tre Capellani di detta Chiesa di S. Eosebio.

» La fabbrica di Santo Pietro di Roma.

» Duoi Canonici e duoi Capellani di detta Chiesa di S. Gaudentio.

» L'hospedale di S. Matheo di Pavia.

» Il Prevosto della Colleggiata di S. Giovanni di Pavia.

» Il Rettore della Chiesa di S. Patriccio di Pavia.

» Li RR. Frati de S. Pietro in Verzolo di Pavia.

» Li RR. Frati di S. Francesco di Pavia.

» Secondo—Li focolari di detta terra e suo territorio sono in tutto » N.° 690, cioè nella terra 580 e nel territorio 110 de quali focolari » gliene sono N.° 12 Civili e N.° 4 Ecclesiastici, et il resto che sono » N.° 574 sono tutti rurali.

» Terzo — Le anime da Communione sono . . N.° 1700
» Quelle che non sono da communione . . . N.° 900
» Che fanno in tutto anime . . . . . . N.° 2600
» Quarto — Li Dacii di detta terra sono di detta Communità, et
» ad essa si pagano li fitti.
» Quinto — Il Podestà si mette dalli Sig. Feudatarii de detta terra
» quali hora sono li Ill. Sig. Fratelli Agostino et Alfonso Fratelli Litta.
» Sesto — Detto Podestà è pagato dalla detta Communità del suo
» salario qual è di L. 230, 11, 8 l'anno.
» Settimo — La notaria Criminale è della Communità la quale de-
» puta il notaro e di detta notaria non si paga dal notaro cosa alcuna.
» In fede di che habiamo firmato la presente di proprie mani come
» da basso.
» Io Francesco Pastormerlo Console di Gambolò affermo come di
» sopra.
» Io Jacomo Filippo Beneviato Console della suddetta terra di Gam-
» bolò Contado di VIGEVANO affermo quanto sopra si contiene.
» Io Gio. Antonio Cassino not. Pub. di VIGEVANO e Cancellario di
» detta Communità di Gambolò attesto aver visto sottoscrivere la sud-
» detta scrittura dalli detti Consoli di lor proprie mani come di sopra,
» et per fede

» *(firma del notaro Cassino)*

» *Cilavegna* 1626 a di sette Febbraro
» Facciamo fede noi infrascritti Consoli della terra di Cilavegna Con-
» tado di VIGEVANO a chiunque legerà la presente mediante il mio giu-
» ramento e ciò in esecutione del Ordine del Mol. Ill. Sig. Questore
» il Sig. Michel Angelo Caccia, si come il Territorio di detta Terra è
» di Pertiche numero diecinove milla circa, de quali ve ne sono circa
» a pert. N.° 500 possedute da diversi particolari per quali si pagano
» alla mensa Episcopale di Pavia Lire cento ottanta imperiali, e para
« dieci Caponi l'anno. Detto Perticato di Pertiche 19000 incirca è tutto
» rurale salvo come sopra.
» Et in detta Terra esservi gl'infrascritte Chiese et altri Ecclesiast.
» che possedono gli infrascritti beni fuori delle pertiche 19000 e sono
» gli infrascritti, cioè

» La prepostura di detta terra sotto il titolo di S. Pietro, qual » possede circa a pertiche seicento e vinti de quali ne sono livellate a » diversi particolari circa a Pertiche quattrocento, et detta Prevostura » è di cavata di lire novecento imp. in circa di fermo et è Juspatro- » nato de R.di Padri di Santo Pietro Martire di VIGEVANO.

» Et in detta Prevostura e Chiesa Parochiale esservi uno Canonicato » qual tiene circa pertiche quattro cento nel territorio sodetto di Cila- » vegna, oltre ad altre pertiche N.° 250 in circa siti nel territorio di » Albonese annesso al sodetto di Cilavegna, et saranno di cavata in tutto » circa a lire ottocento imp.

» In detta Chiesa Parochiale esservi una Capella sotto il titolo di » S. Martino di quale è Capellano titolare il Reverendo Prete Gio. Pietro » Balzamo di detta terra e detta Capella esser dotata di Pertiche circa » a cento ottanta e si cavaranno d'Entrata da detti beni circa a Lire » 200 imp. l'anno.

» Esservi ancora in detta terra una Chiesa sotto il titolo di Santo » Martino, et Chiericato di detta Chiesa Parocchiale et havere circa » Pertiche cinquanta di terra e di cavata di lire sessanta in circa.

» Esservi ancora in detta terra l'infrascritte Chiese ed Oratorii, cioè

» La Chiesa di Santa Maria qual è Vicariato di detti Rev.di Padri » di S. Pietro Martire di VIGEVANO et possede Pertiche N.° cento e » quindici di terra.

» L'oratorio de Disciplini di Santo Roccho qual possede Pertiche » N.° cinquanta rurali comprese nelle Pert. 19000.

» L'Oratorio de Disciplini di Santo Christoforo qual possede circa » pert. 8 di terra rurale.

» L'Oratorio de Scolari della Madonna del Carmine.

» Li Rev. Padri Heremitani di Santo Agostino di Pavia possedono » nel Territorio di detta terra di Cilavegna circa pertiche N.° 370 di » terra.

« La sodetta terra di Cilavegna per la morte del Sig. Ottavio della » Tella altre volte Feudatario di quella è devoluta alla Reggia Camera » qual deputa il Podestà, et il notaro criminale, et la Communità paga » il Podestà.

» Li Dacij di notaria, Prestino, beccaria et imbotada de quali si » cavano ogni anno circa a lire mille e cento imp. l'anno sono della

» Regia Camera a quale è devoluto detto Feudo per la morte come
» sopra.

» I fuochi di detta terra e suo Territorio sono in tutto circa a
» N.° 240, de quali ve ne sono circa la metà che sono sottoposti i siti
» in quali sono fabricate le luoro case, alla sudetta mensa Episcopale,
» et per quali si paga fitto perpetuo a detta mensa compreso nelle
» L. 180 imp. e para dieci Caponi che si pagano come sopra.

» Vi sono ancora circa a fuochi N.° 10 per quali si paga fitto per-
» petuo a detti RR. PP. di S. Pietro Martire.

» L'anime habitanti in detta terra e suo Territorio sono in tutto
» N.° 1200.

» Dei quali ve ne sono de Communione . . . N.° 750
» E che non sono da Communione . . . . » 450
N.° 1200

» E per fede sarà la presente sottoscritta come da basso.

» Io Gio. Pietro Bollato uno de Consoli di Cilavegna faccio fede
» come sopra con il mio giuramento.

» Io Domenico Manara in nome e di Commissione di Jacomino
» Collo altro Console di detta terra presente.... et che attesta come
» sopra, per non saper lui scrivere ho sottoscritto la presente.

» Ego Jo. Baptista Laxatus Perinollus Notarius Publicus Viglevani
» et Communis d. Terre Canc. suptis subscriptionibus modis quibus
» supra factis interfui et pro fide subscripsi.

(firma del notaro Perinolli)

» *Nicorvo* 1626 a di 10 Febraro

Facciamo fede noi infrascritti di detto luogo di Nicorvo Contado di
» Vigevano a chiunque legerà la presente, mediante il nostro giuramento
» et ciò in essecutione del Ordine del molto Ill. Sig. Questore il Sig.
» Michel Angelo Caccia si come il Territorio del detto luogo è di Per-
» tiche tutto rurale . . . . N.° 8800

» In oltre ve ne sono d'Ecclesiastico circa pertiche . N.° 1500

» Et in detto luogo vi è una chiesa Parochiale con titolo di Retoria
» sotto il titolo di S. Terentiano e possede circa a pertiche 150.

» Il sudetto luoco è infeudato alli heredi e figlioli del q. Sig.
» Gioanni Carcano qual mette il Podestà e notaro della banca Civile e

» Criminale, quali non hanno salario alcuno di fermo. Sono parimente
» detti Sig. Figliuoli Feudatarii, Padroni de Dacii d'Hosteria, Prestino,
» Beccaria, et imbotada, e del transito del fiume d'Agogna, li quali di
» presente sono affittati circa a lire 560.

» Li fuochi di detto luoco e suo territorio sono in tutto circa N.° 69,
» de quali ve ne sono d'Ecclesiastici N.° 3.

» Le anime che in tutto sono N.° 305

» De quali ve ne sono da Communione . . . N.° 200

» Et che non sono da Communione . . . . N.° 105

Dico . N.° 305

» Et per fede sarà la presente firma di mano dell'infrascritto nostro
» R. Curato per non saper noi scrivere.

» Io Prete Giovanni Jacomo Bertolone (?) Curato di Nicorvo in
» nome et di commissione di Gio. Maria Mora, Francesco Bartolone, Gio.
» Cancano, et Gio. Antonio Consoli di Nicorvo presenti et che attestano
» come sopra per non saper luoro scrivere ho sottoscritto la presente.

» Io Gio. Battista Harato..... Notaro et Cancellaro del Commune di
» Nicorvo sono stato presente alla sottoscritione fatta per detto Reve-
» rendo Curato a nome de sodetti Consoli, presenti ancora essi Con-
» soli, et per fede

(*firma del notaro Harato*)

» *Gravalona* 1626 a di 18 Febraro

» Facciamo fede noi infrascritti Consoli della terra di Gravalona
» Contado di Vigevano a chiunque legerà la presente, mediante il no-
» stro giuramento e ciò in esecutione del Ordine del molto Ill. Sig.
» Questore il Sig. Michel Angelo Caccia, si come il Territorio di detta
» terra è di pertiche ventisei milla e settecento cinquanta nove in circa,

» Delle quali ve ne sono di Civile . . . pert. 23398

» Rurali . . . . » 2518

» Ecclesiastico . . . . » 843

pert. 26759

» In detti beni Civili ve ne sono per quali si pagano di livello L. 300
» imperiali ogni anno alla scuola di Santo Joseffo di Novara per li
» Signori Feudatarii Cavagliere Marco et Fratelli Barbavara, et per il

» Sig. Carlo Barbavara come essi dicono, et di ciò alli libri della Com-
» munità non appare cosa alcuna.

» Item alle Reverende Monache di S. Agostino di Novara L. 135
» imperiali ogni anno di livello per il sodetto Carlo Barbavara come
» parimente esso dice, et di ciò ne anco appare alli libri della Communità.

» Et in detta terra esservi le infrascritte Chiese.

» La Chiesa Parrocchiale di S. Maria con titolo di Arciprete con
» pertiche N.° 626 di terra.

» Il Chiericato della Chiesa di Santo Zeno applicato al Seminario di
» Novara qual possede circa a pertiche 38 di terra.

» La Chiesa, o sia Oratorio delli Disciplini di S. Giovanni Battista
» di Gravalona qual possede circa a pertiche N.° 16 di terra.

» La Chiesa sotto il titolo di santo Eustacchio alle Cassine Terri-
» torio di detta terra qual tiene e possede circa a pertiche 14 di terra.

» Il Monastero de R. Frati Heremitani di S. Agostino con Frati
» Heremitani N.° quattro da Messa di ressidenza con la Chiesa.

« La detta terra è infeudata alli Sig. Barbavara quali mettono il
» Podestà e Notaro della banca Civile e Criminale, et essa Communità
» li paga.

» Sono parimenti detti Feudatarii Padroni de Dacii del Hosteria,
» Prestino, Beccaria, Imbotada, et forni de quali ne cavano ogni anno
» di fitto lire 725 imp. per quali di presente si ritrovano affittati.

» Li fuochi di detta terra e suo territorio sono in tutto 170 in circa.

» De quali ve ne sono d'Ecclesiastici N.° 8.

» Le anime in tutto sono N.° mille e sette tra maschi e femmine, cioè

» Da Communione . . . . N.° 658

» E quelli che non sono da Communione , . » 349

Dico N.° 1007

» In quali vi sono compresi li sig. Feudatarij sodetti et altri Genti-
» lhuomini quali non rissedono in detta Terra di continuo ma si bene
» alla Città et per fede

» Io Gio. Domenico Collo uno de Consoli di Gravelona affermo
» come sopra con il mio giuramento.

» Io: Bapt. Haratus not. pub. Vigl. subscriptionis per Consulem si-
» cut su. factis interfui et subsc.

(firma del notaro Harato)

» *Palestro* Noi infrascritti Consoli di Palestro facciamo fede come il » Territorio di Palestro è del infrascritto perticato.

» P.° Detta terra di Palestro ha di pertic. rurale moggia 3853

» Et ha d'Ecclesiastico moggia 777

» Qual con le sudette due parti ascende in tutto m. . 4630

» Item ha focolari N.° 310.

» Item ha anime di Communione . . , . N.° 1013

» Item ha anime che non sono di Communione . N.° 500

N.° 1513

« Li Dacij sono della Communità di Palestro.

» L'Ill. Sig. Conte Carlo Borromeo nostro Padrone mette il Po- » destà e la terra gli dà il salario.

» Il notaro Civile lo mette la Communità e lo salaria.

» Il notaro Criminale per il passato l'ha messo la Communità, ma » di presente lo mette il sudetto Sig. Conte nostro Padrone, nè sap- » piamo se sia salariato o se lui paghi, — Vertisse lite tra il feuda- » tario et Communità a chi spetta metter detto notaro.

» Le Chiese et Ecclesiastici che possedono beni nel Territorio di » Palestro sono gli infrascritti, cioè

» La Chiesa Parochiale di Palestro.

» La Clericatura di detta Chiesa.

» La Chiesa di S. Anna qual possiede il Seminario di Vercelli.

» Le Monache di S. Aghata di Vercelli.

» L'Hospitale di S. Antonio di Palestro.

» La Chiesa di S. Maria di Confienza.

» La Capella di S. Damiano di Palestro.

» La Prepositura di S. Stefano di Robbio.

» La Mensa Episcopale di Novara.

» Li beni della *stella* posseduti dal Canonico Avogadro di S. Eu- » sebio di Vercelli.

» Li beni di S. Michele di Robbio posseduti dal Seminario di Vercelli.

« La Confraternita di S. Spirito di Palestro.

» La Pivania di S. Lorenzo di Confienza.

La Chiesa di S. Bernardino di Confienza.

» La Comenda del Sig. Cavagliere Nicola Ajazza di S. Stefano.

» La Comenda di S. Jacomo di Vercelli posseduta dalli Cavaglieri » di Malta.

» Beni dell'Ill. Sig. Cardinale Borromeo di Milano dell'Abbatia di
» S. Stefano di Vercelli.

» Beni delli Frati della Carità di Vercelli di S. Lorenzo.

» La Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vercelli.

» Et per esser ciò la verità habbiamo fatto far la presente dal no-
» taro nostro Cancellero, et sottoscritto di mia propria mano in Palestro
» li 18 Febraro 1626.

(Va unita una distinta delle proprietà sopra indicate)

» *Confienza* - 1626 a 22 Febraro.

» Noi infrascritti Consoli et del Consiglio della terra di Confienza
» Contado di Vigevano facciamo ampla et indubitata fede a qualunque
» persona legerà la presente e questo in esecutione del Ordine del
» Mol. Ill. Sig. Questore Sig. Michel Angelo Caccia sicome il Terri-
» torio di detta terra di Confienza è di perticato tutto rurale Pertiche
» N.° 22,500.

» Inoltre vi sono gli infrascritti beni Ecclesiastici cioè

» Beni della Capella di S. Maria in S. Lorenzo Parocchia di Con-
» fienza, qual è un Clericato posseduto dal R. Prete Simone Ferraro
» Curato et Plebano di detta terra di pert. 619.

» Beni del Clericato di S. Gio. Battista in detta Chiesa posseduti
» dal Seminario di Vercelli di pert. 397.

» Beni del Clericato di S. Perpetua e Felicita in detta Chiesa pos-
» seduti dal Sig. Priore Ajazza di Vercelli di pert. 365.

» Beni della Cura e Plebania di detta Chiesa di S. Lorenzo pos-
» seduti dal R. Prete Simone Ferraro di pert. 482.

» Beni della Capella di S. Pietro in detta Chiesa posseduti dal Se-
» minario di Vercelli in pert. 428.

» Beni posseduti dalla Compagnia di S. Roccho di detta terra pert. 240.

» Beni della Chiesa di Santa Maria nel Borgo di detta terra pos-
» seduti dal detto Seminario di Vercelli pert. 130.

» Beni della Capella di S. Bernardino in detta terra posseduti dal
» Rev. Prete Gio. Andrea Sacho Curato di Palestro pert. 160.

« Beni della Chiesa di S. Ambrosio in detta terra posseduti dal
» Rev. Abbate Cesare Pusterla de pert. 201.

» Beni di S. Maria Ottona in detto territorio posseduti dal Rev.
» Prete Alfonso Curto Curato di Fisrengo Novarese pert. 275.

» Beni della Chiesa di S. Michele in detto territorio posseduti dal
» Rev. Padre Inquisitore di Vercelli pert. 48.

» Beni della Abbazia di S. Lorenzo di Novara posseduti da Mons.
» Ill. Cardinal Borromeo di pert. 465.

» Beni delli Frati di S. Francesco di Vercelli da essi posseduti, pert. 296.

» Beni di S. Stefano in Vercelli, posseduti la metà dal detto Mons.
» Ill. Cardinal Borromeo, e l'altra mettà da Monsignor Reverendissimo
» Vescovo di Vercelli, di pert. 537.

» Beni di S. Graziano posseduti come sopra di pert. 204.

» Beni di S. Bartolomeo posseduti c. s. pert. 16.

» Beni della Comendaria di S. Jacopo di Vercelli posseduti dal
» Sig. Commendatore di Vercelli de pert. 643.

» Beni delli Frati di S. Marco di Vercelli da essi posseduti, di
» pertiche 147.

» Beni delli Sacrestani di S. Eusebio in Vercelli, da essi posseduti
» di pertiche 72.

» Beni delli Sacrestani del Duomo di Milano da essi posseduti pert. 72.

» Beni della Chiesa di S. Maria di Casale, posseduti dal Rev. Prete
» Cesare Ballada di Robbio di pert. 141.

» Beni della Chiesa di S. Maria di Vinzaglio posseduti dal Curato
» Vinzaglio di pert. 100.

» Beni della luminaria di S. Lorenzo di (*Vercelli? Mortara?*) posse-
» duti dalla detta Città per mantenere l'oglio per le lampade in dette
» Chiese, di pert. 220.

» Beni per mantenere le palme, scove e corde per le campane in
» servitio di detta Chiesa di S. Lorenzo, posseduti da Cesare Pallearo
» de grandi et altri, di pert. 25.

» Beni delle Boze per seppellire morti, posseduti dalla detta Com-
» munità di pert. 120.

» Beni di S. Eusebio di Vercelli posseduti dal Rev. Canonico Avo-
» gadro di Vercelli di pert. 460.

» Beni della Chiesa di S. Maria di Granozzo novarese, posseduti
» dal Curato di Granozzo di pert. 135.

» Beni di S. Gervaso di Monticello novarese, posseduti dal Curato
» di Monticello, de pert. 127.

» Beni di S. Steffano di Novara posseduti dal Rev. Prete Giuseppe
» Bergino, de pert. 25.

» Beni delli Frati di S. Quirico di Novara da essi posseduti di p. 12.

» Beni di S. Juliano di Vercelli, posseduti dal Curato di S. Ju-
» liano di pert. 72.

» Beni delli Frati di S. Lorenzo della Carità di Vercelli da essi
» posseduti, di pert. 236.

» Beni di S. Donato di Vercelli posseduti dal Curato di detta Chiesa
» di pertiche 16.

» Beni di S. Maria Columbina, quali sono inculti et sterili di p. 10.

» Beni di S. Maria Spalterii posseduti dalla Compagnia del SS. Ro-
» sario di detta terra di pert. 70.

» Beni di S. Ambrogio di Novara posseduti dal Rev. Prete Paolo
» Seregnio, di pert. 175.

» Beni della Confraternita di S. Spirito in Confienza gli frutti dei
» quali si distribuiscono a poveri ogni anno, de pert. 156.

» Li fuochi in detta terra, et in territorio sono in tutto N.° 120.
» — De quali ve ne sono Ecclesiastici N.° 6.

» Le anime sono in tutto circa 692.

» De quali ve ne sono da Communione 454.

» E quelle che non sono da Communione 238.

» La sudetta Communità è padrona lei de Dacj cioè Hostaria, Pre-
» stino, e Beccharia....., et duoi Forni li quali di presente sono affittati
» in tutto l'anno lire 475. — Di più vi sono duoi molini con le loro
» piste fabbricati sopra la roggia Rizza, e di presente sono affittati in
» tutto l'anno lire 800 imp. le quali si dividono cioè delle dodici parti
» di detto fitto sette alli RR. Canonici della Città di Vigevano, e le
» altre cinque parti alla detta Communità, con patti però che detta
» Communità è obbligata lei ogni anno alla spacciatura di detta Roggia
» per quanto tiene il territorio di detta Terra, la quale spesa anderà
» a Lire 150 l'anno, un anno computato l'altro.

» Il sudetto luoco è infeudato all'Ill. Fratelli sig. Conti Belgioiosi,
» quali Sig. mettono luoro il Podestà e Notaro della banca Criminale,
» qual Podestà tiene di salario lire 16 per cadun mese, e le paga la su-
» detta Communità et il Notaro non ha salario alcuno ne tanto puoco
» paga lui cosa alcuna.

» La suddetta Communità mette lei il Notaro della Banca Civile,
» ma non ha salario alcuno ne tanto puoco paga lui cosa alcuna.

» La sudetta Communità paga alli sudetti Ill. Conti per il feudo
» ogni anno lire 1000 imp.

» Et in fede della verità habiammo sottoscritta la presente et fir-
» mata di nostra mano propria il giorno et anno sudetto.

» Io Gio. Marco Grandi a nome di Domenico Piella Console di
» Confienza per non saper lui scrivere di sua commissione faccio fede
» come sopra.

» Io Bernardino Grandi del Consiglio di Confienza faccio fede come
» sopra.

» Io Antonio Ferraro del Consiglio di Confienza faccio fede c. s.

» Io Domenicus Grandus not. pub. Vigl. et Canc.

(firma del notaro D. Grandus)

» *Robbio* - 1626 a di 22 Febraro.

» Facciamo fede noi infrascritti Consoli della presente terra con
» nostro giuramento come a basso siegue, cioè

» P.° Beni rurali posseduti dalla medema Communità e suoi parti-
» colari rurali sono in tutto pert. 31553 t. 18.

» Item beni allodiali, e come in fatto sono posseduti dal Ill. Sig.
» Conte Pirro et Fratelli Visconti, sono pert. 5571 t. 7.

» Item beni allodiali, e come in fatto sono posseduti dal Ill. Sig.
» Camillo e Fratelli Bobbj sono pert. 701 t. 1.

» Item beni del Ill. Sig. Conte Gio. Battista Trotto allodiali et Feu-
» dali come in fatto sono pert. 950.

» Item beni Ecclesiastici posseduti dal Seminario di Vercelli lavo-
» rati per Gio. Steffano Germano, Gio. Bernardino Sandro, Gio. Porta
» et Gio. Marco Janardo et Andrea Scanardone sono pert. 1821.

» Item beni Ecclesiastici di Santo Valeriano posseduti dal Sig. Ca-
» vagliere Nicola Ajazza e lavorati da Gio. Ant. Sandro sono p. 1301 t. 20.

» Item beni Ecclesiastici dell'Hospedale de poveri della terra di
» Robbio lavorati da Gio. Domenico Bruzo pert. 502 t. 12.

» Item beni Ecclesiastici di santo Pietro del Bosco posseduti del
» Rev. Sig. Sipione Barbarino lavorati per Gaspar Bretta pert. 110.

» Item beni Ecclesiastici di Santo Pietro..... posseduti dal Rev. Sig.
» Giovanni Cagnolo, lavorati dal sudetto Gaspar Bretta pert. 61.

» Item beni di Santa Maria della Colombina posseduti dal Rev.
« Sig...... lavorati da Filippo Pianta pert. 142.

» Item beni Ecclesiastici della Rocha ruipola (?) posseduti da Mon-
» signor Ill. Vescovo di Novara pert 32.

» Item beni sottoposti alla mensa Episcopale di Vercelli, posseduti
» da Bernardino Rosaschino e Pietro Francesco Sandro pert. 91.

» Item beni Ecclesiastici della Prepositura di Robbio sotto il titolo di
» Santo Steffano posseduti dal molto Rev. Sig. Cesare della Scalla Prepo-
» sito di detta terra, lavorati da Ant. Cerano Ant. Morello Melchior Ber-
» tone, Monfrino Scavardone et Vincenzo avendo suoi massari p. 2875.

» Item beni Ecclesiastici di Santo Jacomo in Robbio posseduti dal
» Rev. Sig. Gio. Battista Colonna, lavorati per Steffano Colonna p. 353.

» Item beni di santo Pietro a Robbio posseduti dal Rev. Sig. Ja-
» como Masiollo lavorati per Bartolomeo Cerano pert. 188.

» Item beni Ecclesiastici di Santa Maria a Caselle posseduti dal
» Rev. Sig. Andrea Sabio, lavorati per Melchior Bertone pert. 169.

» Item beni Ecclesiastici di Santo Antonio posseduti dal Rev. Prete
» Ludovico Datolo, lavorati da Messer Gio. Antonio Ravasino p. 191.

» Item beni Ecclesiastici di Santa Maria Elisabetta posseduti dal Rev.
» Sig. Horatio Rugerino, lavorati per Messer Lorenzo Spondia p. 202.

» Item beni di Santa Maria di Novara posseduti dalla Cathedrale
» di Novara, qual sono lavorati da Gio. Steffano Scavardone in parte,
» et in parte da M. Gio. Maria Piancha pert. 275.

» Item beni Ecclesiastici del Canonicato di Santo Martino in Santo
» Steffano posseduti dal Rev. Sig. Steffano Robiollo lavorati per Gu-
» glielmo Barbero pert. 164.

» Item beni di Santo Domenico di Palestro posseduti dal Rev.
» Sig. Gioanni Cagnollo lavorati da Gasper Bretta pert. 32.

» Item beni qual passano livello a Santo Michele posseduti dal Rev.
» Sig. Gioanni Cagnollo pert. 34.

» Item altri beni posseduti da diversi particolari qual pagano
» per li doi terzi l'ordinario e straordinario e l'altro terzo esente
» per la recognitione qual pagano Monsignor Illus. Vescovo di
» Novara et li nomi che possedono detti beni sono li infra-

» scritti cioè il sig. Fabritio Capello, messer Antonio Racco, messer
» Baldissar Raccho e suoi fratelli, Antonio Rampis, Jacomo Antonio
» Rampis, Prete Jacomo Filippo Brochone, Gioanni Piacentino, Gio.
» Maria Serac, Badino Rosaschino, messer Gio. Steffano Comutio,
» sig. Camillo Caza, il Sacro Monte di Piettà di Novara, Gio. Domenico et
» Valeriano fratelli Germani, e messer Gio. Battista Giobergis N.° 4205.

» Item li fogholari rurali sono N.° 357.

» Item li fogholari rurali quali stanno sopra beni di Chiesa sono N.° 7.

» Item li fogholari quali habitano sopra beni allodiali, e come in
» fatto, sono N.° 19.

» Item li fogholari quali habitano sopra li beni lodialli e feudalli,
» e come in fatto, sono N.° 5.

» Item li fogholari Ecclestastici sono N.° 5.

» Item li Dacij del pane, Vino, e Carne sono posseduti dalla Com-
» munità per acquisto fatto dall'Ill. sig. Conte Gio Battista Crotto.

» Item li Dacij dei Forni sono posseduti dal Ill. sig. Conte Gio.
» Battista Crotto.

» Il Podestà lo mette e Paga l'Ill. sig. Conte nostro Padrone.

» Il notario Actuario lo mette l'Ill. sig. Conte ne li corre paga-
» mento ne da una parte ne dall'altra, per quanto sappiamo noi.

» — Le anime qual non sono di Communione sono N.° 1244.

» Le anime da Communione sono N.° 1009.

» — Tutto il Perticato della sodetta Terra di Robbio unito in-
» sieme tra Rurale Ecclesiastico, Lodiale feudale, o come in fatto sia
» resta tra tutte le soprascritte partite pertiche N.° 51526.

» Io Ant. Racho Console di Robbio affermo come sopra con
» mio giuramento.

» Io Bernardino Sander Console di Robbio affermo come sopra
» con mio Giuramento.

» Steffanus Ferrarius Sindacus Generalis Comitatus Viglevani pro
» fide. »

« *Cassolnovo* 1626 a di 14 Marzo.

» Nota di quello dimanda il Ill. Magistrato Straordinario alla detta
» Communità di Cassolo.

» *Prima.* Fochi sono in tutto settanta cinque.

» Capi di casa settantacinque e tutti sono rurali.

» *Secondo.* Anime da Communione trecento venti, et non da Com-
» munione Cento.

» 3.º Tutto il Territorio sarà Pertiche otto milla in circa, Prateria
» Pertiche quattro mille in circa, Prato Pertiche mille in circa, di
» Bosco Pertiche mille e cinque cento, di Vigne cinquecento. Arbadigo,
» cio è con brugera Pertiche mille in circha, e tutti detti beni sono
» civili.

» 4.° Beni Ecclesiastici sono Pertiche ducento cinquanta in circa.

» 5.° Chiese sono tre, la Parocchiale con tre altari; et uno pulpito,
» e sacrestia, con la casa del Reverendo Curato, et il Campanile con
» una Campana, una Chiesa discosta dalla terra un miglio con un altare
» con due Corpi di Casa per servire di uno Romito et una Campanella
» e se dice messa qualche volta con elemosina, un altra chiesa con
» uno altare discosta dalla Terra puoco, dove si dice messa. Presen-
» temente non vi è che il sig. Curato che abbi intrata in detta tera.

» 6.° Esercitio, vi è uno ferraro, uno sartore, et li Hosti.

» 7.º Dalli stradi ne passa una che va da Vigevano a Novara a
» dietro de la Terra, et una che viene da Gravalona et altri luochi et
» va al Porto del Falcone e passa per mezzo a la Terra; da Milano
» siammo discosti venti miglia, da Novara dieci, da Vigevano tre.

» 8.° Non si fa ne fiera, ne mercato, il sig. Podestà lo dispone li
» Sig. Feudatarij et vi è l'Attuario e Fiscale et il salario lo danno li
» Sig. Feudatarij et non sapiamo quanto sia.

» 9.° è tassata su tre piedi di Cavallo e detta Terra non vi ha
» nissuna intrata, non vi è alcun daccio, eccetto Hostaria, Prestino,
» Beccaria che si è de sig. Feudatarij e ne fanno lire cento in tutto
» l'anno.

» 10.° Si producano le terre formento, segala, miglio, vena, ceci,
» fave, melga, noce, fieno, si consumano in detta Terra, in Vigevano,
» et in Milano. Valeranno lire quaranta la pertica in circa, si affitterà
» lire 3 la pertica in circa et per fede, li Consolo di Cassolo.

« *Cassolvecchio* 1626 martedì cinque del mese di Marzo

» Compare Bartolomeo Taccone..... dichiara essere Cassolvecchio
» detto Villareale senza Console, non essendovi proprietà ed habitata
» da uomini poverissimi.... risponde per quello che sa.

» Li fuochi di detto luoco sono circa venti, huomini di Communione
» circa trenta — e computate le donne e figli circa ottanta.

» Non sa quanto perticato sij perchè non vi sono libri ne notta al-
» cuna et essi huomini sono semplicemente Massari e Pisonanti.

» È detto luoco del Eccel. sig. Marchese di Caravaggio, l'affitta, e
» si fa lavorare hor da uno, hor da altri essendo tutta sua ne sa di-
» stinguere il Perticato preciso, ne quanto sia arabile, Vigna, Prato e
» Boschi o Ecclesiastici.

» Sa bene che tutto il Perticato è Civile; È distante dalla strada
» reale miglia sei, da Milano venti, da Vigevano quattro.

» Non vi si fa mercato et occorrendo (se ben di rado) qualche
» differenza li Giudici di Cassolnovo Feudo del Eccel. sig. March. di
» Carravaggio, sig. Arconati, et Tornielli si decidono senza haver alcun
» salario dal detto luoco di Villareale.

» È estimato in soldi tre, oltre al Perticato civile. Et è una Villa
» senza entrata, ne huomini d'industria, ma solo di Campagna. Produce
» d'ogni sorta de frutti quale si consumano dalli Terreri et nella Città
» di VIGEVANO. »

« *Vinzaglio* — 1626, 7 Marzo.

» Facciamo fede noi infrascritti Consoli detta Terra di Vinzaglio
» Contado della Città di VIGEVANO in esecutione dell'Ordine del Molto
» Ill. sig. Questore Michel Angelo Caccia si come il Territorio di
» Vinzaglio consiste nell' infrascritta quantità di Perticato come segue,
» cioè:

» Il Perticato Rurale è pertiche N.° 6754.

» Li beni Civili delli sig. Conti Galeazzo e Gio. Battista Crotti,
» come al libro della subdivisione del Contado sono Pert. N.° 6546.

» Di più vi sono gli infrascritti beni Ecclesiastici, de quali habiamo
» pigliata informatione, per non esserci nota, cioè

» Beni della Comenda di S. Jacomo di Vercelli 120.

» Beni della cura di S. Donato di Vercelli 60.

» Beni della cura di S. Agata di Vercelli 56.

» Beni del Hospedale di Vercelli N.° 16.

» Beni delle Rev. Monache dell'Annonciata di Vercelli N.° 16.

» Beni di S. Jorio che erano della Cura di Vinzaglio posseduti dal
» signor Priore Nicolao Bolgari N.° 44.

» Beni della Capella della SS. Trinità posta nella Cattedrale di
» S. Eusebio di Vercelli N.° 156.

» Beni del Seminario di Vercelli N.° 304.

» Beni del Convento di S. Marco di Vercelli 750.

» Beni della mensa Episcopale di Vercelli golduti da Monsignor
» Vescovo di detta Città N.° 88.

» Beni della Capella di S. Martino e conversione di S. Paolo in
» S. Eusebio di Vercelli golduti per il Rev. Capellano Bartholomeo
» Modena N.° 120.

» Li fuochi di detta Terra e suo Territorio sono in tutto circa N. 98
» de quali ve ne sono d'Ecclesiastici N.° 2.

» Le anime in tutto sono circa N.° 420 de quali ve ne sono da
» Communione . . . . N.° 304
» e quelle che non sono da Communione . . . N.° 116
N.° 420

» L' Hosteria di Vinzaglio con il Daccio del pane, vino e carne lo
» possiede il sig. Conte di Robbio Gio. Batta Crotto.

» Il Forno in Vinzaglio lo possede il Conte Galeazzo Crotto.

» Vi è un molino con una ruota et una pista in Perasca (o Pernasca)
» territorio di Vinzaglio con un altra pista alla Cassina di Santo Jorio
» quali sono del sig. Conte Galeazzo et lavorano con l'acqua di detto
» sig. Conte.

» Più un altro molino di due ruote alla Vignetta qual è delli
» sig. Gio. Battista et Francesco Baliotti con una pista quali lavorano
» con acqua di detti sig. fratelli Baliotti.

» Il sudetto luogo di Vinzaglio è infeudato al sig. Conte Galeazzo
» Crotto quale mette lui il Podestà e notaro della Banca Criminale,
» et ne il Podestà ne il notaro hanno salario alcuno, ne il notaro paga
» lui cosa alcuna.

» La sudetta Communità mette lei il notaro civile, ma non ha sa-
» lario alcuno.

» Et in fede della verità Gio. Batta Cardano et Bartholomeo Casa-
» lone Consoli di Vinzaglio per non saper essi scrivere hanno fatto fare
» et sottoscrivere la presente da me infrascritto l'anno e giorno sodetto.

» Bartholomeo Baniolo notaro richiesto dalli sodetti duoi Consoli
» di Vinzaglio per non saper essi scrivere. »

« *Villanova* — 1626, 5 Maggio.

» *Compare Giuseppe Sempio di Villanova, dichiara che non vi è*
» *Console, che è luogo abitato da soli poveri, e si dice disposto a rispon-*
» *dere alle domande fatte, nel modo che segue :*

» Che li fuochi e Capi di Casa in detto luogo saranno da cinquanta
» et in tutto saranno circa huomini ottanta di Communione, d'huomini,
» donne e figlij circa trecento.

» Il perticato di Villanova non si sa perchè non vi sono alcuni libri
» di note, ma detto luoco dal Eccel. sig. Marchese di Caravaggio hora
» ad uno, hora ad un altro s'affitta essendo tutta sua possessione, ne
» sa distinguer il preciso Perticato, ne quante cultive, Vigna, Prati ne
» Boschi.

» Sa bene che tutto il Territorio è civile et ve n'è parte sottoposto
» al livello di Chiesa.

» Non vi è persona che attendi ad altro esercitio fuori che all'agri-
» coltura.

» E distante dalla strada reale circa miglia sette, da Milano venti-
» cinque, e da VIGEVANO cinque.

» Non vi si fa fiera, ne mercato, non vi è Podestà, Fiscale, nè
» notaro, ma occorrendo qualche differenza, la decidono gli officiali di
» Cassolnovo luoco infeudato all'Eccell. sig. Marchese di Caravaggio,
» signori Arconati e Tornielli, e li huomini di Villa nova non concor-
» rono al pagamento d'alcuni officiali.

» Il detto luoco di Villa nova rilieva soldi 18 estimo rurale, oltre
» il Perticato civile.

» Nel detto luoco non vi è Entrate ne Datij.

» Produce il Territorio frutti d'ogni sorta quali si consumano ivi
» e nella Città di VIGEVANO.

» Michael Rubeus Mediolani notarius. »

Fattosi il riassunto dallo stesso Questor Caccia si ottenevano le seguenti risultanze riguardo al Contado VIGEVANO:

« Sommario delle cose nelle quali consistono le terre del Contado
» di VIGEVANO, quali sono Gambolò, Gravalona, Cilavegna, Nicorvo,
» Robio, Palestro, Vinzaglio, Confienza, Villanova, Cassol novo, Cassol
» vecchio, con sue Cassine, et luochi a ciascuna d'essa sottoposti, come
» dalle fedi essibiteci dalli Consoli, Communi et huomini di ciascuna
» d'esse, quali sono del tenor seguente.

» *Ponatur* . . . . .

» Li fuochi, o capi di Casa di detta terra, sue cassine et luochi
» sottoposti, cioè quelli rurali sono . . . . . N.° 1682
» li civili sono . . . . » 258
» et li Ecclesiastici sono . . . . » 135

» Che in tutto sommano . . . . N.° 2075

» Anime di Communione sono . . . . . . N.° 6568
» et quelle, che non sono di Communione sono . . » 4222

» Che in tutto sommano . . . . N.° 10790

» Il perticato dei beni civili è di . . . pert. 45166, 8
» Il perticato dei beni rurali e di . . . » 157428, 18
» Il perticato dei beni Ecclesiastici e di . . » 31861, 8

» Che in tutto sommano . . . . pert. 234456, 10

» Di più hanno delle Chiese, entrate, Dacij, et sono infeudati a
» particolari, il tutto come per dette fedi. »

10. Sebbene non fossero state appieno fornite quelle informazioni tutte che erano volute dal Magistrato Straordinario, poichè non era ancora, in sul principio dell'anno 1626, stata presentata la perizia dell'ingegnere Turati sopra il Castello di VIGEVANO, nè molti comuni avevano ancora date le richieste risposte, onde il Questore delegato non aveva potuto condurre a termine la sua relazione generale; pure già si presentavano domande di acquisto pel feudo di VIGEVANO. Oppetiva principalmente di diventare Signore di questo feudo il principe Teodoro Trivulzio, cui sarebbe riescito di sommo gradimento il ritornare in possesso della città e territorio di VIGEVANO già posseduti in gran parte e per non breve tempo come si è visto dal suo casato. Perciò, senza attendere più dettagliate informazioni, fece presentare sul principio dell'anno 1626 la sua domanda di acquisto, aggiungendovi l'opportuno capitolato, quale leggesi qui appresso:

« **H.** 1626 a di 19 del mese di Gennaro, alla presenza dell'Illustre
» Magistrato Regio Ducale dei redditi straordinari dello Stato di Milano.

» Compare il Cavaliere Vitale Cattaneo Procuratore, ed in nome
» dell'Eccell. sig. Principe Teodoro Trivulzio come consta dallo istru-
» mento d'esso mandante, rogato dal Giureconsulto Carlo Corio notaio
» milanese, che qui produce, e deposita in pubblica e autentica forma per
» legittimazione della sua persona, in seguito alle cedole dall'Illust.
» Magistrato pubblicate per la vendita della Città di VIGEVANO e sue
» giurisdizioni, Cacce, Pesca, Redditi, Palazzo, et entrate comprese, ed
» altre come è detto nelle cedule.

» Ed offre di comperare detta Città e suo Comitato con giurisdi-
» zione e titolo di Marchesato, ed ogni altra cosa suddetta e d'acquistare
» il Palazzo in detta Città esistente, le entrate e redditi alienati dalla
» R. C. con diritto e facoltà di redimere quanto fu alienato, compreso
» sempre il Maggior Magistrato di detta Città e Comitato e rispettive
» terre ad altri concesse in feudo in tutto ciò che suolsi esercitare
» dai Deputati dalla R. C. pel prezzo di ducati duecento mille (1) da
» lire cinque e soldi dieci imp. dedotte però e ritenute lire due cento
» nove mille duecento settantasette e soldi 18 e danari otto per redi-
» mere i redditi già alienati, ed il qual prezzo si offre pagare nel
» modo e nella forma di cui infra, fattagli prima la vendita, ed il
» rispettivo istrumento, e riportata la ratificazione dalla R. Catt. Maestà,
» e l'interinazione dall'Eccell. Senato, a proprie spese della prefata R.C.
» consegnata e rimessa prima, e premessa ed adempiuta l'effettiva
» possessione e tenuta della detta Città, Palazzo ed altro come sopra
» al detto Ill. Principe, e non ad altri, nè altrimenti, nè in altro
» modo, e con patti e condizioni infrascritte e non altrimenti.

---

(1) In base alla tabella del Castiglioni, riportata dal Romagnosi e dal Cusani, si può formare il seguente conto:

Ducati 200,000 a Lire 5 e soldi 10 imperiali caduno, danno lire imperiali 1,100,000 — ritenuto che la lira imperiale, la quale non esisteva realmente coniata, era divisa in 20 parti uguali chiamate soldi, e che ogni soldo dividevasi in 12 denari. Ritenendo poi che la lira imperiale d'allora equivalesse a lire 2 e soldi 2 della moneta messa poi in corso dall'Imperatrice Maria Teresa, si avranno L. m. 2,310,000, le quali, valutate caduna a centesimi 77 di moneta italiana ora in corso, equivalgono a L. i. 1,778,700; per cui questo sarebbe il valore fissato allora dal Governo, e dal Trivulzio accettato, pella Città e Contado di VIGEVANO da cedersi in feudo; valore che, come vedremo, fu di molto ridotto, anche pella circostanza poscia fattasi rilevare con protesta che molti paesi del Comitato già erano da altri posseduti in feudo. — Avvertasi però che il valore della moneta mutava allora assai di frequenti, onde ogni calcolo riesce sempre solamente approssimativo.

» E primo che l'istrumento di vendita si faccia un mese prossimo
» futuro, indi si procuri la ratificazione e l'approvazione della R. M. Catt.
» e l'interinazione del Senato Eccell. fra mesi quattro prossimi, i quali
» trascorsi detto Eccell. sig. Principe non si ritenga tenuto a quanto è
» contenuto nella presente obbligazione non altrimenti — ai patti e
» condizioni infrascritte da inserirsi nell' istrumento di vendita. —

» 2.° Che gli duecento mille ducati da lire cinque e mezza imp. per
» caduno ducato la Regia Cam. sia obbligata pigliar in cambio alle rate
» del prezzo dei mille cento trenta uno lochi, che il compratore tiene
» nel banco di S. Giorgio di Genova, et due case site nella presente
» Città di Milano con dispensa del Senato Eccell. di Milano et a conto
» del predetto prezzo compensarli quattro mille scudi in circa de quali
» è creditore della R. C. et il restante offerisse il compratore di pagare
» in contanti seguita la vendita, ratiffìcatione, interinatione et conse-
» gnatoli l'effettual possesso, et tenuta prima, et non altrimente, et per
» tutto come nella sudetta obligatione.

» 3.° Che il compratore et i suoi heredi siano et habbino da esser
» perpetui Castellani del Castello di detta Città con facoltà di deputare
» loco Tenente officiali, et soldati a suo beneplacito amovibili, secondo
» li parerà al numero che piacerà sempre a S. M., ma però da esser
» pagati dalla Regia Thesoraria conforme paga gli altri soldati delli
» presidij di questo Stato.

» 4.° Che nella sudetta Città non si possa in alcun modo alloggiare
» soldatesca sia di che sorta si voglia ne anco per transito, et questo
» non obstante qualsivoglia accidente o bisogno, ancorchè si potesse
» dire caso impensato, et necessario o non preveduto ne essersi potuto
» prevedere, ma resti totalmente fermo il presente capitolo, et quando
» pur di fatto venisse o fusse mandata qualche soldatesca in detta Città,
» il che però non si crede, et molto meno non si admette che si
» possa o debbia mai fare, in tal caso il compratore et suoi heredi
» restino in ogni modo ex nunc Governatore di detta gente, et Città,
» et ne habbino il comando come anco detto compratore et suoi heredi
» habbino di presente, et sempre il comando della militia fatta, o da
» farsi nella detta Città et suo Contado, con facoltà di deputar ogni
» sorte di officiali maggiori et minori.

» 5.° Che il contratto comprenda tutta la caccia, et peschaggione

IL CASTELLO DI VIGEVANO

nell' anno 1626

(Da un documento dell' archivio Busca Sola in Milano)

» della detta Città suo Contado, et giurisditione, eccettuati però li
» boschi concessi ad altri (se ve ne sono) con conditione che pervenendo
» alla Camera Reg. peschagione, o caccia ad altri concessa sij fatta dal
» compratore et suoi heredi quale succeda in logo, raggione, et stato
» dell'istessa Reg. Cam. con facoltà di prohibirla et di deputare Capi-
» tani, Campari et altri officiali comprehendendo ancora qualsivoglia
» persona di maggior Magistrato, et tutte le predette cose, et facoltà
» s' intendino concesse al compratore et suoi heredi anchora privative,
» *quod ad omnes* .....

» 6.° Che nella vendita si descrivino tutte le entrate, che ora gode
» la Reg. Cam. con il Palazzo con le sue coherenze et generalmente
» ogni ragione, che alla detta Camera competesse.

» 7.° Che il compratore, et suoi heredi habbino facoltà di redimere
» l'entrate vendute dalla detta Reg. Cam. quali si dovranno parimenti
» descrivere nell'istrumento sudetto della vendita, per qual redemtione
» si riteneră il compratore del detto prezzo delli Ducati ducento mille
» lire ducento nove milla settantasette soldi dieci otto, den. otto come
» dall' informatione stampata, et datta dal detto Magistrato si lege, et
» che in oltre esso compratore, et suoi heredi possano pro tempore
» redimere del suo proprio qualsivoglia altra cosa et feudi alienati dalla
» detta Reg. Cam, per il passato di detta Città suo Contado et giuri-
» sditione, et che si transferisca, et si intenda transferta nel compratore,
» et suoi heredi ogni raggione che di presente competesse alla detta
» Cam. Reg.

» 8.° Che devolvendosi alla Reg. Cam. qualche feudo, overo entrata
» non compresa nel presente contratto, et volendo il compratore, et
» suoi heredi haverla, sia obbligata la Reg. Cam. concedergliela, conforme
» agli ultimi ordini et regole sopra ciò datte da S. M. al Magistrato,
» deducendosi però li fuochi sottoposti al Maggior Magistrato, quali già
» s'intendono compresi nella presente vendita.

» 9.° Che detto compratore, et suoi heredi per quello spetta alla
» detta Città, suo territorio et giurisditione possano rimovere il Podestà,
» Giudice, et ogni altro officiale a loro beneplacito.

» 10.° Che sia in facoltà del compratore, et suoi heredi di fare
» dellegationi in chi li parerà delle cause tanto civili quanto criminali
» nelli casi però, che li detti Podestà, o altri officiali restano sospetti
» overo in altra maniera impediti.

» 11.° Che il contratto et investitura non solo comprenda gli
» discendenti maschi legittimi del compratore alla forma delle nove Co-
» stitutioni, ma anco una femina per una volta tanto, et successivamente
» gli suoi figlioli, et discendenti maschi con ordine di primagenitura, cioè
» per la parte che non sogiacerà alla primagenitura delli SS. Trivultij
» per quello, che tocca alli detti lochi, et case, che si daranno in
» cambio come sopra, et in oltre tutti li dimandati nella detta primage-
» nitura con conditione che mancando la linea Trivultia vera, et effettiva
» chiamata in detta primagenitura delli SS. Trivultij, salvo sempre il
» caso della femina come sopra, et devolendosi il feudo alla R. C. sia
» obligata a restituire il danaro delli lochi di S. Giorgio, et delle dette
» case di Milano per cambiarlo, o sia per permutarlo in beni stabili,
» et equivalenti con li debiti consensi a benefitio delli chiamati nella
» detta primagenitura, et trattanto non possano li heredi esser amossi
» dal possesso della detta Città Contado, et giurisditione prima che
» loro non sia fatta la restitutione del danaro effettivo da cambiarsi
» come sopra.

» 12.° Che nella detta vendita sia compreso il maggior Magistrato
» della Città et suo Contado etiandio delle terre ad altri infeudate in
» modo che niuno possa allegare exceptione alcuna di maggior Magi-
» strato, anchora che vi fosse qualche persona subdita, che si trasferisse
» ad habitare altrove, o vero in locho immediatamente sottoposto a S. M.
» ma il tutto resti transferto nel detto compratore et suoi heredi
» nell'istesso modo, et forma che di presente si esercisse per la Reg. Cam.
» salvo però, che per la confiscatione dei beni, che saranno fuori della
» Città, et suo Contado, che quelle restino applicate a chi di raggione
» saranno dovute, anchorchè li processi et condannationi si facciano
» per li officiali del compratore et suoi heredi.

» 13.° Che il Compratore, et suoi heredi possano, et habbino da
» far pubblicar tutte le grida delli Eccell. Governatori di questo Stato
» di Milano, et che tutte le pene da essi imposte anchora nelli casi,
» ove si fa delitto, che per se non è delitto, restino applicate al fisco
» Marchionale, come altresì restar doveranno applicate le condanne, et
» pene pecuniarie, arbitrarie, che pro tempore de ordine del Senato
» Eccell. sopra rellationi deffinitive delli officiali della detta Città et
» sua giurisditione tanto loco torture, come in qualsivoglia altra ma-

» niera, et per qualsivoglia altra causa si faranno, in oltre possa detto
» Compratore, et suoi heredi, usare di qualunche decreti tanto antichi
» quanto nuovi, et che per l'avenire occerrerà farsi.

» 14.° Che detta Citta, et sua giurisditione, Datij, et entrate et
» qualunche altra cosa compresa nella detta vendita non si possa mai
» confiscare per qualsivoglia delitto ne ridarsi in mano della Reg. Cam.
» tanto per causa di confiscatione, quanto di condannatione, et mulcta,
» tanto civile, quanto criminale, ne possa detto Compratore, et suoi
» heredi esserne mai spoliato anchora per condanna pecuniaria, o multa,
» eccetto però per delitto di lesa Maestà in primo capite, ma sempre
» resti al compratore, et suoi heredi per rispetto della parte sottoposta
» alla detta primagenitura de SS. Trivultij, che quella resti sottoposta
» a detto vinculo, nel modo, et forma, come sopra, dal qual non
» s'intende mai di recedere, et non altrimente.

» 15.º Che si habbi a derogare ad ogni ordine Decreto, et a
» qualsivoglia dispositione, quali permettino che si possa far redentione
» di cose vendute dalla Reg. Cam. anchor che non vi sia fatto o con-
» ditione di redimere poichè s' intende, che ne per decreto ne per
» altro della Reg. Cam. possa redimere, ne far redentione alcuna della
» detta Città, et suo Contado, et giurisditione, ma che tutte le medeme
» cose, come di sopra, che si venderanno habbino a restare al detto
» Compratore, et suoi heredi perpetuamente, et irrevocabilmente come
» di sopra derogando specialmente al decreto dell'anno 1536.

» 16.º Che l'istrumento della vendita si habbia a fare con le debite,
» et solite clausole derogationi necessarie anco in specie, ove saranno
» di bisogno con la douta legittima sicurezza per la parte del Com-
» pratore, et suoi heredi, et con promessa amplissima di mantenere il
» tutto infra comune, et di raggione con obbligo alla Reg. Cam. di
» riportarne l'approvatione da S. M. a tutte sue spese, con la interi-
» natione del Senato Eccell. di Milano senza alcuna agionta limitatione
» o alteratione, et tutto consegnare al detto Compratore in authentica
» forma parimente a tutte spese della Reg. Cam. dando anche efficace
» calore et favore al detto Compratore per ottenere le opportune
» dispense tanto dal Senato Eccell. di Milano come da quello della Città
» di Genova per quello, che tocca alla permuta di detti lochi di S.
» Giorgio et case di Milano.

» 17.º Che la investitura, et privilegio feudale si habbi da concepire » con parolle efficaci, et espressioni honorevoli delli meriti del Com- » pratore, et suoi maggiori, et che il detto feudo si conceda con tutti » li titoli di nobile anthico gentile ecc. ecc. insieme con il titolo di » Marchesato, et in ordine di primagenitura. »

11. Non poteva il Magistrato Straordinario dar corso alle inoltrate domande, sia perchè era stata deliberata la vendita all'incanto; sia perchè la communità di Vigevano con l'opera assidua dei suoi rappresentanti continuava a tener viva l'opposizione legale contro la minacciata infeudazione, ed a sollecitare una deliberazione sospensiva, almeno dalla corte di Spagna, presso la quale avevano potenti e favorevoli aderenze; sia perchè non era condotta a termine l'istruzione sullo stato economico e morale della città e contado di Vigevano.

In Febbraio 1626 finalmente l'ingegnere Turati presentò la sua relazione sopra il Palazzo Ducale: documento questo veramente prezioso, al quale siamo lieti di poter unire una pianta figurativa dello stesso palazzo ritrovata nell'Archivio *Busca Sola* in Milano. Con essa non sarà difficile a qualche erudito vigevanasco, e con la scorta di questa descrizione, misura e stima, ricostrurre il disegno del magnifico castello nei più minuti particolari, se pure nell'archivio municipale non esiste lo studio originale fatto nell'epoca di cui trattiamo; non ci fu dato però rintracciarlo.

« **G.** *Illustrissimo Magistrato*

» D'ordine delle SS. VV. M.º Illust. servendo al sig. Questore » Caccia loro Collega con intervento del Nottaro Grassi, il mese » d'Agosto prossimo passato si andò alla Città di Vigevano, et alla » presenza d'esso sig. Questore visitai tutto il Palazzo Ducale e ne » feci le misure et estimationi ch' esso sig. mi ordinò e che di » sotto dirò, incominciando alle scalinate di vivo che assendono dalla » piazza della Città al piano del Piazzono innanzi al detto Palazzo, ove » prima di entrare si passa per un Portone grande con sopra un alta » Torre fatta di cotto con varij vivi, et ornamenti con sopra una » grande campana che serve per l'orologio compito d'ogni soi requisiti,

» e sopra una cupolla coperta di rame con una ferrata al intorno.
» Lateralmente a detta Torre, e Portone due loggie una per parti
» con colonne di vivo, et di testa a quella a banda dritta entrando,
» et di faccia al Palazzo sudetto le seguono tre Cavallerizze, o siano
» stalle, una di braccia 154 larga braccia 18, con colonne di vivo
» N.° 50 la seconda lunga br. 98 larga br. 15 con colonne simili
» N.° 36, et la terza longa br. 91 larga br. 13 con altre colonne
» N.° 30, tutte in volta di bellissima forma, con varie chiavi di ferro,
» et tra tutte sono per alloggiarvi cavalli N.° 244. Sopra dette stalle sono
» circa cento stanze tutte con camini e separate che l'una non metti
» servitù all'altra per li ambulatorij che vi servono, con molta com-
» modità di scale, pozzi et decessi. Tra le dette stalle vi sono due grandi
» Portoni coperti di tetti, ove si esercitano li cavalli al maneggio, et
» per strigiarli, a latto delle stalle verso le case de particolari vi sono
» sitti aperti cinti de grossi et alti muri ove si riponevano li legnami
» che di piano sono, a cavagliero alli più alti tetti delle case dei
» particolari....... con uno portico lungo circa br. 114 largo 14
» coperto di tetto ove si trovano li cariaggi. Di testa d'una d' esse
» stalle vi è cantina, et al risvolto del Piazzone sudetto vi è il quarto
» che serviva per le lavanderie con quattro, o siano cinque stanze
» interra con soi cortili, e scale per assendere alle stanze superiori,
» et ad una bellissima Galleria de collonati doppii, che passa anco
» sopra la fossa, a congiongersi con il Palazzo, dentro al quale vi sono
» cinque grandi quarti di habitationi con due bellissimi portici con molte
» sale di sotto, e sopra, una de quali è longa br. 102 e larga br. 14
» con una quantità grande di stanze, e molti mezanelli su alto per la
» servitù con tre grandi ed alte torri e molte cantine in volta, parte
» de quali sono duplicate, cioè l'una sopra l'altra, con scale grande e
» piccole, et uno bellissimo giardino, et un ampio cortile, cinto da tre
» parti dagl' edificij sudetti, et da altra con fossa murata che gira da
» tre parti del Palazzo, cioè dal Ponte sotto la Galaria sudetta sino
» altro ponte che va dal medemo Palazzo alle Cucine e stanze del
» Prestino, che si diranno. Sopra detta fossa di contro la scala per
» uscire dal Palazzo al Piazzone detto, vi è una Torre con il Ponte
» levatore e Ponticella, e corpo di Guardia, e lateralmente a detta
» Torre vi sono muri del cortile sopra quali vi è uno passadizzo che

» va da uno corpo di edificio al'altro di testa al cortile con sua scala
» per assendervi. Le Cucine fuori della fossa sono quattro stanze de
» br. 15 in quadro luna, et un andito di testa con forni, fornelli,
» dispense, et uno portico tutti in volta. Inanzi ad esse Cucine uno
» cortille grande con pozzo, e Giacera, e di testa d'esso cortille, le
» sono sei stanze per il Prestino, che rispondono anche verso il Piaz-
» zone, quattro di lunghezza br. 12 fatte in volta in bellissima forma,
» e si congiongono con una delle loggie dette di sopra taccata al por-
» tone e Torre dell' Orologio detto di sopra, — fuori delle dette
» Cucine, e Prestino verso li Particolari vi sono sitti de giardinetti e
» cortili serrati con la cinta di muro come alle stalle, parte caduti, et
» in essi vi sono alcuni luoghetti vecchij habitati da poveri brazenti.
» Per andare poi dal Palazzo al Giardino grande, et d'esso ad uscire
» fuori della città vi sono due strade coperte di longhezza circa br. 230,
» larghe br. 13 luna, l'inferiore fu detto che serviva per stalla da
» mulli ed è con pilastroni grandi archegiati dall'uno all'altro, et la
» volta tra essi. Questa strada circa al mezzo, è traversata con due
» passate de porte grandi, l'una di contro l'altra, che servono al pub-
» blico per una contrada della Città, la superiore serve per andare
» con carozze, carri, e cavalli al giardino grande e fuori della Città
» com' ho detto di sopra senz'esser veduto, et è coperta di bellissimo
» tetto. Sotto parte di questa strada superiore, cioè tra l'inferiore,
» e questa vi sono sette stanze nascoste per mezati con soi camini,
» et un andito che li serve, e conduce senza servitù l'uno dell'altro.
» Il Giardino grande, e cinto di alti e grossi muri con sette Torri,
» et all'intorno d'esso, et a longo le strade coperte sudette late-
» ralmente vi è fossa molto profonda. Per uscire poi dal detto
» Giardino alla campagna si passa per un ponte laterale sopra essa
» fossa, e un altro ponte in parte caduto sopra il Naviglio che va
» alla Sforzesca. Queste sono le fabriche in che consiste detto Palazzo,
» il quale per essere fabricato con muri grossissimi, et alti cinto ad
» ogn'intorno con altri muri altissimi e con tante Torri e fosse, l'esti-
» matione lo formata e regolata in tre modi, perchè le SS. VV. M.to Ill.
» alle quali mi rimetto, piglino quella che le parerà più espediente e
» conveniente.

» Il primo, è di scutti *cento dodici mille,* raggionato sopra il valore

» che verisimilmente vagliono le matterie quando si dispongono in fa-
» briche ordinarie senza risguardo che molte di esse fabriche siano
» utili o no, et senza consideratione di restauratione e manntentione.

» Il secondo è con risguardo che molte fabriche de muri tanto
» grossi et alti siano pocco utili, come quelli del Giardino grande, delle
» Torri, delle fosse, molti viv', cantine dupplicate, e parte delle stalle,
» et altre cose, et anco considerato alle grosse spese necessarie farsi per
» mantenerle, e poterle godere, et rifare muri caduti, et de quelli che
» stanno in cadere, particolarmente parte delle Cucine e cinta di contro,
» oltre che le massi tanto grandi, non si sogliono mai estimare come
» si fanno le fabriche ordinarie ben disposte, et secondo questo conto
» lo giudico scutti *novantaquattro mille.*

» Et la terza sarebbe che si amezasse tra la prima e la seconda
» estimazione che sarebbe de scutti *cento tre mille.* Che però secondo
» il mio parere mi pare più ragionevole il secondo delli scutti novan-
» taquattro mille, di che tutto mi rimetto al prudentissimo giuditio
» delle SS. VV. M.to Ill.

» Avertendo che certi scolari detti della Compagnia del Popolo
» hanno fatto una portella nel muro della cinta d' esso Palazzo per
» contro alle stalle, e con una scala vanno dal loro Oratorio, o Casetta,
» a godere un pezzo di sitto del detto Palazzo, tra detta Cinta, e stalle
» di lunghezza br. 77 largo 8 $^1/_2$ rag.º computata la grossezza del muro
» d'essa cinta hora fatto proprio d'essa Scola che per mio parere giu-
» dico che sia usurpatione, non mostrando concessione.

» Di più tutti li vicini confinanti con detta cinta quasi al' intorno
» di tutto il Palazzo si sono serviti del muro della detta Cinta, e tac-
» catovi fabriche, e però nel valutarlo vi ho avuto risguardo, a servitio
» de confinanti, perchè sono per il più fabriche vecchie.

» In Milano addì 5 Febbraio 1626.

» Hercole Turato Ingeg.e

12. Con la scorta dei documenti ora già pubblicati, il Questore Michel Angelo Caccia redigeva infine la sua relazione riassuntiva al Magistrato Straordinario. Questa relazione è senza data, ma si ha motivo di credere non sia stata compilata che nella prima metà del

mese di Maggio dell' anno 1626; imperocchè l' ultimo comune che rispose alle domande di cui si disse sopra fu Villanova, e questa dichiarazione porta la data del 5 Maggio.

« *Relatio*

» *Illustr. Magistr.*

« Per essecutione della Commissione dalle SS. VV. datami, andai
» subito col nodaro della Regia Camera, et col Ingegnero Ercole Turato,
» et altre persone opportune alla Città di Vigevano, dove ho havuto
» informationi delle cose infrascritte, cioè Li fuochi o Capi di Casa
» in detta Città, suoi borghi et Cassine dentro delli Corpi Santi sono
» tutti Civili, sono in tutto circa N.° 1587.

» Anime di Communione N.° 6826.

» Il perticato dei laici, tutto civile, è	pert.	N.°	65815, 7
» Il perticato Eccles. in una parte è di	pert.	»	11836, 10
» In un altra parte per li beni della Sforzesca de frati delle Grazie e	pert.	»	14647, 15
» Che in tutto fa la somma di	pert.	N.°	92299, 8

» Detti beni laici, et Eccles. non compresi però li beni suddetti
» della Sforzesca consistono nelle seguenti qualità, cioè

» Aratorio	pert.	N.°	34679, 8
» Avidato	»	»	9232, 12
» Boschi	»	»	18924, 12
» Brughera	»	»	2754, 21
» Orti, et siti	»	»	333, 11
» Prati adacquatorij	»	»	6199, 15
» Prati sutti	»	»	2452, 22
» Paduli	»	»	136, 14
» Pascoli	»	»	1806, 23
» Strade et ripe	»	»	39, 11
» Terre inculte	»	»	823, 6
» Zerbi	»	»	268, 6
» Quali sommano in tutto	pert.	N.°	77651, 17
» et aggiungendovi li sudetti beni della Sforzesca, che sono p.		»	14647, 15
» faranno la sodetta somma di . . .	pert.	N.°	92299, 8

» Dalle dette terre si producono formento, segale, miglio, vino, » legumi, et altri frutti, quali grani, perchè non sono bastanti per » loro uso, perciò conforme alli loro privilegij, mediante la licenza » delle SS. VV. lo levano nell' Humellina, et dette terre sono del » valor seguente:

» L'aratorio per ciascuna pertica vale	L. 30
» L'avidato . . . . , .	» 60
» Li prati	» 60
» L'arratorio con acqua	» 60
» Li prati sutti	» 18
» Li boschi	» 18
» Orti et siti	» 100
» Pascoli, Zerbi, Brughere, terre inculte et paduli .	» 17

» Il circuito di questa Città, et suo territorio, compreso li borghi, » et Corpi SS. sarà di circa dieci miglia, et quello della sola città de » circa un miglio.

» L'entrata di questa Città fondata sopra beni stabili et » fitti perpetui è de	L.	10233.	18.	3
» Sopra le roggie Commune . . .	»	837.	3.	4
» Sopra la pescagione del Ticino . . .	»	470.	»	»
» Sopra la pescagione del Terdopio . .	»	65.	»	»
» Sopra la banca civile	»	1047.	»	»
» Sopra la pesa	»	178.	»	»
» Sopra li forni	»	3725.	7.	»
» Che in tutto sommano	L.	16556	8.	7.

» Et queste Entrate sono state vendute dalla detta Città con patto » di redimere, et costituiti rediti sopra l'estimo reale, et personale » si che la Città paga annualmente L. 23842. 17. »

» In oltre paga alla Camera il mensuale qual è de L. 8502. 4. »

» Ha ancora detta Città l'estimo del suo mercimonio, conforme alla » tassa fatta l'anno presente per il traffico de mercanti dell'anno pas- » sato, qual entra in coletta con l'altr'estimo reale de stabili et personali » della Città, a pagar carichi occorrenti a detta Città, et è de sc. 1300, » il cui capitale doveva essere de L. $\frac{416}{m.}$, puoichè ogni L. 320 fanno » sc. 1 di estimo, et traffico, et si pagano L. 3. 12 per soldo per » l'anno corrente, così dal traffico, come dalli stabili.

» Come più amplamente si vede dalle seguenti fedi per rispetto
» delle animе:

» *Ponantur fides animarum sig. A. B. et C.*

» Et per rispetto delli altri casi, cioè focolari, perticato, et entrate
» ne consta dalle fedi del tenor seguente:

» *Ponatur fides sig. D.*

» Di più la Regia Camera cava dalla detta Città le entrate del
» tenor seguente, cioè

» Dal Dacio dell'augumento della macina, comprese
» L. 150 di avantaggio, che si affitta ogn'anno come di
» presente è affittato . . . . L. 2300

» Dal Dacio delle carni comprese L. 25 d'avantaggio
» come sopra è affittato . . . . . . » 575

» Dal Dacio del primo Prestino comprese L. 300
» d'avantaggio, come sopra è affittato . . . . » 3520

» Dal Dacio del secondo Prestino, comprese L. 230
» d'avantaggio come sopra è affittato . . . . » 3120

» Dal Dacio del vino al minuto, comprese L. 100
» d'avantaggio come sopra è affittato . . . . » 3760

Che somma in tutto L. 13275

» Come più amplamente dalle fedi del tenor seguente

» *Ponatur fides sig. E.*

» Dalla detta Città potranno cavarsi, per rispetto delle condannationi
» pecuniarie, et confiscationi col altro circa cento scudi.

» Nella medesima Città vi è la Chiesa Cathedrale, juspatronato di S.M.,
» qual è governata da un Vescovo eletto dalla stessa Maestà, nella qual
» Chiesa vi sono dodici Canonici, con sei dignità, duoi mansionarij,
» duoi leviti, et Preposito, qual è anco curato nella medesima Chiesa
» Cattedrale, chiamata santo Ambrosio, et duoi altri curati l'uno della
» Chiesa di S. Dionigi, et l'altro della Chiesa di S. Cristoforo; Nella
» qual Chiesa di S. Dionigi vi è una compagnia di Disciplini aggregata
» al Confalone di Roma, et in quella di S. Cristoforo vi è la schuola
» della Ss. Trinità; In oltre vi sono quattro conventi de Frati, et uno
» de Monache, un Monte di pietà, tre hospidali, et di fuori vi sono
» altri quattro conventi de Frati, un altro hospitale, et molte Chiese
» de Disciplini, et de secolari. Et perchè delli religiosi ve ne sono

» assai, si dicono anco molte messe, ma il numero preciso non si è
» potuto sapere.

» Questa Città è esente da tasse cavalli, nè leva alcun staro di sale,
» perchè tal tassa si fa, et si paga da rurali.

» Ha un Castello, nel quale habita il Castellano, con ventiquattro
» soldati, pagati dalla Camera.

» In detta Città vi è un Palazzo Ducale, quale per esser stato mi-
» surato, descritto, et estimato da detto Ingegnero Turato, si rimette
» alla sua relatione.

» Avanti la sodetta Chiesa Cathedrale, et Palazzo Ducale vi è una bella
» piazza, qual è ancora avanti la Casa, dove alloggia il Podestà, et
» dove sono le carceri, et questa piazza è di longhezza braccia 200,
» et di larghezza br. 70 di netto con li portici da tre parti, con co-
» lonne di vivo, quali portici sono larghi br. 7 per ciascuuo.

» Detta Città tiene quattro medici, un Cirugico, et un Maestro di
» scuola, dalla detta Città pagati annualmente in questa quantità, cioè
» alli tre medici primarij L. 1000 per ciascuno, et all'ultimo L. 200,
» al Cirugico L. 600, et al Mastro di scuola L. 1200 oltre la casa
» dove habita. Vi sono puoi delli altri Mastri de scuola, ma vengono
» pagati da particolari.

» Vi è la casa dove rissiede il Podestà, et dove sono le carceri,
» vi è anco la Camera, et sala dove si congregano li deputati della
» Communità per li Consigli generali, et altro, qual è stata fabricata a
» spese della medesima Città.

» Questa Città è distante da Milano miglia 20, da Novara 14, da
» Pavia andando per la Valle 16, et andando per la Strada Superiore 20,
» et altri 20 per andare a Casal Monferrato.

» Tiene questa Città un Podestà Dottore, un Fiscale non Dottore,
» ambedue deputati da S. E., et detta Città paga a detto podestà scudi
» dieci ogni mese, al fiscale L. 200 l'anno sopra le condannationi. Vi
» è un Refferendario deputato parimente da S. E. al quale si pagano
» L. 9. 5 ogni mese sopra le condannationi ; la Città nomina tre per-
» sone, et S. E. ne elegge uno per giudice delle vettovaglie, et la
» Città li paga L. 118 l'anno.

Vi è ancora il Giudice delle Strade deputato medemamente da
» S. E., et la Città gli paga ogn'anno L. 25.

» Vi si deputa pure un Commissario dalle SS. VV., al quale non » si è inteso cosa se gli paga.

» La notarìa Criminale si affitta dalle SS. VV., et sopra questo » non si è fatto altra diligenza.

» Vi sono ancora quattro fanti quali servono al detto Podestà » nell'officio suo, al quale si pagano L. 7. 10 al mese de danari delle » condannationi.

» La caccia è riservata per miglia otto intorno alla detta Città.

» Nella detta Città vi è un Collegio de Dottori, dove ve ne sono » assai, ma solo dieci sono Collegiati; ha ancora un'altro Collegio de » Notari, dove s'admettono solo quelli, che hanno li requisiti conforme » al loro Statuto.

» In essa Città vi sono assai artigiani d'ogni qualità, et arti, et » anco molti mercanti, et specialmente di filesello bastanti per il » bisogno de Cittadini, et hora dicono aver introdotto ancora la mer- » ceria de lanifici, dalla quale ne sperano utile notabile.

» L'aria d'essa Città è assai buona.

» La detta Città è cinta di muro, et teraglio, et ha le sue porte, » per entrare in essa.

» Et questo è quanto risulta dalle cose, nelle quali consiste detta » Città di VIGEVANO, suoi borghi, et Cassine dentro delli Corpi SS. di » essa Città. Circa puoi alle cose nelle quali consiste il territorio del » Contado di essa Città, dico che le terre del Contado della Città di » Vigevano consistono nelle cose contenute nel sommario del tenor » seguente:

» *Ponatur summarium* sig. F.

» A tal che mettendo insieme le cose concernenti alla Città, et » quelle concernenti al suo Contado, ne risulterà l'infrascritta somma, » cioè

» Li focolari, o capi di Casa civili	N.°	1845
» Li rurali	»	1682
» Et li Ecclesiastici	»	135
» Che in tutto saranno	N.°	3362
» Le anime di Communione saranno in tutto .	N.°	12394

» Il Perticato dei beni Civili	N.° 110981. 15
» Il Perticato dei beni rurali	» 157428. 18
» Il Perticato dei beni Ecclesiastici . .	» 58345. 9
» Che in tutto saranno	N.° 326755. 18

» In oltre ho avuto la relatione della misura et stima fatta dal » sodetto Ingegnero Ercole Turati, del sodetto Palazzo Ducale, dalle » quali appare, che detto Ingegnero habbi formata et regolata detta » stima con tre modi, cioè il primo in scuti $\frac{112}{m.}$ il secondo in sc. $\frac{94,}{m.}$ » et il terzo in sc. $\frac{103,}{m.}$ et il suo parere essere, che più ragionevole » saria la seconda stima de sc. $\frac{94,}{m.}$ et ciò per le ragioni allegate in » detta sua relatione, qual è del tenor seguente :

» *Ponatur relatio sig. G.*

» Finalmente dopo eseguite le sodette cose, è comparso il Cava- » gliere Vital Cattaneo, quale, come Procuratore del Prencipe Theodoro » Trivulzio, ha offerto comperare il feudo di detta Città conforme » alla Real carta, per il prezzo di ducatoni $\frac{200}{m.}$ di valore di L. 5. ss. 10 » per ciascuno, dedotte dal soddetto prezzo lire ducento nove milla et » ducento settanta sette ss. 18. d. 8 per redimere li sodetti rediti, di » già alienati per detta Città, come si è detto di sopra, et con li » termini, patti, et conditioni contenuti nell'oblatione fatta dal detto » procuratore, et inserta nell'Istromento di detta Procura.

» *Ponatur Istrum. cum abbocat. sig. H.*

» Et questo è quanto mi occorre per hora riferire alle SS. VV. per » essecutione della delegatione in me fatta a questo effetto, del tenor » seguente :

» *Ponatur delegatio sig. I.*

» Et come del tutto dalli testimonij sopra ciò essaminati, per quanto » hanno deposto, per informationi di essa Città, suoi Borghi, et Cassine, » come dal processo del tenor seguente :

» *Ponatur Processus sig. L.* » (non esiste, ma si conoscono le deposizioni parziali).

13. I Vigevanaschi intanto non si davano tregua per riescire nell'intento di allontanare il pericolo della infeudazione. Nel conseguimento di questo lodevolissimo scopo erano strenuamente assecondati dai loro rappresentanti, eletti nella memorabile seduta del Consiglio Generale delli 18 Agosto 1625. Essi delegati, con a capo l'Oratore Egidio Sacchetti (1), mettevano in opera i mezzi più efficaci, e continuamente si adopravano per far conoscere la giustizia della loro causa, e per attirar sempre nuovi proseliti nelle sfere del governo. Sembra infatti presso il governo di Milano non fossero avversate, in questo primo periodo, le loro rimostranze, sia che se ne riconoscesse la giustizia, sia che si volesse assecondare il desiderio di qualche potente patrocinatore di Vigevano. Fatto è che il Governatore dello Stato di Milano credette opportuno (il che non facevasi sempre da quegli autocrati) trasmettere alla Corte di Madrid le rimostranze presentate dalla Città di VIGEVANO per mezzo dei suoi rappresentanti legali.

Il Consiglio supremo delle cose d'Italia, sollecitato probabilmente dall'agente Vigevanasco in Ispagna, Giorgio Rodolfo, esaminò la supplica della cittadinanza di VIGEVANO, e propose alla Corona fosse da adottarsi il partito di sentire prima in proposito la sentenza, che sarebbe per dare il Senato di Milano.

Il Re, con la seguente lettera delli 15 Giugno 1626, sottopose questa causa al Senato di Milano.

---

(1) Il Sacerdote *Carlo Clerici*, in un diligentissimo suo scritto col semplice titolo *Vigevano*, ad un rapido cenno sulla storia vigevanasca dai primi tempi fino ai nostri giorni fa seguire brevi biografie dei personaggi illustri che vissero in detta Città nei secoli scorsi, e nel corrente. Di questo oratore così scrive: « Fiorì nel secolo XVII il dotto giureconsulto, autore di opere » diverse, Egidio Sacchetti. Nell' operetta *Vigevano illustrato* ci dà molte » preziose notizie risguardanti la patria nostra e specialmente le principali » famiglie vigevanasche. Scrisse anche *La giurisprudenza in forma di arte* » *ristretta per consenso dei teologi, filosofi e legisti*, ed un opuscolo col titolo » *Encomium de Viglevano*, non che molte dotte allegazioni edite ed inedite, » alcune contro coloro, che volevano infeudare Vigevano, altre contro le terre » del contado, che tentavano sottrarsi dal concorrere al riattamento delle » mura della Città. A questo insigne legale, tanto benemerito della patria, » dobbiamo la compilazione degli *Statuti* da lui pubblicata per ordine del » Consiglio generale nel 1608. Morì in Milano li 13 novembre 1632. — Vigevano, Tipografia Ecclesiastica 1880. — Al Sacerdote Clerici mi è grato porgere qui i sensi della mia riconoscenza per gli illuminati consigli, di cui mi fu prodigo prima e durante questa pubblicazione.

« Don Philippe por la gratia de Dios Rey de León, de Aragon,
» delas dos Sicilia, de Hierusalem, de Portugal, de Nauarra, y delas
» Indias &c. Duque de Milan.

» Magnif. spectables, nobles, doctos, deuotos, fieles, y amados nuestros.
» Por parte de la Ciudad, y Contado de Vegeuen se me ha presentado
» el memorial que se sigue. — Mentre la Città, e Contado di Vigevano,
» godevano in estremo di vivere, e morire sotto il felicissimo, & imme-
» diato Impero di V. M. con che sentiuano molto meno, i trauagli, &
» angustie che si passano in quello misero stato per tante commotioni
» di Guerra da alcuni anni in qua suscitate, si trouano i più infelici
» delli altri con l'auiso della sua alienazione in titolo di feudo: ne gli
» resta altra speranza se non, che visti, e considerati dalla Maestà
» Vostra, & suoi Regij Ministri, li fondamenti, che in nome loro sa-
» ranno addotti con li privilegij, capitulationi, & conuentioni antiche,
» che si presentano, debba la Maestà Vostra con la solità sua clemëza,
» & Real amparo cōmandare, che si levi la mano da simil trattato,
» consolando Vassalli suoi, che in ogni tempo non hanno lasciato con
» ispargere il sangue, & spendere le sostanze loro per mantenimento,
» & accrescimento della sua Corona. Per tanto gli Agenti di detta Città,
» e Contado ricorrono à Reali piedi della M. V. & con humilissima
» riuerenza la supplicano sij seruita commandare, che per niun modo
» si venga ad alcuna alienatione, ò sia infeudatione di detta Città, e
» Contado, mà siano omninamente guardati, & osseruati i suoi Pri-
» vilegij, e Capitulationi, acciò essi soli dopò tante deplorande calamità,
» & esterminose desuolationi non restino grauati, & violentati frà tutti
» gli altri; mà si bene col mezo del Real splendore nella sua famosa
» giustitîa vengano essi via più animati nel Real seruitio della Maestà
» Vostra, ouero accomandare al Senato di Milano, che conosca & decida
» per giustitia questa pretensione de supplicanti, auanti il qual Senato
» di già pende per ordine del Governatore di questo Stato, il quale
» gliè la rimessa, ordinando al medemo Senato, che essendo seguita, ò
» seguendo detta infeudatione conosca, se per giustitia può ella susistere
» reclamando, e contradicendo i supplicanti sospendendola, & facendo
» tutte quelle prouisioni, che stimerà di ragione, che il tutto riceveranno
» per segnalatissima mercede.

» Y visto en mi Consejo Supremo de Italia ha parecido que

» paratomar resolucion en lo que pretenden la Ciudad, y Contado de
» Vegeven es necessario vuestro parezer sopra la validacion del privi-
» legio, que rifieren, y alsi os ordino, y mando melo embieys. Dat en
» Madrid a quinze de Junio de mil seyscientos y viente y seys anos (1).

» Signat Yo el Rey.
» Pedro de Hoff. Huerta.
» Vidit Comet Regens. Vidit Marchio Horeste Regens.
» Vidit Caimus Regens. Vidit Valenzuela Regens.
» Vidit Brandeling Regens.
» In Pron. Med. 48, fol. 385.

» A tergo. Alos Magnif. Spectables, Nobles, Doctos, Deuotos, Fieles,
» y Amados nuestros Presidente, y Senadores nuestro Senado de Milan,
» & sigillat. &c. »

14. Esultarono i Vigevanaschi a quest'annuncio, e ne avevano ben donde; imperocchè, chiamata la loro causa davanti ai giudici nazionali, sorgeva naturalmente motivo di sperare, anche per la prossimità del luogo, ove il giudizio doveva compiersi, fosse loro dato avvalorare quei legittimi e sacrosanti diritti, che già avevano visti conculcarsi dallo straniero. Altro motivo di fiducia avevano pure i Vigevanaschi, e questo veniva dalla conoscenza, che tutti possedevano circa l'indole dell'Amministrazione spagnuola, lenta, infingarda, spesso dimentica di cose, che non ricevevano diretta e continua sollecitazione. Onde avevano motivo di sperare questa della loro infeudazione rimarrebbe causa dimenticata fra le tante, cui spesso il Senato più non rivedeva pel giudizio definitivo. E mal non s'apponevano, come vedremo, sebbene più tardi la povertà dell' erario dovesse far rivivere questa malaugurata questione, promovendo più vivaci opposizioni nel popolo e nei magistrati; il che sarà argomento dei capitoli seguenti.

(1) E visto nel mio Supremo Consiglio d'Italia è parso che per prendere risoluzione circa quanto pretendono la Città ed il Contado di Vigevano, è necessario il vostro parere sopra la validità del privilegio che adducono, io così ordino e comando che me lo abbiate da trasmettere.

CAPO III.

SECONDO TENTATIVO
per l' infeudazione di Vigevano nel 1648.

SOMMARIO. — 1.° Temporeggiamento del Senato nel deliberare.
2. Nuove voci d' infeudazione — deliberazione in proposito del Consiglio Generale in seduta delli 2 Giugno 1647.
3. L' Oratore Michel'Angelo Sacchetti.
4. Il Governatore Marchese Caracena e l'ordine d'infeudazione di VIGEVANO.
5. Cedola d' infeudazione — protesta del Consiglio Generale in seduta delli 7 maggio 1648, con nomina di deputati.
6. Ostilità prima incontrate dai deputati di VIGEVANO in Milano — indi presentazione di protesta al Magistrato Straordinario ed ai principali ministri.
7. Nuove proteste di VIGEVANO — sedute del Consiglio Generale delli 20 Maggio, 1° Giugno, 30 Agosto.
8. Protesta dei feudatari del Contado.
9. Il Questore Marchese Cesare Visconti, ottenuta dispensa, abbocca il feudo di VIGEVANO.
10. Francesco Maria Balbi, genovese, concorda colla Giunta dei Mezzi un progetto di contratto per l'acquisto del feudo.
11. Il Governatore ordina l' incanto definitivo, in base alla proposta Balbi — cedole.
12. Costernazione di VIGEVANO — deliberazione del Consiglio Generale in seduta delli 8 Ottobre, con protesta notarile.
13. Lettere che provano l' animo deliberato nei governanti di addivenire alla infeudazione.
14. Incanto definitivo ed aggiudicazione del feudo di VIGEVANO al Marchese Visconti — istrumento di vendita.

1. La lettera del re Filippo IV, per mezzo della quale è dato incarico al Senato di Milano di esaminare e riferire sulla causa controversa dell'infeudazione di VIGEVANO, ha la data, come si è visto, di Madrid 15 Giugno 1626. Or bene la prima deliberazione in proposito dal Senato stesso emessa avvenne nel mese di Agosto del 1627, il che prova quanto si è detto nel capitolo precedente, come procedesse,

cioè, abitualmente ogni cosa assai a rilento nell'amministrazione giudiziale spagnuola in Italia, se pure qui, per eccezione, ciò non veniva fatto di proposito, per favorire i cittadini Vigevanaschi.

Con deliberazione pertanto delli 20 Agosto 1627 il Senato diede incarico al Senatore Picenardo di stendere una sua relazione sopra i diritti della Corona riguardo al feudo di Vigevano, e sopra i motivi d'opposizione presentati dalla Città stessa. Ma sembra che il Senatore incaricato non si desse somma premura di compiere la missione affidatagli; imperocchè, spedito poscia a Pavia in qualità di rappresentante il Senato (come solevasi praticare per la Città di Pavia e Cremona), la stessa missione di redigere l'opportuno parere sulla causa di Vigevano troviamo essere stata affidata dal Senato, con lettera delli 26 Gennaio 1629, al Senatore Michel Angelo Caccia, quello stesso che, Questore prima, era stato dal Magistrato Straordinario spedito a Vigevano per le informazioni e per gli interrogatorii, che sopra sonosi riprodotti.

Venne a morte il Caccia prima che avesse dato compimento alla sua missione, ed il Senato più non si occupò, a quanto ci è dato rilevare, del parere chiesto dalla corte di Madrid sopra l'infeudazione di Vigevano, sebbene il Fisco contraddicesse alle allegazioni prodotte dalla città.

Come è ben naturale, il popolo vigevanasco, più che alla speranza, aveva finito per allargare il cuore alla certezza che il pericolo corso fosse completamente sventato, tanto più che domande ripetute d'acquistare detto feudo, fattesi negli anni successivi, sempre erano state reiette dai governatori succedutisi nello Stato.

2. Ma quelle strettezze dell'erario, che avevano già nel 1625 promosso il primo tentativo di infeudazione di Vigevano, lungi dal diminuire, crescevano ogni giorno più. Il governo spagnuolo per far danaro aveva *venduto tutto il vendibile,* come leggesi in un documento ufficiale, che verrà pubblicato in appresso; ond'è che la fiducia, sorta in cuore ai Vigevanaschi, dovette dopo non molto andar incontro a più doloroso disinganno.

Posero in sull'avviso Decurioni e cittadini in una seduta delli 2 giugno 1647, essendo pretore della città Carlo de Clerici, i Consoli Gio. Paolo Camillo *Morselli* e Pietro Paolo *Colli,* i quali, come leggesi

nel verbale di detta seduta del Consiglio Generale, (estratto dal registro dei *Convocati*, bellamente raccolti nell'Archivio Municipale di VIGEVANO):

» Proposero...... come ai giorni passati il signor Dottore D. Pietro
» de Ajala Podestà de Varale gli ha significato, haver inteso dalli
» signori Marchese Giorgio Triulzio, et altri signori Milanesi come
» S. M. è per alienare in titolo di feudo Marchionale questa Città, et
» che gïà resta fatta oblatione di scudi cento milla, del che subbito
» per mezo secreto ne hanno del tutto ragualiato il sig. Dottore
» Michel Angelo Sachetti Oratore d'essa nella di Milano, et incarica-
» togli caldamente ad intendere anche da Ministri supremi come sta
» questo negocio, et del tutto darne parte alla Città, il quale ha
» risposto, che in quel punto haveva determinato anch'egli d'avvisarne
» la Città, et che pare che si aversi l'oblatione delli scudi cento milla,
» fatta da alcuni genovesi, per detta infeudatione et che stando le
» ragioni, et privilegij che tiene la Città di non puoter essere infeu-
» data gli pare negocio impraticabile tuttavia per le correnti stretezze
» nelli quali si trova l'errario Regio, può essere, che detta infeudatione,
» segua effetto, che però ne davano parte al Consiglio perchè consulti
» quello che sia espediente per beneficio della Città.

» Sopra qual proposta essendosi discorso al longo, et letta la
» lettera scritta dal sudetto sig. Oratore, et essendo stati ricordati li
» privilegij antichi concessi alla Città quando era Terra, o Città Im-
» periale, separata dalla giurisditione di qual si voglia altra Città, et
» confermati nell'erettione d'essa come per il previlegio registrato ne
» Statuti, et per le antiche capitolationi seguite con l'istessa, et l'an-
» tecessori di S. M. il Re Nostro Signore in questo Stato, che non
» potesse essere alienata da li Duchi di Milano, et in confirmatione
» di questo essendo state addotte raggioni altre volte in simile causa
» allegate avanti li superiori, et le allegationi fatte dalla felice memoria
» del sig. Dottor Egidio Sachetti già Oratore di questa Città nella di
» Milano; finalmente fu concluso, ed ordinato di comune pure dei
» congregati, che assai meglio sia per la Città l'essere sottoposta
» immediatamente alla Maestà del Re Nostro Signore, che riconoscere
» altro mediato superiore e feudatario, et tale dichiarano li Congregati
» essere la mente loro, et della Città, et ordenano, che li Sig. Consoli

» di presente, scrivino al detto Oratore la mente della Città, incari-
» candogli ad invigilare sopra questo negocio, et subito del tutto di
» tempo in tempo darne ragualio alla Città, et per essa a Sig. Consoli,
» quali occorendogli cosa degna di provisione in questo particolare
» subbito faciano radunare il Consiglio generale, acciò si possi accingere
» alla necessaria difesa, trattandosi di negocio di tanta considerationc,
» et quando detti Sig. Consoli non possino congregare il Consiglio
» per qualche accidente, acciò la Città non resti indifesa, si facciano
» tutte le possibili et convenienti oppositioni, contraditioni, et proteste,
» che di ragione può fare la Città a effetto che non segua tal in-
» feudatione, e vendita, et questo avanti qual si voglia superiore, et
» per effettuare questa ordinatione diedero et danno detti Congregati
» ampla e bastante autorità a sig. Consoli pro tempore della Città,
» con riserva anche di fare altre diligenze e deputationi come parerà
» al Consiglio, e per le spese che occorreranno farsi intorno a questo
» particolare ordenano che si spediscono ogni opportuni mandati. »

3. Le invocate premure all' Oratore in Milano furono ben tosto trasmesse, ed il rappresentante di Vigevano fu sollecito di informare di tutto i suoi concittadini. Era allora investito della dignità di Oratore di Vigevano altro membro della famiglia Sacchetti, discendente di quell'Egidio, che tanto s'era adoprato, e con frutto, a favore della sua patria negli anni 1625 e 1626. Risulta da documenti, che esistono nell'Archivio Municipale di Vigevano, come questo nuovo Oratore, non meno del padre, nudrisse sommo amore per la propria Città, ed in favore della medesima s'adoprasse in ogni circostanza con tutto l'ardore e con tutto l'ingegno, che egli, quanto il predecessore, possedeva elettissimo.

Che i suoi concittadini l'avessero in somma stima, lo si rileva dalla seguente deliberazione, che leggesi nel convocato del Consiglio Generale delli 29 Gennaio 1648:

« Sentito il Sig. Gio: Batta Ampio, uno dei Congregati, il quale
» significcò come la condotta del Sig. Dottore Collegiato Michel Angelo
» Sacchetti in breve haverà fine, che perciò stimava bene discorer

» sopra detto particolare, et accertare la ricondotta de detto
» Sig. Orattore, — sopra qual particolare essendosi discorso al longo,
» furono da alcuni de Congregati ricordate le buone parti et valore di
» detto Sig. Orattore et le obbligationi che la Città gli professa per
» haver sinhora esercitata detta carica con ogni puntualità, fedeltà et
» assistenza, anche con fatiche, oltre l'obbligo della sua carica, per
» quali la Città ne ha ricavato, et ricava molti utili, et beneficij, —
» finalmente fu dato il partito delle balle, se si doveva ricondore detto
» Sig. Orattore per tre anni dal fine della condota corrente avanti con
» il salario, — o no. Sortì il partito nella parte affermativa, et in tal
» conformità detti Congregati in questo scritto hanno ricondoto, et
» ricondocono detto Sig. Dottore Michel Angelo Sacchetti in Orattore
» di questa Città nella di Milano per tre anni da cominciarsi dal fine
» della condotta corrente avanti con il solito sallario, et questo verso
» me Notaro et Cancelliere infrascritto stipulante a nome del detto Sig.
» Orattore » (1).

---

(1) Per non interrompere l'argomento della infeudazione, ecco altri documenti, che trattano di Michel Angelo Sacchetti, tratti dall'Archivio di VIGEVANO:

In seduta delli 29 gennaio 1648, essendo Pretore D. Alessandro Fontana e Consoli Gio: Batta Longo, e Pietro Paolo Bosio, era stata presa la seguente, deliberazione:

« Propose detto sig. Console *(Longo)* come il sig. Dottore Michel Angelo
» Sacchetti Oratore di questa Città nella di Milano ha mandato il conto delle
» L. 4000 da esso come procuratore della Città riscosse dal sig. Conte Aloviggi
» Maria Arconato ad essecutione della convertione seguita tra esso et la
» Città, che perciò stimava bene sentire detto conto acciò si possi accertare
» l'opportuna liberatione a farsi al detto sig. Oratore, sopra qual particolare
» essendosi discorso al longo, et letto il sodetto conto mandato da detto
» sig. Oratore, dal quale appare essere creditore di L. 62. 6. 9, fu, previo il
» il solito partito delle balle, detto conto admesso con tutte le spese in esso
» contenute come giustificate, ed approbate, et ordinato che si faci l'oppor-
» tuna liberatione per istromento al detto sig. Oratore, et che se gli faccia
» credito di dette L. 62, ss. 6, d. 9 et imantinenti ne fu per ordine de sodetti
» Congregati rogato Instrumento di liberatione dal Cancelliere Raggionato
» Pietro Paolo Chiesa. »

..... Ottenuto più tardi l'intento, riguardo all'infeudazione, mutarono gli umori:

Nel Tribunale di Provvisione, in seduta delli 3 marzo 1649:

« Propose il Cons. Bart. Cingia come il sig. Dottore Michel Angelo Sacchetti
» Orattore di questa Città nella di Milano, con mandato firmato da signori
» Gio. Paolo Bosio, et sargente maggiore Antonio Gravalona Consoli del
» tremestre prossimo passato — ha riscosso dal sig. Conte Aloviggio Maria
» Arconato lire quattro cento dovute alla Città per anticipatione delli allog-
» giamenti de soldati per l'anno corrente — per porre alla stampa il libro

Sembra però che le relazioni scritte provenienti dall'Oratore sopra la vertenza per l'infeudazione e sopra altre bisogne della Città non soddisfacessero pienamente, poichè si adottò poscia l'espediente di chiamarlo a riferire personalmente in Città, come risulta dal seguente ordinato, che trovasi nel Convocato delli 18 Aprile 1648:

» . . . .

» Propose detto Sig. Console Marco Ottone, come dal Consiglio » generale resta ordinato che il Sig. Dottor Michel Angelo Sacchetti » Oratore di questa Città nella di Milano, essendo avisato si tra- » sferischi almeno due volte l'anno a questa Città ad informare, et » rifferire al Consiglio, quanto gli occore nelle cause d'essa; il che » sin hora non si è eseguito in molto danno della Città, che perciò » stimava necessario, dar ordine di far avisare detto Sig. Orattore acciò » se ne venghi subbito a questa Città, a rifferire come sopra nel Tri- » bunale di Provvisione con l'aggionta de Consiglieri per le difficoltà

» intitolato *Vigevano illustrato* compilato dalla felice memoria del sig. Dot- » tore Egidio Sacchetti orattore di questa Città nella di Milano, et perchè » le misserie in cui si ritrova di presente la Città causate dalli continovi » alloggi de soldati, et altri non permettono, che di presente si possi spen- » dere il danaro sodetto nella sodetta causa, che perciò giudicava bene » discorere sopra questo particolare, et dare li ordini opportuni — sopra » del che essendosi discorso al longo fu con il solito partito delle balle alla » forma delli ordini conchiuso, et ordinato che il sig. Cancelliere Raggionato » Pietro Paolo Chiesa scrivi al detto sig. Orattore a nome della Città, che » per ogni modo desisti di porre alla stampa detto libro, nè fare per detta » causa alcuna spesa sino ad altro ordine della Città, et che paghi le sodette » lire quattrocento da esso riscosse da detto sig. Conte in pagare quello la » Città deve al sig. Mastro di Campo D. Giovanni Cativollo (?), et le mancie » natalitie solite alli portieri, et uschieri de Tribunali, et officiali alla forma » solita. »

Crebbero le ostilità più tardi:

Nel 1650 alli 27 Luglio in assenza del Pretore G. R. Galdini, Cremonese, presiedendo come Luogotenente Don Giacinto Celada Bulgarini — ed essendo Consoli Carlo Ant. Bonfilio ed Gio. Marco Olivello, il Consiglio Generale si risentì contro l'Oratore Sacchetti. — Vigevano non pagava il dovuto salario all'Oratore, e, per quante rimostranze egli facesse, non riceveva soddisfazione. Il Sacchetti, irritato forse pel rifiuto di cui qui sopra, ricorse a S. E., fece causa in Senato, e venne finalmente mandato ordine di esecuzione contro la Città — sì che, in detta seduta:

« Propose il sig. Console Carolo Antonio Bonfiglio come ritrovavasi al » presente in questa Città il sig. Vimercato notaro dell' officio del sig. Capi- » tano di Giustizia di Milano, con molti birri, con ordine di far eseguire » esecutione reale et personale concessa contra la Città, et suoi cittadini dal » Senato Ecc.mo di Milano, et dall'Ill.mo Magistrato ad instanza del sig. Dot- » tore Michel Angelo Sacchetti Orattore della medema nella di Milano, per » la somma di Lire 700 imp. dovutegli per suo sallario, — il quale onnina- » mente voler farla eseguire, et ciò a tutte spese della Città, che perciò ne

» che s' incontrano in radunare il Consiglio Generale — sopra quali
» particolari essendosi discorso fu ordinato che li Signori Consoli fac-
» ciano avisare detto Sig. Orattore acciò di presente se ne venga a
» questa Città, et informi detto Tribunale del stato della causa d'essa acciò
» si possino accertare le provvisioni bisognevoli a servitio della Città. »

Lo sgomento promosso nella popolazione Vigevanasca dai Consoli nella seduta delli 2 Giugno, i provvedimenti adottati dal Consiglio Generale, la quasi certezza potesse la temuta infeudazione effettuarsi pel solito motivo, cui chiaramente accennava l'Oratore Egidio Sacchetti, il crescente esaurimento, cioè, dei mezzi pecuniarii dell'erario pubblico, cui dovevasi far fronte per gli urgenti bisogni della giornata, ebbero bentosto piena giustificazione, per gli atti, che si vennero compiendo dall'Amministrazione governativa con ispeciale sollecitudine.

4. La lettera, che segue, indirizzata dal Governatore di Milano Caracena al Magistrato Straordinario, perchè sollecitasse gli atti per

---

» dava parte, acciò il Consiglio dia in ciò li ordini che si dovevano eseguire,
» et minorare le spese alla Città quanto sarà possibile — sopra qual proposta
» essendo discorso al longo, et sentiti li pareri de congregati, finalmente con
» il solito partito delle balle alla forma delli ordini fu conchiuso et ordinato
» di dare un deposito a nome della Città et che si paghi le spese d'essa es-
» secutione con danaro di qualonque effetto della medema, in quella minor
» somma che si puotrà concertare dal sig. Michel Angelo Colli, come speciale
» Deputato dal Consiglio Generale.

» Sentiti alcuni de Congregati, quali dissero come la Città viene mal
» trattata dal sodetto sig. Orattore Michel Angelo Sacchetti per haver esso
» nel memoriale sporto all'Ill. sig. Presidente del Senato Ecc.mo sopra quale
» resta spachiata l'essecutione contro la Città per aver in esso esposto come
» la Città non vole obedire li ordini de Superiori, anzi opponendosi alli atti
» giuridici in contingenza d'essecutione fa ritirare anche sopra luoghi sacri
» li Autiani acciò le essecutioni non venghino eseguite — che perciò era
» cosa molto dura che una Città, invece di essere diffesa, venghi in questo
» modo trattata senza raggione dal suo Orattore avanti Ministri Supremi —
» che perciò stimavano debito della Città il risentirsi, con il fare intendere
» a soperiori come l'esposto in detto memoriale, è men vero, come anche il
» mal effetto che tiene detto Orattore con la Città, adimandando in ciò le
» opportune provisioni, et non permettere questo agravio, et mal impressione
» presso Ministri Sopremi. — Sopra del che doppo essersi discorso dal signor
» Console Bonfilio fu detto che in ogni modo la Città per risentirsi da un
» tanto ecesso comesso dal suo Orattore deve anche revocargli la procura
» che tiene dalla Città, et fare pubblicare la revocatione nella città di Milano
» et sopra di ciò ne domandò il partito — et dato il partito se si doveva
» revocare la procura che tiene dalla Città detto sig. Orattore per la sodetta
» causa, o no, sortì il partito eguale, cioè voti sedici nella parte negativa, et
» altre tanti nell'affermativa, stando che Gio. Jac. Rodolfo Masera, come pa-
» rente del sodetto Orattore si trattene dal dare il suo voto, et protestò che
» molti altri Consiglieri dovevano fare il simile, come parenti di quelli li
» quali tengono interesse in questa causa. »

addivenire all'infeudazione di Vigevano, è il documento più convincente dell'andazzo esiziale, in cui erasi messa la spagnolesca amministrazione. Se alcunchè di lodevole ivi leggesi, è la sincerità quasi eccessiva, con cui vien confessata la miseria dello Stato. Ben più grave è l'esempio di corruzione, che in questo documento ci si porge, per lo che ogni uomo dabbene sente ora, ed avrà sentito anche allora, quanto contrario ad ogni principio di onestà fosse il vedere un Questore, un membro cioè del Magistrato Straordinario, che, primo, aveva avuto notizia delle intenzioni del governo, anticipare domanda di acquisto, e dietro facoltà avuta dal governo rimanere al suo posto durante il corso di quegli atti tutti, che condussero alla concessione in feudo; il vedere come le condizioni proposte da altri, e non inferiori in valore, fossero rifiutate, per favorire il magistrato in carica, il vedere infine che il Governatore dello Stato, in un atto pubblico, quale è la lettera seguente, non si periti di proporre egli stesso all' autorità incaricata dell' incanto, quale egli preferisca fra i pretendenti all' acquisto, mentre questo preferito era appunto membro del Magistrato giudicante in proposito. — Proprio vero che mutano i tempi, ma si ripetono gli eventi.

Sebbene pertanto comparisse come promotore di questi atti il Luogotenente del re marchese Caracena, per la verità storica è bene ricordare come chi volgeva le chiavi del cuor del Governatore fosse allora il Conte Bartolomeo Arese. Il suo biografo, o panegirista, Gregorio Leti ci dice infatti che « il Marchese Caracena ebbe tanta » intrinsechezza coll' Arese che non si può dir altro, se non che me- » desimò la stessa persona con quella dell' Arese nelle disposizioni del » governo fino all' anno mille seicento cinquantasei, che è il tempo che » resse le abene dello Stato di Milano. »

Dacchè ci occorrerà di veder figurare l'Arese altra volta in queste memorie, dirò ora che egli era Presidente del Magistrato Ordinario fin dal 1641, che nel 1649 fu nominato reggente *ad honorem* del Supremo Consiglio d' Italia, e che nel 1660 fu innalzato al grado di Presidente del Senato di Milano, « dignità da lui desideratissima, e che non » avrebbe mutata in un' altra incomparabilmente maggiore, » scrive Gregorio Leti, il quale più innanzi soggiunge: « Colla sua prudenza » si rese talmente necessario, non solo allo Stato, ma ancora a tutti i » ministri spagnuoli, che non accadeva la minima cosa, che alla di » lui direzione tutto si riduceva. »

Ecco ora l'accennata lettera del Governatore:

» Filippus Quartus Dei gratia Hispaniarum Rex, et Mediolani Dux
» Don Luigi de Bonavidis, Carrillo, e Toledo, Marchese di Fromista,
» e Caracena Conte di Pinto, del Consiglio Supremo di guerra di S. M.,
» suo Governatore e Capitano generale dello Stato di Milano — Mag.
» Spect. et Egr. nobis dilectissimi. — Conoscendo noi molto da vicino
» come crescano giornalmente le strettezze di questa Regia Camera, e
» farsi ogni hora le pubbliche necessità più dure, con poca apparenza
» di mezzi per ripararla, con che le operazioni militari si ritardano,
» anzi impossibilitano con evidenti pregiuditij del servitio di S. M. et
» che il sperare per una parte assistenti di fuori, è cosa assai lunga,
» et incerta, nella presente costitutione ed il cavarle qui da effetti
» Camerali, o altro, è impossibile quando già è venduto tutto il ven-
» dibile (1), et impugnate queste reali rendite per anni avenire, ma

---

(1) Si è visto qual parte del reddito pubblico si fosse alienato dal governo nel Vigevanasco: veggasi ora quali altre vendite in quel torno fossero state fatte anche in Lomellina.

Questa memoria traggo dagli Archivi di Stato in Torino, *mazzo 7 negoziazioni con l'Austria;* fu redatta nel 1707, quando la Lomellina era stata ceduta a Casa di Savoja pel trattato del 1703.

« Stato dei redditi, e Gabelle, che si ritrovano alienate da questo Magistrato » ordinario di Milano nelle Provincie d'Alessandria, Lumellina, e Valenza » cedute a S. A. R.

» PROVINCIA LUMELLINA

» 1646, 2 Marzo — Al Secretario *Gorano* vendita del pane » venale e vino al minuto di *Lumello*, e *Mede*, per . .	L. 3057.	»	»
» 1646, 27 detto — Al Marchese *Isinbaldi* datio del pane, vino » della *Pieve del Cairo, Cairo, Gallia, Dorno, Pieve d'Albignole*	» 12914.	8.	9
» 1647, 2 Marzo — Al *Vescovo di Cremona Visconti* il » datio del Pane venale di *Gropello*, *Villanova*, *Zerbolò*, » *Parasacco* e *Guasta* e del vino al minuto di detti luoghi » di *Gropello* e *Villanova* per	» 6215.	5.	9
» 1648, 27 Agosto — a Giovanni *Frova*, e Carlo *Crodaza* » datio del Pane venale di *Mortara*	» 13428.	15.	5
» 1648, 18 Settembre — a Francesco *Civaro* datio del Pane » venale di *Garlasco*, con la giurisdittione dell' Hosteria di » Parasacco	» 4414.	19.	»
» 1648, 8 Ottobre — a Domenico *Siriano* datio del vino al » minuto di tutta la *Lumellina* eccettuato quello d' alcune » terre già alienato	» 29850.	»	»
» 1649, 1º Giugno — a Domenico *Siriano* acquavite di *Mortara*	» 12314.	5.	9
» A' medemo *Siriano* il datio delle pelli verdi della *Lumellina* per verisimile.	» 25000.	»	»
» 1652, 30 Aprile — A Gio: Battista *Negrone* censo del » sale di *Sommo* per verisimile	» 400.	»	»
» 1652, 26 Settembre — A detto *Siriano* il censo del sale » e suo augumento di *Mortara*	» 77280.	»	»

» dall'altra, che dal non lasciarsi oprimere da queste angustie, dipende
» in gran parte la conservatione di questo Stato, e sua diffesa dalle
» insidie nemiche, et il poter sperare quei benefitii che il tempo
» opportunamente suole apportare. Habbiamo consultato il caso con
» una Giunta di Ministri più principali, anche in ordine a vedere se
» ci sono mezzi da assistere alle diretioni presenti. Et se fra essi pare
» trattabile, et accettabile quello della vendita di Vigevano, et essendo
» parso alla detta Giunta, che li aprieti (1) e necessità presenti strin-
» gono di maniera, che non hanno bisogno di maggiore espressione di
» quella, che il fatto istesso da; e che perciò non soggiacino ad altra
» legge che alla Suprema, della conservatione dello Stato; et che avi-
» cinandosi il tempo della Campagna, e di operare, se non si preven-
» gono mezzi da provedere, et sostenere l' Essercito, e non si acude
» con tempo alle provisioni, che richiede, si perderà ben presto la
» Gente, et si esporranno le cose ad impressioni peggiori delle passate,
» con pericoli di contingenze irreparabili. Onde non solo si ha da dare
» orecchio alla vendita di detta Città di VIGEVANO, ma trattare di ogni
» altro mezzo possibile, per tirar avanti, et assicurare con tempo la
» somma delle cose, quando c'è così poca speranza di altre assistenze,
» si per cessare quelle di Napoli, et essere molto incerte quelle di
» Spagna, come per non esserci qui altro, di che poter far capitale,
» abboccando la detta Giunta l' oblacione fattaci dal Questore Cesare
» Visconti per la compra di VIGEVANO, in consideratione del prezzo de
» focolari, che è la mettà più di quello delle Ville, delle contingenze,
» alle quali resta esposta quella Città, per il suo sito, et della qualità
» dei tempi correnti. Conformandosi con li sensi de Ministri così grandi,
» et che hanno tanta notitia delle cose, habbiamo rissoluto, che si ac-
» cetti l'oblatione sudetta. E perciò ve ne rimettiamo copia con questa,
» ordinandovi, che all'istante faciate esporne le cedule per l'infeudatione

---

» 1656, 11 agosto — A Francesco *Forno* il censo del sale
» e Tasso di Cavalli di *Zeme* . . . . » 14972. 5. »
» 1658, 22 Marzo — A Marchion *Rinzago* censo e tasso
» di *Castello Agognia* . . . . » 5000. » »
» 1671, 17 Agosto — A Federico *Ferrario* censo e tasso
» di *Rosasco* . . . . » 3770. » »
» 1674, 18 Aprile — A Gio: Battista *Martignone* il datio
» del pane venale di *Lumellina* . . . . » 29080. » »

(1) Voce spagnolesca che vale *pericoli stringenti*.

» di detta Città, riducendo li 20 giorni soliti prefigersi, a dieci correnti,
» ancorche feriati, et li tre delli incanti, a tre correnti, mentre non
» siano festivi di precetto, dandovi l'opportuna facoltà di stipulare il
» contratto con il detto Marchese Cesare Visconti, o con chi nel con-
» corso dell'asta havrà fatto miglior oblatione, poichè a questo effetto
» derroghiamo qualsivoglia ordine, e stile in contrario, e vi concediamo
» ogni più ampla facoltà, et la nostra propria, sicuri, che al solito del
» vostro zelo, asisterete a questa facenda con tal atentione, che da
» essa si abbia a riconoscere in parte il poter operare, e conservare
» questo stato, con tanti suoi fedelissimi Vassalli, al Loro natural
» Signore.

» Dio vi guardi — Milano 3 Maggio 1648.

» Firma del Governatore

» V.° Crixada.

Rigarolus.

5. Quell'Amministrazione tanto lenta, tanto infingarda in tutto, fu più che sollecita in preparare gli atti, che dovevano condurre ai danni di Vigevano. La lettera del Governatore è delli 3, e già il 5 Maggio la cedola d'infeudazione è redatta, stampata e pubblicata, nel tenore seguente:

« Cedola per la vendita del Feudo di Vigevano

» Havendo l'Illust. et Eccell. signore il sig. D. Luigi de Bonavides,
» Carillo, e Toledo, Marchese di Fromista, e Caracena, Conte di Pinto,
» del Consiglio supremo di guerra di S. M., suo Governatore, e Ca-
» pitano generale dello Stato di Milano etc. per molte considerationi
» del servitio di S. M. rissoluto, con parere d'una Giunta de Ministri
» più principali della M. S. di infeudare la Città di Vigevano, e farne
» vendita in via di Feudo ordinario, per valersi del danaro nelle occa-
» sioni presenti di tanta strettezza, et necessità della R. C. (1), et
» havendo anco S. E. procurato di trovar persona, che facesse oblatione
» per tal'acquisto, come già è stata fatta a ragione di Lire sessanta
» imperiali di moneta corrente per ogni fuoco, che in fatto si troveranno

(1) *Regia Camera.*

» esservi, et a ragione di Lire cento per ogni tre d' entrata, e regalia
» annessa al Feudo dipendente dall' amministratione dell' infrascritto
» Magistrato, come pure si troverà in fatto, et di sei milla scudi per
» il palazzo Ducale, et con li patti, et conditioni, che si legono in detta
» oblatione, de quali negli atti dell' infrascritto Notaro Camerale, et
» havendo perciò incaricato all'Illust. Magistrato delle R. D. (1) Entrate
» Straordinarie, et beni patrimoniali dello Stato di Milano di far esporre
» altre cedole, et dar notitia a tutti di detta abbocatione, publicare
» gl' incanti, et venire alla deliberatione di detto Feudo con li detti
» patti, et conditioni, che si legono in detta oblatione, et lettera di S. E.
» del giorno tre del presente mese alle quali etc.

» Perciò in nome d'esso Ill. Magistrato, et per essecutione di detta
» lettera di S. E. si da notitia a qualsivoglia persona che aspiri alla
» compra del detto Feudo, et far maggior oblatione a benefitio della
» R. C. compaia avanti esso Tribunale nel termine di giorni dieci
» prossimi a farla nelle mani del detto infrascritto Notaro Camerale,
» che se sarà honesta si accetterà da detto Magistrato.

» Certificando ogn'uno, che passato detto termine, si principieranno
» subito agl' incanti per la vendita d' esso Feudo al luogo solito, et
» publico della Ferrata alla Piazza de Mercanti di questa Citta, li quali
» si persecueranno per tre giorni seguenti, ancorchè feriati, purchè non
» festivi, così disponendo l'ordine di S. E., il primo de quali sarà
» Lunedì alli 18 del presente, et l'ultimo, che sarà il giorno di Mercore
» alli 20 parimente alla mattina all'hora solita, si verrà alla deliberatione
» a chi haverà fatto miglior partito a benefitio della R. C. se così pa-
» rerà al prefato Magistrato, et se ne darà anco parte a S. E. conforme
» sarà bisogno.

» Et se alcuno pretenderà copia dell'oblatione, et delli capitoli, con
» quali si è fatta, et da S. E. accettata, compaia parimenti dall' infrascritto
» Notaro della R. C. che tiene commissione di quello, che dovrà fare,
» et haverà ricorso a chi si deve per haverla, e se ne offerisce dar copia
» a ciascuno che la vorrà. Dat in Milano alli 5 di Maggio 1648.

» Il Presidente, e Maestri delle R. D. Entrate Straordinarie dello
» Stato di Milano.

Mercantolus not.

---

(1) *Regie Ducali.*

Non appena seppesi in VIGEVANO di questo nuovo attentato, manifestossi vero fermento nel popolo, ed il Consiglio generale, dopo una subita riunione a palazzo, decise raccogliersi il giorno 7 dello stesso mese di Maggio, per addivenire a quelle urgenti e ferme deliberazioni, che dalla gravità del caso erano richieste.

Furono presenti a questa riunione delli 7 maggio 1648:

Giacinto *Celada Bulgarino* giureconsulto avv. fiscale e Luogotenente del giurec. *Sinibaldo Boidi* Pretore della Città assente.

Marco *Ottone* fu Fisico Rolando,

Franc. Antonio *Bastico* fu Giacomo Filippo, Consoli.

Franc. *Bellazio* fu Gio. Pietro.

Ferrante *Silva Bosio* giurec. fu Pietro Maria.

Gio. Paolo *Bosio* fu Cesare.

Michel Angelo de *Cocchis Masetti* fu Vincenzo.

Annibale *Ghiringhello* fu Silvio.

Rocco de *Previde Amatore* fu Gaspare.

Gio. Batta *Portalupo* fu Gio. Franc.

Gio. Pietro *Silva* fu Pietro Antonio.

Gio. Giacomo de *Rodulfi Maseria* di Giovanni.

Vincenzo de *Decembri Badalla* fu Gio. Ant.

Gius. Agostino *Negroni* fu Pietro Paolo.

Caus. Gio. Marco *Olivello* fu Gio. Dom.

Luigi de *Ferrari Fantoni* fu Stefano.

Vincenzo *Longo* fu Gio. Stefano.

Gio. Batta *Parona* fu Gio. Franc.

Tomaso Giacinto *Morsello* fu Gio. Batta.

Vincenzo *Morsello* fu Gio. Batta.

Bernardino *Cattaneo* fu Antonio.

Morando *de Colli* fu Vincenzo.

Caus. Gius. *Rodolfo Maseria* fu Gio. Giacomo.

Gio. Ant. *Fossa* fu Alessandro.

Gio. Stefano *de Ferrari Rainini* fu Gio. Maria.

Dottor fisico Antonio *Cesato* fu Dott. fis. Gio. Giacomo.

Caus. Bartolomeo *Cingia* fu Signifero Lorenzo.

Gio. Paolo *Testa* fu Vincenzo.

Gerolamo *de Nepoti* fu Antonio.

Gio. Franc. *Rosamarina* fu Gio. Batta, e

Giacinto *Negrone Belloto* fu Vincenzo; intervennero anche i Tribuni della Plebe:

Matteo *de Previde Massaria* fu Pietro Paolo, Tribuno della Plebe della Parocchia di S. Ambrogio.

Gio. Batta *de Ferrari Magistretti* fu Gio. Ant. Tribuno della Plebe della Parocchia di San Dionigi, ed il Giurec. colleg. Gio. Batta *Morselli* di Tomaso Giacinto Tribuno della Parocchia di S. Cristoforo.

Il verbale di questa seduta contiene quanto già erasi detto in quella del 1625, aggiungendosi però come tentativi d'infeudamento fossesi promossi non solo nell'anno 1626, ma anco nel 1629, 1640, e 1647.

Lunga ed agitata fu la seduta delli 7 Maggio, molto si discusse, molti argomenti si ventilarono, e finalmente si venne nella sentenza convenisse delegare i personaggi più influenti e capaci della Città, perchè presso il Governatore, il Senato, il Magistrato e lo stesso Re e suoi ministri facessero valere la volontà ferma, unanime, immutabile della popolazione vigevanasca, pronta ad ogni sacrifizio per il re, ed avversa completamente ad ogni altro qualunque servaggio, al che le davan diritto speciali privilegi, che si annettevano, in copia legalizzata, come nel 1626, al verbale della deliberazione del Consiglio, con incarico alli oratori di meglio svolgere le argomentazioni ivi accennate.

Furono poscia eletti Sindaci e procuratori per difendere la causa della Città:

« D. J. C. Collegiantum, et Orator dictae Civilitatis Michaelem
» Angelum *Sacchettum,* degentem in Civitate Mediolani,
» D. D. Comitem Brunorum *a Petra* absentem,
» Jo: Paulum *Bossium,*
» Jo: Baptistam *Portalupum,*
» Causidicum Bartholomeum *Cingia* presentes. »

Testi alla redazione di quest'atto di delegazione furono:

Bernardino *Ramello* fu Stefano,

Ambrogio *de Magistris* fu Gio. Ant.,

Marco Antonio *Fassina* fu causidico Giov. Angelo, ed il secondo notaio Gio. Batta *Morselli* fu Agostino, tutti abitanti di Vigevano.

Notaio in quest' atto fu Pietro Paolo *della Chiesa* fu Pietro Francesco, e la sua firma è convalidata dal Caus. Giuseppe *Rodulfo Maseria*

Abbate del Collegio dei SS. Notai della Città di Vigevano, con la data delli 12 Maggio 1648. L' atto è in fine sottoscritto da Gio. Marco *Olivello* Not. publ. Coll. della Città di Vigevano e vice cancelliere del Collegio de' Notai.

6. Recaronsi immediatamente a Milano i delegati della Città di Vigevano, ma tosto ravvisarono come loro si opponessero inattesi ostacoli. Il primo loro passo fu alla Cancelleria Magistrale per deporre gli atti di protestazione del Consiglio di Vigevano, e per chieder apposita udienza affine di esporre le loro ragioni contro l'infeudazione. L'oratore Sacchetti non faceva con ciò che seguire il sistema in uso, e certo credeva sarebbe tosto stato soddisfatto; ma il Cancelliere oppose difficoltà, e per ultimo si rifiutò se non otteneva prima un permesso speciale dal Magistrato stesso.

Ricorrevano i delegati vigevanaschi con la seguente supplica al Presidente del Magistrato straordinario:

« *Illust. Sig.*

» Intende la Città di Vigevano far l' annessa comparitione, e con-
» tradittione, per le cedole esposte d' ordine di cotesto Ill. Tribunale,
» in causa d'infeudatione d'essa Città, inherend'anche ad altre contrad-
» ditioni similmente fatte avanti l' istesso Tribunale in conseguenza di
» simili cedole altre volte esposte dalla Maestà del Re N. S. e da' signori
» Governatori; e perchè va perplesso il *Cancelliere* Magistrale riceverla
» negli atti, nelle cui mani s' ha presentare, raccorrono il Dottor Sac-
» chetti Oratore d'essa Città, con il Conte Brunoro Pietra, Gio. Paolo
» Bosio, Bartolomeo Cingia, e Gio. Batta Portaluppi, procuratori spe-
» ciali deputati dal Consiglio generale e dalli Tribuni della Plebe a
» nome, e di volontà di tutto il popolo d' essa Città, a far tal atto,
» devotissimi servi di V. S. Ill. alla giusta direttione sua.

» Supplicandola si servi per adempimento di pura giustitia, propria
» di cotesto Tribunale, et in particolar di V. S., ordinar, che si ricevi
» dal Cancelliere negli atti, il che sperasi etc. »

Accettate le carte della Città di Vigevano, chiedevano i delegati si discutesse sollecitamente la loro causa, come dice il Magistrato Straordinario nella seguente comunicazione al Governatore:

« *A Sua. Eccell.*

» L' Oratore della Città di Vigevano con altri Deputati di quella
» doppo aver vista l'espositione delle Cedole per vender in feudo detta
» Città conforme resta ordinato da V. E. hanno havuto da noi ricorso
» con memoriale et con loro comparitione ci hanno esibiti li recapiti
» che tutti congionti rimettiamo alla E. V. sopra di che prima di
» deliberare cosa alcuna, habbiamo sentito in voce questa mattina qui
» nel Tribunale il parere dell' avvocato fiscale Sertorio, con il quale
» conformandosi noi, Diciamo a V. E. si compiaccia ordinare che quanto
» prima (mentre si approssima il tempo di venire alla deliberatione di
» detto feudo) si propongano il memoriale et ...... di detta Città di
» Vigevano nanti li ministri a ciò deputati con intervento del detto
» avvocato fiscale, se così loro parerà, acciò possino dare gli ordini
» opportuni per l'effetto sudetto, ed all' E. V. humilmente s' inchiniamo
» pregandoli da Dio nostro Signore ogni felicità ecc. ecc.

Addivenivasi alla trattazione della causa dei Vigevanaschi nel 1648 *die Sabbati nona mensis Maij in tertiis.*

Coram Ill. Mag. Red. Extraord. Status Mediolani comparvero i delegati della Città di Vigevano appositamente nominati nella seduta del Consiglio generale delli 7 dello stesso mese, e l'oratore Sacchetti fece prima la storia delle successive fasi per cui era passata dal 1625 in poi la infeudazione, ora di nuovo minacciata, ripetendo le argomentazioni già allora presentate, con poca differenza nella forma; ma aggiunse poscia dichiarazioni più vive e più stringenti, laddove venne a parlare della ingiustizia che minacciavasi infliggere alla fedelissima Città di Vigevano, insistendo sui diritti alla inalienabilità garentiti da proprii privilegi.

Questa orazione del Sacchetti riprodurrei in uno con un suo parere legale, assai prezioso per la copia di citazioni, e per la dialettica stringente, se, per la loro lunghezza, non mi allontanassero di troppo dalla misura prefissami. Trovansi queste memorie interessanti raccolte in un volume Ms. negli archivi di Stato in Torino (1).

Non si contentarono pertanto gli oratori di Vigevano delle fatte rimostranze alla presenza del Magistrato Straordinario, ma al Governa-

(1) Veggasi Appendice III.

tore ed ai principali Ministri diressero le loro lagnanze e le loro domande nelle seguenti suppliche, le quali racchiudono tutte le principali argomentazioni addotte dal Sacchetti nella suddetta orazione e nel citato parere legale:

« *Eccellentiss. Signore*

» Se mai sperò la Città di VIGEVANO, devotissima di V. E., restar
» preservata da ogni promotione all'infeudatione d'essa, in regola dell'as-
» sistenza, che tiene non meno della Real grandezza, che del diritto
» di ragione naturale, confermata dalla legge positiva, rassicurata dalla
» sempre intatta consuetudine demaniale (la cui libertà non fu ferita,
» che dal tirannico dominio francese nel tempo del Gran Triulzio),
» et assodata nel moltiplicatamente patuito nella deditione stessa a'
» signori di questo Dominio, e privilegiata dal sacro Impero stesso,
» che solo avanti l'erretione Ducale di questo Stato, immediatamente
» riconobbe, come Città libera, et imperiale; — se 'l promise massime
» doppo tanti guasti sottentrati dalla supplicante per servitio della
» Maestà del Re N. S., per cui soggiace a più d'un miglione de debiti,
» oltre gravissime imposte, et essationi, e doppo le dissolationi patite
» da questa misera Città finitima al Piemonte e Monferrato, dall'inva-
» sioni nemiche, a quali non sta, che esposta, e maggiormente s'ac-
» creditò la supplicante viver sotto l' immediato dominio Reale, nel
» governo di V. E. opportunamente destinato a questi fedelissimi, et
» attenti vassalli nelle finezze mostrate a pro del Re N. S., godendo
» la Città nelle sventure belliche solo questa tranquillità d' animo di
» vivere, e di morire nell' immediata soggettione del Re N. S.; Ma,
» mentre tranquillava sotto gli auspicij dell'amparo (1) paterno di V. E.,
» eccole destino avverso di nuova promotione all'alienatione a titolo di
» infeudatione, per cui restano esposte le cedole Magistrali per ordine
» di V. E.

» E perchè la Città supplicante non può credere, che ciò sia dettato
» dalla mente di V. E., — che altro scopo non tiene nel suo Governo
» (quindi reso glorioso, et amato) che il rassegnamento nelle iussioni
» Regie; l' unissonanza delle sue dispositioni al diritto di giustitia, et
» equità; l'avvertione dell'introdur novità contro Città di questo Stato;

(1) *Amparo* vale *protezione* nella lingua spagnuola.

» e l'attentione al tener sollevato, et animato anche nelle soddisfattioni,
» e compiacenze possibili, il suddito, massime finitimo all' inimico, dalla
» cui conservatione, et aumento, dipende la salvezza degli interessi Reali;
» motivi, che, giontamente con altri rimessi alle superiori cognitioni, e
» prudentissime circospettioni, ch'a V. E. influisse la materia, ripugnano
» all'appuntata infeudatione di quella Città, — viene forzata ricorrere
» all'ottima e pia direttione di V. E., a fine si compiaccia nell' istesso
» tempo, che la Città con ogni tratto d'ossequioso, et obediente animo,
» riverisce li ordini di V. E., sempre di santa intentione, dispensarla,
» et habilitarla al rappresentarle, che l'anno 1625 la Maestà del Re N. S.,
» astretta da necessità urgentissima d'assister a questo Stato con danaro,
» ordinò decisivamente la vendita della medema Città di Vigevano a titolo
» d'infeudatione, e di Marchesato, anche disponibile in qualunque stra-
» niero, ricavandone però almeno ducento mille scudi, e n' incaricò
» l' essecutione al sig. Duca di Feria, all' hor Governatore di questo
» Stato, come può servire V. E. far vedere dalle medeme lettere Reali,
» che per copia vengono annesse.

» Rappresentò la Città non men la publica ripugnanza del Popolo,
» che le ragioni, si della Legge, come delle convenzioni, e privilegij,
» ad esso sig. Duca, il quale riconoscendo non esser che proposta
» degna d'attentione, sospese l'essecutione della iussione Regia, e remise
» la cognitione per giustitia al Senato.

» Nell'istesso tempo raccorse la Città a piedi Reali di S. M., et al
» Supremo suo Consiglio d'Italia, rappresentando il diritto medemo della
» Città, e fu dalla Real giustitia immediata a consulta di quel Supremo
» Consiglio decretato, che per prender risolutione all'infeudatione d'essa
» Città, fosse necessario sentir il parere del Senato di Milano, sopra
» la sossistenza delle ragioni, e privilegi della Città, et in tal conformità
» ordinò al Senato, che le tramandasse il voto per giustitia, a fine
» potesse S. M. decidere, e come si supplica V. E. far vedere nell'istessa
» carta Reale, data in Madrid li 5 Giugno 1626 copia della quale con
» l'inserto memoriale d'essa Città viene parimente annessa.

» La Regia iussione fu presentata al Senato li 9 Novembre dell'istesso
» annno 1626, e con l' intervento de fiscali fu commessa la causa al
» già Senator Piccnardo, et in sua vece restando subrogati altri.

» Perfetto il processo tra la Città, et il fisco, sen' sta la causa

» indecisa pendente avanti il Senato, da cui s' attende il voto per
» trasmetterlo a S. M., dalla cui sola mano, visto il parere, si deve
» aspettare la rissolutione dell' infeudatione, o libertà, d' essa Città.

» Furono in altre contingenze prodotte nuove suggestioni da espi-
» ranti ad essa infeudatione, sotto diversi signori Governatori, da quali,
» massime dall'Altezza Reale, dal sig. Cardinal Infante, diedesi sempre
» total ripulsa, com'altre dal sig. Contestabile Precettor di V. E., per
» decreto 12 Agosto prossimo decorso, che parimente si servirà far
» vedere che giontamente s'offre.

» S'affida perciò la Città di non esser men amparata dalla clemenza,
» giustitia, e grandezza di V. E. di quello che restò sempre protetta da
» suoi antecessori, massime a riguardo della iussione Regia, in cui va
» rassegnata sempre la mente di V. E., da cui fanno riverente raccorso
» il Dottor Michel Angelo Sacchetti Oratore, il Conte Brunoro Pietra,
» Gio. Paolo Bosio, Bartholomeo Cingia, e Gio. Battista Portaluppi
» speciali procuratori delegati dal Consiglio Generale, e Tribuni di Plebe
» di quella Città, come può servirsi V. E. far vedere l'istesso Istrumento
» publico, che s'essibisce, humilissimi servitori di V. E.

» Supplicandola con ogni tratto d' humiltà, si servi gratiar la Città
» d'ordine opportuno, che si levi la mano dalla novità intrapresa nella
» destinata infeudatione di quella Città, almeno sin che resti dal Senato
» trammandato l' ordinato voto alla Maestà del Re N. S., e da quella
» immediatamente, visto il parere del Senato, presa la rissolutione de-
» cisiva alla forma d' essa Regia iussione; e come sperasi dalla mano
» di V. E. per singolar mercede. »

« *Illust., et Eccell. Signore*

» Non può la Città di Vigevano nascondere la commotione, che tiene,
» mentre, dopo essersi già acchettate le prime mosse per le iussioni
» di V. E. più conformi al giusto, che al bisogno, sente ripigliarsi li
» trattati, e gl' incanti della sua alienatione, et con quelli esser posta
» sulla bilancia la libertà del suo Popolo, tanto sempre divoto, et os-
» sequioso alla Maestà del Re N. S., et all' E. V., et se bene non sono
» poche, ne leggieri le ragioni di tanto sentimento in riguardo delle
» circostanze pregiuditiali per ogni canto, che si prevedono, et in par-
» ticolare per vedersi in così fatta guisa abbandonati, et separati

» dall'immediato dominio di S. M., per mezzo di quei medesimi Ministri,
» che sono testimonij dell'affetto, col quale han sempre cooperato alli
» suoi reali servigi, doppo tanti patimenti, e rovine, anzi doppo ridotti
» allo stato di somma miseria, in cui si vedono, non per altra causa,
» che per haver sostenuto gli esserciti, et altre gravi spese di così
» longhe guerre: ad ogni modo li pare anco più duro il caso, nell'in-
» tendere, che se gli apparecchino queste vergogne, et travaglij mentre
» pende il ricorso della dolente Città alli orecchi della Maestà medesima
» nel suo Real Consiglio d'Italia, e mentre già restò ordinato, che
» doppo dato il parere il Senato li rescrivesse, che non era altro, che
» dire, di volere per se questa cognitione, per farsi far maggior osten-
» tatione della sua Real beneficenza, anco dopo il voto in qualche parte
» discordante al senso della Città. Questo fondamento ha gettato si alte
» radici negl'animi di tutti questi sudditi per la giustitia, che contiene,
» che per modo alcuno non converrebbe sprezzarlo, et parerebbe,
» ch'essendo negato l'attender l'esito di questo ricorso al proprio Prin-
» cipe e natural Signore, nella più importante materia, che possa
» occorrere alla Città, resterebbe, se non oppressa, almeno gravemente
» impedita in quella diffesa, che li detta il timore dell'accidente, et la
» riverenza verso il suo Signore.

» La libertà che gode sotto l'immediato dominio della Maestà del
» Re N. S., è un bene molto conosciuto da quelli sudditi, et da non
» perdersi, senza far l'ultima prova, e gl'estremi sforzi d'una giusta, e
» ragionevole diffesa, nè vorrebbero li Padri essere incolpati, che,
» havendo ricevuto da loro maggiori una Città libera, restituissero alli
» figli la Patria schiava, e priva di quegli honori, che sin hora sono
» goduti nel felicissimo, et immediato imperio del Re loro Signore.

» Che perciò dovranno non solo esser' iscusati, ma paternamente
» compatiti, et abbracciati dalla solita pietà et zelo di V. E. mentre
» riverenti, et addolorati se gli prostrano a' piedi.

» Supplicandola con ogni humiltà, si compiaccia applicar un poco
» l'animo alle ragioni de loro sentimenti, et continuando con loro li
» tratti della sua clemenza, e circospettione, non permetterà, che si
» portino a quella disperatione, a che gl'invita il dolore, ma sospen-
» dendosi li trattati, e gl'incanti, sin tanto sentano la voce del loro
» amorevolissimo Re, e Padrone, possano gloriarsi di haver ricuperato la

» quasi perduta libertà col patrocinio di V. E. alla quale per ricompensa
» pregheranno dal Cielo una continuatione de suoi gloriosi trionfi in
» serviggio del medesimo Re, al quale essi vorrebbero morire con tutta
» la posterità sempre immediati, e riverenti Vassalli, e così sperano.

7. La lettura di questi documenti c' informa dello stato di dolore e di esasperazione, in cui trovavansi gli animi dei Vigevanaschi, in vedendo come la temuta infeudazione stesse per compiersi. Essi la reputavano non solo disgrazia loro, ma, ben a ragione, disgrazia pure pei discendenti — *nè vorrebbero li padri esser incolpati, che havendo ricevuto da loro maggiori una Città libera, restituissero alli figli la Patria schiava.*

Ma a Milano non si dava ascolto al grido di dolore dei Vigevanaschi, quattrini volevansi, e quattrini sarebbero venuti immolando Vigevano. Certo, guardando alla condizione, in cui generalmente vivevano allora città e villaggi, infeudati quasi tutti a qualche privato signore, sarà parsa in quei tempi forse esagerata la ritrosia di Vigevano nel piegarsi a subire la sorte comune; ma noi, che abbiamo visto sfasciarsi quell'edifizio di piccoli regnanti, non possiamo che applaudire a quella energica opposizione, ed ammirare un' amministrazione ed un popolo che, frammezzo a tanta servilità, seppe dimostrare così energicamente quanto fosse avverso a nuova servitù pur protestandosi fedelissimo alla regnante dinastia spagnuola.

Rari sono gli esempi che la Storia ci porge di simili atti in favore della libertà in quell' epoca infelicissima pel carattere italiano: solo ci consta di quasi identiche proteste inoltrate da Pontremoli. Ma appunto, perchè rari, sono tanto più ammirevoli.

Vigevano intanto, pur conoscendo l'apatia, la noncuranza, l'avversione delle autorità dello stato nel dar ascolto ai suoi piati, non si stancava di protestare, e di far intendere come i suoi cittadini fossero disposti ad ogni estremo. Volle intanto il Consiglio generale si sapesse che in ogni caso non avrebbe la cittadinanza prestato giuramento al nuovo signore, e che era disposta ad incontrare le maggiori spese per dar forza ai suoi rappresentanti, e per proteggere quei cittadini, che, in causa della questione pendente, potessero in qualche modo esser danneggiati. Ond' è che le riunioni del Consiglio generale si succedevano spesso in quei frangenti.

Altra seduta del Consiglio generale ebbe luogo nel giorno 20 Maggio, quando si seppe da' Consoli, che, lungi dall'ottemperare alla rimostranza fatta, il governo andava disponendo la prosecuzione degli incanti per la infeudazione. Dal testo del verbale di questa seduta ravvisasi quanta fosse l'indignazione dei congregati, poichè ivi sono registrate espressioni assai energiche, che danno indizio del come la popolazione fosse sovreccitata per l'ingiustizia che stava per patire, e per la noncuranza della superiore autorità nel dare ascolto all' equa domanda inoltrata in forma rispettosissima dai suoi ambasciatori.

Presiedeva la seduta del 20 Maggio il giureconsulto Giacinto Celada Bulgarino avvocato fiscale e Luogotenente del giureconsulto Sinibaldo Boido Pretore di Vigevano, il quale in detto giorno, come spesso, era assente.

Trovaronsi presenti al Consiglio Generale oltre il detto *Celada*, cui era devoluta, secondo gli Statuti della Città, la Presidenza:

Fran. Antonio *Bastico* giurec. fu Giac. Filippo,
Marco *Ottone* fu fisico Rolando, Consoli.
Antonio *Gravellona* sergente maggiore, fu Matteo.
Ferrante *Silva Bosio* giurec. fu Pietro Maria.
Francesco *Bellazzi*, fu Gio. Pietro.
Gio. Paolo *Bosio*, fu Cesare.
Michel Angelo *de Cocchis Masetti*, fu Vincenzo.
Annibale *Ghiringhello*, fu Silvio.
Rocco *de Previde Amatore*, fu Gaspare.
Gio. Pietro *Silva* fu Pietr'Antonio.
Gius. Agostino *Negrone*, fu Pietro Paolo.
Gio. Marco *Olivello*, causidico, fu Gio. Domenico.
Luigi *de Ferrari Fantoni*, fu Gio. Stefano.
Gio. Batta *Parona*, fu Franc.
Tomaso Giacinto *Morsello*, fu Gio. Battista.
Vincenzo *Morsello*, fu Gio. Battista.
Bernardino *Cattaneo*, fu Antonio.
Morando *de Colli*, fu Vincenzo.
Giuseppe *Rodolfo Maseria*, fu Giacomo.
Gio. Antonio *Fossa*, fu Alessandro.
Gio. Stefano *Ferraria*, fu Gio. Maria.

Carlo *Gravelona*, fu Gio. Maria.
Gabriele *de Colli*, dottor fisico, fu Franc.
Carlo Antonio *Bonfiglio*, fu Dionigi.
Gerolamo *de Nepoti*, fu Antonio.
Gio. Franc. *Rosamarina*, fu Gio. Batta.
Giacinto *Negrone*, fu Vincenzo, ed i Tribuni della Plebe:
Gio. Batta *Morsello*, giureconsulto.
Matteo *de Previde Massaria*.
Gio. Batta *de Ferrari Magistretti*.

Premesso come si procedesse ad ulteriori subastazioni per l'infeudazione di VIGEVANO, anche dopo le proteste mandate per iscritto, e fatte udire a voce dai rappresentanti della Città legalmente nominati, il che aveva addolorati i cittadini tutti, i quali ritenevano non potersi proseguire tali atti, poichè il Re non aveva mandato ordine in proposito, ed anzi pendeva ancora la decisione della loro sorte innanzi al Senato di Milano, e poi dovevasi pur sempre attendere la reale deliberazione; protestarono « nel modo più solenne e legale tanto i Consiglieri tutti, » che i Tribuni della Plebe, rappresentanti (1) della volontà di tutta la » popolazione, che a niun patto avrebbero assentito, nè intendevano » permettere avvenisse la minacciata infeudazione, volendo ed intendendo, » con ogni mezzo possibile, salvare la libertà del loro paese, validamente » appoggiati da quei privilegi, e diritti di Città demaniale, mercè i quali » erano vissuti in sino ad ora liberi sotto l'immediato dominio dei Re » di Spagna, dei Duchi di Milano, e del Cesareo Romano Impero; » onde chiedevano « si sospendesse ogni ulteriore atto, almeno fino a che il Re, » udite le rimostranze della Città, avesse emesso decreto e comando in » proposito. » Soggiunsero poi che, « se le loro preghiere ed i loro diritti » fossero conculcati, e si addivenisse alla alienazione ed infeudazione » incominciata, il che non si voleva credere, e sarebbe *atto di mera* » *ingiuria* » (cosa che reputavano impossibile conoscendo la solita giustizia dei Ministri di S. M.), si metterebbero « i cittadini di VIGEVANO » nella posizione di non reputarsi obbligati, nè di poter essere costretti » all'osservanza ed esecuzione, e tanto meno alla prestazione del giu-

(1) *Attestantes etiam de voluntate totius populi.*

» ramento di fedeltà al nuovo signore, giuramento, il quale *nullo modo*
» *praestare volunt nec intendunt.* Dichiararono nullo sarebbe ad ogni modo detto giuramento, senza effetto sui diritti dei cittadini, poichè protestavano unanimi che non avrebbero prestato giuramento di fedeltà che al loro Re e Duca, e che, « se costretti, sarebbe stato quello un
» giuramento *contra voluntatem eorum, et totius Populi, ac meticulosum,*
» *violentumque.* » Promettevano e si rendevano « solidali dei loro sin-
» daci e procuratori deputati a difendere la predetta loro causa, e di
» qualunque altro cittadino *per omni damno, interesse, jactura, poena,*
» *et expensis,* che potessero soffrire per sostegno e difesa della *comune*
» *libertà.* »

Questo è il riassunto della deliberazione presa dai Decurioni nella forma trasmessa all'oratore in Milano, perchè la inoltrasse alla superiore autorità. Nei Convocati però del Consiglio Generale della Città di Vigevano, raccolti in quel prezioso archivio, trovo ancora che in detta seduta delli 20 Maggio 1648, dopo aver spacciate molte altre bisogne enunciate dai Consoli, — « Propose anche il detto Console
» Ottone, che da Milano, è gionto al presente il sig. Conte Brunoro
» Pietra uno de sig. Deputati alla causa pendente dell' infeudatione
» quale ha detto, che il Magistrato ordinario va passando più oltre
» nelli incanti di detta infeudatione, et stimando perciò opportuno
» giongere altri, non attentati qui altri rimedij, et incombencie che
» sono necessarie per diffesa della libertà et raggioni di questa Città,
» fu chiamato et sentito detto sig. Conte nel Consiglio nel quale affermò
» che si passava più oltre a detti incanti non ostante li ricorsi havuti
» da S. Eccell. dal Senato Eccell., et altri sopremi Ministri acciò si
» levasse la mano ad atti più oltre in detta causa, et discorso al longo,
» fu ordinato a voti communi con il partito delle balle di persistere
» nella volontà già espressa di non acconsentire ad alcuna infeudatione,
» ne ad atti che sopra quella fossero fatti in pregiuditio della libertà,
» et giuste raggioni, et privilegij della Città, et di confirmare questa
» volontà con nova protesta, et atto espresso, che fu fatto anche me-
» diante solenne giuramento de sodetti congregati, prestato nelle mani
» del sodetto sig. Luogo Tenente del sig. Podestà con rogito di pub-
» blico istrumento rogato dal Cancelliere Raggionato sig. Pietro Paolo
» Chiesa, con ordine ancora a detti sig. Deputati in detta causa di

» replicare et giongere ogni altra più opportuna incombenza et contrad-
» ditione per qualunque atto fatto, et a farsi in detta causa in pregiu-
» dicio della Città con tutti li rimedij tanto d'appellatione o nullità
» avanti a qualunque giudice o superiore anco di ricorso a S. M. Catt.
» in maniera che non si faci pregiudicio alla Città per le sue raggioni,
» et privilegij già dedoti che fanno asoluta prohibitione d'ogni alienatione
» et infeudatione, come meglio parerà a detti signori Deputati, i quali
» inerendo al autorità confertagli, anco gli fu concessa quella maggiore
» che richiede il bisogno et profitto della Città per diffesa della libertà
» della Patria commune, ancor che fosse bisogno di più speciale o
» individua autorità, volendo li detti signori Congregati che li signori
» Deputati come sopra possino fare tutto quello che puosino essi detti
» Congregati, et che farebbero essi medesimi se fossero presenti ad
» ogni atto da farsi come sopra, et come meglio si lege del detto
» Istrumento sopra di ciò rogato. »

Altra nuova riunione dei 40 Decurioni della Città fu promossa dai Consoli Marco *Ottone* e Franc. Antonio *Bastico* il 1° Giugno 1648, presieduta dal Fiscale *Celada Bulgarino* Luogotenente del giurec. Sinibaldo Boido Pretore della Città, assente. Erano presenti a questa seduta, oltre i Decurioni già nominati in quella delli 20 Maggio:

Vincenzo *de Decembris Badalla* fu Gio. Ant.
Gio. Batta *Portaluppo* fu Gio. Franc.
Gio. Paolo *Testa* capitano, fu Vincenzo.
Antonio *Cesati* dottor fisico, fu Gio. Giacomo.
Bartolomeo *Cingia* fu alfiere Lorenzo.
Vincenzo *Longo* fu Gio. Stefano.
Giuseppe *Rodolfo Maseria* fu Gio. Giacomo.

Erano pure presenti i tre Anziani delle Parrocchie, e tutti unanimi rinnovarono la protesta precedente, rafforzando il mandato dei loro rappresentanti a Milano con lo invio di novella rimostranza.

Finalmente il 30 Agosto 1648 i Consoli fecero richiesta al Pretore riunisse ancora il Consiglio Generale per addivenire a nuova deliberazione sul proposito degli incanti, che andavansi pur continuando, e che producevano nel popolo di Vigevano vivo fermento.

Presiedette questa riunione solenne lo stesso Pretore, il giu-

reconsulto *Sinibaldo Boido*, e furono presenti alla seduta i seguenti Decurioni :

2. Gio. Batta *Portaluppo*, fu Franc. } Consoli.
3. Gius. *Rodolfo Maseria* causidico, fu Gio. Giacomo } Consoli.
4. Rocco *de Previde Amatoris*, fu Gaspare.
5. Gius. Agostino *Negroni*, fu Pietro Paolo.
6. Giacinto *Negroni*, fu Vincenzo.
7. Franc. *Bellazio*, fu Gio. Pietro.
8. Michel'Angelo *de Cocchi Masetti*, fu Vincenzo.
9. Luigi *de Ferrari Fantoni*, fu Stefano.
10. Vincenzo *Morsello*, fu Gio. Batta.
11. Antonio *Gravellona* sergente maggiore, fu Matteo.
12. Carlo Ant. *Bonfiglio* causidico, fu Dionigi.
13. Gio. Batta *Bellazio*, fu Vincenzo.
14. Antonio *Cesati* dottor fisico, fu Gio. Giacomo.
15. Gio. Stefano *Ferraria*, fu Gio. Maria.
16. Franc. Ant. *Bastico* giurec., fu Giacomo Filippo.
17. Gio. Paolo *Bosio*, fu Cesare.
18. Annibale *Ghiringhello*, fu Silvio.
19. Bernardino *Cattaneo*, fu Gio. Antonio.
20. Carlo *Gravelona*, fu Gio. Maria.
21. Gio. Batta *Parona*, fu Gio. Franc.
22. Vincenzo *de Decembrii Badalla*, fu Gio. Ant.
23. Tomaso Giacinto *Morselli*, fu Gio. Batt.
24. Morando *de Colli*, fu Vincenzo.
25. Ferrante *Silva Bosio* giurec., fu Pietro Maria.
26. Gio. Marco *Olivello* causidico, fu Gio. Domenico.
27. Gio. Ant. *Fossa*, fu Alessandro.
28. Gio. Giacomo *de Ridolfi Maseria*, di Giovanni.
29. Bartolomeo *Cingia*, fu alfiere Lorenzo; più i Tribuni della Plebe:
30. 31. 32. Gio. Batta *Morsello*, di Tomaso Giacinto, e Matteo *de Previde Massaria*, fu Pietro Paolo.

Dopo aver detto quanto fosse stato il dolore della Città di Vigevano all'annunzio della decretata sua infeudazione, e dei susseguiti incanti, dopo aver ripetute ed unite le dichiarazioni e proteste precedentemente fatte

nelle sedute delli 7, 9, 20 Maggio, e 1º Giugno del corrente anno 1648, non che le suppliche presentate a S. E. il Governatore di Milano ed ai Magistrati — protestarono ancora « non voler in modo alcuno as-
» sentire alle proclamazioni fatte per gli incanti, poichè esse non pote-
» vano aver luogo, avversi i cittadini, e senz' ordine del Re — *civibus
» potissimum invitis, et nullo suae Regiae Cath. M.tis accedente mandato,* —
» mentre pendeva anzi un loro ricorso a S. M. che aveva ordinato
» altra volta si sospendesse l' infeudazione fino a che il Senato di Mi-
» lano gli avesse fatto conoscere quale fosse la validità dei diritti e dei
» privilegi della Città. » Ond' è che loro sembrava atto di « semplice
» giustizia il sospendere almeno gli atti incominciati, fino a che il
» ricorso avesse ottenuto dal Re e dai suoi Ministri una evasione
» qualunque » poichè essi « non dubitavano che, udita la volontà dei
» cittadini tutti, viste le disposizioni delle leggi, e presa cognizione dei
» privilegi, e delle convenzioni della loro Città, ed altre ragioni raccolte
» nel ricorso inoltrato, e pendente, non sarebbe mai S. M. venuta
» nella sentenza di permettere tale alienazione, avversa essendo, e
» contraddicendovi la cittadinanza tutta. » Frattanto « solennemente
» protestarono e confermarono, tutte le subastazioni fatte e da farsi
» essere pienamente nulle, inefficaci, ed ineseguibili, nè potersi fare
» alcunchè contro i diritti ed i privilegi della Città, e contro la volontà
» dei Cittadini. » Ripeterono e « rinnovarono formalmente e legalmente
» il mandato speciale di cui avevano investito l' Oratore *Sacchetti*, il
» Conte *Pietra, Bosio, Cingia, e Portaluppi*, aggiungendo in loro aiuto
» il giureconsulto collegiato Ferrante *Silva Bosio,* ed Alessandro *della
» Croce* milanese, dimorante in Ispagna. » Rinnovarono « le proteste
» di fedelissimi sudditi della Cattolica Maestà, al cui unico impero
» immediato intendevano fermamente restar soggetti, ed obbedienti. »

Testimoni alla redazione di quest' atto furono Bernardino *Ramello* fu Stefano, Ambrosio *de Magistris* fu Gio. Ant., Giorgio *de Rodulfi* fu Battista, ed il secondo Notaio Gio. Batta *Morsello* fu Agostino, tutti abitanti in VIGEVANO.

L'atto stesso fu rogato da Pietro Paolo *Della Chiesa* fu Pietro Francesco, pubblico, imperiale ed apostolico Notaio collegiato di VIGEVANO. — *Rodolfo Maseria* Giuseppe causidico ed *abbate del venerando Collegio dei Notai della Città di Vigevano* dichiarò essere la firma *Della Chiesa* di

pubblico, legale, *et fide dignum Notarium Collegiatum Civitatis Viglevani.* — È pur firmato in ultimo Gio. Batta *Morselli* notaio vice Cancelliere di detto Collegio de' Notai.

8. Non solo alli cittadini di VIGEVANO, ma anche agli uomini del Contado era invisa la infeudazione a nuovo Signore. I feudatari del Contado massimamente erano impensieriti; poichè, colla venuta di nuovo feudatario generale della Città e Contado, temevano in qualche modo diminuita la loro autorità. Ricordavano essi che, nel progetto d'acquisto del feudo di VIGEVANO e suo Contado, presentato dal Principe Teodoro Trivulzio nel 1626, fra le altre pretese restringenti le autorità dei feudatari del Contado, stava scritto pur quella dell'articolo 12, in cui era detto « che nella vendita fosse compreso il Maggior Magistrato » della Città e suo Contado etiandio delle terre ad altri infeudate, » in modo che niuno possa allegare exceptione alcuna..... »

Ond'è che volendo i feudatari del Contado guarentire i loro diritti, inoltrarono la seguente domanda:

« *Eccell. Sig.*

« Se bene la Marchesa di *Caravaggio,* Conte Carlo *Borromeo,* Mastro » di Campo Francesco *Tornielli,* Conte Gio. Batta *Arconato,* li Conti » *Belgioiosi,* Conte Lodovico *Taverna,* Conte *Crotto,* Conte Pirro *Visconti,* » Marchese Agostino *Litta,* et altri consorti feudatarij delle Terre del » Contado di VIGEVANO devotissimi servi di V. E. vivono sicuri che — » nel bilancio delle strettezze correnti, per le quali s' obbliga a por » mano agli ultimi pegni di questo stato per acaparare l'universalità di » questi sudditi co 'l servitio della Maestà del Re nostro Signore e » degl' inconvenienti che alle superiori cognitioni di V. E. somministra » considerabili l'appontata infeudatione della Città di VIGEVANO, — con » la solita sua attentione al giusto, et al equità, sarà o per non am- » mettere tale infeudatione, o risolvendola applicarà le dovute preven- » tioni, a fine si levino quei semi d'inquiete fra Vassalli egualmente a » Sua Maestà, et fomenti di contentiose discordie giurisditioni e graduali, » che potrebbe produrre, et alimentare tal novità in disservitio anche

» della Maestà del Re nostro Signore; tuttavia non stimano li supplicanti
» alieno dal lor diritto ricorrere all' ottima direttione et circospetione
» di V. E.

» Supplicandola riverentemente si servi ordinare che quando resti
» dall'immediata dispositione di V. E. stabilita l' infeudatione di quella
» Città, non s'intendi ferita la giurisditione ne gradualità dei feudatarij
» d' esso Contado, ne concessa maggioranza alcuna sopr' essi, ne suoi
» sudditi, come se Città non fosse, anzi di quella si dichiari estinta
» ogni superiorità e giurisditione ch' essa tiene contro le terre del
» Contado: ma o resti costituito un Giudice Regio nell' istessa Città
» residente che sottentri le vicende di Maggior Magistrato nelle con-
» tingenze di sua giurisditione, o se gli assegni altro Giudice della
» Città di Milano, che più parerà a V. E., com'altresì si dichiari che
» le cause d' appellationi, et di consiglio di savio, che per virtù de
» Statuti d'essa Città si devolvono al Collegio de Dottori ivi eretto, si
» devolvino ad altra Città, che più parerà a dette terre del Contado,
» in modo che quelle più non si stimino membri d'essa Città, ma
» egualmente con essa e nel grado e nella giurisditione s' habbino a
» trattare, applicando quei rimedij, che più stimerà degni di tal mat-
» teria l' E. V.; acciò non siano differentiati li feudatarij del Contado
» dal feudatario della Città, ne quella tenghi maggioranza alcuna doppo
» l'infeudatione sopra le terre del Contado, alle quali sij anco lecito
» doppo le Costitutioni di questo Stato vivere con le leggi Communi
» dell'imperio,

« Et come sperasi ecc. »

A tergo leggesi: « 1648 a 28 Maggio: Rimettasi al Magistrato
» Straordinario, perchè quando occorra trattare del negocio, habbia
» alle cose esposte la dovuta consideratione, e consulti S. E. co'l suo
» parere. »

» Platonus. »

« 1648, 6 Giugno: Si proponga al Magistrato.

» 1648, 8 settembre: Proposto nel Magistrato fu detto sentirsi
» l'avvocato fiscale Sartorio.

» 13 Settembre 1648: *Publica urgente necessitate, pro ea subvenienda*
» *licet capere res privatorum et auferre jus Tertij, promiso contracambio*

» *vel reffect.e in Respublica commodi poterit, longe magis cum agitur de*
» *infeudationibus, sed in hoc casu caruerint, fiscus subsistit, summo iudicio*
» *principis et Magistratus se remittens.* (1).

» Sertorius. »

Nonostante tutte queste proteste gli uomini di governo dello Stato di Milano non si davano per intesi delle vive rimostranze, che loro piovevano dal Consiglio Generale di VIGEVANO, nè di quelle, che presentavano i feudatari del Contado.

Erasi altrimenti deliberato là dove si poteva, ed era inoltre necessità stringente lo addivenire alla infeudazione per raccoglier danaro, di cui si difettava assai; onde si procedette direttamente allo scopo. Per lo che si erano fatte, ed andavansi praticando sollecitamente tutte le formalità per aggiudicare, a chi meglio credevasi, la cessione del feudo di VIGEVANO.

9. Il Marchese Cesare Visconti, il quale era stato nettamente indicato quale preferito acquisitore del feudo di VIGEVANO, nella lettera del Governatore in data delli 3 Maggio, non avrebbe potuto adire all'incanto, poichè cuopriva la carica di Questore, e le leggi vigenti si opponevano a che gli fosse lecito concorrere ad un incanto, nel quale doveva deliberare appunto il Magistrato cui egli apparteneva. In quei tempi però, più che nei nostri forse, facilmente davasi ogni più ampia sanatoria a chi, oltre all'essere nel novero dei favoriti, portava danaro. Ond'è che detto Marchese, il quale già aveva potuto provvedersi di larga dispensa fin dal 1° Gennaio 1648, ed altra ne aveva richiesta appresso, fece ultimamente domanda ancora di acquistare il feudo di VIGEVANO, ed ottenne largo assenso, mentre egli stesso ingenuamente

(1) Vedendo il timore manifestato dalli supplicanti feudatari, noi dobbiamo inferirne quanto arbitraria fosse abitualmente l'Amministrazione spagnola, e come sovente si derogasse al disposto delle *Costituzioni*, e lo prova tantopiù la teoria ammessa qui sopra dall'avvocato Fiscale Sartorio. Infatti nel libro III, sotto il titolo *de Feudis*, stabiliscono chiaramante dette Costituzioni: « *In quacunque Donatione, sive concessione feudali facta, vel facienda,* » *qualiscunque sit, et sub quavis efficacia, et validitate verborum efficacia,* » *non intelligatur derogatum constitutioni Majoris Magistratus et intel-* » *ligatur solum fuisse concessa Datia, quæ propria sunt locorum con-* » *cessorum, et in ipsis locis exigi consueta.* »

dichiarava esser spinto a tale acquisto, più che altro, dalle sollecitazioni avute dall'Arese, non che dal desiderio di sovvenire alle strettezze dello Stato. — Veggansi in proposito i documenti che seguono:

« *Eccell. Signore*

« Cesare Visconte Marchese di Cislago, et Questore del Mag.
» Straord. humil.mo servo di V. E. ha abboccato avanti detto Mag.to
» alcuni feudi confiscati et devoluti che erano della famiglia Visconte
» insieme con molte terre della Pieve di Castel Seprio, et pensa anco,
» venendo l'occasione, d'abboccare qualche beni allodiali, et se bene già
» per alcun altre oblationi, che già prima fece di comprar altri feudi,
» et datij, massime di Varese (se bene non hebbe poi effetto per esser
» quella Terra redenta) ottenne la dispensa dall'Eccell. Sig. Contesta-
» bile Padre di V. E. di poterlo fare, non ostanti gli ordini in con-
» trario per essere egli Ministro Regio con quale crederia, che si
» dovesse supplire anco per altri contratti, ad ogni modo, per maggior
» sua soddisfatione, mentre deve trattare con un Tribunale del quale
» egli è membro, ricorre a V. E.

» Humil. supp. concedergli licenza, et dispensare, che possa
» acquistare li narrati feudi, et altri se verrà il caso, et qualsivoglia
» altri beni, et effetti dalla detta Mensa Straord., o confiscati, o de-
» voluti, non ostante che sia Questore, et qualsivoglia ordine in con-
» trario. Il che etc. »

A tergo: « 1648 a 23 di Gennaro

» Sua Ecc. concede la licenza supplicata, e dispensa qualsivoglia
» ordine, che potesse ostare.

» Platonus. »

« Philippus Quartus Hispaniarum Rex, et Mediolani Dux

» Don Bernardino Fernandez di Velasco e Jovar, Contestabile di
» Castiglia, del Consiglio di S. M., suo Governatore e Capitano Gene-
» rale dello Stato di Milano.

» Havendoci il Marchese Cesare Visconte, Questore del Magistrato
» Straordinario, supplicato come segue:

» Eccell. Sig. il Marchese Cesare Visconte, Questore del Magistrato

» Straordinario, humiliss. servo di V. E., havendo abboccato con la
» debita dispensa di V. E. al feudo di Varese, et sue Castellanze,
» supplica perciò V. E. volergli parimente dispensare, e dargli licenza
» d'abboccare li detti Dacij, non ostante che vi sia ordine in contrario
» per essere Regio Questore, il che ecc. ecc. — Noi (atteso il bene-
» ficio, che ne può risultare alla Real hazienda, e perchè l'alienatione
» de simili, et altri effetti Camerali segua con il credito, e stima, che
» conviene, et per animar maggiormente ogn'uno alla compra di essi,
» massime nelle presenti strettezze dell'Erario Regio, che ci obbligano
» per la difesa, e sicurezza di questo Stato alla derogatione degli
» ordini di S. M.) siamo venuti in parere di concedere come in virtù
» della presente concediamo al detto Questore Marchese Cesare Vi-
» sconte l'addimandata facoltà, e dispensa di poter liberamente com-
» prare gli enunciati Dacij, non ostante qualsivoglia ordine, che disponga
» in contrario, incaricando il Magistrato Ordinario, et ad ogni altro
» a chi spetta, che lo admettano alla sodetta compera, non ostante che
» sia Ministro Regio, nel modo, e forma, che si osserva con altri, e
» con li patti, e conditioni, che pareranno al detto Tribunale di sta-
» bilire sopra di questo contratto per maggior utile della Regia Camera.
» Dat. in Milano a 25 Marzo 1648. »

(Firma del Governatore)
« Gorranus »

In calce: « S. E. dispensa, che il Questor Marchese Cesare Visconte
» possa venir alla compra delli Dacij del sale, pane venale, et vino al
» minuto del Borgo di Varese, et sue Castellanze, non ostante che
» sia Ministro Regio. »

A tergo: « Mag. Spect. et Egr. Præsid. et Quæstoribus Redd. extraord. Status M.l.ni nobis dil.mi. »

Il Marchese Cesare Visconte si valse delle larghe concessioni fatte nelle due precedenti deliberazioni, di poter *acquistare*, cioè, *li narrati feudi, et altre se verrà il caso, et qualsivoglia altri beni, et effetti..... non ostante che sia Questore.....*; perciò concorse senz' altro all'acquisto del feudo di Vigevano. Appare però lo facesse di mala voglia, proprio, dice lui, per soccorrere lo Stato, per *fare un grande servitio alla Regia*

Camera....., per mostrare di nuovo il suo zelo e devotione al servitio di S. M., e vi si inducesse pregato dall' Arese, e sollecitato dal Fiscale Sartorio. Il Marchese Visconte seppe provvedere al proprio interesse; contrattò a più riprese, aumentò gradatamente il prezzo pel feudo, quantunque ravvisasse che ciò gli riesciva di *grande danno*, propose condizioni e guarentigie, che furono accettate; ma egli sempre si mostrò poco propenso a stringere il contratto. Veggasi dalla seguente lettera del Marchese Cesare Visconte al Governatore di Milano, quali fossero i suoi pensieri:

« *Ecc.mo Signore*

« Il Marchese Cesare Visconte devotissimo servo di V. E., dice,
» che essendo stato più volte ricercato dal Conte Presidente Arese di
» voler applicarsi all'acquisto di VIGEVANO, et volendo a questa dimanda
» acconsentire; trattandosi di fare un grande servitio alla Regia Camera,
» massime in queste urgenze di denaro, ha abboccato la Città, con
» quelle conditioni, e patti, che a V. E. sono già stati significati: e
» perchè il Fiscal Sertorio gli ha riferto da parte di V. E. et d'una
» Giunta d'altri Ministri principali, che pareva, che il prezzo essibito
» di quattro milla lire per ogni cento fuochi fosse poco, trattandosi
» d'una Città, volse mostrare di nuovo il suo zelo, e devotione al
» servicio di S. M. con essibire altre milla lire di più per ogni cento
» fuochi, benchè questo gli era di grande danno, per havere anco da
» pagare sei milla scudi per il Palazzo, quali restano morti, et in
» questi tempi di guerra non si può godere, et anche vi vole ogn'anno
» qualche somma di danaro per ripararlo. Di più si ritrova la Città
» esposta ad ogni invasione de Nemici, che l'Entrate sono per smi-
» nuirsi ogni giorno più, come in effetto si vede; Con tutto ciò essendo
» di nuovo ritornato il detto Fiscale, con rappresentare il medesimo
» di accrescere alli fuochi con altre vive raggioni, et il desiderio, che
» ha V. E., che questo si faccia; ha voluto ad instanza di V. E. fare
» altra abbocatione migliore per la Regia Camera con essibire, come
» fa, altre mille lire di più per ogni cento fuochi, che in tutto saranno
» lire sei milla, con questo però, che queste milla di più le pagherà
» fra sei mesi, et anco dimanda, che per li quindici di questo mese

» di Maggio gli siano passati li suoi redditi sopra l'entrate di VIGEVANO,
» con quelli patti essibiti nell'abbocatione; altrimente non s' intende
» fare questo accrescimento.

» Il che spera etc. »

Firmata « Cesare Visconte »

10. Non era solo il Marchese Cesare Visconte ad appetire, o, come allora dicevasi, ad *abboccare* il feudo di VIGEVANO; anche Francesco Maria Balbi ricco genovese, mostravasi desioso di farne l'acquisto, dopochè il Governatore di Milano, nella tema la vendita non si effettuasse, aveva fatto prima officiare questo suddito genovese, poi gli aveva mandato appositamente Don Rodrigo Moxicas, affinche l'inducesse a fare la sua proposta per la compera. Il Balbi, uomo d'affari, venne da Genova nello Stato Milanese a quest'uopo, nella fiducia sarebbero valide anche ora le dichiarazioni contenute nella lettera reale del 1625, in cui si concedeva al Governatore facoltà *di trasmettere il feudo di VIGEVANO, e titolo di Marchese anche a persona straniera allo Stato, senza che la medesima assumesse l'obbligo di dimorarvi per l'avvenire, derogando perciò alle vigenti costituzioni.* Come ebbe bene studiate le condizioni economiche del proposto acquisto, il Balbi presentò il suo capitolato. Il Governatore allora raunò i principali personaggi dei diversi Magistrati di Milano, che costituì in *Giunta dei Mezzi,* come allora dicevasi una commissione finanziaria, e chiamò il Balbi in seno a detta Giunta, perchè con la medesima concertasse e modificasse il progetto, che egli stesso proponeva. Fu quivi di comune accordo redatto il capitolato seguente:

Eccell. Signore

« In riguardo delle instanze fatte per parte di V. E. a Fran.º Maria
» Balbi, perchè volesse in occasione de presenti bisogni applicare
» l'animo a far impiego in questo Stato, con il prezzo del quale si
» possi andar sostentando l'Esercito in diffesa della Piazza di Cremona,
» et di tutto lo Stato invaso dagl'Eserciti di Francia, Savoia, et Modena,
» che unitamente lo travagliano, mentre le Forze di S. M. divertite

» da tante parti non possono assistere con le Provisioni, che alla dif-
» fesa, et sicurezza del med.° sariano necessarie.

» Per servire a S. M., come ne fu sempre desideroso, et sovvenir
» alli presentanei bisogni offerisce di comprar il Feudo, et Iurisditione
» della Città di VIGEVANO, et suoi Corpi Santi unitamente con la
» Notaria civile, et Criminale, per quella parte però, che spetta alla
» Camera Regia di presente, et non sia alienata ad altri, con che però
» qualsivoglia ragione di redimere la quale spetti alla Camera, si tra-
» sferisca nell'offerente in ogni più ampla forma per poterle redimere
» ad ogni suo beneplacito, con il Pretorio, Palazzo Ducale, Giardini,
» Piazze, et altri luogi aderenti al medesimo, et riputati per tali,
» mura, fossa, et altri Regali con sito, et rovine della Rocca demolita
» nel stato, et grado, nel quale si trovano, con facoltà di valersi delli
» Materiali et Rovine, quando lo voglia, comprendendo nel med.° Feudo
» la ragione della Caccia, et Pescagione del Fiume Ticino et d'altre
» acque regali se ve ne sono con la ragione di prohibire, et la Caccia,
» et la Pesca per tutto quello s'estende il tratto di detta Città, Corpi
» Santi e Giurisdit. di essa, con dichiaratione però che estendendosi,
» o no, il Territorio della Città di VIGEVANO, e Corpi Santi sino al
» Fiume Ticino, s'intenda non di meno concessa la Pesca in detto Fiume
» per tutto il tratto di due miglia di sopra, et di sotto del Porto
» d'esso Fiume, ed questo tanto dall'una, quanto dall'altra Ripa, nel
» modo, et forma, che competisce a S. M. il Re N. S., et che l'as-
» serisce il Capitano delle Caccie, et tutto questo con la solita supe-
» riorità, prerogative, salarij et altre commodità, et onoranze solite
» darsi da detta Città al Podestà Fiscale, et altri officiali Regij, con
» la facoltà di poter deputar li medesimi Officiali attuarij, et altri,
» tanto in ordine all'amministrazione della Giustitia, quanto alla con-
» servatione di detta Caccia, et Pesca, con che li sodetti Officiali da
» deputarsi dall'offerente, et suoi successori per l'amministratione della
» Giustitia non possano mai per niun tempo avvenire essere astretti a
» riportar approbatione alcuna, ne dal Senato ne da altro Tribunale,
» o superiore in questo Stato, ma solo gli basti la deputatione, e
» nomina dell'offerente, come sin qui si è pratticato con tutti gli altri
» Feudatarij dello Stato. Et questo non ostante qualsivoglia ordine, o
» pregmatica fosse fatta, o si potesse fare in simil materia, sì che non

» possa, ne debba mai comprendere officiali da deputarsi dall'offerente,
» o suoi successori, perchè non comprarebbe questo feudo con maggior
» servitù della presentanea.

» 2. Al feudo di detta Città di Vigevano suoi Corpi Santi, et come
» sopra se gli dovrà concedere per se suoi Discendenti maschi in
» infinito con ordine di Primogenitura, et che in primo luogo doppo
» l'offerente succeda il suo figliuolo Primogenito, et suoi Discendenti
» maschi in infinito, servato l'ordine di primogenitura, et mancando
» la linea del Primogenito succeda quella del Secondogenito, et così
» successivamente, et gradatamente di linea in linea sin tanto che vi
» saranno Discendenti maschi dell'offerente, con dichiaratione, che
» mancando la linea dell'offerente senza figli o Discendenti maschi, gli
» possa succedere in detto feudo quella delle sue figlie femine, che
» da lui sarà nominata, et dopo di lei tutti li suoi Discendenti maschi
» in infinito, servato l'ordine di Primogenitura, et che li detti maschi
» possino succedere in detto Feudo ancorchè la madre nominata pre-
» morisse al nominante, o all'ultimo Discendente maschio dell'offerente,
» et che non nominando il medemo offerente la detta femina succeda
» la Primogenita, et suoi Discendenti maschi nel modo come sovra.

» 3. Questo feudo si dovrà concedere all'offerente, et chiamarsi in
» quello con titolo di Marchese, il qual V. E. s'incarica ottenere da
» S. M. in riguardo della prontezza, che il sodetto offerente ha mo-
» strato per servitio, et occasione tanto urgente, valendosi anco, quando
» non vi fosse autorità bastevole della Real Carta delli 7 Marzo 1625
» data per l'infeudatione della detta Città al sig. Duca di Feria; et
» perchè possa con maggior decoro sostener il Carico, et Governo
» della detta Città et sua Giurisditione con particolar promessa, che
» volendo S. E., il Senato, altro Tribunale, o superiore mantener
» Giudice nel Contado di Vigevano, il qual amministri giustizia alle
» Reliquie del Maggior magistrato, le quali potessero restar sparse
» nelle altre terre, già infeudate di detto Contado, detto Giudice non
» possa esser collocato, meno il suo Tribunale o sua residenza nella
» detta Città, meno nei Corpi Santi, ma si debba situar in altra Terra
» del medesimo Contado.

» 4. Et perchè la Regia Camera nelli presentanei bisogni resti
» sovvenuta di somma rilevante offerisce di comprare dalla medema

» L. 40 M. d'entrata in cavata di 4 p. 100 nel modo, et forma si dirà
» da basso delli seguenti Datij, e Proventi, come allodiali però per
» se suoi eredi e successori tanto particolari, quanto universali, et a
» chi le trasferirà, contentandosi l'offerente d'interesse così moderato
» massime nelle urgenze delli tempi correnti in riguardo del feudo et
» feudali, il prezzo delli quali vuole, che sia la moderatione dell'in-
» teresse 4 per 100.

» — Il Datio del primo Prestino.

» — Il Datio del 2° Prestino.

» — Datio del vino a minuto, vecchio, et nuovo, tutti della med.[a]
» Città e Corpi SS.

» — Il Datio del vino a minuto del Contado.

» — Il Datio della carne della Città, et Corpi Santi.

» — Augumento della macina, compreso il nnovo augumento.

» — Dacio dell'acquavita, et rinfrescative.

» — Datio de gl'Istrumenti della Città et Contado.

» — Datio del Tabacco della Città et Contado.

» Li quali tutti si dovranno disgregare dalla Regia Camera, come
» si è pratticato con altri, e trasferire nell' offerente con le Ragioni,
» Privilegi, et Prerogative delle quali gode la Camera istessa, in modo
» tale, che lui co' suoi successori possi usare delli Capitoli, Gride, et
» altre Pregmatiche stabilite per il mantenimento di detti Datij nel
» modo le usa la Camera stessa, facendole publicare ogni volta le
» parerà, con che le pene imposte alli Contraventori delle gride, et
» Cap.[i] già publicati, et stabiliti, restino, et siano tutte, e totalmente
» applicate all'offerente, et suoi successori pro tempore, et che sin
» tanto il feudo resterà nelli chiamati in questo Contratto, il Podestà
» di VIGEVANO che sarà pro tempore deputato possa, et debba priva-
» tivamente d'ogni altro giudice procedere in tutte le sodette cause
» Datiarie per quello tocca alli Datij della Macina, Prestini, Carne,
» Bollino, Tabacco, Bollette de gl'Istrumenti, et Pelli verdi, nel modo,
» et forma che presentemente procede il Referendario di detta Città,
» et che il Giudice delli Datij, ne altro Tribunale possi ingerirsi in
» quelli, ma solo il sodetto Podestà, et questo per la prima istanza,
» salva la superiorità al Magistrato ordinario si serve, come ne gl'altri
» feudi dello Stato, et con gl'altri Referendarij della Città.

» 5. E perchè sopra detti Datij, et Rendite vi sono assentati di-
» versi Redditi, salarij, et parte di quelli si trovano assegnati a diversi
» Creditori della Regia Camera, dovranno detti Reddituarij, et Asse-
» gnatarij prima, che segna la deliberatione esser levati da quella mensa,
» alla quale spetta, et riportati altrove, con consenso delli medesimi
» Assegnatarij, et Reddituarij, in modo tale che le dette rendite restino
» nette, et libere da tali carichi, senza che in alcun tempo si possa
» d'alcuno in qualsivoglia modo pretendere sopra dette imprese, et
» Datij cos'alcuna, overamente valendosi V. E. della suprema autorità,
» in caso di tanta urgenza con special Decreto ordinare, che si faccia
» detta trasportatione non ostante qualsivoglia dispositione contrariante,
» derogando in tuttociò che potessero allegar in contrario li Assegna-
» tarij, et Reddituarij, alli quali in virtù del presente Contratto si
» liberano maggiori Rendite di S. M., nelle quali ponno restar sodisfatti.

»·6. Per rispetto poi delli Carichi annuali, li quali sono assentati
» sopra detta Impresa, ch' è il salario delli Musici della Cathedrale
» della detta Città se gli dovrà difalcare dalla cavata [per li anni 20,
» li quali l'offerente concede a redimere detto Feudo, et Rendite.

» 7. Dette Rendite et Datij di comprar in cavata netta di 4 p. 100
» regulandosi al presentaneo affitto, con che si defalchino tutte le spese
» necessarie, per farle amministrare, et curare, intendendosi, che la detta
» cavata, sopra la quale si dovrà regolare il prezzo sia di netto, et
» dedotta qualsivoglia spesa di cura, et amministratione.

» 8. Compra di più un annuo Reddito sino al compimento delle
» L. 40,000 d'entrata, compresi li sodetti Datij come allodiale per se,
» et suoi successori, et come sopra, et in cavata di 4 per 100,
» come si è detto da ricavarsi dal prezzo del sale, che si venderà
» nella detta Città, et Contado, et altre Terre, come da basso, et con
» le seguenti conditioni, et non altrimenti.

» 9. Che sia lecito farselo pagare di propria autorità dal Cassiere
» che venderà il sale in essa Città, et Contado, et come sopra, senza
» che possi venirgli impedito, nè da chi sarà pro tempore Governatore
» dello Stato, nè dal Magistrato, nè d'altro Tribunale, men dal Fermero,
» che sarà pro tempore, o altro Giudice, ne anco sotto pretesto di
» precisa, o urgentissima necessità di manutentione di Stato in Verbo
» Principis, attesochè l'offerente sovviene per simil bisogno.

» 10. Che per maggior sicurezza di detta essigenza sij in facoltà
» dell'offerente, e suoi successori deputar Persona, che assisti alla
» vendita del sale che si farà nella detta Città di VIGEVANO, et si
» riscuota dal Cassiere il prezzo di detto sale per la concorrente
» quantità di quanto importano le dette L. . . . . assignatele nella detta
» Gabella, come si fa nel Monte di S. Carlo nel Cap. della Ferma
» N. 56 con che detto Cassiere sia obbligato servare gli ordini gli
» verranno dati dal Magistrato o dal Fermero, ne gl' altri interessi,
» salvo che nel particolare della detta Rendita vendutagli, la quale
» vuole poder scotere mensualmente alla rata, senza che gli possi in
» modo alcuno esser impedita l'essigenza, al qual effetto si segregarà
» detto Reddito, et separarà dall'Hazienda reale, et nella medema con-
» formità ne gl' Incanti della futura Ferma, si dovrà con Cap. espresso
» provedere che il Prezzo del sale che si venderà in detta Città, et
» Contado, debba pagarsi all'offerente, et suoi successori, come effetti
» segregati dalla Camera le L. . . . . di detto annuo Reddito mensual-
» mente, et come sopra, con facoltà di poterle riscuotere come sopra
» senz'altr'ordine del Magistrato, altri Ministri del medemo Tribunale,
» o del Fermero, dovendo bastare la privativa et sola quitanza dell'of-
» ferente, et suoi successori, o di lor legitimo Procuratore, come
» rendita vendutale, et separata dal Hazienda Reale ancorchè in quella
» mesata si riscuotesse solamente il danaro sufficiente per pagar l' of-
» ferente, et suoi successori.

» 11. Di più si dovrà far special promessa, et obbligatione di non
» levar ne mutar detta Cassa, et Gabella di VIGEVANO, meno soppri-
» merla, ma di tenerla perpetualmente, et di non permettere, che le
» Terre et Particolari di quelle solite a levar il sale dalla medema, lo
» vadino a levar d' altra Gabella, facendone particolar mentione, et
» prohibitione nelli Capitoli della Ferma, et nella Grida generale tanto
» al Fermero, quanto alle medeme Terre, Particolari, e Postari sotto
» pena del sfroso di sale in caso di contraventione ad effetto, che la
» Rendita di detta Cassa non si diminuisca, dichiarando di più tanto
» nell'Istrumento, che si dovrà fare, quanto nelli Capitoli della Ferma,
» et Grida Generale del sale, che le Terre, Postari, et Particolari
» obligati a levar il sale da detta Gabella di VIGEVANO, sono le annotate
» nella Cedola, che si dà segnata A., ancorchè alcune di quelle non
» siano di detto Contado.

» 12. Che in caso di Peste, Guerra, o altro infortunio, per quale
» le Terre nominate nella Cedola segnata A., obbligate a levar il sale
» a detta Gabella di Vigevano non lo potessero andar a levare, si che
» fossero forzate andarlo a pigliare in altra parte, o Gabella, che per
» tutto il tempo, nel quale durerà detto impedimento, il Fermero,
» Cassiero, et Postari pro tempore residenti alli Posti, et Gabelle,
» alle quali occorrerà andarlo a levar, debbano tener nota distinta et
» appartata di tutto il sale che dette Terre nominate in detta Cedola
» A., et obbligate come sopra alla Cassa et Gabella di Vigevano leve-
» ranno, et di 15 in 15 giorni far intrare la sua valuta al detto Cassier
» di Vinevano, acciochè detta Rendita possa mensualmente esser pagata
» come sopra, facendo di tutto questo espressa mentione nelli Capitoli
» della Ferma, et Grida Generale, acciò non si possa allegar scusa di
» non haver adempito a questa obligatione, quando ne succeda il caso,
» imponendo alli Cassieri, et Postari, che contraverranno Pena di sfroso
» di sale quando non osservino puntualmente quanto di sopra. Dichia-
» rando di più, che tutto quello li entrerà nelli casi predetti lo debbano
» pagare non ostante qualsivoglia ordini, li quali si potessero dar in con-
» trario, poichè il prodotto di questo consumo di dette Terre obligate a
» detta Cassa di Vigevano dovrà prontamente esser pagato di 15 in 15
» giorni, come sopra, come Rendita segregata dall'assienda Reale, et da
» gl' altri effetti della ferma, sott' obbligo ancora al Fermero, Cassiero,
» et Postari di pagar l'interesse in ragione del 6 per 100 ogniqualvolta
» prontamente non paghino di 15 in 15 giorni come sopra, et che
» questa obligatione non solamente leghi li Cassieri, et Postari, ma
» anco il Fermiero stesso in caso di contravventione.

« 13. Tutto questo però con dichiaratione, che quando per maggior
» sicurezza di dette Terre, o invase, o impedite in qualsivoglia modo,
» l'offerente volesse trasportar la provisione della Vendita del Sale in
» tutto o in parte in Mortara, come luogo munito, et sicuro, gli sij
» lecito di farlo, poichè in questo modo non si disturberanno li Cas-
» sieri del Fermero, si facilitaranno le altre Terre obbligate al consumo,
» e tanto il Sale, quanto il prezzo resterà più cautamente assicurato
» anco in servicio della Reg. Cam. alla quale sempre dovrà spettare il
» pericolo della dispersione del Sale, et danaro, per quella portione
» che mensualmente non toccherà all'offerente.

» 14. Pagherà per il Feudo, Giurisditione, et feudali et per le
» dette rendite de Datij, et Cassa del Sale li quali compra, come
» allodiali L. 1,000,000 in questo modo, et con le seguenti dichiara-
» tioni, e contraditioni, et non altrimenti.

» L. 540,000 nella Regia Tesoreria, con che però di quelle si
» redimano a lira, soldo, et danaro, et per il loro giusto prezzo al
» quale furono costituiti altretanta soma di Redditi, che l'offerente tiene
» sopra il Dacio della Ferma del Sale, o altri Redditi di terze Persone,
» che lui nominarà a suo arbitrio, et del medesimo danaro se ne facci
» nel medesimo instante uscita all'offerente, o altri Padroni de Redditi,
» che lui nominarà in causa della redentione di detti Redditi, li quali
» dovranno esser redenti al giusto prezzo a lira, soldo, et danaro come
» furono constituiti, et senza abbassamento alcuno.

» Altre L. 200,000 nella medesima Tesoreria Generale, o a chi S. E.
» comanderà, subito fatta la detta Redentione delli Redditi stippulato
» l'Istrumento, et che gli sarà dato il possesso del Feudo, et Giurisdi-
» tioni Feudali col detto titolo di Marchese.

» Altre L. 200,000 subbito passato un mese dal giorno della 2ª paga.

» Altre L. 60,000 dopo un mese dal dì della 3ª paga, et questa
» senza obligo di pagare Interesse alcuno per le paghe, le quali si
» dovranno fare, doppo dato il possesso.

» 15. In oltre si dichiara, che questa oblatione et contratto sij
» individuo, et non dividuo, et che non si possa redimere il Feudo
» senza l'Entrate contro la sua volontà, perchè non s'intende acquistar
» l'uno senza l'altro, ed è venuto in comprar le rendite in cavata so-
» lamente di 4 p. 100, la dove gli altri le hanno comprate a 7, in
» riguardo del Feudo, et titolo di Marchese da concedersegli come sopra.

» 16. Che tanto li feudali, quanto li allodiali, et sue Rendite non
» possino mai per alcun tempo esser contrastati o collettati, nè da
» Regij Ministri, nè dalla detta Città di Vigevano, o suo Contado, o dal
» Stato sotto qualsivoglia pretesto pensato o impensato, ma perpetua-
» mente debbano esser preservati liberi da qualsivoglia carichi siano di
» qual sorte si voglia, et qualsivoglia causa, perchè altrimenti non fa-
» rebbe il presente contratto.

» 17. Havrà il detto Feudo, et Rendite, che si vendono quei mag-
» giori Privileggi, essentioni, et Prerogative, che possino esser state

» concesse, massime alli Luoghi del Monte di S. Carlo, et a Carlo
» Franc. Ceva nell' Istrumento della vendita fattagli delli Prestini di
» questa Città di Milano li quali s' habbino qui per inserti a parola
» per parola a qualsivoglia Rendita, che sia stata appartata, et segregata
» dal hassienda Reale, come in effetti si segregano, et appartano tutte
» le sodette rendite, non dovendo restar all'offerente nè alli suoi succes-
» sori, tanto nel Feudo, quanto nelle dette rendite solamente quelle
» obligationi, alle quali restano obbligati li Feudatarij del titolo oneroso,
» et non gratuito per le rendite allodiali, nissuna obbligatione, dichia-
» randosi per maggior chiarezza, che detto Feudo, et Feudali, et allo-
» diali, oltre il non poter esser mai collettati, non siano mai per alcun
» tempo tenuti al carico dell' annata, o altro, che si potesse imporre
» meno si possi entrare a ponderare se il prezzo sij corrispettivo, et
» equivalente al feudo, feudali e titolo, dichiarandolo sin d'adesso di
» titolo totalmente oneroso, e tutto questo ritenendo sempre, che tanto
» li feudali quanto li allodiali non possino mai per alcun tempo esser
» collettati come sopra.

» 18. Sarà S. M.tà servita e V. E. ancora concedere all'offerente et
» suoi successori tanto nel feudo, quanto nelle dette Rendite facoltà di
» poterle possedere, godere, et riscuotere tutte ancora non siano nativi
» del Stato di Milano, et senza che habbino obligo d' habitare ne in
» detto luogo di Vigevano, ne in altre parti del Stato, derogando per
» ciò a tutte quelle Leggi, Costitutioni, et ordini fatti, o da farsi per le
» quali potesse restar proveduto in contrario, massime al parag. *Collegijs*
» anco con l'autorità del Senato, quando sij bisognevole.

» 19. Perchè si riconosca in ogni tempo, che Franc. Maria Balbi
» non ha in questa compra maggior motivo, che il servire a S. M.tà in
» occasione tanto urgente, addimanda che quando la presente obligatione
» resti accettata da V. E. et approvata dal Fisco, s'esponghino le Ce-
» dole per veder se vi fosse persona, la qual con far offerta più van-
» taggiosa volesse migliorar la conditione della Regia Camera.

» 20. Di più s' accontenta, che venendogli deliberato detto Feudo,
» et Rendite la Regia Camera possa redimer la detta Città, et Terre
» infeudate, et Rendite come sopra comprese nella presente obligatione
» nel termine di 20 anni da cominciarsi dal giorno della stipulatione
» dell'Istrumento in avanti, restituendo all' offerente, o suoi successori

» il detto milione nella stessa qualità di moneta, et valuta al prezzo
» stesso, che constarà nella Regia Tesaureria esser state pagate, con che
» però non possa redimer il Feudo senza le rendite allodiali, et come
» sopra.

» 21. Accontentandosi per maggior facilità della Camera che la
» detta redentione possa seguire a L. 120,000 per volta per dover
» cessare a chi sarà padrone di detto Feudo, et Rendite, la facoltà di
» riscuoterla a proportione, regulandosi alla medema cavata, con la
» quale sono state vendute all'offerente, ancorchè quella al tempo della
» redentione fosse augumentata, o diminuita.

» 22. Volendo però che sij in sua facoltà e delli suoi successori il
» dichiarare, qual delle rendite venduteli si dovrà retrovendere alla
» Camera, et questo tutte le volte che occorrerà redimere in virtù del
» detto Patto di gratia, et che l'ultimo a redimere debba essere il
» Feudo, il quale non potrà restar venduto che prima non sia pagato
» il milione intiero come sopra, et nella valuta e specie come sopra.

» 23. Et perchè potrebbe essere che la medema Città di Vigevano,
» o gl'habitatori di essa gustassero liberarsi dall'Infeudatione et acquistar
» per essa Città le rendite sodette, desiderando l'offerente di darle
» ogni sorte di felicità, sarà contento, così consentendo la Regia Camera
» concederle facoltà di poter far la Redentione del Feudo, et acquisto
» delle Rendite sodette dentro del sodetto termine d'anni 20, pagando
» solo L. 80,000 per volta con l'istesse conditioni dette di sopra nel
» caso che la Camera volesse redimere, con che però non si possi
» redimere il Feudo senza l'Entrate, et che l'ultimo a redimere debba
» essere il Feudo, non intendendosi di recedere per questa facilità
» data alla Camera, et alla Città dalla individuità del Contratto.

» 24. Passato il sodetto termine d'anni 20, non sarà lecito nè a
» S. M.tà, nè ai suoi Governatori, nè alla Regia Camera, nè a Ministri
» d'essa, nè alla detta Città, o suoi habitatori, nè ad altri redimere
» detto Feudo, Giurisditioni, e Rendite feudali, nè allodiali, nè anche
» sotto qualsivoglia pretesto di enormissima lesione perpetuamente del
» patto di gratia, o altro, e quando a conto del prezzo sodetto fosse
» stata pagata qualche somma, resteranno redente solo quelle Rendite
» che corrispondessero al Capitale sborsato, et che saranno state dichia-
» rate per redente dall'offerente, o suoi successori, il quale, et quali

» vuole che in caso che la Città havesse redenta qualche parte di
» detti Datij, et non havesse proseguito la vendita del tutto dentro del
» termine delli 20 anni possino ricuperare dalla Città la Rendita già
» redenta, se così gli parerà per il medesimo prezzo.

» 25. Questa vendita gli si dovrà fare con l'intervento dell'una, et
» l'altra Mensa Magistrale per qnello che ciascun di loro tocca, facendo
» l'Istrumento di vendita in forma solita, con le solite promesse di
» manutintione in forma comune, et di ragione, et con espressa diro-
» gatione di tutti gli ordini che possono essere in contrario, massime
» delli Decreti *Solebant,* et *Meminimus,* et delle Costitutioni nel paragr.
» *De benefic. Mem.a tit. de Pheudis.* In riguardo alla successione che si
» concede per la femina e suoi discendenti maschi in ogni più ampla,
» et valida forma, con patto di riportarne a spese della Regia Camera
» nel termine di sei mesi prossimi doppo la stipulatione dell'Istrumento
» da S. M.tà il Re nostro Signore, et per abbondante cautela, quando
» sia espediente per trattarsi di Città della M.ª Cesarea, la dovuta
» approvatione del Contratto, il quale quando da S. M.tà non fosse
» approvato dentro del termine pattuito, il quale sarà prorogabile per
» altri sei mesi, con consenso de Ministri della Regia Camera et del
» detto Balbi, sarà essa Regia Camera tenuta prontamente restituire il
» milione pagato nell'istessa qualità di moneta, et al prezzo stesso che
» consterà esser stato pagato nella Thesoreria, et sin tanto, che questo
» prezzo non resti intieramente restituito, non si potrà levare il pos-
» sesso di detto feudo, nè all'offerente, nè a' suoi successori, meno se
» gli potrà l'essatione delle sodette rendite allodiali, anzi le sarà lecito
» continuare nell' esigenza di quelle et nel possesso di detto Feudo,
» sin tanto non resti reintegrato di tutto lo sborsato.

» 26. Sarà tenuto l'offerente a pagar la mezz'annata nella somma di
» Lire tremille, et settecento cinquanta, che si calcola per il feudale.

» 27. Di più dichiara che nell' Istrumento s'habbi da inserire non
» solo la carta Reale di S. M.tà data per l'Infeudatione di detta Città
» l'anno 1625, ma anche la *invita* ad istanza degl' agenti della Città
» con la quale fu rimessa la cognitione della convenienza al Senato
» unitamente con la dichiaratione, et atti seguiti avanti il medesimo
» Tribunale per tenore, et questo a spese della Regia Camera.

» 28. Per maggior chiarezza e più pronta effettuatione del Contratto

» vuole che il Podestà, Fiscale, et Referendario, et altri officiali Regij
» residenti in detta Città di VIGEVANO subito dato il Possesso si levino,
» et che le pene di confiscatione, et multe, et ogn'altra sorte, le quali
» possino seguir per qualsivoglia causa pendente, siano dell'offerente,
» et che tutte le cause, processi pendenti di qualsivoglia sorte si rimet-
» tino al Podestà, et officiali, che deputerà, salvo che le pene di con-
» fiscatione, et multe seguite, et che seguiranno prima che si dia il
» possesso all'offerente restino alla Real Camera.

» 29. Dichiara anco di non voler contro sua volontà esser tenuto
» a serrare le aperture del muro di detta Città, la dove sono state
» demolite, chiuder dove non vi è muro, et che il pericolo tanto delli
» feudali, quanto delli allodiali spetti alla Regia Camera sino alla tra-
» ditione dell'effettual possesso et giuramento di fedeltà et Ricognitione
» dell'Impresarij, et rendite vendutegli.

» 30. L' Eccell. Vostra ordinerà alla Mensa alla quale spetta, che
» nell' atto, nel quale si darà il possesso del feudo facci riconoscere
» verso l'offerente tutti gl'Impresarij delle sodette Imprese delli Prestini,
» Macina, Carne, Bollino, Tabaco, Bollette de gl'Istrumenti, et Pelli verdi,
» perchè li vadino pagando dal giorno dell'Istrumento in avanti li fitti
» di dette Imprese, dichiarando perciò l'offerente, che quando li detti
» Impresarij falassero, o in tutto, o in parte delli dovuti pagamenti,
» durante il tempo per il quale sono state affittate, la Regia Camera
» sia tenuta suplire con l'istessi della Cassa di Redentione — li quali
» si potranno reintegrare con quello si caverà dalle sigurtà di dette
» Imprese, et questo a pericolo della medesima Camera, attesochè gli
» sarà facile pulsando le sigurtà, obbligarle a pagare, et come quella
» la quale ha ricevuta la Cautione, et affittato, deve anco mantener li
» fitti, et Rendite vendute al compratore.

» 31. Et per rispetto del Reddito di detta Cassa di VIGEVANO dovrà
» parimente dar ordine al Magistrato Ordinario, che dal giorno dell'Istro-
» mento in avanti facci obligare il Cassiere generale delle ferme per
» pagarlo mensualmente durante il tempo della presente ferma, qual
» pagamento non possi ritardarsi, o danegiarsi sotto pretesto d'assegno,
» o pagamento anteriore, ragione di restauro, o restitutione de' sali.

» 32. Et possa il detto Cassiero generale della ferma anticipar il detto
» pagamento, senza però aggravio ne interesse per la Regia Camera.

» 33. Questa obbligatione del Cassero generale della ferma dovrà
» seguire prima dell' ultima paga da farsi dall' offerente altrimente non
» potrà esser compelito a farlo, overo gli sarà lecito ritenersi altretanto
» de Contanti della somma che dovrà pagare.

» 34. Quando questa obbligatione gradisca a V. E. dovrà esser
» accettata dentro delli 10 del corrente mese d' Ottobre 1648, il qual
» passato, et non essendo accettata, vuol che s'habbi per non fatta.

« Platonus. »

11. Come tal proposta fosse accettata dal Governatore rileviamo dallo scritto che segue, mercè cui apprendesi ancora in quali miserissime condizioni versasse l'erario dello Stato, per la guerra che allora combattevasi (1):

« Philippus quartus Dei gratia Hispaniarum Rex et Mediolani Dux.

« Don Luigi de Bonavides, Carillo, e Toledo, Marchese di Fro-
» mista, e Caracena, Conte di Pinto, del Consiglio Supremo di guerra
» di Sua Maestà, suo Governatore e Capitano generale dello Stato di
» Milano.

» Mag., Spect., et egrij nobis dilect.[i] Essendosi oltre il consumo
» della quantità immensa de denari d' ordiue di S. M. provisti da
» Spagna, Napoli, et altre parti, proceduto ancora all' alienatione di
» tutte le rendite, et effetti di questa Regia Camera, all' infeudatione
» di quasi tutte le terre, e luoghi dello Stato, impositioni d' arbitrij,
» et altre notorie provisioni per il sostento di tanti esserciti mantenuti
» per la difesa di questo Stato, e fedelissimi Vassalli di esso, andando
» ogni giorno più augumentando quelle necessità, che già obbligavano
» ancora a metter mano ad esponer cedole per la vendita, et infeuda-
» tione della Città di VIGEVANO, sue rendite e pertinenze, l'effettuatione
» della quale si è andata diferendo quanto si è potuto; ma non es-
» sendovi più forma di continuar alcune provvisioni instantanee che non
« admettono dilatione, per resister agli esserciti nemici di Francia,

(1) Veggasi l'*Annuario Lomellino* del 1874 (anno III.) da pag. 71 a pag. 97.

» Savoja, e Modena che tanto tempo fa si trovavano all'assedio di
» Cremona, non si è potuto ritardar più di procurare la conclusione
» della detta vendita, e dopo molte diligenze usate, per avvantaggiar il
» partito in beneficio della Regia Camera, anche in Genova col mezzo
» dell'ambasciatore e del Veedor generale, havendo anco mandato colà
» a posta Don Rodrigo Muxicas, che portò un bozzo di certa oblatione,
» la quale necesitando d'alcuna chiarezza, e moderatione, si fece chiamar
» qui Francesco Maria Balbi, che aveva fatta la detta oblatione, et es-
» sendosi questa, et le altre maturamente considerate in una Giunta de
» Ministri più principali delli Tribunali di questa Città, è stata tenuta
» la più utile, et avvantaggiosa al Real servecio quella del detto Fran-
» cesco Maria Balbi Genovese, il quale ha offerto di attender alla detta
» compra del Feudo della detta Città di Vigevano, e sua giurisditione,
» rendite, et effetti (essendoci anco noi incaricati d'ottenergli da S. M.
» il titolo di Marchese) con il patto di redimere, duraturo per venti
» anni, e per il prezzo di un milione di Lire, da pagarsi nel modo,
» forma, alli termini, e con altre circostanze, espresse delli capitoli da
» lui pretesi, li quali sono stati in più sessioni della medesima Giunta
» moderati, e riformati, e finalmente conclusi, et aggiustati con il me-
» desimo Balbi, del tenor, che vederete per la copia, che va con questa
» referendata dall' infrascritto Secretaro, con li quali essendosi noi
» conformati, vi ordiniamo, che in consideratione della causa tanto pre-
» cisa, et importante, facciate subito esponer le cedole, e proseguir
» incessantemente gli incanti, cominciando domani, e continuando tutti
» li giorni utili, per venir alla deliberatione di detto feudo, ragioni
» feudali, et altri effetti e rendite dipendenti dal Tribunal nostro, e
» con la detta promessa nostra d'ottener il titolo di Marchese per il
» detto Francesco Maria, suoi figli, e discendenti, in tutto, e per tutto,
» come si contiene nelli capitoli, quando però non venga fatta altra
» oblatione migliore in beneficio della Camera, perchè in caso, che so-
» pravenga, dovrete darcene subito aviso a ciò che possiamo risolvere;
» che per poter esseguir tutto il sudetto, vi concediamo l'autorità ba-
» stante, e necessaria, e l'istesso habbiamo ordinato al Magistrato Or-
» dinario per quello che riguarda le rendite et effetti dipendenti dalla sua
» Mensa. Nostro Signore vi conservi. Dat in Milano a 6 d'Ottobre 1648.

» *La firma del Governatore*

» (L. S.) « Platonus. »

In calce: « al Mag. Straordinario, che proceda agli incanti della » vendita del Feudo di VIGEVANO sopra l'oblatione di Francesco Maria » Balbi. »

A tergo: « Mag. Spect. et Egr. Praesidi et Quaestoribus Redd. » extraord. Status Med.ni nobis dil.mi. »

Subito il giorno dopo pertanto venivano affisse le cedole di nuovi incanti, le quali erano nella seguente forma:

« 1648, Mercordì alli sette d'8.bre

» L'Ill. Mag.rato delle Reg: Duc: Entrate straord: e Beni Patri- » moniali dello Stato di Milano per essecutione de particolari ordini » di S. E. vuole a nome della Regia Camera vendere in via di Feudo » ordinario la Città di VIGEVANO et pertinenze con sue rendite, e regalie » sotto l'amministrat. del detto Magistrato.

» Qual Città è stata abboccata per il prezzo d'un milione di Lire » imperiali da pagarsi in contanti per la somma di L. $\frac{460}{m.}$, et il resto » cioè L. $\frac{540}{m.}$ con compensa di tanti redditi, et con patto di riportarne » per S. E. l'approbatione di S. M. anco con titolo di Marchese per la » persona dell'offerente, et sua discendenza masculina, et una sol volta » per femina, et di 20 anni di redentione a favore della Regia Camera. »

« Essendosi già due volte per ordine di S. E. esposte cedole per » la vendita del Feudo della Città di VIGEVANO, et suoi Corpi Santi, » et publicati diversi incanti sopra l'oblatione, che fu fatta a ragione di » Lire sessanta Imp. per ogni fuoco, et di cento lire per ogni tre » d'entrate, e regalia annessa al Feudo dipendente dall'Amministratione » dell'Illustriss. Magistrato Straordinario, et di sei mille scudi per il » Castello, et essendo stata fatta altra oblatione d'un milione di Lire » per il detto Feudo, sue rendite, e pertinenze comprese Lire 40 m. » di entrata l'anno, che passano per via dell'Ill. Magistrato Ordinario, » o come in fatto, da pagarsi in contanti per la somma di Lire quat- » trocentosessanta milla, et il resto con compensa de Redditi, che sono » Lire cinquecento quaranta milla nel modo che si legge nell'oblatione » accettata da S. E. con la Gionta de Ministri Principali, con conditione » di riportarne per S. E. l'approbatione dalla Maestà del Re Nostro

» Signore, et anco d'ottenere dalla medesima Maestà titolo di Marchese,
» per la persona, et discendenza masculina dell'offerente, et una volta
» in femina, et con altri patti, et conditioni, che più diffusamente si
» leggono nella detta oblatione, et capitoli che si trovano presso l'in-
» frascritto Notaro della R. C., qual ne offerisce copia a chi vorrà, et
» particolarmente con patto di venti anni di poter la R. C. redimere
» detta Città di VIGEVANO, et altro, et havendo l'E. S. con lettera del
» 6 corrente ordinato al detto Magistrato, che facci espore nuove ce-
» dole, et venghi all' incanti, et deliberatione, con ogni prestezza per
» soccorrere alle presenti necessità, massime della difesa della Città di
» Cremona, che tanto importa al servitio di S. M., et di questo Stato,
» ogni volta, che non venghi fatta miglior oblatione.

» Perciò in nome del detto Illustriss. Magistrato si da notitia a
» qualunque persona che aspiri a fare miglior oblatione della sudetta
» d'un milione di lire come sopra, compaia questa mattina, e succes-
» sivamente li duoi giorni giuridici immediatamente seguenti avanti il
» detto Magistrato a fare la sua oblatione nelle mani di detto et in-
» frascritto Notaro, che si accetterà, et se ne darà anco parte a Sua
» Eccellenza avvertendo, che Venerdì prossimo, che sarà alli nove del
» corrente alla mattina si verrà alla deliberatione al luogo solito della
» Ferrata sopra la Piazza de Mercanti, se così parerà al detto Magistrato,
» al quale luogo della Ferrata si cominciarà questa mattina a fare
» l'incanto, et non facendosi detta deliberatione detto giorno di Ve-
» nerdì, si continueranno gl'incanti conforme, che parerà al detto
» Magistrato li giorni seguenti giuridichi. Dat. in Milano alli 7 di
» Ottobre 1648.

» Il Presidente, et Maestri delle Reg. Duc. Entrate straordinarie,
» et beni patrimoniali dello Stato di Milano. »

» Franciscus Mercantolus.
» R. D. C. Not.

12. Fu immensa la costernazione della cittadinanza Vigevanasca come ebbe notizia della pubblicazione di questo ultimo atto, che accertava non prendersi dal governo in considerazione alcuna le fatte rimostranze, e volersi consumare l'atto iniquo della infeudazione.

I Consoli raunarono d'urgenza il Consiglio generale e fu presa la deliberazione seguente:

« 1648, 8 Ottobre. — Presiedeva il giurecconsulto Giacinto Celada Bulgarino Avv. Fiscale e Luogotenente del Giurec. Sinibaldo Boido Pretore della Città, assente; erano presenti:

» Bartolomeo *Cingia* giurec. fu alfiere Lorenzo Proconsole.
» Gius. *Rodolfo Maseria,* causid. fu Giacomo Console.
» Carlo *Gravellona,* fu Gio. Maria.
» Francesco *Bellazio,* fu Gio. Pietro.
» Michel'Angelo *de Cocchis Masetti,* fu Vincenzo.
» Gius. Agostino *Negroni,* fu Pietro Paolo.
» Bernardino *Cattaneo,* fu Gio. Antonio.
» Annibale *Ghiringhello,* fu Silvio.
» Gio. Batta *Bellazio,* fu Gio. Domenico.
» Vincenzo *Longo,* fu Gio. Stefano.
» Gio. Giacomo *de Rodolfi Maseria,* di Giovanni.
» Gio. Pietro *Silva,* fu Pietro Antonio.
» Morando *de Colli,* fu Vincenzo.
» Gio. Marco *Olivello* causid., fu Gio. Domenico.
» Carl'Antonio *Bonfiglio* causid., fu Dionigi.
» Gio. Paolo *Bosio,* fu Cesare.
» Tomaso Giacinto *Morselli,* fu Gio. Batta.
» Giacinto *Negroni,* fu Vincenzo.
» Luigi *de Ferrari Fantoni,* fu Gio. Stefano.
» Antonio *Cesati* dottor fisico, fu dottor fisico Giacomo.
» Vincenzo *Morselli,* fu Gio. Batta.
» Rocco *de Previde Amatoris,* fu Gaspare.
» Vincenzo *de Decembrii Badalla,* fu Gio. Ant.
» Gio. Batta *Parona,* fu Gio. Franc.
» Gio. Stefano *de Ferraria Raineri,* fu Gio. Maria.
» Gerolamo *de Nepoti,* fu Antonio.
» Gabriele *de Colli* dott. fis., fu dott. fis. Gio. Francesco.
» Gio. Batta *Morselli* giurec. colleg., di Tomaso Giacinto } Tribuni
» Matteo *de Previde Massaria,* fu Pietro Paolo } della
» Gio. Batta *de Ferraris Magistretti,* fu Giovanni Antonio } Plebe.

» intervennero ancora, chiesta ed ottenuta licenza, gli infrascritti Cit-
» tadini:

» Michel'Angelo *de Colli* causid., fu Giacomo Franc.
» Gio. Matteo *Saccomano,* fu Alfiere Vincenzo.
» Bernardino *Rancio,* fu Marco Ant.
» Gioanni *de Jngarami Curti,* fu Vincenzo.
» Ferdinando *Pietra* conte, del sig. Conte Brunoro.
» Gio. Giacomo *Testa,* fu Vincenzo.
» Carlo Vincenzo *Fassina,* fu caus. Gio. Angelo.
» Paolo Camillo *Morsello* giurec. Coll., fu Vincenzo.
» Sebastiano *de Rodolfo Maseria,* fu Gio. Franc.
» Agostino *Guastalla,* fu Gio. Batta.
» Gio. Batta *Morselli,* fu Carl'Antonio.
» Gio. Batta *Longo,* fu Gio. Ambrogio.
» Bartolomeo *Bellazio,* fu Gio. Batta.

e dichiararono come, « avendo testè inteso essersi esposte nuove cedole
» per la definitiva deliberazione in feudo della loro Città, per ordine
» di S. E. e per disposizione del Magistrato Straordinario e ciò non
» ostante le ripetute rimostranze e proteste legali fatte da essi Decu-
» rioni, Tribuni della Plebe, cittadini tutti, e loro legali rappresentanti,
» principalmente con gli atti già presentati delle deliberazioni prese più
» fiate nel Consiglio generale, le cui argomentazioni ora ripetono parola
» per parola, decisero ora *iterum atque denuo* protestare che vogliono
» vivere e morire sotto l'immediato dominio, ed impero Ducale di S. M.
» il Re, e de suoi successori legittimi solamente, nè riconoscere altro
» mediato dominio, e subalterna giurisdizione feudale in qualsivoglia
» modo fatta, e che quando forzati fossero essi, o qualcuno di loro, a
» fare in qualunque tempo qualche atto contro ciò che dissero, già
» d'ora protestano che, non spontaneamente, ma sotto minaccia, e per
» timore, o per riverenza, o per altra causa coattiva, ciò sarebbesi
» fatto, onde già d'ora e sempre protestano e protesteranno dover es-
» sere quell'atto nullo, irrito, e doversi ritenere come non avvenuto.

» Anzi affinchè non possa avverarsi cosa alcuna in pregiudicio dei
» diritti della loro Città, e della volontà dei cittadini, per quanto fu
» compiuto, o può compiersi, restando invece sempre salve e ferme le
» decisioni di nullità, e d'appellazione già interposte dai detti signori

» Decurioni e dai Tribuni della Plebe, come risulta dai prodotti istru-
» menti che si riconfermano, rinnovano il loro mandato a tutti ed a
» ciascuno dei Sindaci e Procuratori per la difesa di detta loro causa,
» affinchè vogliano unitamente ed in solido, subito, *nullaque interposita*
» *mora,* di nuovo appellare e dichiarar nullo alla S. R. Catt. Maestà,
» ed ai supremi Ministri, et anche alla presenza di Probi Viri, ogn'atto,
» ed attentato fatto, o da farsi riguardo a detta alienazione ed infeuda-
» zione, in pregiudicio dei diritti e privilegi della Città, contro la vo-
» lontà dei Cittadini, essendo pendente la richiesta e non ancora udita
» decisione di S. M. e del Supremo Consiglio sopra le cose d'Italia,
» affinchè siano conservati e protetti i diritti e privilegi della Città e
» la volontà dei Cittadini, ed affinchè, riluttanti quali sono, contro ogni
» diritto, non sieno costretti a riconoscere alcun mediato dominio, ma
» sempre sieno conservati sotto la Signoria, ed immediato imperio
» della S. R. Catt. Maestà; al quale intento essi Sindaci e Procuratori
» della Città vengono sollecitati ed autorizzati a compiere tutti quegli
» atti, ed a prendere quelle misure che dalle gravi circostanze sono
» richieste. »

Furono testi alla redazione di questo istrumento, rogato da Pietro Paolo della Chiesa:

Carlo Stefano *Brambilla,* fu Michele Arcangelo
Bernardino *Ramello,* fu Stefano
Giorgio *de Rodolfi,* fu Gio. Batta

ed il 2° Notaio Gio. Batta *Morselli,* fu Agostino.

Nello stesso giorno 8 Ottobre i Decurioni suddetti ed altri cittadini in numero di 44 (poichè il Luogot. di Podestà si astenne), guidati dai Consoli, e dagli Anziani delle Parocchie ossia Tribuni della Plebe, si presentarono col Notaio Pietro Paolo Della Chiesa, alla casa del Reverendo D. Pietro Francesco *Cocchio* Protonotaro Apostolico, Arciprete della Chiesa Cattedrale, e Vicario Generale dell' Illustrissimo e Reverendissimo Don Giovanni *Gutierez* Vescovo della Città, allora assente,
» e quivi nella sala inferiore di solita sua abitazione, sita a Porta Du-
» cale, parocchia di S. Ambrogio, invitato anco il Rev. Beltramo
» *Gravalona* Canonico primicerio della detta Cattedrale, alla loro presenza
» *tamquam probis veris, et honestis personis,* ripeterono e fecer registrare
» dal Notaro in apposito istrumento, le loro giuste lagnanze e proteste,

» massime contro la cedola esposta e pubblicata, e più ancora contro
» l'ordine di deliberazione definitiva, dichiarando nullo ed irrito qua-
» lunque atto venisse perpetrato contro la loro libertà, considerando
» come tale ogni tentativo di infeudazione, volendo innanzi tutto cono-
» scere la deliberazione di S. M. quando avesse udite le loro ragioni,
» al qual oggetto avevano nominati appositi loro rappresentanti con le
» più ampie facoltà, per quanto si riferiva alla difesa dei loro diritti
» che versavano in tanto pericolo di essere allora ingiustamente con-
» culcati. »

La deliberazione del Consiglio Generale, e questo istrumento rogato alla presenza di *probi viri,* in sul far della sera, vennero con espresso corriere, spediti in Milano alli Oratori della Città, i quali il dì dopo, 9 Ottobre, chiesta ed ottenutane facoltà, presentarono al Magistrato altra loro scrittura, corredata e rafforzata dalle due deliberazioni del giorno precedente, testè accennate.

13. Ma a nulla dovevano riescire anche queste ultime energiche proteste; poichè, mentre a VIGEVANO si sperava forse ancora di scongiurare il pericolo, a Milano si ricorreva premurosamente a mezzi anco illegali per affrettare la fatale cessione. Leggiamo in una lettera del Presidente Del Rio, indirizzata al Governatore il giorno 8 del mese di Ottobre che pell'utile del servizio regio è opportuno che in qualunque modo *(conbiene al servicio di S. M. que per todas maneras)* sia definita nello istesso mattino susseguente l'infeudamento di VIGEVANO *(el negocio de Vigevane):* ond'è che in detta lettera si soggiunge che, essendo impossibile per la strettezza del tempo ottenere presenziasse la deliberazione in feudo quel numero di Questori che era dalla legge richiesto, poichè tre di loro erano assenti, ed il Visconti non vi poteva per legge intervenire *(por no poder intervenir el S. Marches Cesar Visconte como interessado),* reputavasi necessario che S. E. prendesse la determinazione *(sea servida de declarar)* che potesse detta deliberazione aver luogo anche quando non fosse presente il voluto numero di Questori.

Sullo stesso foglio il Governatore faceva rispondere essere sua intenzione si addivenisse alla deliberazione del feudo di VIGEVANO, qualunque fosse il numero dei Questori presenti all'atto, annullando

perciò ogni disposizione in contrario, il che facevasi *por convenir al servicio di S. M.*

Lo scopo principale di questo acceleramento nella deliberazione del feudo di Vigevano pare fosse quello di riescire ad aggiudicarlo al Visconti, anzichè al Balbi; ma il sagace genovese sembra ne avesse sentore, imperocchè, fatta in proposito rimostranza alle autorità superiori, ottenne la seguente dichiarazione:

« 1648, 9 d'Ottobre.

» Importa sommamente che non si manchi di venir hoggi alla
» deliberatione della vendita del feudo di Vigevano, sua giurisditione,
» et pertinenze a Francesco Maria Balbi in conformità della sua obla-
» tione, e capitoli già aggiustati, accettati, e rimessi al Magistrato
» Straordinario (quando però non ne venghi fatta altra migliore, e più
» avvantaggiosa). Ordina S. E. al detto Tribunale, che così esseguisca,
» non ostante qualsivoglia oppositione che potesse farsi di non esser
» stato osservato pontualmente l'ordine, e la solennità degli incanti, e
» qualsivoglia altra, le quali tutte l'E. S. deroga, perchè così conviene
» per considerationi superiori di maggior importanza al servitio di S. M.

« Platone »

Questo Marc'Antonio Platone, segretario della Camera Segreta, pare avesse grandissima famigliarità ed influenza sopra tutti i membri del governo, per modo che per la sua intelligenza, e fors'anche per la sua furberia, reggeva sostanzialmente la somma delle cose, agendo d'accordo col Conte Bartolomeo Arese, ed ambi riescivano ad ottenere quanto loro talentava. In questa faccenda della infeudazione, spesso appare l'opera loro, e già abbiam visto come l'Arese s'adoprasse in favore del Marchese Visconti, essendo membro della Giunta dei mezzi.

Che il Segretario Platone mestasse direttamente nelle faccende di governo verrà accertato dal complesso dei documenti che seguono; vedasi intanto dalla lettera scritta al mattino del 9 Ottobre come egli quasi senza darvi peso, e fingendo anzi voler favorire il Balbi porgesse consiglio al Presidente Del Rio, avesse a sollecitare S. E. il Governatore, perchè desse la più ampia facoltà di contravvenire in ogni modo alle leggi, nella deliberazione ed aggiudicazione del feudo di Vigevano. E

qui conviene ricordare come le *Costituzioni della Provincia di Milano* (1) stabilissero che agli incanti dovessero intervenire i *Questori, o la maggior parte di loro*, essendo vietato ad ogni Questore il concorrere a detti incanti; ma a questa disposizione già aveva provveduto il Governatore colle più ampie dispense al Marchese Visconti. Le stesse *Costitutioni* prescrivono che detti *incanti dovessero tenersi ne' luoghi consueti*, *e non in locis secretis, altrimenti fossero nulli.* E lo stesso Governatore, consigliato dal Presidente Del Rio, il quale riceveva l'imbeccata dal Segretario Marc'Antonio Platone, che alla sua volta concertava ogni cosa coll'Arese, diede dispensa anco per il luogo, stabilendo appunto che l'incanto definitivo, già preventivamente voluto a favore del Marchese Visconti, avesse luogo, non alla solita ferrata della Piazza dei Mercanti, ma alla porta proprio della Camera Secreta, posta al palazzo Ducale. Ivi si eseguirono le formalità richieste dalle Costituzioni, ma non comparve alcun altro offerente. — Di ciò chiaramente parlano i documenti che seguono:

« Ill.mo Sig.

» Invio a V. S. Ill.ma, conforme al ricordo del sig. Senator Casnedi, » havuto in questo punto, un' altra copia stampata delli Capitoli » dell' oblatione del sig. Balbi per la compra di VIGEVANO, et insieme » un biglietto, che egli ha scritto al med. sig. Senatore, acciocchè » V. S. Ill.ma lo veda, e riconosca, se faccia bisogno d'alcuna deroga- » tione, e si serva di farlo rimandare con quello, che gl' occorrerà di » commandare, perchè possa io esseguirlo subito, che così mi scrive il » proprio sig. Senatore. Riverisco V. S. Ill.ma. In Milano a 9 d' Ot- » tobre 1648.

» *Servitore oblig.mo di V. S. Ill.ma*
» M. Ant. Platone. »

« Sig. Pres. Don Alfonso del Rio. »

Rispondeva il Presidente del Rio: — « Avverta S. E. che sino ad » ora non furono fatte le ultime intimazioni ed affissioni, che debbono » esser rese pubbliche nello stesso giorno della definitiva vendita; — » e soggiunge: *Ideo, ad tollenda dubbia, Mag. credere opportunum ut S. E.* » *suppleat quocunque defectu.* »

(1) Milano, Jo. Bapt. Ridelli MDCXVII, lib. I. pag. 9.

14. Fra i documenti che stanno raccolti nell'Archivio di Torino, riguardanti questa tentata infeudazione, evvi pur quello, voluminoso, in cui sono riuniti gli atti tutti di affissione di cedole, ed incanti pubblicamente banditi. Ommettendo pertanto la riproduzione di tutti quegli atti, che di poca o niuna importanza ponno riescire ai lettori, mi restringerò ad un sunto degli incanti successivi, e della definitiva aggiudicazione.

In Milano la prima affissione dell'avviso per incanto del feudo di Vigevano ebbe luogo il 19 maggio 1648 « alla presenza dell'Illust. » Geronimo Salvaterra uno dei Maestri dell'Ill. Magistrato, *preceduto il » suono di Tromba da Melchior Minoccio pubblico Trombetta di questa » stessa città,* » il quale ripetè, ad un dipresso, quanto era detto nella cedola d'incanto stampata ed affissa in tutti i luoghi principali del regno.

Altri avvisi d'incanto furono gridati e pubblicati il 20 (sempre essendo notaro il Mercantolo) e poi nei giorni 22, 23, 28, 29 Maggio: altri il 3 Giugno, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27: poi il 3 Luglio, 10, 18, 24, 31: 10 Agosto, 13, 26, 27, 31: 1° Settembre, 2, 3, 4, 5, 6, e si fissò il giorno 7 per l'incanto; ma *il giorno sudetto non si andò a far pubblicar il sudetto Incanto, perchè un Trombetta dell'Ill. Presidente Don Alonzo del Rio ordinò che si tenesse in sospeso sino a nuova iussione del prefato Ill. Magistrato, come così fu esseguito.* Poi leggesi: « sopragionti particolori ordini di S. E. il sig. » Marchese di Caracina Governatore di questo Stato, diretto al prefato » Ill. Magistrato, con inserta un'oblatione, et capitoli aggiustati in una » Gionta de Ministri più principali delli Tribunali di questa Città, qual » oblatione si vede fatta dal sig. Francesco Maria Balbi, di comprar » in feudo la sudetta Città di Vigevano, sue entrate, regalie, et Palazzo » Ducale,..... pel prezzo di un miglione di Lire.....: » si annunciò altro incanto per il mattino delli 8; ma anche questo venne sospeso dopo l' invio di un viglietto di S. E. scritto dal secretaro Platone, onde si ordinò detto incanto per il giorno 9, nel qual giorno dovevasi, secondo il suddetto ordine di S. E. al Magistrato, addivenire alla definitiva *deliberazione,* la quale era pure imposto, *si facesse alla Porta della Camera secreta con l'intervento delli SS. Ministri della Gionta......*

« Perciò in vista delli ordini vi andò il Notaro Camerale Francesco » Mercantolo per ordine del Tribunale alla Piazza de Mercanti, et al

» solito luogo della ferrata, et ivi sendo preceduto il suono di Tromba » dal detto Melchior Minnecio pubblico Trombetta fece dire ad alta » voce le seguenti precise parole: — chi aspira a comprare in feudo » la Città di VIGEVANO nel modo già pubblicato...... compaia alla porta » della Camera secreta nella Reg. Ducal Corte, dove per ordine di » S. E. si farà l'incanto, e quosta mattina si verrà alla deliberatione » se così parerà alla Ecc. Sua, et agl' Ill. SS. Ministri della Gionta » quali devono a ciò intervenire.

» Poscia ritornato il sodetto Notaro Mercantoli, qual avisò che alla » ferrata si era data la sudetta notizia, si congregarono avanti la Porta » della Camera secreta li SS. Ministri della Gionta sottonominati, et » ivi con l'assistenza del sudetto Notaro e di Giuseppe Brechioco pa- » rimente Not. Cam. presso l'Ill. Mag. ordinario, essendo stata fatta » una nuova oblatione a S. E. dal sig. Questore March. Cesare Visconti » di comprar in feudo la detta Città di VIGEVANO, sue rendite, effetti, et » Palazzo Ducale...... per il prezzo, et li patti, come in essa oblatione, » qual bilanciata dall'E. Sua et dalli Ill. Delegati della Gionta mede- » sima, fu conosciuta migliore di quella fatta dal sig. Balbi, et ordinato » che a tenor d'essa si facessero li incanti.... Perciò fu incontanente » pubblicato l'incanto nel modo che segue, cioè;

» 1648 Venerdì li 9 del mese di Ottobre la mattina avanti la Porta » della Cancelleria secreta sita nella Reg. Ducal Corte di Milano.

» Congregati li Ill. Sig. Ministri della Gionta nella sala di loro » solita audienza.

» L'Ill. Sig. D. Gerolamo Quixada Gran Cancelliere.

» Il sig. Dottor Marchese Aluiggi Cusano Presidente del Senato.

» Il sig. Dottor Don Alfonso del Rio Presidente del Mag. Straord.

» Il sig. Senatore Franc. Maria Casnedi.

» Il sig. Dott. Isidoro Casnedo V. Pres. quest. del Mag. Ord.

» Il sig. Don Giovanni Braglerio con

» Il sig. Don Giovanni Salvaterra ambi Questori del detto Mag. Ord.

» Il sig. Dott. Gio. Batta Secco Borella Conte di Vimercato, con

» Il sig. Don Matteo Rosalez Conte di Vailate ambi del detto » Mag. Straord.

» Il sig. Dottor Enea Pernigotto R. Avvocato fiscale di questo » Stato di Milano.

» Tutti sedendo in Cathedra nel sudetto luogo eletto per loro Tribu-
» nale per l'effetto infrascritto e così il tutto avanti di loro.

» Pubblicato il sudetto incanto sopra l'oblatione del sig. March.
» Cesare Visconti per Gio. Batta de Italiani Portiere della Camera
» secreta, qual ad alta voce disse le seguenti parole, cioè:

» D'ordine delli Ill.mi signori Ministri della Gionta de Mezzi De-
» legati di S. E.

» Inerendo agli incanti già publicati tanto avanti all'Ill. [Magistrato
» Ordinario, per quello tocca a detta Mensa, quanto avanti all'Ill.mo
» Mag. Straordinario per quello parimente tocca a detta Mensa, et alle
» publicationi fatte questa mane tanto avanti l'uno quanto avanti l'altro
» Tribunale che si voleva venire alla deliberatione questa stessa mane
» alla Porta della Camera secreta, et havuta quella consideratione che
» conviene all'oblatione fatta da Francesco Maria Balbi, et a quella
» fatta dal Marchese et Questore Cesare Visconti per l' acquisto del
» feudo della Città di VIGEVANO, et altro, come a basso si pubblica
» qui alla Porta della Cancelleria secreta esser stato abboccato da detto
» Marchese Visconti detto Feudo, ed entrate feudali, et Dacij conte-
» nuti nell'oblatione di detto Francesco Maria Balbi, in quei modi
» contenuti nell'oblatione d'esso Balbi salvo come a basso.

» Poichè in quanto al pagamento del prezzo quello è di pagare
» lire *duecento* milla di presente, altre lire cento milla in Fera di Apa-
» ritione, et Pasqua.

» Altre lire cento milla in fine dell'anno 1649 prossimo.

» Et altre ducentotrentacinque milla in tanti capitali de redditi il
» tutto in ragione di quattro per cento.

» Con obbligo inoltre a detto Marchese Visconti di pagare il cam-
» bio che correrà sino al pagamento delle lire cento milla d'Aparitione
» et Pasqua.

» Perciò se vi è persona qual aspiri comprar il Feudo della Città
» di VIGEVANO con sue entrate feudali et Dacij come sopra, et il Pa-
» lazzo Ducale di essa Città, vogli accrescere alla sudetta oblatione,
» perchè questa mattina si vuol venire alla deliberatione.

» Pubblicato come sopra dal detto Portier Gio. Batta Italiano di
» detta Camera secreta con assistenza del sig. Conte di Vimercato de
» SS. Questori del detto Mag. Straord. et del Secretario della Camera

» secreta Marco Antonio Platoni, dicendo si vuol deliberare di presente.

» Et publicatosi detto incanto nel modo et forma come sopra più
» e più volte dal detto Portiere et con l'assistenza come sopra, et
» servato in ciò quello si deve servare, non essendo comparso altro
» che habbi fatto miglior oblatione di quella di detto Marchese Visconti,
» che per tale è stata conosciuta da detti SS. Ministri di detta Gionta.

» Perciò publicata la prima, et la seconda volta con quel intervallo
» e con quelle publicationi solite in simile incanti, si è venuto alla
» deliberatione sudetta così comandato da detti SS. Ministri di detta
» Gionta in detto Marchese Visconti del detto Feudo et altro come
» sopra, et nel modo, et per il prezzo come sopra dicendo la terza
» volta, et per traditioni della verga dall'Ill.mo Cancelliere a detto
» Portiere accettante a nome di detto Marchese absente, et questo in
» ogni miglior modo etc. »

Qui sorge naturale il chiedere: perchè Francesco Maria Balbi, che già da lungo tempo desiderava diventar signore di questo Feudo, che, appositamente sollecitato e chiamato, era venuto dalla sua Genova per trovarsi sul luogo dell'aggiudicazione, e che aveva concordato con la Giunta dei Mezzi il capitolato d'acquisto — perchè non comparve all'ultimo atto definitivo?

Si è già visto come fosse tendenza manifesta in tutte le autorità il procurar modo, per cui diventasse Signore di Vigevano Cesare Visconti. Le ultime disposizioni poi, per cui si affrettava la deliberazione, e si assegnava per tale atto luogo differente dal consueto, cioè, a vece del *solito loco detto della ferrata presso la piazza de' Mercanti, la porta della camera secreta,* oltre al confermare tale supposizione, ci fanno credere ancora che il Balbi genovese sia stato in qualche modo trattenuto dallo adire all'incanto ultimo.

Checchè ne sia, il Marchese Cesare Visconti, non appena deliberata in suo favore la cessione del feudo di Vigevano, volendo premunirsi contro possibili proteste e ricorsi ottenne la seguente dichiarazione di prestato giuramento, come feudatario di Vigevano, nel giorno stesso dell'aggiudicazione e della stipulazione dell'Istrumento d'acquisto:

« Certifico io sottoscritto Regio secretaro della Cancelleria, e Con-
» siglio secreto dello Stato di Milano per S. Maestà, che dopo essere
» stato hoggi deliberato al sig. Questore Marchese Cesare Visconti in

» vendita il feudo, e giurisditione della Città di VIGEVANO, con le en-
» trate, et altre pertinenze, et col titolo di Marchese, che S. E. il
» sig. Marchese di Caracena si è incaricato di impetrarli da S. M.,
» questo medesimo giorno d' hoggi al tardi ha prestato il solito, e
» dovuto giuramento di fedeltà nelle mani di S. E., dal quale son
» stato rogato io medesimo come consta dalli miei atti, et in fede ho
» firmato la presente. In Milano a 9 d'ottobre 1648.

» Platonus. »

L'istrumento di vendita in feudo della Città di VIGEVANO al Marchese Cesare Visconti ha la data delli 9 ottobre 1648, ed è redatto in forma assai diffusa con ripetizione di tutte le lettere, cedule, rescritti ecc. che già furono qui pubblicati; ond' è che, per non tediare maggiormente i lettori, se ne darà qui un riassunto dall' originale in latino, accennando ai punti più importanti.

Premesso l'ordine del Governatore che aveva *trovato spediente di alienare in feudo ordinario la Città di VIGEVANO con la sua giurisdizione ed entrate, non che il palazzo in essa esistente;* aggiunta la proposta fatta dal Marchese Cesare Visconti in lire imperiali 635,000; inserte le pubblicazioni *più, e più volte* fatte degli opportuni *incanti, anche per maggior numero di giorni di quello ch' è indicato dalle stesse cedule;* accennato all'offerta di Francesco Maria Balbi *al prezzo di lire dieci volte cento mila vulgo, un milone;* è poi soggiunto: « La prefata E. S. accettò » l'oblazione del detto sig. Marchese, essendo giudicata dalla medesima » E. S. e dai signori Ministri preferibile per migliori condizioni; e » perciò, pubblicato questa mattina in base a detta oblazione l'incanto..... » con l'intervento dei signori Ministri aggiunti, così ordinando S. E. » con sua ordinanza anche derogativa..... nessun altro comparve, che » aumentasse le predette offerte, onde la detta Città di VIGEVANO con » i suoi Corpi Santi, le sue entrate, effetti o palazzo Ducale rimasero » deliberati in feudo al Marchese Cesare Visconti pel prezzo convenuto » di L. 635,000 ..... » — « l'Illust.mo giureconsulto sig. D. Alonzo » Del Rio presidente, e l'Illust. giureconsulto Gio. Batta Sicco Barella » Conte di Vimercato e D. Matteo de Rosales conte Vailate ambi » Maestri delli Regi redditi straordinari, e dei beni patrimoniali dello

» Stato di Milano, sedenti pro Tribunali, ed agenti per nome ed invece
» di S. M. nostro Sovrano, e della sua Regia Camera..... » — « pre-
» messa la necessità della segregazione e separazione, qual fecero e
» fanno, della predetta Città di Vigevano, e de' suoi Corpi Santi,
» distretto e territorio della Città di Milano, e da qualunque altra
» città o luogo dello Stato e dominio di Milano, e da ogni obbedienza,
» giurisdizione, e potestà della città stessa..... fecero e fanno vendita e
» cessione in proprio — al prefato Ill.mo D. Cesare Visconti, Marchese
» di Cislago, Galliae Siccidae, e d'Aguadello, ed uno dei Questori del
» prefato Ill.mo Magistrato, figlio del fu D. Carlo..... presente..... —
» nominativamente della detta Città di Vigevano, e de' suoi Corpi
» Santi, giurisdizione, distretto e territorio, e cascine adiacenti,.... e
» degli uomini anche riguardo alla giurisdizione, e di tuttociò che alla
» città stessa, e feudo spetta, non che di tutte le entrate feudali, ed
» effetti, e del Palazzo Ducale, delle quali cose tutte, sia nell'obla-
» zione di detto Marchese, che in quella del detto Balbi si è fatta
» superiormente registrazione. — Item del diritto di chiedere ed esi-
» gere i fitti di dette entrate e di ritenerle da oggi innanzi.

» Item di tutti i diritti ecc.

» Ed in detto Ill. Marchese Cesare Visconti presente ed accettante
» trasmisero e trasmettono in feudo ordinario, e come sopra, con le
» predette entrate ed effetti come sopra, in feudo perfetto, retto, onorifico,
» nobile e gentile, per quanto si estendono i suoi confini e pertinenze, coi
» rispettivi diritti, prerogative, dignità, preminenze, onori, privilegi, con-
» cessioni, proventi, redditi, utilità, successioni, omaggio, ed uomini della
» detta Città di Vigevano, Corpi Santi e pertinenze come sopra, e le giu-
» sdizioni dipendenti ed obbedienti a detta Città come sopra, e soliti
» e consueti ad obbedire, non che l'autorità di deputare il Pretore, il
» Fiscale e tutti gli ufficiali fin d'ora, e per l'avvenire (ottenuta prima
» l'effettiva possessione), tanto nel civile che nel criminale, e di eser-
» citare e fare altri negozii in tutto e per tutto, secondo la natura e
» proprietà del feudo, e secondochè gli ordini Regi dispongono, e
» come spetta allo stesso Re ed alla Camera Ducale, con mero e misto
» impero, potestà di spada, ed ogni qualunque giurisdizione, aggiun-
» gendo il diritto e la facoltà di percevere tutti i frutti giurisdizionali
» a detto feudo spettanti, dal giorno della ottenuta possessione, nonchè

» ogni qualunque confiscazione, condanna, pena, multa che converrà
» infliggere a qualunque cittadino e suddito di detta Città di Vigevano
» e di questo feudo, cioè spettante al suo feudatario, e tutto ciò ed
» ogni singola cosa in tutto e per tutto come compete alla detta M. S.
» ed alla sua Camera Ducale, come può e potrà competere in ogni
» modo, e come suol appartenere ad altri feudatari secondo gli ordini.

» E tutto ciò, salva pur sempre rimanendo la suprema autorità, il
» diretto ed alto dominio e l'omaggio al Potentissimo Re e duca nostro
» di Milano, ai suoi legittimi successori in questo Stato Ducale..... e
» tutti quegli altri diritti ed onori dovuti al supremo dominio, tanto
» in diritto, che in esecuzione degli ordini di S. M. e delle Nuove
» Costituzioni e dei decreti ed ordini e consuetudini dello Stato di
» Milano in casi simili, soliti serbarsi; e la primogenitura sempre
» osservata (salvo che per una volta tanto possa detto feudo passare
» ad una femmina della linea di detto sig. Marchese Feudatario), co-
» sichè una solo possa e si intitoli sempre il Feudatario, e salva sempre
» la natura del feudo, le Leggi, e costituzioni feudali, ed ordini di S. M.

» Il predetto Ill. Magistrato, per autorità di S. R. M. Cattolica il
» Duca di Milano, della quale è in questa parte investito, secondo
» l'ordine di S. E. di cui sopra,

» Investì ed investe delli sopradetti Feudo, e Città di Vigevano,
» dei suoi Corpi Santi e della giurisdizione e d'altro come sopra, con
» tutte le singole entrate feudali, effetti e Palazzo Ducale il Marchese
» Cesare Visconti, che, genuflesso denudata la spada, esso Magistrato
» riconosce quale perpetuo, retto ed onorabile feudatario della Città di
» Vigevano e dei suoi Corpi Santi, del distretto, territorio e pertinenze
» come sopra...., con l'obbligo però di giurar fedeltà nel modo, cui
» son tenuti gli altri feudatari dello Stato di Milano, e come sogliono,
» nelle mani dell' Ecc. sig. Governatore Luogotenente del Potentissimo
» Re nostro Filippo duca di Milano, prima che venga immesso nella
» possessione di detto feudo, ed i suoi discendenti, in qualunque caso,
» abbiano a ripetere detto giuramento nelle mani come sopra.....

» E ciò tutto con forma solenne, cessione di diritti, ed azioni,
» trasmissione di dominio, e possessione,.... con promessa ed obbligo
» di conservare e difendere tali beni, e massime il feudo di Vigevano,
» mai non valendo evizione nè altro contratto e solo accettando la
» restituzione dell'intiera somma.

» Il pagamento del prezzo in Lire seicento trentacinque mila imp.
» (635,000) in totale, compresi i redditi, de' quali ne' capitoli di
» *Francesco Maria Balbi,* sopra registrati, dovrà esser fatto nel modo
» seguente, cioè — Lire 200,000 subito, Lire 100,000.... alla Pasqua
» di risurrezione del Signore, prossima ventura, coi frutti intanto
» decorrenti a favore della R. Cam. — altre Lire 100,000 alla fine
» dell'anno 1649 pross. futuro, e le rimanenti Lire 235,000 *in capitali*
» *tot reddituum* dipendenti dall'Amministrazione dell' Ill. Mag. Ord.; ed
» il tutto in ragione di L. 4 di reddito per ogni cento di capitale, e
» del resto in tutto e per tutto e con gli stessi patti e condizioni
» contenute nell' oblaz. fatta dal detto Balbi, e con i capitoli aggiunti
» da S. E. e dagli Ill. Ministri accettati, e nell'atto della deliberazione
» del feudo registrati, e descritti, e massime con la condizione di
» riportare fra 6 mesi a spese della R. C. l'approvazione di questo
» contratto da S. M. Catt. — anche col titolo di Marchesato nella
» persona del detto Marchese Visconti suoi discendenti maschi ecc.,
» serbato l'ordine di primogenitura, e per una volta tanto anche in
» una femmina della sua linea, e col patto e favore della R. C. che a
» lei, ed alla Città di VIGEVANO sia lecito redimere detto feudo, redditi
» e palazzo C. S. (1) fra anni 20, per la somma totale sborsata da
» detto Marchese.

» Pel qual prezzo del feudo, redditi, effetti e Palazzo Ducale il
» prefato Marchese Cesare Visconti promette, *obbligando* i suoi beni, ed
» in ispecie lo stesso feudo venduto, che non potrà cadere in altra
» obbligazione, nè ipoteca altrui, se non della R. C. finchè essa non
» sia in integro soddisfatta.... »

» *Actum in aula audientiis prefati Ill.mi Magistratus sita in Regia*
» *Ducali Curia Arenghi Mediolani.* »

In sostanza, il Balbi aveva offerto un milione, del quale intendeva pagare in contanti Lire 460,000, e per i redditi, che il governo doveva redimere, L. 540,000. — Il Visconti col suo contratto testè stipulato pagava L. 400,000 in contanti, e L. 235,000 pure in contanti per acquisto di redditi sul feudo; in complesso L. 635,000; onde sborsava realmente il Visconti 365,000 lire meno della somma proposta

(1) *Come sopra.*

dal Balbi. Perchè la preferenza data al Visconti? — Sembra sieno stati guida a questa parzialità non solo le idee di favoritismo, ma anche considerazioni d'altra portata.

Tutte le L. 635,000 pagate dal Visconti rimanevano a disposizione dell'erario, mentre del 1,000,000 offerto dal Balbi sarebbero state versate ed effettivamente disponibili pello Stato, L. 460,000; laddove le rimanenti Lire 540,000 dovevano essere destinate alla redenzione per parte dello Stato di redditi già alienati. Cosichè, negli urgenti bisogni pecuniarii d'allora, col pagamento Visconti il governo introitava maggior quantità di danaro, cioè 175,000 lire in più per far fronte ai bisogni della giornata. È vero che con ciò si riesciva a quello, che oggi direbbesi *carrozzino;* ma vuote erano le casse, e si pensava a vendere, qualunque fosse il prezzo, purchè danaro subito si introitasse ed in maggior copia.

CAPO IV.

Il popolo interviene direttamente

SOMMARIO — 1. Costernazione e fermento di VIGEVANO — riunione del Consiglio Generale con intervento di tutti i capi di casa, 11 ottobre 1648.
2. Il Questore Vimercato è spedito dal governo per consegnare il feudo di VIGEVANO al Marchese Visconti — relazione del medesimo sopra questa prima sua missione a VIGEVANO, riescita infruttuosa per l'opposizione popolare.
3. Dazio della carne — seconda missione del Vimercato per interrogare *ostiatim* riguardo alla cessione del detto dazio — lettera del Governatore.
4. Vimercato chiede ed ottiene la compagnia del podestà — precettandi.
5. Memoranda resistenza del popolo — relazione Vimercato e Boido Podestà — proteste del Consiglio Generale in seduta delli 4 Novembre 1648.
6. Il popolo teme sempre, ed a ragione, lo si voglia infeudare — lettere.
7. Il governo delibera costringere con minaccie i Vigevanaschi a subire gli interrogatorii.
8. Lettera del governatore — deliberazione del Consiglio Generale in seduta delli 21 Novembre, con cui si dichiara accettarsi gli interrogatorii solo riguardo al dazio.
9. Delegazione del Governatore al Vimercato per la terza missione a VIGEVANO — precettati — interrogatorii dei capi di casa — riassunto dei loro nomi e professioni.
10. Relazione Vimercato sulla terza missione — altra riassuntiva delle tre missioni fatta dal Notaio Mercantolo.
11. Disposizioni prese dal Consiglio generale in favore dei precettati e dei delegati.

1. La popolazione di VIGEVANO, che per sì lungo tempo, fiduciosa nei suoi rappresentanti, aveva ricorso a mezzi pienamente legali per conseguire giustizia — quando ricevette annunzio positivo essere avvenuta in Milano la definitiva cessione in feudo della città e contado, ed essere anzi già in viaggio delegati del Governo per metterne in possesso il Visconti, — sorse tutta a rumore, si radunò sulla pubblica piazza, e dimostrò tendenze clamorosamente ostili. Ond'è che i Consoli, volendo

evitare maggiori guai, frettolosamente invitarono a congrega il Consiglio Generale. La campana, che chiamava i Decurioni, suonata in domenica, fece crescere la frequenza del popolo sulla piazza, per cui, — sia che il popolo stesso facesse intendere non aver prima fiducia nei capi dell'Amministrazione, e temere si prendessero deliberazioni dannose alla città, sia che i Decurioni medesimi volessero dar maggior forza a quanto stava per deliberarsi, — furono spalancate le porte dell'aula maggiore del Consiglio, e fu lecito al popolo d'intervenire alla memoranda seduta delli 11 Ottobre 1648. Nel registro dei convocati di quell' epoca sono in più pagine segnati, oltre i nomi dei Consoli e dei Decurioni, quelli pur anco di gran parte dei cittadini intervenuti (1), sí che appare straordinario essere stato il concorso e solenne la presa deliberazione, come si rileva dal convocato stesso:

« 1648 giorno di Domenica, *undecimo* del mese di *Ottobre*, nella » Città di Vigevano, e nella gran sala del Palazzo Civico destinata » alle riunioni del Consiglio Generale

» Convocato e congregato il Consiglio Generale della detta Città » per mandato ed ordini del Giureconsulto Giacinto *Celada Bulgarini* » Avvocato Fiscale e Luogotenente dell' egregio Giureconsulto Don » Sinibaldo Boido pretore di questa Città, assente, in seguito ad istanza » degli infrascritti signori Consoli, affine di trattare le infrascritte que- » stioni, premesso il solito suono della campana tre volte ripetuto, » nel qual Consiglio intervennero:

Il sig. Luogotenente.

» Gio. Paolo *Bosio* Console.

» Sergente Maggiore Antonio *Gravelone* Console.

(Seguono i nomi dei Consiglieri e dei cittadini).

» Oltre altri molti che non poteronsi inscrivere per la frequenza » del popolo accorso — tutti cittadini abitanti in detta Città, avvisati » e citati per ogni capo di casa dai Tribuni della Plebe a motivo della » gravità dell'oggetto a trattarsi — cui intervennero pure Giorgio *Ro-* » *dolfo,* Bernardo *Ramello,* ed Ambrogio de *Magistri* notai pubblici di » questa Città.

(1) Si ommette qui l'elenco dei cittadini presenti, poichè lo stesso Segretario non potè registrarli tutti, e poi perchè il lettore troverà più innanzi i nomi dei capi di casa d'allora, i quali appunto furono coloro, che salirono nell'aula municipale in questa circostanza.

» Ai quali tutti così convocati e congregati fu proposto quanto » segue, cioè:

» Che la Città di Vigevano viene avisata si come non ostante le » ragioni tante volte adotte a sua Eccellenza, al Senato Eccellentissimo, » al Magistrato straordinario, ed altri Tribunali, e Ministri con le pro- » teste tante volte reiterate, anzi anco sprezate le oblationi fatte — è » stata fatta vendita et alienatione in titolo di feudo della detta Città » et suoi Corpi Santi, et che oggi devono esser qui ministri per ten- » tare di prendere il possesso a nome del Investito, et che perciò » havendo tante volte il Consiglio Generale con li Tribuni fatto in questa » materia diversi atti cioè Lettere memoriali, comparitioni, contraditioni, » proteste, et appellationi per diffesa delle ragioni della Città non ostante » sempre continuo disento a qual si voglia atto pregiuditiale, è bene, » che tutto il Popolo intenda di che cosa si tratta et che in ciò esprima » la sua volontà, acciò che s'eseguisca quello che tutti concordamente » disporano, et avranno mente ancora il negotio intero, non convenendo » che simili atti si faccino se non con il consenso di tutto il Popolo, » et che in quello si doverà fare in ordine alli atti sodetti, sia con » consenso et voluntà di tutto il popolo la cui amministrazione se bene » si trova interamente a presso il Consiglio Generale, ad ogni modo » per la gravità della materia, et ad ogni altro buon fine si vole com- » municare a tutti perchè in ogni evento si possa sempre animosamente » eseguire quello che da tutti sarà ordinato.

» Et sentito sopra di ciò diversi discorsi et ragionamenti li con- » gregati tutti pieni di fede e di zelo verso la M. del Re nostro » Signore et ricercato sopra di ciò il parere se si deve acconsentire » alla detta infeudatione, o no, fu da tutti con grandissima voce, et » gridi unanimi, et concordemente detto, et esclamato di no, replicando » sovente con le medesime voci — *nò, mai, nò, mai, Viva il Re di* » *Spagna nostro Signore e Padrone.*

» Di qui seguitando il popolo nella sodetta dispositione et escla- » matione disse ad alta voce alli Consoli, Cancellieri et Consiglieri et » altri ministri della Città ivi presenti, che avertano bene a non » far atto alcuno direto, o indiretamente contrario, o diverso dalla » volontà della Città già dechiarata in questa matteria perchè se gli » leva ogni facoltà, et autorità in ordine a questo, volendo tutti uniti

» esser sempre presenti a quanto si doverà fare, et trattare in questo
» negotio di maniera che tutto quello che fosse fatto, tratato, o atten-
» tato senza l'intervento di tutti esso popolo, sij et si habbia per nullo
» et invalido, minacciando anco di risentirsi contro quelli che havessero
» ardire di fare, o attentare qual si voglia cosa contraria o diversa
» dalla sodetta determinatione.

» Et perchè fu ricordato che in questa occasione alcuni cittadini
» potrebbero ricevere precetti da Ministri, et patire alcune molestie a
» fine d'indurli al ricevimento del feudatario, et a consenso contrario
» alla volontà della Città, tante volte dichiarata, acciochè tutti possano
» animosamente persistere nella diffesa delle raggioni della Città, nè
» si sgomentino con le minacie di precetti, e pene, s'è anco risoluto, et
» ordinato, che in occasione di qual si voglia precetto, minaccia, mo-
» lestia, o altro qual si voglia fatto o attentato contro li Consoli,
» Consiglieri, Cancellieri, Ministri, et altre persone della Città, o qual
» si voglia di Loro, si debba per parte, et a nome della Città intiera
» intraprendere la diffesa con le appellationi, et altre provissioni, obli-
» gando in ciò li sindici, et altri a chi la Città commetterà il fare li
» atti opportuni, et necessarij, promettendo come tutti li congregati
» hanno promesso, et ordinato, che venendo l'occasione, si eseguisca,
» che a comuni spese di tutta la Città non solo si attenda alla diffesa
» sodetta, ma si preservino, et conservino senza danno, et molestia li
» cittadini, che fossero molestati, o dannificati, ristorandoli con li effetti
» della città d'ogni danno, molestia et spesa che patissero, o potessero
» patire per detta causa, et cose dipendenti da essa, in maniera che nè
» sentano danno, nè facciano spese, et che questa ordinatione si debba
» estendere in forma amplissima anco ad dictamen sapient. perchè
» ne segua la total rilevatione in ogni eventi.

» Et qui di novo gridarono tutti ad alta voce *viva il Re di Spagna*
» *nostro Signore per cui siamo pronti spendere le sostanze e la vitta.*

» Fu anche ricordato che in questa causa si sono fatti molti atti,
» lettere, memoriali, comparitioni, contraditioni, suppliche, informationi,
» appellationi, proteste, et altri molti atti, quali furono rifferiti in so-
» stanza non essendovi tempo di legerli, et essendo interrogato il po-
» polo se intendeva di approvarli et rattificarli, o no, tutti ad una voce
» esclamando dissero di *sì*, replicando anco *viva sempre il nostro Re di*

» *Spagna sotto l' impero del quale vogliamo morire come hanno fatto li*
» *padri, et avi,* et qui s'alzarono, et multiplicarono le voci in modo che
» risonava tutta la piazza, et perchè non si cagionasse tumulto, o
» confusione maggiore, furono licentiati, et nel uscire ciascuno delli
» congregati parte in mano mia, et parte in mani del sig. P. Paolo
» Chiesa altro Cancelliere mio Collega hanno giurato tocando la
» scrittura con le loro mani d' attendere, et osservare quanto di
» sopra s' è detto, e stabilito, et delle sodette cose, per commando
» delli sodetti signori Consoli et altri siamo stati rogati il detto sig.
» Chiesa, et io Gio. Batta Morsello ambidoi notari Collegiati et
» Cancellieri di detta Città. »

2. A Milano intanto si procedeva diritto allo scopo. Il Questore Vimercato, avendone ricevuto ordine dal Governatore, muoveva alla volta di VIGEVANO per consumare l'ultimo atto col quale la Città ed il Contado dovevano rimettersi nella Signoria feudale di Cesare Visconti. Nel partirsi da Milano aveva condotto seco alcuni uscieri, il dottor Giovanni Pietro Stampa, il quale come procuratore del Marchese Visconti doveva ricevere la consegna del feudo, ed il Notajo della Regia Camera Mercantolo Francesco, quello stesso che aveva sottoscritto le cedole d' infeudazione, e che aveva redatto l' istrumento d'acquisto. — Come furono pervenuti al Ticino, ferì loro l'orecchio un suonare a stormo che partiva da VIGEVANO, per lo che, incontrati ivi presso due Canonici della Cattedrale, Gravellona ed Amati che andavano a diporto, li interrogò il Vimercato quale ne fosse la causa di quello scampanio insolito. Narrarono i Canonici essere il popolo in tumulto per la notizia che erasi dal governo venduta la Città in feudo; e qui l'Amati a soggiugere grande essere il fermento nel pubblico, sebbene alcuni della classe più povera non fossero pienamente avversi alla infeudazione, poichè reputavano caricarsi attualmente dagli amministratori della Città eccessivamente i minori abbienti nel riparto delle imposte e degli alloggi militari; sperare essi perciò un feudatario avrebbe più equamente ripartiti i carichi; laddove i decurioni ed i ricchi temevano appunto col feudatario diminuita la loro potenza, e l' arbitrio loro nei suddetti riparti.

Fece il Vimercato tesoro di queste informazioni e venuto in Città, e recatosi ad alloggiare nel convento dei Padri Barnabiti, interpellò sull'argomento il Padre *Modrone* milanese, Proposto di detto convento. Ammise il Modrone in parte lo asserto dei due canonici, ma si fece tosto ad aggiungere come pochi fossero coloro, che sarebbero per acconciarsi alla infeudazione, in prova del che addusse il fatto della preghiera rivolta da tutti i capi di famiglia, rappresentati dagli Anziani delle Parocchie, ai frati ed ai preti della Città, perchè volessero durante le loro messe innalzare speciali invocazioni all'Altissimo, affinchè da Vigevano fosse allontanato il malanno dell'infeudazione. Aggiunse ancora come il popolo fosse dolente perchè essi PP. Barnabiti avessero dato ricovero nel loro convento ai delegati per la infeudazione. E questo malcontento aveva dovuto riconoscere il Barnabita Corneo, pure milanese, il quale uscito per far incetta d'alimenti, era stato oggetto di ostile dimostrazione, sì che dovette più che in fretta rifugiarsi nel convento, senza le occorrenti provviste, sì che il convento poteva fornire al delegato ben magro desinare.

Pensò allora il Vimercato chiamare a se alcuni suoi amici particolari abitanti in Vigevano, affine di concertare seco loro il modo di compiere la sua missione; ma da tutte parti ebbe la risposta che erano assenti. Ricorse allora al Vescovo Guttierez e si recò all'episcopio, sperando sapere come realmente stessero le cose, e concertar seco qualche mezzo per sedare ogni tumulto. Significogli il Vescovo sinceramente la gravità della situazione, essendo il popolo deliberato a non permettere la rimessione del feudo.

Manifestò ancora il Vescovo Guttierez il sentimento potesse il Visconti accontentarsi del solo possesso del palazzo ducale, di alcuni redditi della Città, e del dazio anche della carne. Ma il Vimercato insistette sullo scopo della sua missione, che era la consegna totale del feudo al procuratore del Visconti.

Riescito infruttuoso anche questo colloquio, il Vimercato mandò pei Consoli della città, ma questi fecergli rispondere che non potevano a a lui presentarsi se non assistiti da tutto il popolo, così il medesimo esigendo. Dopo molto parlamentare per mezzo di delegati ai Consoli, deliberò il Vimercato presentarsi egli stesso al popolo, che s'era radunato alla porta del convento; ma la sua arringa, che tendeva ad indurre

la Città di VIGEVANO ad accettare la volontà del governo, fu seguita da altissimi clamori, da energici dinieghi, e da tale tumulto, che il Console Bosio a mala pena potè far udire al Vimercato la sua risposta, che era quella pur espressa ad alta voce dal popolo, cioè che assolutamente non si sarebbe permessa la infeudazione. Qui secondo il Vimercato, il quale, nella sua relazione al Governatore, ne fa esplicita dichiara, avrebbe il Bosio soggiunto ancora che VIGEVANO, per salvare la propria libertà, sarebbe stata disposta a cedere il reddito proprio sul dazio della carne, per sovvenire lo Stato nelle presenti strettezze. Questa proposta, o questo supposto, fu causa di controversia, di opposizioni, di interrogatorii, come si vedrà appresso.

Il Vimercato in tanto, visto il tumulto che andava crescendo per lo eccitamento degli animi, nè ravvisando opportuno allora l'intimar *precetti*, dichiarò al popolo ripartirebbe per Milano, e riferirebbe al Governatore quanto aveva inteso.

Arrivato a Milano presentò il Vimercato al Gran Cancelliere la seguente notevolissima relazione, che ora abbiamo brevemente riassunta:

» *Illustr. Sig.*

» Vengo commandato da V. S. Ill. di rappresentargli in iscritto
» ciò che mi sij passato a VIGEVANO mentre mi son trasferto a quella
» Città per darne il possesso in feudo ordinario al sig. Marchese Ce-
» sare Visconti, et però ubedendo al medemo ordine dirò a V. S. Ill.
» che essendo andato colà alli XI del corrente, nell'arrivar che feci
» al Ticino, sentei suonar la campana del Palazzo, et essendomi in-
» contrato colli Canonici Gravellona, et Amati, dimandai all'Amati come
» più mio famigliare a che fine si sonasse la campana, et quel che
» fosse di nuovo nella Città, et esso mi rispose, che si congregava il
» popolo nella Piazza per trattare dell'infeudatione sodetta, la quale
» pareva che dispiacesse generalmente a tutti, se bene a parte vi fus-
» sero alcuni poveri, che a questo si acquietavano, con speranza di
» vedere gli alloggiamenti de soldati, et le imposte con egualtà distri-
» buite a tutti, et che quelli, li quali impugnavano l'infeudatione fussero
» per la maggior parte persone, che reggevano la Città, et interessati
» nel governo della Città, che facevano la sodetta oppositione, con

» dubio di perdere quei vantaggi nel loro maneggio, caricandoli sopra
» gl'altri poveri inferiori, mi soggiunse ancora il detto Canonico Amati,
» come nella Città si credeva, che V. S. Ill. dovesse trasferirsi a quella
» volta per vedere di stabilire con maggior facilità il possesso di questa
» infeudatione nel sig. Marchese Visconti. Giunto che fui colà passando
» per la Piazza trovai ivi unito assai buon numero di persone, et me
» ne andai dilungo al Convento de Padri Barnabiti, di cui è Proposto
» il Padre Modroni Milanese, dal quale confidentemente fui avvertito,
» come si fusse più volte giuntato il Popolo, per l'acenata causa, et
» che communemente da tutti li Capi di casa doppo haversi man-
» dato li biglietti a Religiosi tanto secolari, quanto Regolari, perchè
» facessero oratione nella celebratione delle messe per un negotio
» grandissimo della lor afflittissima Città, s'era da quelli rissoluto di
» non aconsentire per alcun modo alla sudetta infeudatione, sin
» tanto che non fusse venuto dichiaratione espressa della mente di
» Sua Maestà; acclamando tutti perpetuamente per indegno quello, che
» avesse deviato dal sudetto concerto, et discacciarlo dalla Patria; che
» tal fusse il sentimento di quei Cittadini, levatene però li poveri, li
» quali per la causa sopra accennata desiderassero l'infeudatione, con
» speranza di sentirne alleviamento; con le lagrime all'occhi gl'avesse
» la mattina istessa significato il gran sentimento, che teneva la Città,
» perchè i Padri ci havessero dato l'alloggiamento in sua casa; havuto
» questo avertimento procurai di parlare con alcuni Cittadini, amici
» miei, come con il Mastro di campo Tornielli, Gio: Batta Portaluppo,
» il Padre Francesco Gravellona, et altri, ma mi fu detto esser tutti
» partiti poco prima dalla Città, e l' istesso intervenne al Dottor Gio.
» Pietro Stampa, et Franc. Mercantoli Notaro della Regia Camera li
» quali erano di mia compagnia, perchè avendo essi mandato a ricer-
» care alcuni della Città suoi conoscenti, si scusarono di non poter
» venire per timore delli altri Concittadini suoi.

» Dopo il pranzo venne il Padre Corneo pur milanese Barnabita a
» raccontarci, come essendo uscito di casa, et andato per la Città aten-
» dendo ad alcuni suoi negotij, havesse incontrato una malissima sodi-
» sfatione del Popolo, perchè li Padri ci avessero dato alloggio nel
» loro Convento, et a parte risapessimo che mancasse poco non incon-
» trasse peggior termini, se non si fusse ritirato subito nel Convento.

» Risolsi andare da Monsignore Vescovo, per riverirlo, et comunicarli
» quel che mi occorreva, acciò Sua Signoria Ill.ma si compiacesse di
» parlare et disporre d'alcuni dei principali della Città a sentire ciò
» che fossi per esporli in nome di S. E., et ubedire all'ordine di quella;
» lasciasse loro scorrere insieme confidentialmente qualche parola del
» sentimento che si fusse per finir ogni volta restassero disubedienti a
» prestar il giuramento dell' infeudatione al sig. Marchese Visconti, il
» quale avendone fatto il contratto con la Reg. Cam., non intendeva
» di sborsarne il prezzo convenuto prima che havesse ricevuto il pos-
» sesso del sudetto feudo; che S. E. si trovasse in grandissimo aprieto
» del denaro per sostento dell' essercito sotto Cremona; che per
» l'infeudatione non si causasse alcun danno alli cittadini, et per il
» contrario fusse molto evidente l'utile erano per sentirne tutti quei
» cittadini; gli soggiunsi ancora gl'argomenti da quali restavano provate
» queste due propositioni. Monsignore se bene con il zelo del servitio
» di S. M. approvasse le mie instanze, con tutto ciò con la solita sua
» prudenza non lasciò di significarmi, che era così subitanea, et fret-
» tolosa questa rissolutione, che sicuramente sarebbe stata mal gradita
» dai cittadini, con i quali egli non haveva molta prattica per esser
» puoco tempo fa arrivato al governo del suo Vescovato; che quelli, i
» quali erano più suoi confidenti, come il Mastro di Campo Torniello,
» et il Conte Brunoro Pietra si trovavano absenti, di modo che non
» sapeva come introdurre la prattica da me desiderata; che d'ogni modo
» venendo l'occasione non haverebbe mancato di far ogni possibile,
» acciò ne sortisse l'intento; et S. S. Ill. non mancò anche di ricor-
» darme, che per quanto aveva inteso dalli stessi cittadini, essi fussero
» pronti a lasciarsi infeudare ogni volta che havessero ricevuto l'ordine
» preciso da S. M., la cui mente intendevano essere non fussero
» infeudate le Città di questo Stato, et mentre pendesse questa consulta,
» ben potesse restar servito il sig. Marchese Cesare Visconti di sborsar
» buona quantità del prezzo convenuto dei redditi della Città, et che
» se egli potesse dar il possesso di quel Palazzo Ducale, et dei redditi;
» che la stessa Città s'offeriva ancora lei di cedere il Datio della carne
» a S. E. dal qual potesse verissimilmente cavarne cento milla lire per
» sovvenire alle necessità dell' essercito; mi sigillò il suo discorso con
» dirme, che il medesimo havesse rappresentato anche a V. S. Ill. qui

» in Milano mentre fu dimandato da S. E. per l'istesso negotio. Repplicai
» a Monsignore Vescovo come il sig. Marchese Cesare non intendesse
» comprar le rendite, ne il Palazzo senza il feudo, et che dubitava che
» gl'aprieti di S. E. fossero maggiori, a quali non bastasse un feudo di
» cento milla lire, massime stando la difficoltà di trovar il contante, del
» quale pur si poteva così cavarlo da un Privato, come il sig. March.
» Visconti, senza impoverire la Città. Mi licentiai da Monsignore con dirli
» che avrei mandato a dimandar li Consoli, per esporgli quanto m'era
» stato comandato da S. E., e ritornandomene alla volta della casa hebbi
» per bene d'incaminarmi prima fuori della porta della Città a veder
» la Rocca distrutta, et lasciai al fiscale, mentre trovai absente il Po-
» destà da Vigevano, che facesse sapere alli Consoli della Città, quali
» sono il sargente maggiore Antonio Gravellona, et Gio. Paolo Bosio
» si compiacessero venire da me, dovendogli trattare d'interesse di
» Sua Maestà, et li soggionsi che procurasse parlare con i sudetti
» Consoli appartatamente dalla comitiva del Popolo; ma havendc il fi-
» scale inteso che essi si trovassero in compagnia d'altri cittadini
» all'oratione della sera nella Chiesa Maggiore, attese che venissero
» fuori di Chiesa, et levatogli in disparte li fece la sua ambasciata, ma
» essi risposero, che le rincresceva molto a non poter essere a trovarmi,
» perchè non si potevano appartare dal Popolo, altrimente sarebbero
» stati maltrattati, et che se volevo qualche cosa era necessario vi
» fussero presenti tutti li Capi di Casa della Città, — Sentito questo
» discorso con i Sindici gl'altri cittadini quali si trovavano ivi alla
» Piazza, ancora loro dissero al fiscale, che non si havesse a trattare
» con li Consoli senza l'intervento del Popolo, — havuta questa risposta,
» imposi di nuovo al fiscale, che per ogni modo procurasse di trovare
» li detti Consoli in sua casa, et gli repplicasse per mia parte, che
» venessero da me, ma non fu possibile sapere in quella sera dove si
» trovassero; li ordinai, che la mattina seguente per tempo fusse in
» casa dei medemi, a persuadergli che fussero da me, non parendomi
» che fusse lecito il pretesto di non venirvi, con dir che il Popolo
» dovesse esser presente alli discorsi, che io fussi per fargli, puoichè
» potevano ben'assicurarsi sarebbero stati tutti li miei discorsi ordinati
» al maggior servitio loro, et di S. M., — fatta questa diligenza hebbi
» risposta per parte del Gravellona, che la sera antecedente lui si fusse

» messo in camino per venire da me, ma che avesse trovati alcuni
» quali l'avessero necessitato a ritirarsi a casa, che però avrebbe pro-
» curato di venire a parlarmi con minor numero di Consiglieri della
» Città li fusse stato possibile, et che da solo non poteva in alcun modo
» venire — l'altro Console Paolo Bosio non si ritrovò mai in casa, —
» vedendo questa renitenza, et intendendo da molti amici, che se io
» fussi caminato per la via del rigore, et di precetti penali, o deten-
» tione personale de Cittadini, si correva a rischio di qualche solleva-
» tione, o altro mal successo, poichè avessero i Cittadini fra di loro
» convenuto, che in caso restasse trattenuto, o maltrattato qualcheduno
» d'essi, si dovesse stimar communemente l'offesa, come fatta a tutta la
» Città, et che tutti conseguentemente dovessero concorrere alla diffesa
» d'esso Cittadino, et parimenti restassero obbligati a ristorare il danno
» a quel particolar Cittadino, che lo havesse per questa causa patito,
» come appunto si legge espresso nella procura, et protesta, che giorni
» sono mandarono quei Cittadini a Milano, ebbi per bene di caminare
» con i trattati suavemente, et mandai dal Notaro della Reg. Cam.
» Francesco Marcantoli a dire al Console Gravallona, che se fosse vo-
» luto venir da me con alcuni Consiglieri della Città, o vero se haves-
» sero i Cittadini desiderato, che io fussi andato nel Consiglio dei
» quaranta Decurioni ad esporgli l'ordine, che tenevo da S. E., con
» quel di più che havessi stimato necessario, volentieri lo havrei fatto, —
» il che inteso dal Gravellona, egli mi fece rispondere, che sarebbe
» stato da me, con alcuni della Città in minor numero fusse stato
» possibile, — d' indi a poco sentei suonar la Campana del Consiglio
» et intesi che si tenevano serrate le Porte della Città, acciò alcuno
» non uscisse, ma tutti intervenessero al sudetto congresso; doppo alcune
» hore mi fu riferto, che se ne venivano da me li sudetti Consoli ac-
» compagnati da molte persone della Città, che potevano essere da 300,
» — Rissolsi ad ogni buon fine d'andar ad incontrarli fuori del Con-
» vento dei Padri ove ero alloggiato, et trovatigli sopra la Piazza della
» Chiesa li salutai, et li dissi, che stimavo a molta fortuna, fosse toc-
» cato a me di venire a manifestargli la mente di S. E. la qual fusse
» venuta in parere d' infeudare la loro Città, mentre era instante, et
» forzosa la soventione, che si doveva dare all'essercito di S. M., mentre
» si trovava alla difesa di Cremona, dove l'inimico avesse usato atti di

» grandissima crudeltà sia con prendere li nostri Paesani, et esporgli
» al bersaglio delle bombarde, et delle moschetate, per coprirsi lui
» medesimo, et più sicuramente aprochiarsi alle mura della Città; che
» quella soventione data altre volte da S. M. a VIGEVANO, mentre era
» occupata da Francesi, fusse necessario presentaneamente dar a Cre-
» mona, e però havendo ritrovato S. E. d' infeudar VIGEVANO al sig.
» Marchese Cesare Visconti con il prezzo di $\frac{400}{m.}$ lire contanti, et $\frac{235}{m.}$
» de redditi, S. E. havesse rissoluto di concederglielo per questo prezzo,
» massime a contemplatione che fusse un Cavagliere naturale di questo
» Stato, non ostante, che ne havesse trovato maggior somma de con-
» tanti da Francesco Maria Balbi Genovese, — che l' infeudatione
» sudetta fusse stata considerata non portasse alcun danno alla Città,
» et loro Cittadini, mentre si conservavano sudditi, ne più ne meno
» di S. M. et godrebbero dei medemi privileggi, et prerogative in ge-
» nerale, et in particolare come prima, — che non veniva derogato
» al decreto del Maggior Magistrato per il quale sarebbe stato deputato
» un Giudice particolare, et nelle cause de sudditi del feudatario, sa-
» rebbe stato Giudice sì il Podestà da esso costituito, ma che nelle
» seconde istanze haverebbero potuto ne più ne meno ricorrere dai
» suoi Giudici del Collegio, et finalmente dalli Magistrati, dal Senato,
» et dal Principe, che ordinariamente resedendo alla Metropoli di Mi-
» lano potevano restar sicuri del suo accesso, — che haverebbero potuto
» mantenere l'oratore per esporre al suo Principe l'urgenze particolari
» et universali della sua Città, — che l'infeudatione non solo fusse per
» essergli dannosa come sopra, che anzi dovesse apportargli molto
» profitto, mentre cadendo nella persona del sig. Marchese, et SS. suoi
» figli Cavaglieri molto timorati di Dio, commodi di beni di fortuna,
» gratiati da S. M., et del grado del Consiglio segreto, et di Questore
» del Magistrato, apparentati con le migliori Case di questo Stato, et
» Ufficiali supremi di S. M. se ne potevano tutti lor Cittadini di VIGE-
» VANO promettersene una continua, et molto ricca assistenza, et pro-
» tettione in qualsivoglia loro occasione, et bisogni; il che sentito da
» quelli astanti, ancorchè s'avanzassero molti della Plebe per replicarmi,
» ad ogni modo furono da più prudenti contenuti, et solo il Console
» Franc. Bosio in nome di tutti mi rispose, che per quel s'aspettava
» al punto della necessità della soventione dell'essercito di S. M. sotto

» Cremona, a questo si potesse provedere con fare una colletta gene-
» rale in tutto lo Stato, o vero con sforzare il sig. Marchese Cesare
» Visconti ad un imprestanza del denaro, con impegnargli le entrate
» Regie di VIGEVANO, et che quanto agl'altri capi, ancorchè stimassero
» in sommo grado le qualità del sig. Marchese Cesare Visconti, ad
» ogni modo intendessero, che con l'infendatione se gli levasse la
» sua libertà, et che questo fusse un darli l'ultimo eccidio, dopo tro-
» varsi spogliati delle loro sostanze, et che apprendevano questa risso-
» lutione per il maggior infortunio gli potesse succedere al mondo, —
» che se bene si trovassero ridotti in povertà, per questo non havessero
» via deposto lo spirito generoso, et che fussero più tosto pronti a
» patire mille morti delle lor mogli et figli, che vedersi spogliare della
» libertà, del nome d'esser sudditi immediati di S. M. dalla cui Corte
» furono avisati non esser la mente di quella, che restassero giamai
» infeudati, — che tutto rappresentavano non già per contravvenire
» all'ordine di S. E. o per deviare dalla devotione della M. S. della
» quale intendevano esser fedelissimi Vassalli, in segno di che gridavano
» tutti ad alta voce *Viva il Re di Spagna, Viva Sua Maestà,* ma si bene
» per pura diffesa, et conservatione della loro riputatione, per la quale
» replicarono esser pronti a spender mille vite, et dissero haverlo con
» effetto dimostrato, mentre stando l'essercito del Re di Francia tre
» anni sono in VIGEVANO, et volendogli artar al giuramento di fedeltà
» verso la sua Corona, non havessero voluto farlo, tuttochè fussero
» minacciati nelle vite proprie, delle mogli, et dei figli, — et che in
» ordine al contribuire a Sua M. nei presentanei aprieti, offerivano di
» cedere il Datio della Carne, che era loro proprio, non havendo altro
» più a questo Mondo, che poter consacrare a S. M.; replicai i capi
» delle lor risposte, a quali replicai con ogni miglior termine, che mi
» sovenne, et vedendo che s'eccitavano diversi clamori delle Plebi,
» risolsi tagliare i discorsi, et dirli, che sarei ritornato a Milano per
» rappresentare a V. S. Ill. et a S. E. quello che essi mi avevano espo-
» sto massime in ordine a voler cedere questo Datio della Carne per la
» soventione di S. E. ed atendere la dichiaratione di S. M. in ordine
» all'infeudatione, — così che essi si partirono, ed io me ne venni a
» questa volta, — che è quanto mi occorre riferire per hora fedelmente
» a V. S. Ill. et li faccio humilmente riverenza con desiderarli da Dio
» ogni vera felicità. — Milano alli 14 Ottobre 1648. »

3. Riuscita infruttuosa questa prima spedizione a VIGEVANO, e riferitone dal Vimercati al Magistrato, ed al Governatore, venne dai ministri in Milano ventilato quale fosse il mezzo migliore per condurre a termine questo negozio, sempre avendo per iscopo principale il sovvenire l'erario. Volevasi arrivare all'infeudamento per incassare maggior somma; per intanto, però faceva gola anche l'acquisto del Dazio della carne; ond'è che si convenne fosse accettata questa proposta, attendendo dal Re la definitiva sentenza riguardo al feudo. Però, siccome sorgeva sempre il dubbio la proposta della cessione di questo reddito fosse stata fatta dai notabili del paese col proposito di evitare la infeudazione, e continuare nel reggimento del comune a loro libito, venne deliberato ritornasse il Vimercato una seconda volta in VIGEVANO con la missione di interrogare direttamente tutti i capi di casa, per sapere dalla loro bocca se realmente erano fermi nella intenzione di privarsi per sempre del detto dazio della carne. E poichè, a seconda della relazione dei due Canonici, reputavansi probabile alcuni maggiorenti potessero esercitare influenza nelle risposte, intimidendo gli interrogandi, fu data facoltà al detto Vimercato di far tradurre a Milano, ed ivi trattenere quanti cittadini gli fosse sembrato opportuno.

Ecco la lettera del Governatore in proposito:

« Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum Rex, et Mediolani Dux.

» Don Luigi de Bonavidis, Cirrillo, e Toledo, Marchese di Fromista, » e Caracena, Conte di Pinto, del Consiglio supremo di Sua Maestà, » suo Governatore, e Capitano generale dello Stato di Milano.

» Spect. dilec. nos. — Abbiamo veduto con attentione la relatione, » che faceste alli 14 del cadente delle oppositioni, che incontraste in » quelli del governo della Città di VIGEVANO, e discontento universale » del popolo il giorno 11 del medemo, quando per ordine del nostro » Tribunale del Magistrato Straordinario, e per essecutione del contratto » della vendita del feudo della medema Città vi andaste, per darne il » possesso al Questor Marchese Cesare Visconti per mezzo del Dottor » Stampa suo special Procuratore, e farli prestar il giuramento di » fedeltà dalli Vassalli, che fondavano il loro sentimento nel dolore » di vedersi sottraere dall'immediato dominio della Maestà del Re nostro » Signore, mentre intendevano esservi suo Real ordine di infeudare la

» Città, et erano pronti a patire più tosto le morti delle mogli, e figli,
» che vedersi spogliati della libertà, e nome de sudditi immediati della
» sua Real Corona, spiacendoli di non haver con che sovvenir alle
» presenti necessità, e già che non havevano più altro al mondo, che
» consacrar alla Maestà sua, se non il dacio della carne, che era loro
» proprio, l'offerivano per suo Real servitio con altre considerationi,
» che vi obligarono a suspender il negocio, e venirvene a representar
» il successo, et offerta sudetta. Et havendola noi communicata con la
» Giunta de mezzi, che consiste de Ministri, e soggetti di tanto valore,
» e prudenza, è parso conveniente, e necessario prima di far altra
» risolutione il verificare se la detta essibitione del Dacio proceda
» veramente dalla voluntà certa e concorde di tutto il popolo, o se
» sia stata suggerita, e persuasa da alcune persone di maggior autorità
» nella Città per il desiderio di continuar a maneggiar le cose a loro
» voglia, o per altri fini, et interessi proprij, come si è vociferato. E
» però ci siamo risoluti di ordinarvi, come facciamo, che ritornaste
» subito senza perder hora di tempo alla detta Città di Vigevano ad
» esplorare, et *assicurarvi* da tutti *ostiatim* (1), se veramente sia stata,
» e sia mente loro spontanea, e veritiera di privarsi per sempre, o no
» del detto Dacio; e perchè lo possiamo far senza rispetto alcuno,
» vogliamo, che subito in arrivando prima d'ogni cosa, facciate absen-
» tare tutti quelli, che vi parerà, che possano impedire, o metter
» ombra agli altri, di non potersi liberamente dichiarare, obbligandoli
» con precetti di andar incontanente alla Città di Milano, e non partir
» da essa senza licenza, et ordine nostro, sotto pena della disgratia
» di sua Maestà, et altre ancora pecuniarie, e corporali all'arbitrio
» nostro, governando il tutto con la solita vostra prudenza, che per
» poterlo fare ve ne concediamo auttorità bastante, e subito finita
» questa diligenza, ve ne verrete a far relatione di quanto sarà risul-
» tato. Nostro Signore vi guardi. Dato in Lodi 31 Ottobre 1648.

(Firma del Governatore)

» Platone »

(1) Individualmente, di porta in porta.

In calce « Commissione al Questor Conte di Vimercato per ritor-
» nar a VIGEVANO, ad assicurarsi, se sia volontaria de tutti l'offerta
» del Dacio della Carne. »

A tergo « Spec. S. C. Comiti de Vimercato ex questoribus Red-
» dituum extraord. Provinc. Med. nobis dilect. »

4. Il Vimercato pertanto, il quale aveva conosciuto di presenza gli umori ostili della cittadinanza Vigevanasca, disposta ad ogni estremo, anzichè cedere in questa circostanza, non si fidò più a presentarvisi da solo, e chiese al Gran Cancelliere gli fosse data la compagnia del Podestà di VIGEVANO Dottor Sinibaldo Boido, che trovavasi allora, come soventi, in Milano. Annuivasi alla sua domanda, e gli si rispondeva dal Segretario, in data 1° novembre, che il Gran Cancelliere *stava entra sua carroza,* per andare a Lodi, *clamado da S. E.*, quando *le dieron el papel de V. S.,* e tosto ordinò allo scrivente, Geronimo Tartilan, rispondesse o dicesse al Vimercato che gli concedeva la compagnia del Podestà di VIGEVANO, *y que el sig.rio Platon daria todos los despachos, que fussen necessarios.*

Nel mattino del 2 novembre il Vimercato riceveva ancora la seguente lettera:

Ill.mo mio Sig.

« Già che tutto il peso cade sopra le buone spalle di V. S., e
» non ho sorte di trovarla in casa sua, ne in quella del sig. Senator
» Casnedi, suplisco con queste righe, per dire, che la lettera di questa
» notte del sig. Grancancelliere per ordine di S. E. sollecita l'andata
» di V. S., mi dice che vada volando il Podestà Boido caso, che sia
» venuto; ho fatto la diligenza in casa sua, e non ha compito alla
» parola di venir hieri sera, come haveva promesso, anzi dicono li
» suoi, che l'aspettano questa sera, o dimatina, con che non può usare
» della puntualità del..... Con il Corriere di questa notte darò conto
» di tutto al Sig. Grancancell., e l'assicurarò, che il mio sig. Conte
» andò subito volando, e se Boido capitarà, gli darò ordine, che tengo,
» perchè faccia l'istesso a qualsivoglia hora. Come da N. S. a V. S.
» felice viaggio, e più felice successo, poichè vedo che tutto lo vuole
» dalla sua mano. Casa 2 Nov. 1648.

Servitor oblig.mo di V. S. I.
» M. Ant. Platonus. »

Più tardi lo stesso Segretario del Consiglio Segreto gli indirizzava quest'altra lettera:

« È arrivato questa sera a Milano il sig. Duttor Sinibaldo Boido » Podestà di VIGEVANO, che partirà domatina ad acudire, e servir a V. S. » in tutto quello, che verrà prescritto da lei. E se bene l'autorità della » Commissione di V. S. è generale di far venir a Milano tutti quelli » che pareranno alla sua prudenza, ad ogni modo mi è parso d'inviarli » con questa, copia autentica della lista che qui fu ricordata, ad ogni » buon fine, e di nuovo riverisco V. S. I. e gl'auguro felicissimi suc- » cessi. Di Milano a 2 Novembre 1648.

» *Servitor Obblig.mo di V. S. Ill.*
» M. Ant. Platone.

» Pel Questore Conte di Vimercato. »

Ecco la nota che il previdente Marc'Antonio Platone rimetteva al Vimercato sui *precettandi.* Segue altra nota col nome dei personaggi allora in carica, e forse di alcuni solamente sospetti come presenti sobillatori del popolo vigevanasco.

« Nota delle persone di VIGEVANO che s'hanno da dimandar a Milano

» — Gio: Paolo *Bosio,* et suo fratello Cantore nella Cattedrale.
» — Carlo Antonio *Bonfiglio.*
» — Il *Zoppo Calzolaro,* che sta a S. Francesco.
» — Il Dottor *Silva Bosio.*
» — Il Dottor *Fassina.*
» — Il *Morselli* Cancelliere della Città.
» — Il *Badalla* Thesorero della Città.
» — Il Sargente Maggiore *Gravellona.*
» — Il Canonico *Cavalli.*
» — Il *Barbavara,* che era Console di VIGEVANO l'anno passato.
» — Il *Cingia* Notaro.
» — L'*Alcaide di Palazzo,* qual resta interessato per il privilegio » di Sua M.tà del governo del Castello.

» li tre infrascritti già si trovano in Milano, con ordine di non uscirne
» senza licenza di S. E.

» — Conte *Brunoro* Pietra.

» — Il Capitan *Testa.*

» — Francesco *Tegamala* detto il Gilardino.

Platonus. »

« Nota de sig.ri di Provvisione e del Consiglio della Città di VIGEVANO

» Gio. Batta *Bortaluppo*
» Gioseffo *Massera* } Consoli.
» Carl'Antonio *Bonfiglio*

» Il Dottor *Bastico* Luogotenente del Podestà.
» Il Dottor Pietro Paolo *Fassina.*
» Il Dottor Paolo Camillo *Morselli.*
» Il Dottor Ferrando *Bosso.*
» Bartolomeo *Cingia.*
» Il Cap.no Gio: Paolo *Testa.*
» Marco *Ottone.*
» Matteo *Saccomano* detto il *franzosino,* et
» Pietro Paolo *Colli.*

» CONSIGLIO

» Tutti li sodetti dodeci di provesione.
» Ferrando *Morsello.*
» Franc. *Rosamarina.*
» Michel'Angelo *Bastico.*
» Carlo *Curto.*
» Gio: *Curto.*
» Il Dottor *Colli* Medico.
» Il Conte *Brunorio* Pietra.
» Maffio *Rosamarina.*
» Francesco *Barbavara.*
» Francesco *Curto.*
» Bartolomeo *Belazzo.*
» Tomaso Giacinto *Morsello.*

» Carlo *Fassina.*
» Marc'Antonio *Ranzo.*
» Gio. Marco *Olivello.*
» Tomaso *Negrone.*
» Matteo *Massara* capo della plebe.
» Il Sargente Maggiore *Gravellona.*
» Michel'Angelo *Colli.*
» Giorgio *Colli,* et Giudice delle Vettovaglie, et Commissario della Tratta.
» Gio. Paolo *Bosio.*
» Gio. Steffano *Badalla.*
» Gio. Steffano *Merlo.*

» CANCELLIERI DELLA CITTÀ

» Gio. Batta *Morsello,* e Gio. Paolo *Chiesa,* che fa anco il Ragionato, » et tiene nelle sue mani tutta la scrittura della Città. »

Più sotto leggesi:

» Il Conte *Preda.*
» Il Dottor *Fassina.*
» Il *Barbavara* que era Consul de Begeven el àno passado.
» Il Canonigo Marc'Ant. *Caval.*
» Il *Morzel* Can.co de la Ciudad.
» Il *Badala* Thes.ro de la Ciudad.
» Il Maresc.le de Campo *Torniel.*
» Silla *Bossio* dottor de loy pariente del Podestad de Pecigneton.
» Il Cap.no *Testa.*
» Il *Cingia* q. fue notaro, i vino a Milan.
» Il Canonigo *Grabelona.*
» Los dos de la Ciudad q. son Consoles.
» Et Sargent major *Grabelona.*
» Juan Paolo *Bossio.*

» In Porta Prealata — Oratore *Sacchetti.*
» Gio. Paolo *Bosio.*
» Il Dottor Pietro Paolo *Fassina.*
» Geronimo *Nepote.*

» In Porta Ceserino — Il Conte Brunorio *Pietra.*
» Il Capitano Ferdinando suo figlio.
» Francesco *Tegamala* Bosio.
» Pietro Paolo *Chiesa* Cancell. e Rag. della Città.
» Gio. Batta *Portalupo* Deputato della Città.
» Bartolomeo *Cingia.*
» Gio. Marco *Olivelo.*
» Grancesco Ingramo *Corto.*
» In Porta S. Martino — Massio *Rosamarina.*
» Francesco *Barbavara.*
» Fran. *Rosa Marina.*
» Joseffo *Masera.*
» Gio. Batta *Longo.*
» In Porta Castello — Gio. Paolo *Festa.*
» Gio. Giacomo *Testa.*
» L'Aiutante Daniele.
» Gio. Steffano *Merla.*
» Matteo *Cesati* de Castello et suo figlio.
» Il Dottor fisico Ant. *Cesate.*
» Il Dottor *Bastico.*
» Morando *Collo.*
» Michel'Angelo *Bastico.*
» In Porta de Valle — Carlo *Fassina.*
» Steffano Decembre *Badala.*
» Marc'Ant. *Sfancio (?)*
» Pietro Paolo *Collo.*
» Il Dottor Paolo Camillo *Morsello.*
» In Porta de Strada — Il Dottor Ferrando *Silva Bosio.*
» Carl'Antonio *Buonfiglio.*
» Thomaso Jacinto *Morsello.*
» Matteo *Sachoman.*
» Giulio *Choco.*
» Carlo Vincenzo *Morsello.*
» Sargente Maggiore *Gravellona.* »

5. Come infruttuosa riescisse anche questa seconda missione del Vimercato, quale opposizione incontrasse, quali speranze fossero state trasmesse da Madrid alli cittadini vigevanaschi, quali proteste costoro ancora facessero, meglio vedrassi dai documenti che seguono. Riassumendo intanto e commentando quanto accadde in Vigevano durante questa seconda missione del Questor Vimercato, occorre rilevare innanzi tutto che detto Questore, partito da Milano nella sera delli 2 novembre 1648 arrivò in Vigevano nel mattino del giorno 3 e prese ancora alloggio nel Convento dei PP. Barnabiti. Suo primo pensiero fu quello di abboccarsi col Vescovo Giovanni Guttierez. Recatosi al vescovado s' industriò a persuadere il Vescovo dovesse indurre alcuni suoi amici e dipendenti a desistere dallo eccitare il popolo contro le deliberazioni prese dal governo, e ciò affine di evitar maggiori mali. Mostrossi il Vescovo stupito della supposizione alcuni suoi dipendenti potessero esser sospetti siccome osteggiatori in pubblico degli ordini superiori; dichiarò lealmente che, come la gran maggioranza della popolazione, egli pure era stato avverso alla infeudazione, e che anzi aveva egli stesso ancora raccomandata la causa di Vigevano al Re; che però al presente, fatto persuaso degli stringenti bisogni dell' erario, ravvisava necessario *conformarvisi* pel bene pubblico.

Il Vimercato, come ravvisò esser riescito infruttuoso questo suo tentativo d' indurre il Vescovo a staccare i più influenti cittadini dalla causa del popolo, ritornò al convento in attesa arrivasse il Podestà di Vigevano Sinibaldo Boido, la cui compagnia aveva chiesta, ed eragli stata assicurata. Arrivò infatti il Boido in Vigevano sul far della sera dello stesso giorno 3 novembre, avendo percorso il tratto da Milano alla Città per la posta od a cavallo. Attendevalo il popolo, onde fu tosto incontrato dai Consoli seguiti da 150 cittadini incirca, poichè deve ricordarsi come in quei giorni di pericolo il popolo mai non lasciasse soli i Consoli suoi, sia che volesse all' uopo proteggerli, sia, come è più probabile, temesse che loro potesse esser estorta qualche concessione a danno della Città. — Come il Boido ebbe udito dai Consoli non aver essi ancora visto nè complimentato il Questore dopo l'arrivo suo da Milano, propose volessero seguirlo, incamminandosi egli allora appunto a visitare il Vimercato; ma udissi rispondere essere ciò impossibile, poichè non potevano in modo alcuno scostarsi dal popolo

il quale pretendeva seguirli ovunque, ed udire quanto si trattasse. Confermò il popolo con ripetute grida questo suo proposito deliberato, ma il Boido sperò distorneli, dicendo che sarebbonsi trattati argomenti favorevoli alla Città; essere il Vimercato venuto fra loro senza accompagnamento di forze, e ciò dover rassicurarli sulle buone intenzioni del Governatore. Gridò allora il popolo: *Viva il Re! Viva Sua Eccellenza!* Ma soggiunse tosto: *Non vogliamo infeudazione!* Cresceva la turba, crescevan le grida, ondeggiava la folla, si che il Podestà, vedendo che stava per nascer tumulto, credette opportuno *appartarsi.*

Recossi il Boido dal Questor Vimercato, il quale tosto fecegli parola della necessità di eseguire i *precetti* ordinati da S. E. contro *Silva Bosio, Fassina* e *Bonfiglio.* Il Boido però, che meglio conosceva gli umori della Città, e che erasi testè trovato di fronte al popolo deliberato alla resistenza, cercò dissuaderne il Vimercato, affine di scongiurare inevitabili disordini: soggiunse constargli positivamente che il popolo tutto mostravasi avverso tanto alla infeudazione quanto alla cessione del Dazio; ripetè ritenere ad altro non avrebbero condotto i *precetti* intimati, che ad esasperare gli animi già abbastanza sovreccitati. Ma il Vimercato ribattè, riguardo al Dazio, che ne era stata proposta la cessione a lui stesso quando trovossi l'altra volta davanti al popolo guidato dai Consoli; ribattè ancora non potersi sospendere i precetti perchè espressamente ordinati da S. E. Volle insistere il Boido, reputando atto di prudenza una simile sospensione, e propose siccome opportuno il promuovere invece una riunione del Consiglio generale, con l'assistenza dei capi di casa, affinchè fosse ivi ventilata la questione del Dazio. Il Vimercato insistette sopratutto esser necessario prima intimare i *precetti*, affine di allontanare di mezzo alla plebe coloro, che ne sostenevano le pretese, ed ingiunse allo stesso Podestà di personalmente comunicare ai designati tre cittadini l'ordine di S. E. di recarsi tosto a Milano, ed ivi rimanere a disposizione dell' autorità. Riguardo alla riunione del Consiglio generale acconsentì alla proposta del Podestà, ma si mostrò avverso all' intervento dei capi di casa, poichè fra tanta gente era più probabile sorgessero tumulti; ed ordinò anzi si proibisse il suono della campana, ma si invitassero per usciere i Decurioni.

Presi questi accordi il Boido uscì dal Convento dei PP. Agostiniani, e se ne ritornò al Pretorio. Sebbene fosse ora tarda, mandò tosto per

l'attuario, che era il Marchini, volendo fossero subito redatti i tre ordini di precetto, affine di presentarli nel mattino seguenti ai tre cittadini designati all'ostracismo. Ma ebbe per risposta il Marchini essere a letto ammalato; procurerebbe recarsi al Pretorio nel mattino seguente. L'attese però invano anche nelle ore mattutine del giorno appresso; lo fece perciò ridomandare, ma, invece dell'attuario, si presentò un suo figlio, dichiarando che il padre continuava a tenere il letto con febbre.

Intanto il popolo nella sera precedente, prima di separarsi, aveva convenuto con alcuni Decurioni si dovesse nel mattino seguente invocare il potente patrocinio di S. Antonio da Padova, celebrando una messa solenne nella Chiesa di S. Francesco all' altare di detto Santo, con l' intervento del Consiglio generale e del popolo tutto.

Il Vimercato ode suonare in sull'alba la campana del Consiglio, ed esce dal Convento per sapere di che si trattasse e perchè si fosse contravvenuto all'ordine suo. Arrivato sulla piazza s'incontra in alcuni Canonici e per loro apprende la campana aver chiamato i membri del Consiglio alla messa decretatasi dal popolo la sera precedente. Valendosi di questo incontro, e sperando, per mezzo di quei Sacerdoti, ottenere il popolo fosse chiamato a miglior consiglio, procura farli persuasi della necessità di ottemperare agli ordini del Governatore, massime riguardo agli interrogatorii, che egli doveva praticare *ostiatim*. Ma quei Canonici gli ripetono che è proposito deliberato di tutti i cittadini di fare ogni atto loro, riferentesi a questa bisogna, collettivamente e non mai privatamente.

Il Questore, poco confortato per certo dalle notizie che andava raccogliendo, e ritenendo che, solamente col precettare i cittadini più influenti e perciò più pericolosi, gli sarebbe riescito dar compimento alla sua missione, come potè abboccarsi finalmente col Podestà, e come seppe della malattia dell' attuario, rimise al Boido, in iscritto, l'ordine di precetto che gli veniva richiesto (1), ed incaricò il Podestà stesso della subita esecuzione.

---

(1) Ecco l'ordine di precetto:

« Molto Illustre sig. mio

» Per compire a quanto S. E. è stata servita comandarmi, è necessario,
» che V. S. facci subito un precetto al Dottor *Ferando Silva Bosio*, al Dottor
» *Pietro Paolo Fassina*, et al Notaro *Carlo Antonio Bonfili*, tutti di questa

Mosse il Podestà alla ricerca del Fassina; mentre attraversava la piazza è accerchiato da molti cittadini, che gridando protestano per il nuovo attentato contro la città. Cerca il Boido farli persuasi del come, non più del feudo, ma del solo Dazio trattisi ora; ma le grida aumentano, si dichiara non volere che si eseguiscano precetti di sorta, si fa intendere volersi chiudere le porte della Città, circondare le case dei cittadini *precettandi*, non volere obbedissero, sarebbero disposti piuttosto a recarsi tutti a Milano.

Il Vimercato, che dal Pretorio vede ed ascolta, si decide a far chiamare a se i Consoli; ma costoro gli fanno ancora rispondere che non ponno salir da lui senza lo accompagnamento di tutto il popolo.

Intanto il Podestà, svignatasela, cerca del Fassina in casa, e gli si dice essere a S. Francesco; lo cerca in chiesa e trova la messa finita; viene in piazza ed ivi ritrova i Consoli ed il Fassina stesso in mezzo a 160 popolani circa, che pretendevano salire tutti dal Questore. Ciò riferito al Vimercato, il quale udiva sempre fra le grida quelle contro l'infeudazione, combinasi sia opportuno, affine di persuadere la cittadinanza che ora trattavasi del semplice Dazio, il mandare ai Consoli copia autenticata dell'ordine dato al Vimercato stesso dal Governatore per questa sua missione. Il notaio Della Chiesa legge ad alta voce questa ordinanza, e, mentre il popolo vi fa sopra commenti punto favorevoli, i Consoli fanno rispondere al Podestà essere loro proibito di dare alcuna risposta in proposito, se non dopo aver udito il parere del Consiglio generale, e ciò perchè gli statuti di VIGEVANO ordinavano non potersi accettar nuovo aggravio pei contribuenti, se non dietro consenso del Consiglio generale; riunirebbero il Consiglio nel dopo pranzo; riferirebbero poscia.

» Città, che incontanenti partino da questa Città, et se ne vadino a Milano,
» nè da qui partano senza licenza della medesima Ecc. sotto pene di mille
» scudi per ciascuno d' esser applicati alla R. C. in caso di inobidienza, et
» della disgracia della M. del Re N. S. et della detta Ecc., et altre pene cor-
» porali all'arbitrio di S. E. Perciò V. S. non mancarà di ciò eseguire con
» tutta puntualità, facendoli chiamar a se, et fargli detto precetto dandomi
» poi anco aviso dell' esecutione, così convenendo al servicio della detta
» Maestà, in conformità anco di quanto la medema Ecc. ha comandato
» a V. S., la quale N. S. conservi.

» Vigevano li 3 Novembre 1648.

« A. V. S. M. Ill. aff.mo SS.
Subscrip.s il Questore *Conte di Vimercato*
deleg. di S. E. »

Ma il popolo che, dalla lettura dell'ordine del Governatore, aveva conosciuto esser per intimarsi *precetti*, lungi dallo acquietarsi, gridava voler salire dal Questore. Procurò dissuadernelo il Podestà; ma vedendo come riescissero infruttuose le sue raccomandazioni, e temendo non fosse a forza invaso il Pretorio, ricorse allo spediente d'allontanare i Consoli, certo com'era il popolo li avrebbe seguiti. Mosse verso la Cattedrale discorrendo coi Consoli, e fu allora che gli venne presentata una lettera da Madrid con la data 1° settembre, in cui si mostrava fidanza sarebbesi presa una deliberazione da quella Corte a Vigevano favorevole. — Intanto il Boido otteneva il suo scopo: il popolo, seguendo i Consoli, allontanavasi dal Pretorio. Come fu arrivato al termine dei portici presso la Cattedrale, volle ancora arringare il popolo, disse che la venuta del questore Vimercato nessuna relazione aveva con la infeudazione, ma solo aveva per iscopo lo studiare se veramente era generale intenzione si avesse a cedere il dazio della carne venale; questo solo essere l'intento del governo. — Lungi dal pacificarsi, il popolo emise alte e più insistenti grida, ripetendo pur sempre che ancora della infeudazione trattavasi, e che per giunta, volevansi *precettare* alcuni cittadini di null'altro colpevoli che d'essere strenui difensori dei diritti della città. Vista la mala parata, il Pretore credette prudente il ritirarsi coi Consoli in S. Ambrogio, presso la cui porta allora trovavasi. Sperava egli, il popolo sarebbe stato trattenuto dalla maestà del luogo, ed intanto sarebbe sopravvenuta maggior quiete. Questa volta non fu fortunato nelle sue argomentazioni, poichè la turba, come fu raccolta nella chiesa, cominciò a dubitare si tramasse qualche colpo per rovinare la loro causa, e stornare la loro vigilanza: sospettarono, cioè, mentr'essi trattenevansi in chiesa coi Consoli, altri Decurioni salissero al Pretorio per combinare alcunchè ai danni loro. Come questo dubbio fu sparso tra la folla, sorse unanime il grido *fuori! fuori;* nè vi fu modo resistere, onde Consoli e popolo uscirono e portaronsi a stanziare sulla piazza, di fronte al Pretorio.

Il Podestà, poscia che ebbe udita la messa, ritornò presso Vimercato, il quale, avendo dal Pretorio seguite tutte le fasi di quel tumulto, dovette approvare il Boido per non aver intimati i *precetti*, poichè ben riconosceva che, se si fosse intimato ai *precettandi* l'ordine di S. E. ed il popolo l'avesse, come l'avrebbe, saputo, certo sarebbero sorti più gravi e deplorevoli accidenti.

Intanto, come erasi annunciato, poco dopo il mezzogiorno si radunò il Consiglio generale, cui assistettero ben 600 capi di famiglia appositamente invitati dai fanti della città per ordine dei Consoli e dei tribuni della plebe. Ferma, dignitosa, unanime fu la presa deliberazione, come rilevasi dal verbale che viene appresso. Riconfermaronsi le proteste già più volte inoltrate; dichiarossi, riguardo al dazio, volersi rispondere collegialmente e non privatamente; negossi poi esser stata fatta tale proposta dal popolo, aggiungendosi che nè si voleva, nè si poteva cedere tale dazio, poichè era l'unica risorsa della città per gli alloggiamenti dei soldati, mentre estrema era la miseria generale per la fallanza di tutte le derrate agricole nell'annata. Protestaronsi non pertanto fedelissimi sudditi sempre di S. M. pronti a qualunque sacrificio d'averi e di vita pel bene della Corona, ed a questo proposito rammentarono, oltre i passati servigi, come recentemente avessero dato prova del loro buon volere sovvenendo di avena, vino e formaggio le truppe del Luogotenente generale di Cavalleria Velasco, sebbene la città non fosse obbligata a fornir altro che il *coperto* ed i *foraggi.* Pregarono si avesse da S. E. riguardo alla loro dolorosa condizione, trattandosi ora di fatto il più grave ed importante, *che in tutti i secoli* mai fosse occorso alla città. Di nuovo protestarono contro i *precetti,* dichiarando che sarebbero da tutto il popolo sovvenuti in ogni modo i condannati. Ripeterono finalmente e confermarono appieno i precedenti atti di protesta tutti, e dichiararono volersi solamente rimettere alla giustizia del Re.

Il Vimercato, quando ebbe nelle mani copia del verbale di questa deliberazione, capì tosto che nulla più rimanevagli a fare in VIGEVANO, poichè la volontà ferma del popolo erasi nettamente dichiarata ostile alla sua missione; ond'è che deliberò ritornarsene il 5 a Milano per sottoporre a S. E. la relazione, propria, quella del Podestà ed il verbale del Consiglio generale, — quali vengono qui appresso:

« *Eccell. Sig.*

» Essendomi trasferto a VIGEVANO martedì mattina alli 3 del corrente
» per la delegazione in me fatta da V. E., di verifficare se l'esibitione
» fatta del Dacio della carne della sudetta Città, per soccorso di S. M.
» nei correnti bisogni, e non lasciarsi infeudare, procedesse veramente

» dalla volontà certa e concorde di tutto il Popolo, o vero sia stata
» suggerita d'alcuna persona di maggior autorità nella Città, per il
» desiderio di continuare a maneggiare le cose a loro voglia, o per
» altri fini, et interessi proprij, ed acciocchè questo si potesse
» eseguire senza rispetto alcuno dovessi in arrivando prima d'ogni
» altra cosa far absentar tutti quelli mi paresse, che potessero im-
» pedire, o metter ombra alli altri, di non potersi liberamente
» dichiarare, obligandoli con *precetti* ad andarsene incontinenti alla
» Citta di Milano, e non partirsi da essa senza espressa licenza
» di V. E. sotto pena della disgraccia di S. M. et altre ancora pecu-
» niarie, e corporali ad arbitrio di V. E., incaricandomi di più dovessi
» tutto governare con prudenza come richiedeva la materia, non mancai
» subito giunsi in detta Città andar da Monsignor Vescovo a rapre-
» sentargli confidenzialmente il fine della mia delegatione tutto in con-
» formità anche di quanto mi disse il ...... e supplicai detto Vescovo
» che avendo inteso come alcuni confidenti suoi havessero mano nella
» persuasione del Popolo perchè non seguisse la sudetta infeudatione,
» si compiacesse ammonirli, acciocchè non restasse impedita la fontione
» mia, ma tutto passasse con quella ingenuità del voler di tutti, e con
» la soavità che V. E. desiderava; mi replicò Monsignor non poter
» essere che alcuni dipendenti suoi oppugnassero la mente di V. E.,
» alla quale poi egli intendendo la necessità in che si trovava d'esser
» sovenuto de contanti, per mantenimento dell'esercito, stava conformato,
» tutto chè prima havesse rappresentato a S. M. il sentimento suo in
» contrario, et il discontento universale della Città per la infeudatione
» della sudetta; mi licensiai da Monsignore, et attendendo che arrivasse
» da Milano il Podestà Sinibaldo Boido, come fece la sera dello istesso
» giorno non mancai di vedermi seco, e communicargli parimente i
» sensi delle mie delegationi, e come fosse necessario in conseguenza
» d'esse *precettare* li Dottori *Silva Bosio, Pietro Paolo Fassina,* et il
» notaro *Carlo Antonio Bonfiglio* acciò se ne andassero a Milano, ne che
» ne partissero senza espresso ordine di V. E.; egli mi replicò come
» dubitava sarebbero i risultati in detta città contrarij alla mente di
» V. E., la quale se era di voler esso dacio, et disimpegnarsi dalla
» deliberacione dell'infeudacione, fosse molto meglio caminar con soavità,
» e non cominciar dai rigori dei precetti, soggiungendomi aver inteso

» nell'altri Consigli fattisi nella Città che se bene alcuni per la maggior
» parte havessero proposto di dare il dacio sudetto, ad ogni modo non
» fossero stati tutti del parere uniforme, et che non fu sopra di ciò
» fatta alcuna ordinanza nel Consiglio, ma lasciato il trattare in via
» privata, come tuttavia sperava non dovessero all'ultimo dissentire;
» risposi al sudetto Podestà qualmente la propositione del dacio sudetto
» mi fosse stata fatta nel congresso ch'ebbi l'altra volta col popolo,
» quando fui a Vigevano, et che la deliberatione di V. E. non fosse
» di acettar detto Dacio, ma di acertarsi di la volontà, de tutti, in
» ordine alla sodetta cessione d'esso Dacio, se fosse veramente tale
» o vero più tosto una propositione sugerita da alcuni che governavano
» la Città, et come si leggeva nella mia Commissione; — ultimamente
» mi disse sarebbe stato necessario lasciar fare alla Città il Consiglio
» generale di tutti li capi di casa — gli sogionsi che questo non mi
» pareva bene per non dar nel incontro di tumulto e che potesse
» distornar al fine e mente di V. E., ma che, se la Città havesse
» dimandato di congregare il Consiglio delli dodeci, overo delli 40
» Consiglieri, per trattare della materia, questo più tosto se gli potesse
» permettere. La mattina seguente giorno di S. Carlo sentendo di bo-
» nissima hora toccar la campana del Consiglio della Città, me ne andai
» alla volta del Palazzo, dove havendo incontrato li Canonici Gravellona,
» Portaluppo et Cavalli, tutti vollero esser meco, et havendo trovato
» che il Podestà non era ancora del tutto levato, mi trattenni con essi
» Canonici, alli quali non lasciai di dir qualche cosa in ordine alla
» mia commissione. Mi rispose il Canonico Portaluppi che non sarebbe
» comparso alcuno privatamente, et a dir la sua volontà, che ben do-
» vesse bastare tutti in generale qual ella si fosse, li replicai la mente
» di V. E. esser ch'ogn'uno privatamente, et liberamente mi dicesse il
» suo senso, et che se tutti erano concordi contro la sodetta infeuda-
» tione, et dar il datio, ben potevano dirmelo privatamente che io
» l'havrei rappresentato a V. E. alla quale potevano pure ricorrere con
» quei termini che fossero stati convenienti, sicuri di poter essere da
» quella paternamente sentiti et trattati. Sulle quali vertenze m'abbocai
» con il Podestà, al quale dimandai se havesse fatto *precetti* alli sodetti
» Bosio, Fassina, et Bonfiglio, e mi rispose di non haver mai trovato
» il suo attuario, e mi soggiunse dovessi dargli in iscritto l'ordine

» sudetto, che lo haverebbe puoi eseguito, il che havendo io fatto, egli
» si partì da me, et passando per la Piazza vidi che molti della Città
» s' erano avvicinati a parlargli, e v'era qualche strepito di voci, e
» poichè dalla relacione del seguito sul ...... giorno con quelli Cit-
» tadini dal suddetto Podestà possa intendere ...... la serie di fatto,
» a V. E. mi rivolgo, non lasciando di rappresentarli che havendo
» mandato a dimandare dal Portiero del Magistrato Antonio Gravallona
» e Gio: Paolo Bosio Consoli della Città, per esponergli pure il fine
» della mia Commissione, essi mi mandorno a dire, che non potevano
» venir soli, che però dovessi iscusarli, dispiacendoli di non poter in
» ciò ubidire, per timor del Popolo; ultimamente vedendo questi sensi
» hebbi per bene di far copia della mia delegatione, la quale autentica
» consegnai al Podestà perchè la mostrasse alli sodetti Consoli, e mi
» mandorno a dire, che haverebbero risoluto il dopo pranso ciò che
» dovessero fare, et in queste tempo mostrarouo al Podestà una carta
» che dissero haver ricevuta da Madrid data sotto il primo di Settembre
» prossimo passato, nella quale accusandosi la ricevuta della Consulta
» del Senato di Milano data in ordine all' infeudatione di Vigevano,
» dicevano haver questa presentata alli SS. Agenti del Consiglio d'Italia,
» et a S. M. et che si fusse ricevuto bone speranze in ordine a non
» doversi infeudare la Città.

» La mattina seguente adi 5 del corrente circa alli 20 hore mi fu
» portata dal Podestá la risposta della Città, la quale essendo stata fatta
» in scritto, parimente giunta rimetto a V. E. dalla quale vedrà il
» sentimento di quel popolo in ordine all'infeudatione e come vengono
» di haver universalmente aconsentito alla cessione del datio della carne,
» e di non voler permetter che alcuni capi di casa siano essaminati
» privatamente, ma sempre di esser sentiti in pubblico, et perchè non
» seguissero maggiori impegni me ne son ritornato a Milano da dove
» mi inchino a V. E. con dichiararli sempre il colmo d'ogni felicità. »

« *Ecc.mo Sig.re*

» Hieri alli 3 del corrente mese di Novembre arrivai in Vigevano
» per la Posta, ad accudire per ordine di V. E. alli comandi del
» S. Questore Conte di Vimercato, quale puoco avanti era arrivato a
» Vigevano, et nel dismontare da cavallo arrivorno qui da me il Sar-

» gente Maggiore Gravelona, et Gio: Paolo Bosio Consoli della Città di
» Vigevano, quali si rallegrarono del mio arrivo, et nell'istesso tempo
» furno seguitati da più che cento cinquanta huomini, quali parimente
» si rallegrarono meco; Dissi a detti Consoli se il detto sig. Conte era
» arrivato in Vigevano, et essi dissero di si, io gli dissi se havevano
» ancora visitato detto S. Conte, essi dissero di no, et che il loro
» pensiero era d'andarlo a visitarlo, et io gli dissi che io voleva andar
» all'hora a ricercar detto S. Conte, et che dovessero venir meco, essi
» risposero, che non si potevano allontanar da quello popolo, il quale
» era rissoluto, che non parlassero, nè con me, nè con detto S. Conte,
» divisi da loro, et che volevano sentir quello che trattavano, et in un
» istesso tempo cominciarono tutti ad alzar la voce, dicendo che non
» volevano parlassero li detti Consoli, se non sentivano essi quello che
» dicevano, io dissi che non havevo da discorrere di cosa alcuna con
» detti Consoli, che toccasse l'interesse della Città, et che quando si
» havesse da discorrere dell'interesse della Città, si sarebbe discorso
» solo di cose, che sarebbero state solo de utile della Città, et che
» l'arrivo del detto S. Conte, et mio non li doveva alterare, nè fargli
» pensare cosa di loro danno, stando che potevano comprendere, che
» il modo dell'arrivo doveva più tosto a loro esser favorevole, che no-
» civo, et che tale era la mente di V. E.; essi cominciarono ad esclamare
» *Viva il Re di Spagna, et V. E., ma non vogliamo essere infeudati*, et
» vedendo che era per nascere tumulto, m'apartai da loro con quieta,
» et andai a visitar detto S. Conte nelle stanze dei Padri Barnabiti di
» questa Città, il quale mi significò qualmente V. E. haveva comandato,
» che dovesse venire a questa Città ad intender se l'isibitione del Dacio
» della Carne venale quale possede questa Città fatta al detto S. Conte,
» mentre fu l'altra volta in Vigevano, era di mente di tutto il Popolo,
» o solo d'alcuni particolari, per loro private passioni, et che di ciò
» ne dovesse pigliare informatione da tutti *ostiatim*, et che per facilitare
» questa informatione, si dovesse far *precetto* alli Dottori Ferrante *Silva*
» *Bosio*, et Pietro Paolo *Fassina*, et al Causidico *Bonfiglio*, che sotto
» pena de mille scudi, et maggiore all'arbitrio di S. E. dovessero par-
» tirsi da Vigevano, et andar alla Città di Milano, et non partirsi da
» quella senza ordine di V. E., et mi commise dovessi far tal *precetto*
» a bocca; ritornai al Pretorio mia stanza alle tre hore di notte, et

» mandai a ricercare Michel'Angelo *Marchino,* notaro del mio officio per
» tal rogito de detti *precetti,* quale mi mandò a dire, che si trovava in
» letto indisposto, et che questa mattina sarebbe stato da me, et non
» comparendo questa mattina, di nuovo lo mandai a ricercare, et com-
» parse uno suo figliolo, quale scusò suo padre, con dire, ch' era in
» letto con febbre; il che vedendo mi risolsi di uscir fuori dal Pretorio,
» dove puoco avanti era venuto detto S. Conte, et con sua licenza me
» n'andai alla casa del Dottor *Fassina,* per ritrovarlo et fargli tal *pre-*
» *cetto,* et far l' istesso alle case delli altri, perchè in altro modo non
» si poteva pratticare; Non ritrovai il detto Dottor *Fassina,* et mi fu
» detto da quelli di sua casa, che se n' era andato a S. Francesco,
» nella qual Chiesa quelli della Città facevano celebrare la Messa
» all'altare di *S. Antonio,* al quale ha fatto voto la Città per la libera-
» tione dell'infeudatione; Arrivai alla detta Chiesa, che già era finita la
» Messa, et da quella era già partito il Popolo, m'inviai alla volta della
» Piazza per ritrovare li sodetti, et arrivato sotto il Pretorio, ritrovai li
» sodetti Consoli, il detto Dottor *Fassina,* et altri al N.° de 160 incirca,
» et vedendomi si fermarono tutti, et io mi posi a parlare alli duoi Con-
» soli, et gli dissi dove erano inviati, et essi mi dissero che andavano dal
» sig. Conte Questore *Vimercato,* che li aveva mandati a dimandare; io
» gli dissi che il S. Conte voleva parlare solo con loro, et quelli altri
» potevano restare, et all'hora cominciarno tutti ad alzar la voce, dicendo
» che non volevano in alcun modo andassero soli, et che volevano sentir
» tutti uniti quello voleva dalli detti Consoli il S. Questore, et comin-
» ciarono a gridare *Viva il Re di Spagna et S. E., ma non vogliamo*
» *essere infeudati;* io gli dissi, che il S. Conte non era venuto a Vige-
» vano per infeudatione, et che io l'assicuravo che non si doveva trat-
» tare di questa materia, et che il S. Conte gli doveva trattare solo di
» cose, che gli sarebbero state di consolatione, et utile loro, et che si
» lasciassero regolare in quel ponto dalla raggione; et tumultuando
» maggiormente il Popolo, et ingrossandosi, mi risolsi di levare l'occa-
» sione al detto Popolo d' andar di sopra dal Pretorio dove era il
» S. Conte, et così mi posi a discorrere con li Consoli, et a passeg-
» giare verso la Chiesa Cattedrale, incaminandomi per il portico della
» Piazza, et così il detto Popolo andava seguitando li detti Consoli
» gridando *Viva il Re di Spagna,* et cominciai a collaudare a tutti, che

» dovessero permettere, andassero li Consoli soli dal detto S. Conte, che
» io li assicuravo non li haveva da trattare di cosa la loro preiudiciale;
» all'hora cominciarno tutti a gridare, *sappiamo quello è venuto a fare*
» *il S. Conte, et non vogliamo, che alcuno vadi a Milano, nè vogliamo*
» *acconsentire, che si discorra cosa alcuna per l'infeudatione,* et chi diceva
» una cosa, et chi un' altra; alla fine vedendo che il Popolo s'andava
» moltiplicando, et le voci s'andavano alzando, m' inviai ad ogni buon
» fine con detti Consoli verso la Chiesa Cattedrale, dove entrai con
» detti Consoli seguito da tutti quelli huomini, et arrivato in Chiesa
» cominciarno a pigliar sospetto contro di me, che avessi procurato di
» tirargli nella Chiesa, per dar luogo ad altri Cittadini d'andar nel
» Pretorio dal detto S. Conte, et subito fu alzata voce, *fuori, fuori di*
» *Chiesa*, et essendo ieri di mia compagnia il Sargente Maggiore Gra-
» vellona, uno dei Consoli, et il Causidico Chiesa, vennero in tre
» huomini, quali gli dissero, che dovessero uscir di Chiesa, et così si
» partirono; — io sentei messa, e poi ritornai al Pretorio dove feci
» relatione al detto S. Conte di tutto il sopra contenuto, al quale dissi,
» ch' hebbi per bene non passare con il termine de *precetti,* per il
» tumulto, che vedeva, et scandalo ch'era per nascere, havendo io sen-
» tito molti, che dicevano non volere che alcuno si partisse da Vigevano,
» et che volevano trattenerli appresso di loro per diffender la loro raggione
» et che haverebbero serrate le Porte, et fatte altre rissolutioni. Hebbe per
» bene il detto S. Conte che mi fossi astenuto da tal *precetto,* et stimò bene
» far copia dell'ordine di V. E., et consignarlo alli Consoli, acciò di-
» sponessero il Popolo ad acconsentire che il S. Conte pigliasse la
» sodetta informatione *ostiatim,* conforme la mente di V. E.; li Consoli
» dissero che non potevano per vigore de loro Statuti dar la risposta,
» se non facevano congregare il Consiglio ordinario delli quaranta, et
» questo doppo pranzo, essendosi congregato il detto Consiglio, hanno
» voluto anco convocare tutti li Capi di Casa al N.° di 600 e più, al
» quale proposto quel tanto, che V. E. ha incaricato al detto S. Conte di
» fare, hanno fatto la risposta di non poter per vigore de loro ordini
» dar alcuna risposta al S. Conte a solo, a solo, in cosa che riguarda
» l'universale della Città, et non volere alcuno di loro andar solo dal
» detto S. Conte et ch' essi erano la maggior parte de Capi di Casa,
» quali rispondevano non esser vero, che la mente loro sij mai stata

» d'esibir il Dacio della Carne, et che tanto doveva bastare al sig. Conte
» di saper da loro così uniti la loro volontà, senza riceverla *ostiatim*,
» et come più amplamente potrà veder S. E. dalle risposte consignate
» al S. Conte di Vimercato, e questo è quanto occorre, rimettendomi nel
» resto all' infalibile giuditio di V. E., alla quale Idio concedi salute
» et contento. VIGEVANO il 4 Novembre 1648.

» *A. V. E. Hum. Serv.*
» Sinibaldo Boydi Podestà di VIGEVANO. »

a tergo: A. S. E.

« 1648 die mercurij quarto mensis novembris in Civitate Viglevani,
» in sala magna Palatij Communis ejud. solita congregat. Consilij
» Generalis.

» Convocato et congregato Consiglio Generale pres. Civitatis de
» mandato et impositione Egregij J. C. D. Sinibaldi *Boidi* Collegiati
» Civitatis Alexandriae Praetoris.

.... (segue il nome dei decurioni presenti) cui fu proposto quanto infra, cioè:

« Che ieri è arivato a questa Città di novo l'Ill.mo sig. Conte di
» Vimercato uno de signori Questori dell'Illust. Magistrato estraordinario
» di Milano col Notaro della Regia Camera, et altre persone, il che
» cagionò sospetto, e timore che fosse per tentar di novo la pretesa
» infeudatione della Città, onde hieri sera congregato molto Popolo con
» buona parte de Consiglieri ricordorno, che primieramente si dovesse
» ricorere al agiuto Divino, et al glorioso *Santo Antonio da Padova*
» nostro advocato, disponendo che questa mattina con l' intervento de
» Decurioni et del Popolo si cantasse una solenne messa al suo altare,
» come fu eseguito, mostrando il spirito, et devotione che ciascuno ha
» veduto, et che poi gionti alla Piazza, il sig. Podestà per parte d'esso
» Ill.mo sig. Conte et Questore fece intendere alla Città che non si
» turbassero, poichè non era venuto qui per trattare cosa alcuna intorno
» alla pretesa infeudatione, ma solamente per ricercare da ciascun citta-
» dino in particolare se era di suo consenso, et libera voluntà il privarsi
» perpetuamente del dacio delle carni venali conforme si disse fu essi-
» bito al detto Ill. sig. Conte, et Questore, o no, et che in tal confor-
» mità gli fu data la copia della delegatione d' esso Ill. sig. Conte, et

» Questore, la qual ivi per ordine del detto Podestà et Consoli fu letta
» da me Pietro Paolo *Chiesa* uno delli notari, et Cancellieri della Città,
» et è del tenor seguente — *pon. A.*

» Et essendosi fatto intendere all'Ill.mo sig. Conte et Questore che
» non si stimava bene ricercare la detta volontà in particolare, si perchè
» li voti delli Collegij, et università non si danno se non collegialmente,
» nè in altra forma si prova il consenso di simili corpi finti, sia anco
» perchè restava la città notabilmente ingilosita, che oltre l'esplorare la
» volontà intorno al dacio si facessero anche altri uffitij quali potessero
» rendere men libera la volontà delli cittadini nella già tante volte
» dichiarata protesta di non acconsentire alla pretesa infeudatione, in-
» torno al qual particolare già resta ordinato che niuno singolarmente
» possa trattare, ma che tutti e ciascun atto di tale materia siano fatti
» alla presenza et con l'intervento del Consiglio, et del Popolo; esso
» sig. Podestà insistè che se gli dasse la resposta sopra la pretensione
» che teneva l'Ill.mo sig. Conte di pigliare le informationi da tutto il
» Popolo *ostiatim,* se era sua intentione, o no l'essibitione fatta a S. E.
» del datio della carne venale di questa Città, e che perciò saranno
» fatti chiamare tutti, acciò uniti et concordamente si dasse sodisfatione
» alla domanda et proposta, che veniva fatta per parte d'esso Ill. sig. Conte
» et Questore.

» Sopra di che fu longamente discorso, et sentito varij pareri mas-
» sime intorno alli dubij ragionevoli, che potevano nascere sopra l'arti-
» fitio della domanda, la quale, quando fosse di pensiero a superiori
» haveva modi molto più facili per esser praticata; et discorsesi anco
» del stato presente della Città ridota ad estrema miseria per li travalij
» delle guerre li cui effetti si fanno più che mai sentire, et per la
» falanza delle sette, et tempesta delle uve, et minuti che sonno li
» nervi con quali si sostenta questa città, agionta anco la penuria de
» grani, che afflige notabilmente il popolo numeroso che tiene, —
» finalmente hanno risposto che tale esibitione non fu fatta di loro
» volontà, et che meno si poteva fare per essere il dacio imposto, et
» destinato espressamente per li alloggiamenti de soldati occorsi, et
» tuttavia iminenti; nè stimano potersi fare da detto Ill.mo sig. Conte
» tale informatione separatamente atteso che tali risposte si devono fare
» collegiatamente, et non separatamente, et li deve bastare la presente
» risposta che si fa dalli congregati, cioè:

» Che la Città tutta, et particolarmente li congregati, con ogni rive-
» renza, et humiltà riccvono li ordini, et commandamenti, dell'Ill. sig. Conte
» et Questore sodetto, et di S. E. dalla quale provengono; desiderosi
» sopra modo di compirli, et esseguirli in ogni occasione con tutte le
» loro forze massime in ordine al servitio della M. del Re nostro Si-
» gnore, nel quale non comporterano mai d'essere superati da alcun
» altri sudditi, ancor, che bisognase farne testimonianza col sangue,
» tanto più essendo mangiata *(leggasi maneggiata)* la cosa per mano di
» Sua Signoria Illust. Cavagliere di grandissima stima, et ministro di
» tanta autorità et discretione; et che se bene la calamità presente
» della Città troppo notoria a Sua Sig.ria Illust.ma non permettono,
» che si possa promettere cosa alcuna, mentre ci manca quello, che è
» pure necessario per una stentata vita di cittadini, ad ogni modo in
» ocorenza di qual si sia bisogno nel Real servicio, e di S. M., a
» proportione di quello faranno le altre città dello Stato, concoreranno
» sempre, et con tutti li effetti et forze della Città farano conoscere il
» desiderio che tengono, non tanto di mantenere quanto d'accrescere
» l'oppinione della fermezza nel Real servicio, di che si pregiano,
» rincrescendoli per estremo di non potere al presente darne segno
» uguale al loro desiderio. Sopra di che si rimettono alle esperienze
» nel tempo delle occasioni, ricordando aponto, che a giorni passati
» mentre si trovava qui l'Ill.mo Don Gioseppe de Velasco L. Tenente
» generale della cavalleria di Napoli con alcune compagnie delle sue
» truppe con ordine solamente di coperto et foraggi, et rapresentando
» esso signore che il servizio di S. M. portava, che li soldati fossero
» ben trattati, et rinfrescati, perchè potessero compire alla fatione, che
» gli era destinata, subbito senza riguardi alle proprie miserie nelle
» quali si vive si fece proveder d'avena, vino et formaggi in abondanza
» per tutta la gente, et cavalli, il che si continuò per tutto il tempo
» che si fermarono qui; — che perciò a nome di tutta l'università li
» congregati supplicano sua Sig.ria Ill.ma che primieramente si compiaccia
» con la sua benignità compatire a tutti li erori tanto passati quanto
» presenti in riguardo della gravità della materia, che si apprende per
» la più importante che in tutti i secoli possa occorere alla città, as-
» sicurandosi d'ogni riverenza et rispetto nelli animi di tutti questi
» cittadini quali confidano nella sua protetione et interesse, che gli

» debba sempre tenere propitio il Prencipe con assicurarlo di quella
» dispositione che veramente si ritrova nella Città per obedire et ri-
» verire li suoi ordini, pregandolo anco a non permettere, che mentre
» tutti li sudditi di questo Stato giubilano nella felicità acquistata con
» suoi gloriosi trionfi, solamente li cittadini di VIGEVANO debbano restare
» dolenti, et soleciti per conservare la libertà di che godono sotto
» l'immediato dominio della Maestà del Re nostro Signore.

» Et perchè dalla detta delegatione s'è anco veduto, che tiene
» ordine di far *precetto* ad alcuni particolari della Città ..... il che
» non solamente è parso strano perciochè notoriamente si sa, che in
» questa Città si vive con equalità ne vi sono persone della pretesa
» autorità; ma anco perchè questo acresce notabilmente il timore di
» qualche attentato in materia della pretesa infeudatione, parendo, et
» stimandosi, che questo non sia altro, che un spogliare, et privare la
» città di quelli homini, che la possono diffendere con mezzi giusti,
» et raggionevoli — si sonno turbati li congregati dicendo ad alta
» voce che non si permetta l'absenza d'alcuno per questa causa, et
» allegando l'agravio, et pregiudicio della Città per la diffesa che gli
» verebbe levata come sopra, tutti concordi et unitamente hanno recla-
» mato in questo particolare protestando che non si debba venire a
» simili *precetti* tanto pregiuditiali al pubblico; che altrimente da quelli,
» et da ogni minaccia, et agravio di novo provocano, et appellano alla
» Maestà del Re N. S. et al suo sopremo Consiglio d'Italia, et ad ogni
» altro a chi speta di ragione.

» Fu anco ricordato, che se bene la Città et il popolo nella con-
» gregatione ultimamente fatta in questa materia ha rattificato, et ap-
» provato tutti li atti, contraditioni, difese, reppliche, appellationi, lettere,
» memoriali, et ogni altra cosa sin hora fatta in materia della pretesa
» infeudatione avanti S. M. et altri Minisiri, e Tribunali, doppo sono
» stati fatti altri atti, et contraditioni et particolarmente avanti l'Ill.mo
» Magistrato estraordinario di questo Stato sotto il dì 9 del mese
» d'ottobre prossimo passato al hora di terza, che per copia stampata
» è pervenuta alle mani della maggior parte de congregati, et qui in
» sostanza è stata riferta massime in quella parte ove si dice che ogni
» volta che la S. M. del Re N. S. con la consulta del supremo Con-
» siglio d'Italia doppo informato delle raggioni della Città, dechiari di

» volere, et potere alienarla a titolo di feudo, il che non si crede per
» la sua giustitia, et per l'amore che ha sempre mostrato a questa
» Città — all'hora, et in quel caso solamente doppo seguita la detta
» dichiaratione, e non altrimente, nè in altra maniera, la Città intende
» che gli sia conservata la raggione di redimersi dall' homagio et va-
» salagio, et dalla Infeudatione, solamente separatamente dal palazzo,
» et altri rediti Camerali non ostante che appaiano uniti col feudo, la
» qual unione però non ferisse la raggione di redimere, che tiene la
» città, della quale in tal caso intende d'usare, et in tutto et per tutto
» come dalla detta contraditione.

» Et che perciò si desiderava intendere sopra di questo particolare
» se tutti accettano, approvano, et rattificano la detta contradittione
» massime in quella parte, et da tutti con grandissime voci fu accla-
» mato di *si* che si approvava, et ratificava in tutto et per tutto, et delle
» presenti cose per commandamento delli sodetti signori Consoli et
» altri congregati come sopra siamo stati rogati il detto sig. *Chiesa* et
» io Gio. Batta *Morsello* ambi regi notari Collegiati et Cancellieri di
» detta Città. »

6. Il popolo vigevanasco temeva un tranello nella dichiarazione voluta, riguardo alla cessione del dazio dolla carne, e giustamente sospettava si volesse per ora ottenere la cessione di quel reddito, riserbando a tempo più o meno lontano il ritornare sull' idea della infeudazione (1). Esigeva perciò il popolo che si cominciasse a dichia-

(1) Che l'idea dell'infeudazione non fosse abbandonata lo si desume anche dalla seguente lettera:

« Signor mio. Questa matina accennai in una memoria che gli haverà
» dato il nostro portiere, la necessità, che tenevo delli due papeli toccanti
» alla deliberatione del feudo di VIGEVANO fatta al S. Marchese Cesare Visconti,
» et hora per ordine di chi lo può dare, dico che è necessario la copia au-
» tentica dell'Istrumento, che il Magistrato gli fece in essecutione dell'ordinato
» della Gionta, che suplirà a tutto, perchè vi sarà incluso l'atto della detta
» deliberatione, e che V. S. sia pronto perchè venerà quanto prima, e tenga
» pacienza come faccio io, che ha più d'un mese, che non mi movo di casa,
» attendendo giorno e notte alle cose di questa materia. Bacio a V. S. mille
» volte le mani. Da casa *13 di novembre 1648.*

» *Serv.or di V. E.*
» M. Antonio Platone.

» Al signor Mercantolo. »

rare come d'infeudazione non si sarebbe più parlato, accertando che, dopo questa assicurazione, egli verrebbe ad esaminare se gli convenisse abbandonare il detto dazio allo Stato, o se fosse opportuno adottare altri provvedimenti per sovvenir l'erario, in unione, ed in proporzione equa, con tutte le altre città dello Stato. Il Pretor *Boido* nella sua relazione, invece di dilungarsi sul proposito del dazio, prende la questione nel vero senso, e riparla della infeudazione tanto avversata dai vigevanaschi. Questo modo di vedere diede sui nervi del Segretario *Platone*, il quale in proposito scrisse le seguenti lettere:

« *Illust.mo Signore*

» Confesso che non havevo ancorà letta la lettera del Dottor *Boido*,
» che mi ha fatto restar attonito, perchè veramente *excessit fines*.
» Io non ho saputo trovar miglior rimedio nel formar la Commis-
» sione, che dissimular quello, che non fa al caso, e star attaccato
» nelli due capi alle proprie parole, acciochè non possa pigliar occa-
» sione di cavarsela.
» Facciami gratia V. S. di continuare a corregere la minuta, con
» quel che occorre, perchè possa farla vedere al sig. Gran cancelliere,
» e resto a V. S. I.

» sempre più obligato
» Servitore

» 24 Novembre 1648.

» M. Ant. *Platone* »

» Al Sig. Quest. Conte di *Vimercato*. »

« *Ill.mo Signore*

» Dopo il biglietto di V. S. m'è parso di mandar al sig. Gran
» Cancelliere la minuta dell'ultima lettera scritta per S. E. al Podestà
» di Vigevano, che va con questa insieme con la sua risposta da V. S.
» virgolata, et interpretata. È restato il detto signore più che mai
» maravigliato, che il detto Podestà parli tanto dell'infeudatione, mentre

» nella nostra lettera mai si è pigliata in bocca, come V. S. vederà,
» ma solamente di pigliar li voti de tutti in quanto all' essibitione del
» dacio, e non più. Ha voluto che io le mandi a V. S. a veder subito,
» perchè se gl'occorre altro, che ricordare di più del contenuto nel
» suo biglietto, lo possa fare, e rimandarmi il tutto, perchè possa io
» subito formare lo specchio. Bacio a V. S. mille volte le mani.

» In Milano 23 Novembre 1648.

» Ser. hum.mo di V. S. I.
» M. Ant. *Platone* »

« Al Sig. Questor Conte di *Vimercato*. »

7. A Milano, nelle sfere governative, si era indignati contro la tenace, concorde, singolare opposizione dei Vigevanaschi. Questa indignazione si tradusse in minaccie private ed ufficiali. Una lettera infatti del Segretario *Platone*, ammonisce il Pretore di VIGEVANO procuri condurre a ravvedimento i suoi amministrati:

« Ben potrà la città apprezzare la clemenza con cui S. E. ha voluto
» dilazionare prima di ricorrere a quelle misure che le erano suggerite
» da caso tanto singolare, mentre volle invece aprire la porta al rav-
» vedimento, nel che si è procurato far quanto si è potuto. Dunque
» ora non si tratta più che del solo punto del dazio, e di assicurar
» S. E. se concorre la volontà di tutti, o no, cioè non più di quello
» che era contenuto nella delegazione di S. E. al Conte Vimercato;
» onde V. S. deve consigliare a codesti signori di non perdere l'oc-
» casione e di pensare seriamente a non costringere S. E. a prendere
» altre risoluzioni, perchè in luogo della benevolenza non abbiano a
» sperimentare altrettanto rigore, che non potrà che procurar loro
» tristi conseguenze, alle quali non si può ovviare altrimenti che col
» mostrare quella obbedienza ed umiltà che a S. E. è dovuta . . . . .

» Nostro Signore vi conservi come desidero. Da Milano li 20 No-
» vembre 1648.

» S. Podestà di VIGEVANO. »

8. Le minaccie, le sollecitazioni del Pretore, ed i buoni uffici di privati cittadini, l'assicurazione ripetutamente data che non trattavasi più presentemente della infeudazione, ma solo di uno interrogatorio *ostiatim* riguardo al dazio, indussero i Consoli della Città a rimediare a quanto aveva potuto riescir dispiacente a S. E. — La città finalmente fu indotta a ritornare sulla presa deliberazione, mercè ordine espresso contenuto in lettera al Podestà, nella quale il Governatore dichiara che tosto sia nuovamente riunito il Consiglio generale per l'accettazione dell'interrogatorio *ostiatim*.

Questa seduta ebbe luogo il 21 Novembre 1648 presiedendo lo stesso Pretore Sinibaldo *Boido*, essendo presenti i due Consoli Capitano Giovanni Paolo *Bosio*, e Sergente Maggiore Antonio *Gravellona*, con 25 decurioni, e 58 cittadini.

Il Pretore fece leggere innanzi tutto la lettera di S. E. il Governatore, la quale era del tenor seguente:

« Li Consoli e Deputati al governo di cotesta città riconoscendo » in parte le novità, et eccessi commessi, così nell' impedimento del » possesso dell'infeudatione al Questore Marchese Cesare Visconte, come » nell'aver difficoltata e resa inutile la diligenza che ultimamente andò » a fare d'ordine nostro il Questore sig. Vimercato per certificarsi, se » quella essibitione del dacio della carne procedeva veramente dalla » volontà certa et concorde di tutto il popolo, o fosse stata suggerita » da persona di maggior autorità nella città per continuare a maneg- » giarla a loro modo, o per altri fini, et interessi proprij come è stato » informato, ci hanno scritto alli cinque di questo (1) la lettera copia » della quale va con questa. Per essa vedrete l' instanza, che tanto » humilmente ci fanno di volerli compassionare confessando gl' errori » per mancamento di consiglio, ma non già mai di fede et riverenza » alcuna agli ordini di chi li può dare. Così gli abbiamo creduto, et » restammo commossi di maniera, che in riguardo anco di quelli che » non vi havevano havuto colpa (che sarà forsi la maggior parte), con » pia consideratione, et amor paterno, che sempre habbiamo havuto

(1) Non mi fu dato trovare alcuna copia di questa lettera di ravvedimento nè nell'Archivio di Stato in Torino, nè nel comunale di Vigevano.

» di giovare a cotesta Città, ci inclinassimo facilmente a sospendere
» l'essecutione delle resolutioni già fatte, et ad ordinarvi con la pre-
» sente, che subito ricevendola facciate invitare il medesimo Consiglio
» et per ordine nostro li rappresentiate il sentimento, che ci hanno
» causato eccessi così gravi et repplicati, et di conseguenze così male,
» che loro medesimi possono considerare, che non devono esser des-
» simulati, nè restar impuniti, facendogli intendere per ultimo esser
» determinata, et irrevocabile volontà nostra, che nessuno ardisca im-
» pedire più oltre l'ordinazione de *precetti,* che già vi fu intimato, a
» quelli, che devono venir subito a questa Città, e non partire da essa
» senza espresso ordine mio, ma più tosto facilitarla con altretanta
» pontualità d'obedienza, che è l'unico mezzo della lor quiete, et in-
» continenti gli farete intimare et essequire con somma pontualità. Gli
» notificarete ancora haver già ordinato, che ritorni subito il Conte
» *Vimercato* a compire la sua comissione di ricavare da tutti li suoi
» habitanti *ostiatim* et a parte, per certificarsi se ogn'uno concorre
» spontaneamente, et di buona volontà nell'offerta fatta del Dacio della
» carne, come per essa si dispone, essortandoli amorevolmente per
» parte nostra a voler abbraciare questo pio desiderio di aprir loro la
» Porta al reconoscimento per meritarsi la via [della clemenza, unico
» rimedio di far scordare tutti gli eccessi passati, e procurar via (come
» faremo), di non lasciarli arrivare alle orecchie di S. M. che ne
» resterebbe troppo grandemente offesa, oltre la sicurezza che have-
» ranno della nostra dispositione ad aiutarli e favorirli sempre in tutto
» quello che occorrerà di suo utile e beneficio; soggiungendoli final-
» mente che se perseverando nella contumacia si governassero diffe-
» rentemente servirà sempre questa nostra buona volontà di maggior
» confusione loro, e resteranno tanto più fondate, et in escusabili
» quelle risolutioni che habbiamo procurato di andar dissimulando, et
» subito ci avvisarete del seguito con ogni puntualità. Dio vi guardi.
» Dato in Milano a 20 Novembre 1648. Sig. il *Marchese di Pinto.* »

Il Consiglio Generale dopo lunga discussione prese la sua decisione, in questi termini:

« Tutta la Città et essi congregati hanno sempre ricevuto li ordini
» di S. E. per esseguirli con l'attentione e riverenza che devono,
» come altresì stimano bastantemente esseguito quello dato ultimamente

» all' Ill.mo sig.or Conte Questore *Vimercato* di esplorare *ostiatim* da
» tutti li cittadini, se l'essibitione del dacio della carne procedeva ve-
» ramente dalla vòlontà certa, e concorde di tutto il Popolo, o fosse
» stata suggerita da persone di maggior autorità della Città, per rispetto
» ad interessi privati, mentre dal Conseglio Generale et tutto il Popolo
» Collegialmente fu risposto, che tal essibitione fu fatta senz'ordine nè
» consenso e contro la volontà della Città. Nè hebbe il Popolo altro
» riguardo non si facesse la diligenza *ostiatim,* che il dubio che la ve-
» nuta del detto sig. Conte Questore, fosse ad effetto di novo (tolto il
» pretesto del dacio) d' indure la Città et il Popolo all' infeudatione
» rappresentata dal medesimo sig. Conte Questore nell'altra sua prima
» venuta, non ostante il disento publico espresso con moltiplicati atti
» positivi, per le raggioni già dedotte, e tramandate alla M. del Re N. S.
» nel ricorso havuto ancor pendente indeciso, risoluti d'attendere dalla
» M. S. la deliberatione e commando. Che però fatti al presente avisi,
» che la diligenza sodetta a farsi *ostiatim* non ha riguardo ne riflesso
» alcuno all'infeudatione, e sia solo per sapere certamente, se l'essibi-
» tione di detto dacio della carne sia stato fatto di publico consenso
» o no, desiderosi oltre modo di dimostrare con più vivi effetti la
» prontezza d'obbedire, et esseguire come devono riverentemente gli
» ordini di S. E. et d'ogn'altro ministro di S. M. si fanno prontissimi,
» anzi desiderosissimi di ricevere, e riverire detto sig. Conte e Questore
» *Vimercato,* per esseguire le sue iussioni, e commandi di S. E. nel
» modo prescritto dalla dilligenza *ostiatim* intorno al detto dacio, per cui
» si offrono assistere, e cooperare per tutto quello porta il debito loro
» nell'osservanza e riverenza del commando, anco in ordine al *precettare*
» de cittadini d'absentarsi, perchè venghi forsi supposto che questi
» siino per distorre ed impedire l'effetto della diligenza, ciò che vera-
» mente si apparta dal vero, essendo tutti, niuno eccettuato, pronti a
» cooperare ed esseguire come ne resta certo il sig. Podestà che pre-
» gano farne a S. E. ogni opportuno attestato, supplicandola assieme
» a nome della Città, come fanno tutti li congregati riverentemente, si
» servi condonare la risolutione di *precettare,* tanto più perchè non solo
» quelli che sono scielti al *precetto,* ma tutti gli altri ancora si fanno
» pronti venire a Milano, et altrove ad ogni minimo ceno di S. E. che
» supplicano parimente con l'affetto ed amor paterno, che suole verso

» sudditi sì fedeli a S. M. et all' E. S. voglij compatire e giovare a
» questa povera et desolata Città, acciò meglio si habiliti al Real ser-
» vicio, per cui ha consumato tutte le facoltà, anientata dalle guerre
» vive sostenute nel corso di tant'anni, ed ultimamente anco dall'inva-
» sione e strage nemica, — come sperano per gloriarsi nella grandezza
» della medesima Eccellenza, a cui con profonda riverenza et humiltà
» unanimi si inchinano.

9. Dopo questa deliberazione estorta ad una parte dei Consiglieri presenti, e ad una piccola minoranza di Cittadini, il Governatore scriveva tosto al *Vimercato* di recarsi subito a Vigevano per dar compimento alla missione precedentemente fallita. In questa lettera però non si soddisfaceva al desiderio espresso dal Consiglio, non fossero cioè ordinati *precetti;* che anzi nella lettera del Governatore sono designati gli individui, cui era ordinato lasciassero la città durante l' interrogatorio *ostiatim,* per recarsi provvisoriamente a Milano, a domicilio coatto, come direbbesi oggi:

« Philippus quartus Dei gratia Hispaniarum Rex et Dux Medio-
» lani, etc. etc.

« Don Luigi de Bonavides Carrillo, e Toledo, Marchese di Fromista
» e Caracena, Conte di Pinto, del Consiglio Supremo di Guerra di S. M.,
» suo Governatore, e Capitano generale dello Stato di Milano.

» Spect. dil. nos. — Già havete notitia della lettera di sommissione,
» che ci scrissero alli 5 del corrente li Consoli e Decurioni della Città
» di Vigevano, riconoscendo in parte le novità, et eccessi commessi,
» così nell'impedimento del possesso dell'infeudatione al Marchese Questor
» Cesare *Visconte,* come nell' haver difficoltata, e resa infruttuosa la
» diligenza che ultimamente andaste a fare di nostro ordine, per cer-
» tificarvi, se quella essibitione del dacio della carne procedeva vera-
» mente dalla *voluntà,* e concorde di tutto il popolo, o se fosse stata
» suggerita, o persuasa da alcuni di maggior autorità in quella Città
» per il desiderio di continuar a maneggiar le cose a loro voglia, o
» per altri fini, et interessi proprij, come si era vociferato. Sapete
» ancora l'instanza, che li medesimi ci fecero di volerli coompassionare,

» confessando gli errori commessi per mancamento di consiglio, ma
» non giammai della fede, e riverenza dovuta agli ordini di chi li può
» dare, con che ci commossero di maniera, che in riguardo ancora di
» quelli, che non vi havevano avuto colpa, ci inclinassimo con amor
» paterno a suspendere l'essecutione delle risolutioni già fatte, e
» dispacchiar Corriere alli 20 al Dottor Sinibaldo Boido Podestà di
» quella Città, con ordine di far subito giuntar il Consiglio, e repre-
» sentarli il sentimento che ci havevano causato quelli eccessi di così
» male conseguenze, et esser determinata et irrevocabile voluntà nostra,
» primieramente, che nissuno havesse ardire di impedir più oltre l'in-
» timatione delli *precetti,* che furono incaricati a detto Podestà, da farsi
» ad alcuni di venir subito a Milano, e non partirsi senza espresso
» ordine nostro, e poi notificar subito al detto Consiglio esser già stato
» risoluto, che subito dovesse ritornar la persona vostra a compiere
» così la commissione già datavi di ricever da tutti *ostiatim,* li voti,
» per assicurarvi, se ogn'uno concorreva spontaneamente, e di bona
» voglia, alla detta offerta del dacio della carne, come sopra, essortan-
» doli amorevolmente ad abbracciar il pio desiderio nostro d'aprir loro
» la porta al riconoscimento, per meritare la clemenza, far scordar gli
» eccessi passati, et obligarmi a procurare di non lasciarli pervenire
» alle orecchie di S. M. che ne resterebbe troppo grandemente offesa.

» Hieri ricevessimo la risposta del detto Podestà del 21 con la
» quale ci avisa di aver fatto congregare il Consiglio, e letta la sodetta
» lettera nostra; risponde che hanno conosciuto di non dover in modo
» alcuno impedir l'effetto di essa, e quanto all'intimazione de *precetti,*
» presupponendo, che quest'ordine venga ristretto alli Dottori Ferrante
» *Silva Bosio,* e Pietro Paolo *Fassina,* et del Causidico Carl'Ant. *Bonfiglio*
» solamente, quasi ci hanno fatto rappresentare dal medesimo Podestà
» alcune loro indispositioni, con il sentimento, che tengono della loro
» riputatione, per esser chiamati con *precetti,* offerendosi di venir a
» Milano volontariamente essi, et altri Consiglieri ad ogni nostro cenno,
» et che per rispetto delle diligenze da farsi intorno all'essibitione del
» dacio, si sono mostrati pronti ad ubidirvi tutte le volte che li ricer-
» carete *ostiatim,* o in altro modo, a piacer vostro, confessandosi degni
» di pena sempre che contradicessero a questa nostra volontà. Pertanto
» admettendo noi questo riconoscimento, e dispositione di corregersi

» in questa parte, vi ordiniamo, che ritorniate subito alla detta Città
» di VIGEVANO, et in luogo delli *precetti,* che doveva intimar il Podestà,
» ci contentiamo, che facciate avisati bonamente quelli, che già sapete,
» per via di lettera, o biglietti firmati di vostra mano, che si partano
» subito, e vengano ad ubidire, e con quelli che in effetto si trovano
» impossibilitati per infermità grave, pigliarete quell' espediente, che vi
» soccorrerà, ma quando alcuni fossero renitenti proseguirete la via
» delli *precetti* con ogni rigore.

» E poi incontanenti attenderete ad esplorare, e ricevere li voti de
» tutti in quanto al detto dacio nel modo e forma contenuta nella
» sudetta nostra delegatione, governandovi con la prudenza solita, di
» maniera che nissuno patisca persuasioni, o violenza indebita, ma
» resti ogn' uno libero di dichiarar sinceramente il suo sentimento.
» Il che esseguito ve ne verrete a farcene relatione, perchè possiamo
» pigliare la risolutione che convenga. Nostro Signore vi conservi.
» Dat. in Milano alli 24 *di Novembre* 1648. »

Firmato il Governatore.

A tergo: « Spec.li I. C. Comiti Io: Bap.ta *Bocellæ* Questori Magi-
» stratus reddituum extraord. Status M.ni pro sua M.te et Delegato
» nobis dil. »

Avuto quest'ordine del Governatore, disponevasi il Vimercato per la sua terza gita a VIGEVANO, e ricordando allora come, *con difficoltà con danari si potessero aver provvisioni per vivere* in quella città, — poichè il popolo si rifiutava cedere alimenti a coloro che reputava suoi nemici, nello stesso modo che durante la precedente dimora del Questore e suo seguito nel convento dei Barnabiti, si era rifiutato di fornirne agli stessi Padri che erano stati costretti forse loro malgrado, a ricovrarli, — *stimò necessario di portar da Milano colà alcune provvisioni.*

Il conte Vimercato arrivava in VIGEVANO il giorno 25, e vi si fermava per tutto il 29, addivenendo agli interrogatorii personali, di porta in porta, nominativamente *ostiatim,* che qui appresso si riproducono.

Volle prima il Questore avere dai tribuni della plebe od anziani delle parrocchie il nome dei singoli capi di famiglia; dispose quindi

perchè, a seconda dell' ordine dato dal Governatore, fosse intimato *precetto,* di trasferirsi nel frattempo in Milano, alli designati Dottor Ferrante *Silva Bosio,* Pietro Paolo *Fassina* e Carlo Antonio *Bonfiglio* causidico. Si protestarono ammalati, e perciò nella impossibilità di ottemperare all'ordine di portarsi a Milano, il *Bosio* ed il *Bonfiglio,* mentre il *Fassina,* tosto subìto l'interrogatorio, ottemperò all'ordine avuto. Il Questore Vimercato pertanto, o dubitasse men vera l'allegata malattia, o desiderasse possedere documento da produrre in sua discolpa al Governatore, ordinò fossero i due supposti [infermi visitati da un medico militare:

« D'ordine dell'Ill.mo S. Questore Conte Vimercato delegato da » S. E. e dal Mag.to Stra.rio, il signor Simone de *Borgia* Chirurgo » del 3° di Napoli visiterà subito il sig. Carl'Antonio *Bonfiglio* causidico » di questa Città di VIGEVANO, che si dice indisposto per una cascata » fatta, et riferisca se senza pericolo della vita potrà andarsene a Milano » a cavallo, o in carozza di subito. Dat. dal Pretorio di Vigevano alli » 25 *Novembre* 1648.

» Il Questore Conte di *Vimercato.* »

« Il medesimo esseguisca per conto del dottor Ferrante *Silva Bosio,* » che si allega gravemente ammalato. »

Dopo la visita fatta dal chirurgo *Borgia,* alla presenza del notaio *Mercantolo,* fu messo il seguente giudizio sulle allegate malattie; onde anche il *Bonfiglio* (1) dovette seguire il *Fassina* in Milano:

« Il medesimo giorno si sono visitati li sudetti *Bonfiglio* e Dottor » *Bosio* dal sudetto Chirurgo alla presenza mia, et per conto del *Bon-* » *figlio* si è trovato in stato di poter senza alcun pericolo obedire, » ma il dottor *Bosio* no senza grave pericolo della vita, come così ha » rifferto il Chirurgo anco col giuramento. »

(1) Si vedrà più innanzi come, sia per propria volontà, sia per *precetto,* si recassero o si trovassero in quel turno pure in Milano il Conte *Brunoro Pietra,* il Cap.° *Gio. Paolo Testa,* e *Francesco Tegamala.*

Vedrassi ora con quali parole furon date le risposte nello interrogatorio incominciato il 25 Novembre e finito il 29, in cui unanime fu l'asserto di tutti i capi di casa, *non volere la infeudazione, non esser nella generale intenzione fosse ceduto il dazio della carne.*

Il popolo vigevanasco non fece punto buon viso, anche in questa circostanza, al delegato ed ai suoi seguaci, ma più non addivenne ad atti ostili. Volendo impetrare però la grazia divina, tenne, durante i giorni degli esami, *esposto un quadro della immagine di Santo Antonio di Padova alle porte della Città, sempre con due torchie, o candilotti accesi; avanti a quel santo concorreva tutta la città ad inginocchiarsi, e far orationi, come si disse, perchè non fosse la città infeudata, et che il santo inspirasse li cuori di tutti a dire, in atto che venivano dal detto sig. Conte, quello che più fosse stato per loro bene* (1). Ecco l'atto importantissimo che racchiude gli interrogatorii:

1648. Mercoledì li 25 mese di *Novembre.*

« Qui vengon lettere di S. E. date li 24 sudetto mese dirette
» all'Ill.mo Sig. Questor Conte di *Vimercato,* di trasferirsi di novo a
» VIGEVANO, per esplorare la volontà di ciascun cittadino di detta Città,
» qual sij stata in ordine all'esibitione del dacio della Carne in so-
» vencione della Reg. Cam. come da essa del tenor seguente.

« *Ponatur....* (veggasi sopra a pag. 227).

» Per esecutione delle quali andò esso Conte il di sudetto di
» compagnia di me Franc. *Mercantolo* notaro della R. C. mio coad.
» Battista *Nave,* et di Gioseffo *Confalonero* e Portero alla detta Città,
» et arrivati in casa del sig. dottor Sinibaldo *Boido* Podestà di detta
» Città, esso sig. Conte fece chiamare incontinente li doi Consoli d'essa,
» che sono il sig. Capitano Gio. Paolo *Bosio,* et sig. Sargente Maggiore
» Antonio *Gravalona,* a quali havendo esso Conte esposto qual fosse
» la sudetta sua commissione ultimamente datagli da S. E., alli sudetti
» da me sudetto notaro letto anco alla presenza del medesimo sig.
» Podestà, le disse che si compiacessero far chiamar da sua Signoria

(1) Veggasi la relazione Mercantolo che segue l'interrogatorio, e l'ultima relazione segnata Giovanni Battista *Secchi Borella,* che è poi lo stesso *Conte di Vimercato.*

» li Anciani delle Parocchie, perchè portassero le liste di tutti li capi
» di casa per potergli quanto prima esaminare sopra il contenuto in
» detta Commissione, conforme la mente di S. E. quali havendo sentito
» pacificamente la propositione et instanza fatta dal detto sig. Conte,
» hanno risposto che sarebbero andati ad eseguire quanto le veniva
» imposto, ma che sarebbe stato impossibile ad eseguir cosa alcuna
» per la giornata di hoggi, ritrovandosi la città piena de soldati di
» infanteria, in occasione della mostra che si da, che impediscono la
» libertà a Padroni delle Case di poter così prontamente venire, —
» che tuttavia havrebbero avvisati li sodetti Anciani delle Parocchie, o
» siano Tribuni della Plebe perchè venissero da detto signor Conte
» per dimani, per poter attendere alla fontione, e si partirono.

» 1648 a di 26 *Novembre.*

» Nel studio del detto sig. Podestà di Vigevano, et alla presenza
» del detto Ill. S. Conte di *Vimercato* delegato

» Comparvero

» 1. Gio. Stefano de *Decembrij Badalla*, fu Vincenzo, della Paroc-
» chia di S. Cristofaro della Città di Vigevano.

» — *Interrogato* che esercizio è il suo

» — *Risponde* — io esercisco il dacio della macina di Vigevano,
» et sono Tesoriero della detta Città, et possedo molti beni proprj.

» *Interr. risp.* — Essendoche io mi trovassi presente al Congresso
» che si fece con V. S., ero però un puoco lontano, e non sentei
» che fosse fatta alcuna esibitione del Dacio della Carne, conforme
» V. S. dice, egli è ben vero che quando Sua Maestà dopo aver
» sentite le nostre ragioni risolverà di volerci infeudare, io per mia
» parte sen risoluto non solo di cedergli il Dacio della Carne, ma far
» ogni altro sforzo possibile per redimerci dal servaggio, questo non
» lo dico per persuasione di alcuno ma perchè tale è la mia vera e
» libera volontà.

» 2. Gio. Matteo *Saccomano* fu Vincenzo della parocchia di S.
» Ambrogio

» *Inter. risp.:* non attendo ad alcun esercizio, ma vivo delle mie
» entrate.

» *Int. risp.:* Io per mia parte non consento, nè ho consentito che
» si dij il dacio della Carne, non havendo noi altro qui per soccorrere

» alli alloggiamenti de soldati, nè ho mai sentito far questa essibitione, nè
» in Consiglio, nè in altro luoco, ben è vero, che quando S. M. risolvi,
» doppo haver sentito le nostre raggioni volerci infeudare, che io per
» mia parte cederò più volontieri il sudetto Dacio, e quanto ho al mondo,
» più tosto che perder la libertà, non volendo conoscer mai fuorchè
» S. M. per padrone, essendo questa la mia pura e vera volontà, nè
» persuaso da alcuno. Ho anni 35.

» 3. Giacinto *Negroni (Neronus)*, fu Vincenzo, della Parocchia di
» S. Ambrogio

» *Inter. risp.*: Io ero presente quando fu fatto il discorso da V. S.
» ad una gran parte del popolo, quando fu quà per l'effetto che V. S.
» mi dice, ma non sentei che fosse fatta esibicione alcuna del Dacio
» della Carne, ne mai mente mia fu ed è, che si faccia, nè voglio
» per la mia parte privarmene, perchè è messo et imposto per la
» sostentacione de soldati, et aggravij, ma quando S. M. sentite le nostre
» ragioni risolvesse ne più ne meno di infeudarci, io per mia parte
» voglio adoperar quello per redimermi, più tosto che lasciarsi infeudare,
» perchè noi non vogliamo nissun feudatario, e questa è la mia vera
» et libera volontà senza persuasione d'alcuno. Esercito l'arte di *filuselli*
» *e di strusa*, — ho anni 45.

» 4. Francesco *Bellazzi* fu Gio. Pietro, parrochia di S. Cristoforo,
» è maestro di scuole e possiede alcuni beni in città e suo territorio;
» anni 40.

Ripete in massima quanto dissero i precedenti.

» 5. Michel Angelo *de Collis* fu Giac. Fran., parrochia di S. Cristof.,
» è Cancelliere del Referendario della Città con patente del Magistrato
» Straordinario; anni 63.

Ripete quanto sopra.

» 6. Carlo Stefano *Brambilla* fu Michel Angelo, della Parocchia di
» S. Cristoforo, è notaio civile colleg. della Città, ed ha qualche cosa
» di proprio; anni 30.

Ripete la stessa dichiarazione. (Pei nomi che seguono resta inteso che non riproducendosi la loro deposizione, questa fu identica alle tre prime integralmente messe sopra).

» 7. Vincenzo *Natale* fu Gerolamo della Parocchia di S. Cristof.,
» di professione *bigoloto*, e possiede anco beni proprii in Città e suo
» distretto; anni 45.

» 8. Carlo *Morselli* di Giuseppe, della Parocchia di S. Cristoforo,
» *scartezzatore di filosello,* e possede anco qualche puoco di terreni;
» anni 30.

» 9. Gio. Antonio *Cassolio Gatta,* fu Giacomo Filippo, paroc. di
» S. Ambrogio, macellaro, possede terreni proprii e case in città e
» territorio; anni 64.

» 10. Matteo *Marcheto* fu Vinc., paroc. di S. Cristof., lavora di
» *scartezzar filoselli,* et possede anche qualche beni proprij; anni 27.

» 11. Vincenzo *Ferrarius Gini* fu Valentino, parochia di S. Cristof.,
» lavora di *scarteggiatore di filusello,* et possiede beni insieme de altri
» fratelli, che sono della madre; anni 23.

» 12. Gio. Antonio *della Croce* fu Giac. Filippo, della Parocchia di
» S. Cristof., possiede beni pel valore di lire sessantamila; anni 38.

» 13. Pietro Franc. *Bereta* fu Gio. Batta, della Paroc. di S. Cri-
» stoforo, mercante di bindello di seta, possede beni per lire sei mila;
» anni 52.

» 14. Gio. Stefano *Previde de Prati,* fu Vincenzo, paroc. di
» S. Cristof., vive de proprij beni lasciati dal padre, però è molto
» povero; anni 59.

» *Inter. risponde:* Io se bene fui al primo congresso che si fece
» avanti di V. S. a S. Paolo, ad ogni modo non sentei far altra essi-
» bitione, circa la cessione del dacio, ma si bene che tutti non volevano
» acconsentire all'infeudacione, et che per soccorere a S. E. si sareb-
» bero accontentati, più tosto che lasciarsi infeudare, di lasciarsi imporre
» qualche gravezze a proportione di tutto il Stato, e qualche cosa di
» vantaggio, più tosto che lasciarsi infeudare, e mi ricordo che furono
» li Consoli di questa Città che dissero questo sulla Piazza di S. Paolo,
» et per la mia parte dico a V. S. che questo è il mio senso ancora,
» et pura, vera, libera volontà, ma non già mai di cedere il dacio della
» carne, ma quando S. M. si risolvi sentite le nostre ragioni di volerci
» infeudare, io mi rimetto di ubidire alla S. M.

» 15. Bernardino *Massara* di Matteo assente, della paroc. di S. Am-
» brogio, mercante di drappi di lana, ha stabili e la casa dove habita
» di cui ignora il valore; anni 30.

» 16. Gio. Pietro *Morselli* di Giuseppe, da cui vive separato, della
» paroc. di S. Cristoforo, *filusellaro,* non possiede stabili; anni 33.

» 17. Antonio *Cassolio Zola,* fu Franc., della paroc. di S. Cristof.,
» *bindellaro,* possiede beni stabili; anni 45 — offre quanto ha al mondo
» più tosto che essere infeudato.

» 18. Franc. *Cordone* fu Gio. Batta, della paroc. di S. Ambrogio,
» operaio, nulla possiede; anni 38.

» 19. Gio. Ant. *Caneto,* fu altro Gio. Ant., della Paroc. di
» S. Dionigi, operaio ed agricoltore, possiede stabili pel valore di
» Lire 500; anni 45.

» 20. Gio. Andrea *Caneto* fu Gabriele, de'la paroc. di S. Dionigi,
» falegname, possiede stabili; anni 32.

» 21. Francesco *Silva* fu Vincenzo, della Paroc. di S. Ambrogio,
» *scartezzatore,* possiede stabili; anni 45.

» 22. Bernardino *Brancali Scudelino* fu Gio. Franc., della paroc.
» di S. Ambrogio, operaio, possiede stabili.

» 23. Lorenzo Antonio *Meliolus (Meliolo),* fu Domenico, della
» paroc. di S. Ambrogio, possiede stabili; anni 47.

» 24. Ferrando *Morsello* fu Tomaso, della paroc. di S. Ambrogio,
» possiede stabili, notaio della Regia Camera; anni 45.

» *Inter. risponde:* Io fui presente al Congresso che si fece alla
» presenza di V. S. a S. Paolo, ma non sentei già mai che fosse
» fatta la oblacione di dar in sovencione della Regia Camera il detto
» dacio, ne tanpuoco questo è di mia intencione, nè volontà, poichè la
» Città non ha altro sussidio, che questo dacio per prevalersene nelli
» alloggiamenti de soldati, et carichi, che pure e queste, et molte
» altre spese li fanno in servicio di S. M. non bastando trenta o qua-
» ranta milla lire di più del dacio, e questa è la mia libera volontà,
» et absoluta, come anco non consentirò mai lo lasciarci infeudare,
» sino che potremo, e quando S. M. lo comandasse, più tosto per la
» mia parte concorrerei et concedarei alla Città, di fare ogni sforzo
» per redimersi dall' infeudatione, et restar sempre sotto al dominio
» Regio, con li effetti più pronti che si trovassero della Città, et
» quando non vi fosse altro rimedio ancora con la cessione del detto
» dacio; è quanto dico per esser mia risolucione, senza persuasione
» alcuna.

» 25. Dionisio *Cassolio* fu Giacomo, della paroc. di S. Dionigi,
» tessitore serico, possiede una casa; anni 50.

» *Interr. risponde:* circa il dacio della carne io non ne so cosa
» alcuna, et io vorrei vivere sino alla morte sotto alla Maestà del Re
» di Spagna, ma quando S. M. comanda, son pronto ad ubidire.

» 26. Giuseppe *Cattaneo* fu Ant., della paroc. di S. Ambrogio,
» tessitore, possiede stabili; anni 46.

» *Inter. risponde:* Io non so cosa alcuna del dacio della carne,
» perchè io non mi trovai nel congresso primo, son ben stato nel
» secondo congresso a dar il mio voto, e la mia pura e vera volontà
» è stata, et è di non dar il dacio della carne, nè di lasciarmi infeu-
» dare, ma quando S. M., sentite le nostre raggioni, risolvesse che
» fossimo infeudati, intendo di concorrere con quanto ho al mondo
» per redimermi dall' infeudatione, e più tosto consacrar la vita mia,
» della moglie, e dei figli per servicio di S. M. che lasciarmi infeudare.

» 27. Giacomo Filippo *Pedrazzo,* fu Cipriano, della paroc. di
» S. Cristof., *filisellaro,* possiede beni proprii; anni 26.

» 28. Bartolomeo *Bellazzi,* fu Gio. Batta, della paroc. di S. Dio-
» nigi, impresaro del dazio del pane bianco, possiede beni stabili;
» anni 40.

» 29. Lodovico *Morandino* fu Ant., della paroc. di S. Cristof.,
» *scartezzatore,* possiede una casa; anni 32.

» 30. Gio. Batta *Longo* fu Gio. Ant., della paroc. di S. Ambrogio,
» possiede stabili; anni 52.

» 31. Franc. Ant. *Bastico* fu D. Giacomo Filippo, della paroc. di
» S. Ambrogio, giureconsulto; anni 60.

» *Inter., risponde:* Io non ho sentito a proporre a V. S. il dacio
» della carne, nè è la mia intenzione, nè per la mia parte intendo di
» privarmene; ben è vero che quando S. M., doppo haver visto, e
» sentito le nostre raggioni, risolvesse (al che non credo) di volerci
» infeudare, sarei di parere che si dovesse vendere il detto dacio per
» redimerci dalla infeudacione alla rata di quello che ci toccherà;
» voglio dire, che se questo non bastasse per redimerci dal dominio
» sudetto, mi contenterei di privarmi di quanto tengo al mondo per
» liberarmi dall' infeudacione, e quando S. M. non ostante questa
» nostra rassegnazione insistesse in questa nostra infeudacione, lui è il
» Patrone.

» 32. Franc. *Natale* fu Cristof., della paroc. di S. Cristof., *pescatore,*
» possiede beni in Città; anni 30.

» 33. Paolo Ant. *Ferrari* fu Franc., della Paroc. di S. Cristof.,
» *scartizzatore* di filosello, possiede beni stabili; anni 24.

» *Inter.*, *risponde:* Io non ero al congresso di San Paolo quando
» si parlò con V. S. la prima volta, ma si bene qui in Palazzo, la
» seconda volta, quando si fece il congresso dell'infeudatione alla presenza
» del sig. Podestà, e non ho mai sentito parlare della cessione di questo
» dacio della carne, ma si bene scritto in Spagna e mandato le nostre rag-
» gioni a S. M., la quale quando insista che siamo infeudati, io per la
» mia parte dico liberamente e senza tema d'alcuno, che non voglio
» esser infeudato, nè voglio dar dacio alcuno per la mia parte.

» 34. Gio. Giac. *Bastico* di Giovanni, della paroc. di S. Ambrogio,
» lavoratore di bindello, nulla possiede; anni 32.

» 35. Gaudenzio *Rossino* fu Ant. della paroc. di S. Ambrogio, fila-
» tore serico, non possiede che il *lavorerio* in casa; anni 27.

» 36. Gerolamo *de Nepoti* fu Ant., della paroc. di S. Dionigi,
» tintore, possiede beni; anni 28.

» 37. Gio. Stefano *Ferrari* fu Gio. Maria, della paroc. di S. Dio-
» nigi, esercita l'arte di far *pianede,* possiede beni stabili in città;
» anni 48.

» 38. Bernardino *Gusberti* fu Vinc., della paroc. di S. Ambrogio,
» tessitore di tela, nulla possiede; anni 35.

» 39. Gio. Domenico *Biffignandi* fu Vinc., della paroc. di S. Am-
» brogio, *scartezzatore,* possiede beni; anni 70.

» 40. Bartolomeo *Castellanza* fu Vinc., della paroc. di S. Dionigi,
» sarto, possiede beni stabili; anni 80.

» 41. Andrea *Ferrari,* fu Gio. Franc., della paroc. di S. Ambrogio,
» mercante in seta, possiede beni stabili; anni 45.

» 42. Fior. Michele *Biffignane,* fu Gio. Batta della parocchia di
» S. Dionigi, pescatore d'oro, possiede qualche cosa; anni 32.

» 43. Gio. Batta *Bellazzi* fu Cesare, della paroc. di S. Ambrogio,
» tessitore serico, possiede stabili; anni 48.

» 44. Gius. *Morsello Carnevali,* fu Vinc., della paroc. di S. Cristof.
» *scartizziatore,* possiede stabili proprii; anni 60.

» 45. Vincenzo *Morsello,* fu Bernardo, della paroc. di S. Cristof.,
» agricoltore, possede stabili, anni 38.

» 46. Carlo *Bertolino,* fu Gio. Ant. della paroc. di S. Dionigi,
» pescatore; anni 30.

» 47. Medico Antonio *Cesato,* fu giurec. Gio. Giacomo della parocc.
» di S. Cristoforo; anni 26.

» 48. Domenico *Cordone,* fu Gio. Batt. della paroc. di S. Cristof.,
» sarto, possiede stabili; anni 41.

» 49. Gio. Maria *Olivello,* fu Gio. Domenico, della Paroc. di S. Dio-
» nigi, notaio colleg.; anni 60.

» *Interr., risponde:* Io fui presente alli discorsi, che V. S. mi ha
» detto, che vi erano tutti doi li Consoli, et molti altri del Consiglio,
» ma non sentei già, che fosse fatta tal esibicione del dacio della carne,
» si come non sono informato, che sulla Congregatione del Consiglio,
» si sij mai fatta tal risolucione, nè vi concorse la mia volontà, ma
» presuponiamo che S. M. in vista de nostri Privilegi vechi, et statuti
» ci debba lasciare nella nostra libertà, e ritenerci sotto il suo assoluto
» dominio, e quando puoi si compiacesse di ordinare in contrario, e
» che volesse ad ogni modo infeudarci, all'hora concorro puoi che la
» città facci tutti gli sforzi possibili, per redimersi da cotal infeudatione,
» o con l'esibicione del detto dacio, o con altra miglior forma, e ma-
» niera, che si possa, et io stesso per mia portione proportionata
» concorrerò sempre con quanto ho al mondo, et con il sangue stesso,
» et dico che più tosto che non esser suddito immediato del Re,
» venderei, per così dire, un proprio figlio, per non sottomettermi a
» feudatione: e questo è il mio libero et determinato parere, che
» non procede da persuasione d'alcuno.

» 50. Franc. Andrea de *Coqui Lombardo,* fu Franc. della paroc.
» di S. Cristof., tessitore serico, possiede stabili in città; anni 20.

» 51. Pietro Maria della *Stradella,* fu Franc. della paroc. di S.
» Cristof., lavoratore di terreni suoi; anni 31.

» 52. Gio. Batta *Parona,* fu Gio. Franc., della paroc. di S. Ambrogio,
» scrittore nello studio di Michel Angelo Colli, possiede stabili; anni 55.

» 53. Giacomo Ant. *Semplice,* fu Bernardino, della paroc. di S. Dio-
» nigi, pescatore, possiede beni proprii; anni 60.

» *Interr., risponde:* Infeudarsi — a mio potere — non lo per-
» metterò mai, e ben anco che dell'oblatione fatta di detto dacio della
» carne, io non ne so cosa alcuna, nè vi ho acconsentito, ne vi ac-
» consento adesso, perchè io haverò 60 anni, e questa povera città ha
» patito tanti disaggi, e spese per amor del nostro Re, che speriamo,

» che conosciuta la nostra raggione, e fedeltà, non darà mai tal ordine,
» che siamo infeudati, ma se lo comandasse, cosa che non credo, vada
» il dacio, vada la robba, e quanto ho al mondo, più tosto che lasciarci
» infeudare, e redimerci dall'infeudacione, volendo morir sotto il nostro
» Re di Spagna.

» 54. Giacomo Ant. *Ottone,* fu Gio. Batta, della paroc. di S. Am-
» brogio, calzolaio, possiede stabili.

» *Interr., risponde:* Io non so che sij stata fatta esibicione alcuna di
» dacio, nè vi acconsente la mia volontà libera, nè d'altra maniera, nè
» far puole a mio potere, mi intendo d'esser infeudato se non quando
» S. M. lo comandasse assolutamente che è Patrone, ma in quel caso
» io spenderò più tosto quanto ho al mondo, e li proprii figlioli per
» servicio di S. M. perchè siamo esentuati dall'infeudacione, ma il dacio
» no, perchè il dacio sudetto è destinato per altri bisogni della città,
» et se ho speso horamai quanto ho al mondo, spenderò il resto per
» servicio di S. M. purchè non siamo infeudati e *Viva il Re di Spagna.*

» 55. Antonio *Gravellona,* Sargente Maggiore, uno dei Consoli della
» Città, fu Matteo, della paroc. di S. Ambrogio; anni 55.

» *Interr., risponde:* Io veramente non mi ricordo che fosse esibito
» alcun dacio della carne, nel congresso che si ebbe con V. S. la
» prima volta; è ben vero che il sig. Gio. Paolo Bosio altro Console
» disse che la nostra Città era pronta a soccorrere a S. M. in concor-
» renza di tutte le altre Città dello Stato, secondo portava la sua
» parte, et so anche che in Città si è sempre detto che volevano at-
» tendere la risolutione di S. M. la quale quando fosse stata di volerci
» infeudare, dopo aver sentite le nostre raggioni, *pensavamo puoi di*
» *volersi redimere dall' infeudatione con l' alienacione del detto dacio, per*
» *quello che importato le sarebbe,* et io son del medesimo parere, et
» quando questo non basti son pronto a spendere quanto ho al mondo
» per ottenere la redencione dell' infeudacione, quando venghi la riso-
» lucione di S. M. di volerci infeudare, e si come altre volte ho messo
» la vita per servicio di S. M. son pronto di nuovo per l' istesso.

» 56. Gio. Paolo *Bosio,* fu Cesare, altro dei Consoli della Città;
» anni 52.

» *Interr., risponde:* Io non mi ricordo mai di haver detto a V. S.
» assolutamente che la Città volesse dar questo dacio, ma che essa era

» pronta a sovenire a S. E. nelle maniere che havessero fatte le altre
» città, conforme porta la sua rata portione, ben è vero che si è
» sempre discorso in Città di voler ricorrere a Spagna dalla Maestà
» del Re nostro Signore, come hebbero fatto, acciò vedesse le nostre
» raggioni, perchè non fossimo infeudati, et habbiamo buona speranza,
» che sij per concederci la gratia, ma quando S. M. fosse rissoluto di
» infeudarci, *si è sempre tenuto discorso in Città, cioè tra noi, se bene*
» *non si è fatto conclusione formale in congregacione, di voler in detto*
» *caso alienare il sudetto dacio della carne, per cavarne il prezzo che*
» *fosse conveniente per redimerci dall'infeudacione.*

» 57. Pietro Paolo *Della Chiesa* fu Pietro Franc., della paroc. di
» S. Dionigi, Cancelliere della Città; anni 32.

» *Interr.*, *risponde:* Io per verità non mi soviene, che si sia mai
» esibita nè a V. S. nè ad altri la cessione del dacio della carne, ma
» bensì di soccorere a S. E. a proportione di tutte le altre Città dello
» Stato, sempre che fosse fatto di bisogno, e molti cittadini sono ve-
» nuti da me, come Cancelliere della Città a dirmi se si era fatta
» qualche ordinacione, circa l'esibicione di questo dacio, et io rispon-
» dendoli che non sapeva cosa alcuna, essi si dolevano di aver presentito
» di essersi fatta questa esibicione da qualche particolare, senza alcuna
» ordinacione, et auctorità, quanto poi alla mia volontà per la mia
» parte non posso dir altro, solo che essendosi inviate le nostre rag-
» gioni a S. M. non posso se non conformarmi alla Giusticia di S. M.
» et sua determinacione, come buon cittadino, salvo sempre la raggione
» del redimersi alla forma di raggione, et delle proteste già fatte in
» nome della Città.

» 58. Gio. Batta *Portaluppo*, fu Gio. Franc., della paroc. di S.
» Dionigi, possiede beni.

» *Interr.*, *risponde:* Io non so, che realmente si sia fatta l'esibicione
» che V. S. mi dice, e per questo non posso ne anco dire che sij
» stato di mia volontà nè libera, nè persuasiva; è ben vero che in
» molti discorsi fatti fra di noi, mentre trattavamo di questa tentata
» infeudacione, si andava pensando alla forma che si fossimo potuti
» redimere dalla detta infeudacione, in caso che la Maestà del Re
» nostro Signore fosse venuta in parere di volerci infeudare, non
» ostante le nostre raggioni, et privilegii, sopra di che ne pende alla

» Corte il giudicio, et quando dico fossimo stati nel caso, *si propose*
» *alcune volte tra di noi, come ho detto, di metter mano a questo dacio,*
» *et con la cessione di esso, o parte, valendosi dell'autorità, che ci da*
» *la lege, di potersi redimere,* per curar che S. M. ce ne facesse la
» Gracia, e di tenerci sotto il suo immediato dominio, non permettendo
» che siamo infeudati, et del medemo humor sono anco al presente
» per la mia parte, et se ciò non basta, sempre nel caso sudetto, son
» pronto col proprio mio havere socorrere alla M. S. in quello che
» posso; purchè non habbiamo da riconoscere feudatario, ma il nostro
» Re di Spagna solo per nostro Patrone, et che realmente sia stata
» fatta l'esibicione, io non ne so niente, ma solo sono stati fatti tra
» di noi.

» 59. Battista *Barbato,* fu Bernardino, della paroc. di S. Ambrogio,
» mastro muratore, possiede stabili; anni 32.

» 60. Cristofaro *Nosco,* fu Antonio, della paroc. di S. Dionigi,
» sarto, nulla possiede di proprio; anni 28.

» 61. Giovanni *Montano,* fu Gio. Batta della Paroc. di S. Dionigi,
» tessitore serico, nulla possiede; anni 40.

» 62. Pietro Franc. *Conterio*, fu Franc. Maria, della paroc. di
» S. Ambrogio, calzolaio, possiede beni stabili; anni 42.

» 63. Giacomo Franc. *Colli,* figlio di Michel Angelo; anni 24.

» *Interr., risponde:* concordare con la deposizione fatta dal pro-
» prio padre.

» 64. Gio. Franc. *Saccomano,* fu Gio. Matteo, della paroc. di S.
» Ambrogio, macellaio, possiede beni stabili.

» 65. Rocco *Previde* fu Gaspare, della paroc. di S. Ambrogio, mer-
» cante di filiselli, possiede beni stabili; anni 37.

» 66. Gioanni *Portalupo* fu Gio. Batta, della paroc. di S. Ambrogio,
» agricoltore, nulla possiede; anni 30.

» *Interr. risponde:* Io non so niente che sia stato esibito dacio
« alcuno, nè tampoco ciò è seguito di mia volontà, nè voglio riconoscere
« nessun feudatario, ma solo il Re, et se verrà ordine di S. M. che
« vogli infeudar la Città, bisognerà haver pacienza, nè andar sotto il
« feudatario, perchè io non mi sento di pagare cosa alcuna per redi-
« mermi, che son pover huomo, et vado alla campagna a lavorare, o
« che anderò via da VIGEVANO. »

Registrate le risposte di questi 66 individui di ogni classe della cittadinanza, e ravvisando come tutti concordassero quasi perfettamente nella stessa idea, e nella identica dichiarazione, cessò il notaio di prender nota delle risposte date dai capi di casa susseguentemente interrogati; si pose però in capo la dichiarazione che segue, e solo si registrarono i nomi, la figliazione, la professione, la possidenza e l'età degli interrogati, che qui di seguito vengono segnati.

« 1648 Mercordì alli 27 Novembre nel Pretorio della Città di » Vigevano

» Avanti l'Ill. S. Conte Questore del Mag. Straord. il S. Gio. » Batta Secco Borella che siede etc.

» Comparono gl'infrascritti citati per ordine di detto S. Questore, » acciò di sodisfare, et esseguire a comandi di S. E. et di detto S. » Questore per quanto hanno inteso, di sapere, se l'essibitione del dacio » della carne di questa Città sia stata fatta di consenso e voluntà certa, » e concorde, o fosse stata suggerita da persona di maggior autorità » sulla Città, per rispetti od interessi privati, per causa dell'infeuda- » tione di questa Città ordinata da S. E. in persona del sig. Questore » e Marchese Cesare Visconti; che però per sodisfare al Comando, » dicono, e rispondono, mediante il lor giuramento toccata la scrittura

» Che l'essibitione del detto dacio non è stata fatta di lor consenso, » nè volontà, servendo detto dacio in causa d'alloggiamenti tanto gravi, » e forzosi, e che meno la volontà loro è di riconoscere alcun feuda- » tario, ma volere in ogni modo vivere, e morire sotto la giurisdittione, » et immediato impero della Maestà del Re N. S. — Et se dalla M. S., » sentite le raggioni della Città, venesse ordinato la infeudatione, che » non si crede, vogliono e s'intendono nel caso sodetto redimersi » dall'omaggio con tutte le forze, anco col proprio sangue, alla forma » di raggione, per vivere, e morire sotto l'immediato impero di S. M., » e non mai riconoscere feudatario, o padrone mediato.

» Quorum comparentium nomina sunt.

» 1. Jo: Antonius *Nigronus*, fq. Thomæ murator, annos 45 possidet » bona propria.

» 2. Christophorus *Puteus*, fq. Jo: Antonij depositarius sacri montis » pietatis, anno 50, possidet bona propria.

» 3. Augustinus *Nigronus,* fq. Bernardini, mercator, annos 28, pos-
» sidet bona propria.

» 4. Dionysius de *Crosio Canestri,* fq. Jo: Petri, annos 50, possidet
» bona propria, et est mercenarius (1).

» 5. Carolus *Tornus,* fq. Petri, an. 30, mercen., nulla possidet
» bona.

---

(1) A spiegazione di alcuni vocaboli di professioni registrati in questo elenco, i quali furono barbaramente latinizzati dal dialetto, od appartengono alla bassa latinità, valgano le seguenti indicazioni:

Bigolotus — colui che tuttora nel nostro dialetto porta il nome di *bigolotto* — venditore di merci, per lo più stoffe, ambulante, con cassa fermata da cinghie alle spalle.

Aromatarius — secondo il Du Cange, vale *pharmacopola, qui componit utilia medicamenta* — anche *parfumeur.*

Calcearius, e meglio *Calceolarius,* calzolaio, che, nella categoria dei seguaci di S. Crispino, tiene un grado superiore al

Sutor, il quale sta un gradino più sotto del *Calceolarius,* ma non è ancora il rappezzatore di ciabatte, che soleva designarsi coll'aggiunto di *cerdus,* onde *sutor cerdus,* ciabattino.

Stator, usciere del Magitrato.

Cursor, messo del Comune.

Nauta, nocchiero, navicellaio, barcaiolo.

Pristinarius — secondo Du Cange, da *pistrinare, panem conficere,* — panattiere.

Casearius, da *caseum,* formaggio, attenente al formaggio, l'odierno *casaro.*

Textor — tessitore — lavorava in casa, fabbriche grandi non esistendo, e gli attrezzi erano suoi, o forniti dal principale, onde, nel primo caso, la designazione: *possidet bona propria.*

Bolongarius, o *botularius,* salcicciaio, da *longabo,* salciccia, onde, forse, poscia *luganega.*

Brentarius, brentatore, che porta la misura di capacità con entrovi il vino.

Hospitalarius, ospitaliere, addetto all'ospedale, infermiere.

Mercenarius — colui che offriva l'opera sua giornaliera o nella industria dei drappi, od in quella dei campi, senza avere occupazione fissa, l'odierno *avventizio.*

Maloserius, mediatore, sensale, inferiore a

Negociorum gestor, mediatore in affari rilevanti.

Peltrarius, che lavora il metallo *peltro,* stagno raffinato.

Tubicen, trombettiere dell'autorità, che annunziava le grida, gli incanti, ecc.

Carcerarius, custode delle prigioni.

Sarcinator, o *sartor* — sartore.

Faber murarius, ferrarius, lignarius, muratore, ferraio, falegname.

Scartizzator, cardatore della lana, del lino, della canape.

Caupus, oste, bettoliere.

Commissarius bladarum, commissario sopra le biade, i grani, l'annona.

Tinctor, addetto alla tintura delle stoffe.

Piscator, pescatore; *piscator auri,* cercatore di pagliuzze d'oro nelle acque del Ticino.

Cerdus, uomo addetto a lavori infimi.

Molendinarius, che dirige una macina da grano, mugnaio.

Olearius, qui molendinum olearium curat, fabbricante d'olio; mentre

Olitor, vale venditore d'olio — *qui oleum vendit.*

» 6. Jo: Ant. *Merulus Tamborninus,* fq. Jacobi, an. 70, laborator
» diurnus, nulla possedit bona.

» 7. Jo: Petrus de *Ferrarijs Pistoriae,* fq. Augustini, an. 35, mas-
» sarius, possidet bona propria.

» 8. Vincentius *Corsicus Picolinus,* fq. Jo: Bapt. an. 60, possidet
» bona propria.

» 9. Matteus de *Ferrarij Trecate,* fq. Christoph. an. 32 massarius,
» possidet bona propria.

» 10. Vincentius *Mantua,* fq. Marci Antonij, an. 65, operarius
» diurnus, nulla possedit bona.

» 11. Jo: Petrus *Suighus,* fq. Franc. Ant. an. 40, mercator et
» possidet bona propria.

» 12. Petrus Paulus *Previde Massaria,* fq. M. Angeli, an. 24, possidet
» bona propria.

» 13. Carolus *Scottus,* fq. Donati, an. 30, sutor, nulla possidet bona.

» 14. Jo: Bapta *Bellatius,* fq. Jo: Dominici, an. 32, possidet bona
» propria cum quibus vivit.

» 15. Jo: Petrus *Costa,* fq. Thomae, an. 32, faber lignarius, pos-
» sidet bona propria.

» 16. Sebastianus *Tartarus,* fq. Alberti, an. 50, mercator, et pos-
» sidet bona propria.

» 17. Carolus de *Laude,* fq. Ant. Mariae, an. 40 operarius, habet
» bona stabilia propria.

» 18. Guidus Anton. *Sbarra,* fq. Caesaris, an. 65, operarius, et
» possidet bona propria.

» 19. Jo: Dom.cus *Dondena,* fq. Valentini, an. 35, operarius,
» possidet bona stabilia.

» 20. Carolus Ant. *Puteus,* fq. Jo: Stephani, an. 30, mercator et
» textor, possidet nulla bona.

» 21. Melchior *Nigronus,* fq. Gasparis, an. 40, *bigolotus* et possidet
» bona propria.

» 22. Jo: Bapt. *Gravalona,* fq. Jo: Antonij, an. 26, textor, et
» possidet bona propria.

» 23. Paulus *Carellus,* fq. Fabritij, an. 45, textor, possidet bona
» propria.

» 24. Jordanus *Mercalus,* fq. Christophori, an. 50, mercator, pos-
» sidet parva bona propria.

» 25. Stephanus *Silva Constantius,* fq. Vincentij, hospes, an. 60,
» possidet bona propria.

» 26. Jo: Jacobus *Ferrarius-Scottus,* fq. Vincentij, an. 52, mercator,
» et possidet bona stabilia.

» 27. Michael Angelus *Montanus Manzinus,* fq. Bapt., an. 40, oli-
» tarius, possidet bona stabilia propria.

» 28. Franc. Hier. *Fornarelus,* fq. Antonij, an. 35, operarius, pos-
» sidet bona propria.

» 29. Jacobus *Amadorus,* fq. Bernard., an. 35, operarius et piscator,
» nulla possidet bona.

» 30. Paulus *Saijnus,* fq. Cristophori, an. 35, faber lignarius, nulla
» possidet bona.

» 31. Joannes *Puteus,* fq. Jo: Steph., an. 35, textor, et possidet
» bona stabilia propria.

» 32. Jo: Ant. *Lunghus,* fq. Jo: Steph., an. 44, de Consilio Ge-
» nerali, possidet quam plurima bona, cum quibus vivit.

» 33. Maria *Staronus Marranus,* fq. Jacobi, an. 40, operarius, nulla
« possidet bona.

» 34. Jo: Dom.cus *a Valle,* fq. Jo: Bapt., an. 40, sutor, nulla
» possidet bona.

» 35. Barthol. *Gravalona Broca,* fq. Franc., an. 42, macellarius,
» possidet parva bona.

» 36. Hier.mus *Silva Prevostus,* fq. Franc., an. 30, sutor, possidet
» parva bona.

» 37. Vincentius de *Xbribus Badala,* fq. Jo: Ant., an. 60, mercator
» et possidet quam plura bona propria, de Consilio Generali.

» 38. Vinc. *Longhus,* fq. Jo: Steph., an. 30, possidet bona propria,
» cum quibus vivit, del Cons. Gen.

» 39. Franc. de *Lande,* fq. Josephi, an. 30, mercator, et possidet
» plura bona propria.

» 40. Jo: Angelus *Biffignandus Palearius,* fq. Jo. Franc., an. 50,
» possidet parva bona, laborator diurnus.

» 41. Joannes *Rigonus,* fq. Barth., an. 23, operarius, possidet
» parva bona.

» 42. Mattheus de *Previde Masseriae,* figlius Jo: Amb.sij, an. 31,
» mercator, et figlius famigliae.

» 43. Bernardus *Gratinus,* fq. Antonij, Eremita S.ti Michaelis Ar-
» cangeli, possidet parva bona.

» 44. Felix *Brambilla,* fq. Michaelis Arch., an. 18, dans operam
» studiis, nulla possidet bona.

» 45. Daniel de *Cottis Brudaniae,* fq. Matthei, an. 60, possidet bona
» propria cum quibus vivit.

» 46. Sebastianus de *Rodulphis Maseriae,* fq. Jo. Franc., an. 44,
» aromatarius, possidet plura bona propria.

» 47. Vincentius *Dondena,* fq. Valentini, an. 45, faber lignarius,
» possidet bona propria.

» 48. Petrus Ant. *Carbonus,* fq. Andreae, an. 56, mercator filoselli,
» possidet pauca bona

» 49. Matheus de *Cottis Rossini,* fq. Stephani, an. 50, mercator, et
» possidet bona propria.

» 50. Carolus *Brancalis Scalini*, fq. Jo: Franc., an. 33, operarius
» diurnus, possidet bona propria.

» 51. Claudius *Pedrocus,* fq. Benedicti, an. 32, mercenarius, et
» possidet pauca bona.

» 52. Franc. Ant. *Silva Prevostus,* fq. Jo: Iacobi, an. 21, operarius,
» possidet pauca bona.

» 53. Carolus *Ribolinus,* fq. Bapt., operarius, an. 30, possidet pauca
» bona propria.

» 54. Franc. *Silva,* fq. Vincentij, scartizzator, an. 28, possidet
» parum vel nihil.

» 55. Bernardinus *Canedus,* fq. Jacobi, faber ferrarius, an. 48, pos-
» sidet bona propria.

» 56. Jo. Petrus de *Rinaldis,* fq. Joannis, filatoris, an. 24, possidet
» parum, vel nihil.

» 57. Paulus de *Rodulphis Maseriae,* agricola, fq. Jo: Ant., an. 55,
» possidet bona propria.

» 58. Carolus de *Rodulphis Framarcho,* fq. Babt., agricola, an. 35,
» possidet bona propria.

» 59. Antonius *Ricardus,* fq. Franc., mercenarius, an. 50, nihil possidet.

» 60. Carolus de *Sylva Prevosti,* fq. Vincentij, calcearius, (vale
» *sutor,* calzolaio), an. 28, possidet parum vel nihil.

» 61. Jo: Dominicus de *Giottis,* fq. Jo: Antonij, scartizzator, an. 38,
» possidet bona propria.

» 62. Jo: Bapt. *Pisina*, tinctor, fq. Joannis, an. 30, possidet bona » propria.

» 63. J. Andrea *Pasinus*, fq. Bapt., operarius, an. 40, possidet pauca » bona propria.

» 64. Stephanus *Fassina*, fq. Jo: Jacobi, faber lignarius, an. 35, » possidet pauca bona propria.

» 65. Jo: Bapt. *Bertonus*, fq. Benedicti, faber ferrarius, an. 40, » possidet bona propria.

» 66. Jo: Petrus *Scaninus*, fq. magistri Jacobi, an. 50, possidet » bona propria et est faber ferrarius.

» 67. Vincentius de *Ferrarijs Bardelli*, fq. Franc., macellarius, an. 60, » possidet pauca bona.

» 68. Andreas *de Coltis Morandini*, fq. Bernardini, mercenarius, » an. 30, possidet parum, vel nihil.

» 69. Franciscus Ant. *de Rubeis Caselli*, fq. Ambrosij, mercenarius, » an. 25, possidet pauca bona propria.

» 70. Stephanus *de Fusis*, mercator, fq. Thomae, an. 70, possidet » bona propria.

» 71. Jo: Bapt. *de Sylva Costantij*, fq. Vincentij, pomarius, an. 35, » nihil possidet.

» 72. Jacobus Franc. *Montanus*, fq. Joannis, operarius, an. 36, nihil » possidet.

» 73. Simon *Magrinus*, fq. Joannis, operarius, an. 36, nihil possidet.

» 74. Franciscus *Stramontius*, operarius, fq. Blasij, an. 37, nihil » possidet.

» 75. Ambrosijus *de Galeatijs Mosani*, fq. Petri Pauli, operarius, an. » 40, possidet bona propria.

» 76. Vincentius *de Rubeis Caselli*, agricola, fq. Bernardi, an. 40, » possidet bona propria.

» 77. Bernardus *Rampus (o Ranfus?)*, fq. Jo. Franc., mercenarius, » an. 30, possidet parum, vel nihil.

» 78. Petrus Antonius *Beluscus*, assistens molinarijs promolatura, » fq. Bapt., an. 55, possidet bona propria.

» 79. Doctor phisicus Bernard. *de X.bribus Badalae*, filius Jo: » Steph., an. 21.

» 80. Franc. Bernardus *Rancius*, not. colleg., filius Marci Antonij, » an. 24.

» 81. Bernard. *Cattaneus*, mercator, fq. Jo: Antonij, an. 48, possidet » bona propria.

» 82. Gabriel *Cerianus*, fq. Jo: Bapt., mercenarius, an. 20, possidet » pauca bona propria.

» 83. Cristophorus *de Alemania Uselli*, mercator, fq. Jo. Franc., » an. 32, possidet bona propria.

» 84. Jo. Stephanus *Albasius*, fq. Gulielmi, barbitonsor, an. 26, » nihil possidet.

» 85. Jo. Maria *Albinus*, molinarius, fq. Antonij, an. 30, nihil possidet.

» 86. Jo. Maria *de Staronibus Lignani*, fq. Franc., operarius, an. 35, » possidet vinea una.

» 87. Petrus Antonius *de Rodulphis Magnini*, agricola, an. 30, pos- » sidet bona propria.

» 88. Jacobus Philippus *Pesotus*, fq. Jo. Franc., an. 45, mercator, » possidet bona propria.

» 89. Dominicus *Biava*, fq. Franc. Antonij, an. 50, sutor, possidet » quam plura bona.

» 90. Cristoph. *Codarius*, fq. Bernardi, an. 54, operarius, possidet » vinea una.

» 91. Franc. *Morsellus*, fq. Jacobi Philippi, an. 30, scartizzator, » possidet bona propria.

» 92. Joannes *de Bonasicalae*, fq. Jacobi, an. 24, macellarius, pos- » sidet bona propria.

» 93. Jo. Bapt. *De Gusbertis Pavaroti*, fq. Joannis, piscator, possidet » bona propria.

» 94. Marcus Ant. *de Ferrarijs Densae*, fq. Jo: Ant., operarius, an. 41, » pauca bona possidet.

» 95. Jo. Franc. *Neva (o Steva)*, fq. Jo. Jacobi, an. 41, piscator, » possidet bona propria.

» 96. Bapt. *Biffus*, fq. Berard., olearius, an. 45, possidet bona propria.

» 97. Jo. Franc. *Ferrarius*, fq. Pauli, an. 52, mercator, possidet » bona propria.

» 98. Steph. *de Galantis*, filius Petri Antonij, an. 40, mercenarius, » possidet bona propria.

» 99. Carolus *Montanus*, fq. Jo: Bapt., textor, an. 35, possidet » bona propria.

» 100. Hiacinthus *de Ferrarijs Mele*, fq. Michaelis Angeli, macella-
» rius, an. 48, possidet pauca bona propria.

» 101. Jo: Bapt. *Ferrarius*, fq. Andreae, mercator, an. 40, et pos-
» sidet bona propria.

» 102. Donatus *Biffignandus*, fq. Pauli, piscator, an. 40, possidet
» bona propria.

» 103. Carolus *de Collibus Tibaldi*, fq. Jo. Jacobi, an. 32, possidet
» bona propria cum quibus vivit.

» 104, Jo: Bapt. *Morsellus*, fq. Jo. Antonij, an 40, et possidet bona
» propria cum quibus vivit.

» 105. Carolus *de Cochis Cascinotti (o Calcinotti)*, fq. Vincentij,
» an. 30, laborator diurnus, nihil possidet.

» 106. Bapt. *Margarottus*, fq. Vincentij, operarius, an. 45, possidet
» bona propria.

» 107. Carolus *Portalupus*, fq. Joannis, mercenarius, an 35, possidet
» domuncula.

» 108. Maffius *de Previde Rosamarinae*, fq. J. C., scriba, an. 28,
» possidet bona propria.

» 109. Carolus *de Martis*, fq. Gaudentij, an. 35, possidet pauca
» bona propria.

» 110. Aloysius *de Ferrarijs Fantoni*, fq. Stephani, an. 48, possidet
» bona propria cum quibus vivit, de Consilio Generali.

» 111. Stephanus *Novatus*, mercenarius, fq. Jo. Pauli, an. 40, pos-
» sidet pauca bona propria.

» 112. Mattheus *Tombinus*, fq. Steph., operarius, an. 35, possidet
» vineam.

» 113. Joseph *Rodulphus Masseria*, causid. et not. Abbas Ven.
» Collegij notarior. de Cons. Gen. fq. Jo. Jacobi, an. 68, possidet
» bona propria.

» 114. Joannes *de Ingramij Curti*, fq. Vincentij, an. 69, possidet
» bona propria cum quibus vivit.

» 115. Bernardus *Gioachinus*, piscator, fq. Jacobi, an. 40, possidet
» pauca bona propria.

» 116. Georgius *Certella*, fq. Jacobi, operarius, an. 45, possidet
» pauca bona.

» 117. Octavianus *Novatus*, fq. Jo. Pauli, bolungarius panis nigri,
» an. 55, possidet bona propria.

» 118. Jo: Bapt. *Lombardus,* fq. Cristophori, calcearius, an. 33,
» possidet bona propria.

» 119. Jo. Franc. *Sainus,* fq. Bapt., olitor, an. 33, possidet vineam
» unam.

» 120. Gerardus *de Cassolio Pitazzi,* piscator, fq. Vincentij, an. 63,
» possidet bona propria.

» 121. Thomas *de Fusis,* fq. Franc. Mariae, faber lignarius, an. 28,
» possidet parva bona.

» 122. Jo. Franc. *de Previde Rosamarinae,* fq. Jo. Bapt. de Cons.
» Gen. an. 50, possidet bona propria, cum quibus vivit.

» 123. Lucas Ant. *de Tritio,* fq. Vincentij, caupo, an. 50, possidet
« pauca bona.

» 124. Vincentius *de Natalibus,* olitor, fq. Bapt. an. 60, et possidet
» bona propria.

» 125. Hieronimus *Galimbertus,* fq. Andreae, textor, an. 60, parum,
» vel nihil possidet.

» 126. Mattheus *de Puteis Arditij,* operarius, fq. Jo. Jacobi, an. 45,
» possidet bona propria.

» 127. Jo: Bapt. *Basticus,* mercenarius, fq. Antonij, an. 35, nihil
» possidet.

« 128. Annibal *Ghiringhellus,* chirurgus, fq. Julii (o Silvii), an. 49,
» possidet bona propria, de Cons. gen.

» 129. Jo: Bapt. *de Ferrariis Magistretti*, fq. Jo. Ant., Tribunus
» Plebis Parocchiae S. Dionysij, possidet bona propria cum quibus
» vivit, an. 42.

» 130. Carolus Vincentius *Fassina,* fq. caus. Jo. Angeli, an. 38,
» possidet bona propria cum quibus vivit.

» 131. Bartholomeus *Staronus,* fq. Dominici, piscator, an. 30,
» possidet domuncula.

» 132. Petrus *Sylva,* fq. Petri Antonii, an. 31, possidet bona pro-
» pria, cum quibus vivit, de Cons. gen.

» 133. Thomas *Negronus,* fq. Vincentij mercator, an. 44, possidet
» bona propria cum quibus vivit.

» 134. Bernardus *de Forno Galeae,* fq. Ambrosij, agricola, an. 45.
» possidet bona propria.

» 135. Franciscus *Allemania Uselli,* fq. Thomae, an. 20, versatur
» in studijs, et possidet bona propria.

» 136. Joannes *de Basticis Donoli,* mercator, et operarius, fq. Jacobi,
» an. 60, et possidet bona propria.

» 137. Baptista *de Collibus Carani,* fq. Ambrosij, operarius, an. 75,
» possidet bona propria.

» 138. Pacificus *Vastamiglius,* fq. Luchae, olearius, an. 40, possidet
» parum, vel nihil.

» 139. Steph. *Sylva Constantij,* fq. Augustini, mercenarius, an. 30,
» parum, vel nihil possidet.

» 140. Vincentius *Canrellus,* fq. Steph. operarius, an. 35, possidet
» bona propria.

» 141. Jo: Bapt. *Pisanus,* fq. Bernardi, mercator, an. 50, possidet
» bona propria.

» 142. Ambrosius *de Rubeis Caselli,* fq. Matthei, an. 20, negocio-
» rum gestor, et possidet bona propria.

» 143 Carolus *Paronus,* fq. Petri Antonij mercator, an. 35, possidet
» bona propria.

» 144. Vincentius *Morsellus,* fq. Jo: Bapt. textor serici, et filiselli,
» an. 50, possidet bona propria, de Cons. gen.

» 145. Antonius *de Vitij,* fq. Jo Franc., olearius, an. 45, nihil
» possidet.

» 146. Josephus Augustinus *Negronus,* fq. Petri Pauli, de Cons.
» gen. an. 35, et possidet bona propria, cum quibus vivit.

» 147. Antonius *de Biffignandis Mazoli,* fq. Jo. Dominici, mercator,
» an. 36, et possidet bona propria.

» 148. Bernard. *Rigonus,* fq. Bartholom., an. 71, possidet bona
» propria cum quibus vivit.

» 149. D. J. C. Colleg. Paulus Camillus *Morsellus,* filius capitanei
» Vincentij, an. 30, possidet bona propria adventitia, cum quibus vivit.

» 150. Melchior *de Ferrarij Zemelae,* fq. Vincentij, mercator, an. 36,
» possidet bona propria.

» 151. Morandus *a Collibus,* fq. Vincentij, de Cons. gen., an. 42,
» possidet bona propria cum quibus vivit.

» 152. Ambrosius *de Carlinis,* fq. Augustini, operarius, an. 30,
» nihil possidet.

» 153. Franciscus *de Cottis Rosini,* fq. Steph. mercator, et publicus
negociator, an. 40, possidet bona propria.

» 154. Carolus *Blancus,* piscator, fq. Fabricij, an. 34, possid. pauca
» bona.

» 155. Franc. *Paronus,* fq. Dominici, mercenarius, possidet pauca
» bona propria.

» 156. Petrus *Maraschus,* fq. Antonij, cerdo (secondo il Du Cange
» cerdo vale *Panneur* in francese, *conciator* in italiano), et operarius,
» an. 45, possidet vineam unam.

» 157. Ant. Maria *Penes,* fq. Franc., faber ferrarius, an. 35, pos-
» sidet parum, vel nihil.

» 158. Jacobus Franc. *Castronovus,* fq. Jo. Franc., mercenarius,
» an. 41, nihil possidet.

» 159. Jo: Bapt. *Mondinus,* fq. Jo. Antonii, olitor operarius, an. 50,
» possidet pauca bona propria.

» 160. Signifer Angelus *de Bussis,* fq. Matthei, an. 22, possidet
» bona propria.

» 161. Thomas Hiacintus *Morsellus,* fq. Jo: Bapt., not. colleg. et
» de Cons. gen., an. 48, possidet bona propria.

» 162. Jo. Maria *Moronus,* fq. Jo. Bapt., operarius diurnus, an. 48,
» et possidet bona propria.

» 163. Joannes *Pignolus,* fq. Hieron., caupo (secondo *Du-Cange,*
» *cabaretier* in francese, oste), an. 60, possidet parum, vel nihil.

» 164. Bernardus *Qualea,* fq. Jacobi Philippi, negociorum gestor,
» an. 30, et possidet bona propria.

» 165. Franc. *ab Acqua Ottae,* fq. Ambrosij, operarius, an. 29, et
» possidet bona propria.

» 166. Constantius *Morsellus,* not. coll., filius Thomae Hiac., an. 28.

» 167. Carolus *Blisis (Blasius?) de Cochis* . . . . fq. Andreae, an. 30,
» operarius, possidet bona propria.

» 168. Petrus Georgius *Bonus,* fq. Vincentij, mercenarius, an. 30,
» possidet bona propria.

» 169. Carolus *de Ingaramis Curti,* fq. Philippi, mercator, an. 38,
» possidet bona propria, de Cons. gen.

» 170. Doctor phisicus Gabriel *De Collibus,* fq. doctoris phisici Jo.
» Franc., an. 38, possidet bona propria, de Cons. gen.

» 171. Carolus *de Corsico Picolini,* fq. Josephi, agricola, an. 30,
» possidet bona propria.

» 172. Petrus Franc. *de Previde Contardini*, fq. Petri Ant., textor
» an. 60, parum vel nihil possidet.

» 173. Christophorus *de Previde Regi*, fq. Andreae, operarius, an. 40.
» possidet bona propria.

» 174. Vincentius *de Starono Montini*, fq. Joannis, mercenarius,
» an. 40, possidet nihil.

» 175. D. I. C. Colleg. Jo: Bapt. *Morsellus*, filius Thomae Hiacinti
» Tribunus Plebis Parochiae Sancti Christophori, an. 21.

» 176. Antonius *Bellatius*, fq. Herculis, sutor, an. 54, possidet bona
» propria.

» 177. Gulielmus *de Ferrarijs Gini*, fq. Jo. Franc., negociorum
» gestor, an. 46, possidet bona propria.

» 178. Jo: Bapt. *Gusbertus*, fq. Jo. Mariae, piscator, et operarius,
» an. 28, possidet bona propria.

» 179. Jo. Paulus *de Ferrarijs Mottae*, fq. Hieron., mercenarius,
» an. 40, possidet vineam unam.

» 180. Jo. Franc. *Tegamala*, fq. Jo. Mariae, studijs navat, an. 20,
» possidet bona propria, cum quibus vivit.

» 181. Bartholomeus *Vastamilius*, mercator, fq. Christoph., an. 50,
» possidet bona propria.

» 182. Bapt. *de Silva Constantij*, fq. Augustini, an. 45, possidet
» bona propria, cum quibus vivit.

» 183. Bernardus *Roncalus*, fq. Jo. Jacobi, textor, an. 40, possidet
» parum, vel nihil.

» 184. Carolus Vincentius *de Roncalibus*, filius Jo. Petri, pomarius
» *(venditore di frutta)*, an. 25, possidet bona propria.

» 185. Bernardus *de Gusbertis*, fq. Petri Mariae, sutor, an. 48,
» possidet bona propria.

» 186. Caus. Bartholomeus *Cingia*, fq. Signiferis Laurentij, an. 68,
» de Cons. gen., possidet bona propria, cum quibus vivit.

» 187. Thomas *de Rodulphis*, mercenarius, fq. Joannis, an. 35, pos-
» sidet bona propria.

» 188. Joseph *de Portalupis Coironi (Cantoni?)*, fq. Jo. Jacobi,
» mercator, an. 60, possidet bona propria.

» 189. Joannes *de Regio*, fq. Melchionis, operarius, an. 20, possidet
» bona propria.

» 190. Augustinus *de Rodulphis Maseriae,* fq. Jo. Franc., aromatarius,
» an. 40, possidet bona propria.

» 191. Paulus *de Morsellis,* fq. Ambrosij, operarius, an. 40, nihil
» possidet.

» 192. Jo: Bapt. *Gabelinus,* fq. Bernardi, operarius, an. 50, possidet
» bona propria.

» 193. Jo. Franc. *de Sylva Constantij,* fq. Vincentij, operarius, an.
» 45, possidet bona propria.

» 194. Jo. Bapt. *Degrossis,* fq. Baldesaris, calcearius, an. 44, pos-
» sidet bona propria.

» 195. Jo. Petrus *Gusbertus,* fq. Jo: Bapt., calcearius, an. 22, pos-
» sidet bona propria.

» 196. Bernard. *Casalerius,* pomarius, fq. Vincentij, an. 45, possidet
» pauca bona propria.

» 197. Enricus *Galanes,* filius Jo. Franc., an. 28, possidet quam
» plura bona propria, cum quibus vivit.

» 198. Joannes *a Collibus Barbani,* piscator, fq. Jo. Franc., an. 40,
» possidet domunculam.

» 199. Andreas *de Rolandis,* operarius, fq. Bernardini, an. 35, pos-
» sidet pauca bona propria.

» 200. Jo. Stephanus *Moneta,* fq. caus. Vincentij, an. 50, possidet
» bona propria, cum quibus vivit.

» 201. Jo: Bapt. *Riva,* piscator, fq. Thomae, an. 45, possidet
» vineam unam.

» 202. Stephanus *Frigijs,* fq. Jo. Franc., operarius, an. 65, possidet
» bona propria.

» 203. Jo: Bapt. *ab Acqua Ottae,* fq. Petri Franc., mercenarius,
» an. 30, possidet domum unam.

» 204. Jo. Franciscus *Biffus,* fq. Bapt., *stator,* an. 47, possidet bona
» propria.

» 205. Hier. *Sparcelles,* fq. Luchae, textor, an. 40, possidet bona
» propria.

» 206. Jo: Bapt. *Canedus,* fq. Gabrielis, faber lignarius, an. 35,
» possidet bona propria.

» 207. Bernard. *de Rubeis Casselli,* nauta, fq. Bapt., an. 55, pos-
» sidet bona propria.

» 208. Jo: Bapt. *Borella,* fq. Vincentij, operarius, an. 30, possidet
» bona propria.

» 209. Jo. Dominicus *De Rubeis Caselli,* fq. Jo. Antonij, nauta,
» an. 30, possidet pauca bona propria.

» 210. Carolus Hieron. *Fassina,* fq. Jacobi, operarius, an. 22, nihil
» possidet.

» 211. Augustinus *Scottus,* fq. Jo. Jacobi, sutor, an. 45, possidet
» pauca bona propria.

» 212. Jo: Bapt. *de Apostolis,* fq. Francisci, calcearius, an. 40, nihil
» possidet praeter merces.

» 213. Antonius *de Rodulphis Maseriae,* fq. alterius Antonii, nego-
» ciorum gestor, an. 40, possidet bona propria.

» 214. Franc. *Rigonus,* calcearius, fq. Josephi, an. 25, possidet
» bona propria.

» 215. Bonaventura *de Caijs,* sutor, fq. Jo. Petri, an. 65, possidet
» bona propria.

» 216. Augustinus *de Rodulphis Maseriae,* agricola, fq. Andreae,
» an. 30, possidet bona propria.

» 217. Dominicus *de Previde Frigerijs,* operarius, an. 30, possidet
» pauca bona.

» 218. Bapt. *Testa,* fq. Blasij, operarius, an. 30, possidet pauca
» bona propria.

» 219. Paulus Antonius *de Sylva Porini,* fq. Vincentij, mercator
» commestibilia, an. 30, possidet pauca bona.

» 220. Ambrosius *Cripa,* fq. Bapt. operarius, an. 60, possidet
» pauca bona propria.

» 221. Jo. Petrus *de Grabelona Bochae,* sutor, fq. Jo. Antonij,
» an. 40, possidet bona propria.

» 222. Mattheus *Rigonus,* fq. Jo. Mariae, operaius, an. 33, et pos-
» sidet pauca bona.

» 223. Franc. *Saxus,* fq. Ferantis, an. 30, possidet bona propria,
» cum quibus vivit.

» 224. Dionisius *Croseus,* fq. Bernardi, an. 35, mercator, possidet
» bona propria.

» 225. Franc. Ambrosius *de Collis Cantoni,* fq. Jo. Mariae, operarius,
» possidet bona propria.

» 226. Augustinus *Fassina*, faber lignarius, fq. Jo. Petri, an. 40,
» possidet bona propria.

» 227. Bartholomeus *Alinus o Ajinus*, macelarius, fq. Petri Pauli,
» an. 55, possidet bona propria.

» 228. Gaspar *Podesius*, fq. Steph. operarius, an. 25, possidet
» parum.

» 229. Joseph *Carara*, fq. Jo. Franc., operarius, an. 40, possidet
» parum.

Die 28.

» 230. Dominicus *Ceronetus*, filius Dominici, pistrinarius panis
» nigri, an. 35, nihil possidet.

» 231. Jo. Franc. *Miliavacca*, casearius fq. Jo. Antonij, an. 51,
» possidet bona propria.

232. Franc. *Morsellus*, piscator, fq. Jo. Petri, an. 43, possidet bona
» propria.

» 233. Franc. *Guastamilius*, textor, fq. Christophori, an. 40, possidet
» bona propria.

» 234. Petrus Paulus .... *(illeggibile)*, piscator, fq. Jo: Bapt., annos
» 28, nihil possidet.

» 235. Petrus Ant. *Longus*, textor, fq. Pauli Antonij, an. 24, nihil
» possidet.

» 236. Vincentius *Biffignandus*, operarius, fq. Antonij, an. 24, nihil
» possidet.

» 237. Hieron. *Bonfilius*, mercenarius, fq. Franc., an. 60, nihil
» possidet.

» 238. Bernardus *de Natalibus*, piscator, fq. Stephani, an. 45, pos-
» sidet bona propria.

» 239. Christophorus *Novatus*, fq. Jo. Pauli, bolongarius, an. 41,
» possidet bona propria.

» 240. Vincentius *Ceranus*, operarius, fq. Jo: Bapt., an. 30, nihil
» possidet.

» 241. Hier. *Portalupus*, textor, fq. Jo. Angeli, an. 30, possidet
» bona propria.

» 242. Joannes *Vandonus*, fq. Jo. Ant., faber ferarius, an 40, pos-
» sidet bona propria.

» 243. Jo. Maria *de Rodulphis Framarchi,* fq. Tomae, agricola, an.
» 45, possidet bona propria.

» 244. Bernard. *Russus,* fq. Jo. Petri, brentarius, an. 40, nihil
» possidet.

» 245. Stephanus *Picolinus,* piscator, fq. Matthei, an. 45, possidet
» bona propria.

» 246. Vincentius *Fassina,* operarius, fq. Jacobi, an. 30, possidet
» bona propria.

» 247. Jo. Franc. *Cacarillus,* operarius, fq. Jo. Stephani, an. 48,
» possidet bona propria.

» 248. Petrus Paulus *Alinus* (od *Ajinus*), fq. alterius Petri Pauli,
» mercator, an. 45, possidet bona propria.

» 249. Raphael *Biava,* filius Joannis, cursor publicus civitatis, an.
» 33, possidet bona propria.

» 250. Jo. Bapt. *Gottarius,* fq. Jo. Antonij, operarius, an. 30, pos-
» sidet bona propria.

» 251. Beltramus *Carnevalius,* fq. Petri Francisci, mercenarius, an.
» 50, possidet bona propria.

« 252. Joseph *de Collibus Cosmae,* fq. Franc., mercenarius, an. 40,
» possidet bona propria.

» 253. Carolus *Violinus,* calcearius, filius Bernardi, an. 30, possidet
» pauca bona.

» 254. Jo. Bapt. *Prilina (o Rasina),* fq. Jo. Jacobi, an. 35, opera-
» rius, possidet pauca bona.

» 255. Petrus Paulus *Tochius,* fq. Aloysij, an. 40, operarius, pos-
» sidet pauca bona.

» 256. Urbanus *Rodulphus Rosa,* fq. Jo. Ambrosij, an. 60, possidet
» pauca bona, mercenarius.

» 257. Andreas *Ravasius,* fq. Dominici, hospitalarius, an. 60, pos-
» sidet pauca bona.

» 258. Vincentius *Rodulphus Ramellus,* fq. Franc., an. 68, opera-
» rius, possidet pauca bona.

» 259. Bernardinus *Sempius,* fq. Josephi, an. 40, mercenarius,
» possidet parum.

» 260. Jo. Franc. *Ferrarius Bardilus,* fq. Jo. Mariae, olearius, an.
» 60, possidet pauca bona.

» 261. Joseph *Picolinus*, fq. Stephani, an. 60, operarius, possidet
» pauca bona.

» 262. Petrus Ant. *De Rodulphis Gratiae*, operarius, fq. Jo. Matthei,
» an. 50, possidet pauca bona.

» 263. Jo. Bapt. *Basticus*, operarius, fq. Vincentij, an. 38, possidet
» pauca bona.

» 264. Carolus Ant. *Canedus*, fq. Gabrielis, operarius, an. 25, pos-
» sidet bona propria.

» 265. Jo. Dominicus *de Castris*, fq. Jo. Bapt., operarius, an. 45,
» nihil possidet.

» 266. Petrus Paulus *Montanus Mancinus*, fq. Matthei, mercenarius,
» an. 70, possidet parum, vel nihil.

» 267. Vincentius *Casalinus*, fq. Pauli, operarius, an. 25, nihil
» possidet.

» 268. Jo. Jacobus *Tochus*, fq. Caroli, mercenarius, an. 35, possidet
» pauca bona.

» 269. Georgius *Veronesius*, fq. Jo. Bapt., an. 46, mercator com-
» mestibilium, possidet parum, vel nihil.

» 270. Bartholomeus *Vitalis Coroninus*, filius Jo. Bapt., mercator
» ut supra, an. 40, nihil possidet ultra mercaturam.

» 271. Hieronim. *Ferrarius*, fq. Francisci, calcearius, an. 40, pos-
» sidet domum unam.

» 272. Franc. *Fasolus*, fq. Jo. Bapt., mercenarius, an. 40, possidet
» bona propria.

» 273. Thomas *de Puteo Emanueli*, fq. Jo. Bapt., mercenarius, an.
» 22, possidet pauca bona.

» 274. Stephanus *Mutunensis*, fq. Antonij, agricola, an. 45, nihil
» possidet.

» 275. Jo. Bapt. *de Collibus*, fq. Pauli Dionisij, an. 38, possidet
» bona propria, cum quibus vivit.

» 276. Augustinus *Margarottus*, fq. Vincentij, operarius, an. 40,
» possidet vineam unam.

» 277. Carolus Vincentius *Bernus*, agricola, fq. Baptistae, an. 25,
» possidet bona propria.

» 278. Jo. Jacobus *de Rodulphis Maseriae*, aromatarius, filius Joannis,
» an. 35, possidet bona propria, et est de Cons. gen.

» 279. Carolus *Croseus,* fq. Christophori, textor, an. 23, possidet
» pauca bona propria.

» 280. Dominicus *Minolius,* fq. Franc., operarius, an. 30, possidet
» bona propria.

» 281. Bernard. *Guffandus,* bolungarius, fq. Maini, an. 30, possidet
» pauca bona propria.

» 282. Petrus Franc. *Fassa,* fq. Marci Antonij, operarius, an. 35,
» possidet vineam unam.

» 283. Petrus Paulus *Mercalis,* filius Jo. Dominici, macellarius,
» an. 25, possidet bona propria.

» 284. Joseph *Carbonus,* maloserius, fq. Andreae, an. 60, possidet
» bona propria.

» 285. Vincentius *de Cottis Vianae,* fq. Andreae, operarius, an. 30,
» possidet vineam unam.

» 286. Joannes *Canedus,* fq. Dominici, faber ferrarius, an. 38, pos-
» sidet bona propria.

» 287. Augustinus *Cottinus,* fq. Jo. Antonij, operarius, an. 30, nihil
» possidet.

» 288. Gabriel *de Frigijs,* fq. Martini, operarius, an. 40, possidet
» pauca bona.

» 289. Carolus *Bergaminus,* fq. Joannis, faber ferrarius, an. 25,
» possidet bona propria.

» 290. Petrus *Fossa,* filius Petri Mariae, an. 30, operarius, nihil
» possidet.

» 291. Franc. *Pecorae,* filius Julij, peltrarius, an. 25, possidet
» parum, vel nihil.

» 292. Antonius *de Grandis,* fq. Jo. Mariae, operarius, an. 45,
» possidet parum, vel nihil.

» 293. Deffendens *Fornarellus,* fq. Augustini, textor, an. 23, pos-
» sidet bona propria.

» 294. Christophorus *Sainus,* fq. Dominici, operarius, an. 30, nihil
» possidet.

» 295. Jacobus Philippus *Gravellona Alionus,* fq. Jo. Dominici,
» operarius, an. 38, possidet parum, vel nihil.

» 296. Carolus Antonius *Vespa,* fq. Laurentij, mercenarius, an. 40,
» possidet parum, vel nihil.

» 297. Vincentius *Ferrarius,* fq. Jo. Petri, textor, an. 20, possidet
» parum, vel nihil.

» 298. Bernard. *Vandonus,* fq. Jo. Antonij, textor, an. 25, possidet
» parum, vel nihil.

» 299. Michael *Ærasmus,* piscator, fq. Josephi, an. 40, possidet
» parum, vel nihil.

» 300. Bernard. *de Brancalibus Sculini,* fq. Jo. Franc., operarius,
» an. 40, nihil possidet.

» 301. Donatus *a Cruce,* fq. Jo. Franc., operarius, an. 72, possidet
» bona propria.

» 302. Jo. Franc. *Canedus,* fq. Matthei, operarius, an. 48, possidet
» bona propria.

» 303. Carolus *de Sylva Prevosti,* fq. Benedicti, calcearius, an. 35,
» possidet bona propria.

» 304. Augustinus *Mediabarba,* fq. Joannis, barbitonsor, an. 25,
» nihil possidet.

» 305. Jo. Ant. *Brochettus,* fq. Franc., publicus tubicen civitatis,
» an. 54, possidet bona propria.

» 306. Ambrosius *Turris,* fq. Ambrosij, textor, an. 48, possidet
» bona propria.

» 307. Stephanus *Morsellus Carnevalius,* fq. Petri, mercenarius, an.
» 55, possidet parum, vel nihil.

» 308. Gabriel *Canedus,* fq. Jo. Dominici, faber ferrarius, an. 31,
» possidet bona propria.

» 309. Franc. *Biava,* fq. Matthei, textor, an. 30, possidet parum,
» vel nihil.

» 310. Jo. Ant. *Pisanus,* fq. Stephani, textor, an. 57, possidet
» vineam unam.

» 311. Jacobus Ant. *Cavalinus,* fq. Gulielmi, textor, an. 32, pos-
» sidet domum unam.

» 312. Jo. de *Rodulphis Gambarae,* fq. Bernard., operarius, an. 45,
» possidet domum unam.

» 213. Julius *Cochius,* fq. Jo. Franc., mercator, an. 70, possidet
» bona propria, de Cons. gen.

» 314. Petrus Paulus *Collis,* fq. Jo. Andreae, an. 40, possidet bona
» propria, cum quibus vivit.

» 315. Jo. Franc. *de Rodulphis Zanetti,* fq. Josephi, textor, an. 45,
» possidet bona propria.

» 316. Guglielmus *de Previde Masaria,* fq. Petri Pauli, an. 60,
» possidet bona propria, cum quibus vivit.

» 317. Vincentius *Zaconus,* fq. Bernardi, operarius, an. 50, possidet
» bona propria.

» 318. Petrus Paulus *Biffignandus,* fq. Cristophori, textor, an. 25,
» et possidet pauca bona.

» 319. Jacobus Philippus *de Biffignandis,* fq, Matthei, macellarius,
» an. 65, possidet pauca bona.

» 320. Jo. Bapt. *de Ferrarijs Zamele,* fq. Vincentij, mercator, an. 26,
» possidet pauca bona.

» 321. Jo. Jacobus *Rihcis (?),* fq. Josephi, an. 40, calcearius, pos-
» sidet parum vel nihil.

» 322. Carolus *de Previde Pratti,* fq. Jo. Ant., sutor, an. 24, possidet
» bona propria.

» 323. Petrus Ant. *de Ferrarijs Gini,* fq. Ambrosij, calcearius, an.
» 20, possidet pauca bona.

» 324. Hieron. *Balina Montaioli,* fq. Pauli, sutor, an. 84, possidet
» bona propria.

» 325. Vincentius de *Rodulphis Maseriae,* fq. Jo. Antonij, agricola,
» an. 48, possidet bona propria.

» Dominicus *de Rubeis Caselli,* fq. Vincentij, operarius, an. 22,
» possidet pauca bona.

» 327. Antonius *Delignanis Barono,* fq. Bapt., operarius, an. 50,
» possidet pauca bona propria.

» 328. Rolandus *de Cochis Masetti,* fq. Caesaris, mercator comme-
» stibilium, an. 38, possidet propria bona.

» 329. Jacobus Philippus *Ferrarius,* fq. Pauli, negociorum gestor,
» an. 75, possidet bona propria.

» 330. Jo. Ant. *Morsellus Caramellonus,* fq. Jo. Dominici, olitor,
» an. 35, possidet pauca bona.

» 331. Franciscus *de Minasio Clari,* fq. Franchi, agricola, an. 45,
» possidet bona propria.

» 332. Franc. *Brancalis,* fq. Dominici, faber lignarius, an. 35, pos-
» sidet bona propria.

» 333. Franc. *Miliavacha,* fq. Vincentij, operarius, an. 45, possidet
» bona propria.

» 334. Ant. *Biffignandus,* fq. Jo. Mariae, operarius, an. 45, possidet
» bona propria.

» 335. Franciscus *della Stradella,* fq. Antonij Mariae, *faber murarius,*
» an. 30, possidet bona propria.

» 336. Jo. Steph. *Rosa Palearius*, fq. Alexandri, an. 45, parum,
» vel nihil possidet.

» 337. Dominicus *Rigonus,* fq. Jo. Mariae, operarius, an. 40, pos-
» sidet parum, vel nihil.

» 338. Franc. *Ordinus*, fq. Jo. Mariae, scartizator, an. 40, nihil
» possidet.

» 339. Carolus *Puteus*, fq. Gasparis, operarius, an. 35, possidet
» pauca bona.

» 340. Christophorus *de Rubeis Caselli,* faber ferrarius, an. 45, pos-
» sidet bona propria.

» 341. Franc. *Carbonus,* fq. Bartholomei, faber ferrarius, an. 58,
» possidet bona propria.

» 342. Franc. Ant. *Miliavacha,* fq. Antonij Bernardini, mercenarius,
» an. 32, nihil possidet.

» 343. Hieronim. *de Laude Chiovinus,* fq. Franc., mercator com-
» mestibilium, an. 70, possidet bona propria.

» 344. Joseph *Busiolus (o Buriolus),* fq. Thomae, textor, an. 38,
» piscator.

» 345. Mattheus *Barolus*, piscator, fq. Dominci, an. 50, possidet
» pauca bona.

» 346. Franc. *Cattaneus,* fq. Bapt., negociorum gestor, an. 46, pos-
» sidet pauca bona.

» 347. Hieron. *Maiernus*, fq. Jo. Petri, agricola, an. 23, possidet
» bona propria.

» 348. Carolus *de Bonasicale*, fq. Jo. Ant., macellarius, an. 35,
» possidet bona propria.

» 349. Carolus Vincentius *Rodulphis Maseriae*, fq. Joannis, mer-
» cenarius.

» 350. Carolus *de Natalibus,* fq. Jo. Bapt., operarius, an. 22, pos-
» sidet pauca bona.

» 351. Petrus Paulus *de Merulis,* operario, an. 55, possidet pauca bona.

» 352. Joannes *de Magistris,* fq. Bartholomei, operarius, an. 40, » possidet pauca bona.

» 353. Mattheus *Scarionus,* filius Jo. Petris, faber ferrarius, an. 32, » possidet pauca bona.

» 354. Georgius *a Collibus,* commissarius bladarum, fq. Marci » Antonij, an. 30, possidet bona propria, cum quibus vivit.

» 355. Georgius *de Rubeis,* fq. Joannis, macellarius, an. 25, possidet » parum, vel nihil.

» 356. Georgius *de Collibus Cantoni,* fq. Jo. Mariae, olitor, an. 30, » possidet propria bona.

» 357. Mattheus *Biffignandus,* filius Jacobi Philippi, macellarius, » an. 40, possidet bona propria.

» 358. Vincentius *Papinus,* fq. Jacobi Antonij, mercenarius, an. 30, » possidet pauca bona.

» 359. Jo: Bapt. *Cribellus,* fq. alterius, Jo: Bapt., textor, an. 45, » possidet nihil.

» 360. Bernard. *de Biffignandis Mazzoli,* fq. Vincentij, an. 30, pos- » sidet pauca bona, mercenarius.

» 361. Paulus *Grabellona,* fq. Jo: Bapt., an. 28, possidet bona » propria, cum quibus vivit.

» 362. Petrus Ant. *a Collibus Marchini,* fq. Causid. Jo: Bapt., an. » 20, possidet bona propria, cum quibus vivit.

» 363. Jo. Petrus *Pavesius,* fq. Jacobi, operarius, an. 38, possidet » pauca bona.

» 364. Bernardus *Marchinus,* fq. Petri Franc., an. 38, possidet » pauca bona, operarius.

» 365. Hieron. *Rigonus,* fq. Franc., operarius, an. 40, possidet » pauca bona.

» 366. Mattheus *Cochis Birolli,* fq. Vincentij, textor, an. 50, pos- » sidet pauca bona.

» 367. Jo. Petrus *de Philippis,* fq. Marci, operarius, an. 40, possidet » pauca bona.

» 368. Jacobus *Barberius,* fq. Antonij, operarius, an. 40, possidet » parum, vel nihil.

» 369. Marcus Ant. *Oliverius,* fq. Jo. Ambrosij, operarius, an. 40, » possidet pauca bona.

» 370. Bernardus *de Basticis Donoli*, fq. Petri Franc., mercator,
» an. 60, possidet bona propria.

» 371. Jo. Ant. *Parola*, fq. Jo. Andreae, textor, an. 60, possidet
» bona propria.

» 372. Augustinus *de Ferrarijs Gianelli*, fq. Jo. Petri, an. 60, pos-
» sidet bona propria, cum quibus vivit.

» 373. Jo: Bapt. *Camparius Caesari*, textor, an. 30, possidet bona
» propria.

» 374. Petrus Paulus *Araldus*, fq. Jacobi Philippi, piscator, an. 37,
» possidet parum, vel nihil.

» 375. Thomas *de Magistris*, fq. Josephi, operarius, an. 60, possidet
» pauca bona.

» 376. Bartholomeus *Tominus*, fq. Josephi, operarius, an. 60, pos-
» sidet pauca bona.

» 377. Franc. *Borottus*, fq. Jo: Bapt., operarius, an. 40, possidet
» pauca bona.

» 378. Jo. Petrus *Galeatius Mossanus*, fq. Antonij, an. 40, possidet
» pauca bona, et est mercenarius.

» 379. Simon *Borotus*, filius Jo. Franc., mercenarius, an. 36, pos-
» sidet nihil.

» 380. Joseph *Bellatius*, fq. Matthei, olitor, an. 45, possidet bona
» propria.

» 381. Jo. Paulus *Carlevarius*, fq. Petri Franc., mercenarius, an. 40,
» possidet parum, vel nihil.

» 382. Jo. Jacobus *de Sancto Petro*, fq. Jo. Franc., textor, an. 34,
» possidet bona propria.

» 383. Bapt. *Bertolla*, fq. Jo. Franc., operarius, an. 26, nihil possidet.

» 384. Dionisius *Sempius*, fq. Petri Pauli, operarius, an. 35, pos-
» sidet pauca bona.

» 385 Jo. Angelus *Moralonus (Morazonus?)*, fq. Josephi, operarius,
» an. 22, nihil possidet.

» 386. Carolus *Ripa*, fq. Jo. Angeli, textor, an. 35, possidet pauca bona.

» 387. Andreas *de Cassolio Zolae*, fq. Antonij Mariae, operarius,
» an. 27, possidet pauca bona.

» 388. Antonius Maria *de Cassolio Zolae*, filius emancipatus Andreae,
» operarius, an. 27, possidet pauca bona.

» 389. Jacobus *Montilerius,* fq. Bernardi, operarius, an. 33, possidet » pauca bona.

» 390. Jo. Ant. *Baratus,* fq. Jo. Petri, operarius, an. 32, possidet » pauca bona.

» 391. Bapt. *Sanchiel (Sanchius),* fq. Petri Martini, mercator, an. » 56, possidet bona propria.

» 392. Jo. Franc. *de Furno Minelli,* fq. Jo: Bapt., mercator, an. 45, » possidet bona propria.

» 393. Rolandus *ab Ecclesia,* fq. Bapt., an. 73, possidet bona propria, » cum quibus vivit.

» 394. Carolus *de Minasio Clari,* fq. Petri Mariae, agricola, an. 35, » possidet bona propria.

» 395. Stephanus *de Decembris,* fq. Damiani, tinctor, an. 35, pos- » sidet parum, vel nihil.

» 396. Jo. Jacobus *Fordalla,* fq. Jo. Petri, calcearius, an. 55, pos- » sidet pauca.

» 397. Jacobus Philippus *Recius,* fq. Jo. Franc., calcearius, an. 36, » possidet bona propria.

» 398. Franc. *Vastamilius,* fq. Jo. Antonij, mercenarius, an. 20, pos- » sidet pauca bona.

» 399. Franc. *Pisanus,* fq. Bapt., operarius, an. 22, possidet pauca » bona.

» 400. Franc. *de Biffignandis,* fq. Vincentij, operarius, an. 30, pos- » sidet parum, vel nihil.

» 401. Jo. Jacobus *de Laude Fidelis,* fq. Petri Pauli, sutor, an. 45, » possidet parum, vel nihil.

» 402. Hiacintus *Mansuetus,* fq. Antonij, textor, an. 35, nihil possidet.

» 403. Franc. Ant. *Mondinolus,* fq. Joannis, mercator filuselli, et » omni genus merc., an. 50, possidet bona propria.

» 404. Paulus *Zola,* fq. Matthei, piscator, an. 35, possidet parum, » vel nihil.

» 405. Joseph *Bartolinus,* fq. Bartholomei, piscator, an. 40, possidet » bona propria.

» 406. Ant. *Otto,* fq. Vincentij, olitor, an. 25, possidet parum, vel nihil.

» 407. Franc. *de Vitij Grassi,* fq. Joannis, barbitonsor, an. 35, pos- » sidet pauca bona.

» 408. Vincentius *Ordinus*, fq. Bernardini, piscator, an. 50, possidet » pauca bona.

» 409. Jo. Dominicus *Ordinus*, fq. Bernardini, piscator, an. 40, » possidet parum, vel nihil.

» 410. Franc. *Biffignandus*, piscator, fq. Pauli, an. 50, possidet » pauca bona.

» 411. Jo. Maria *de Ferrarijs*, piscator, fq. Philippi, an. 45, possidet » pauca bona.

» 412. Carolus *Rafaelis*, piscator, an. 40, possidet parum, vel nihil.

» 413. Vincentius *Miliavacha*, fq. Franc., sutor, an. 78, possidet » pauca bona.

» 414. Petrus Paulus *Biffignandus*, fq. Antonij, mercenarius, an. 20, » possidet parum, vel nihil.

» 415. Franc. *de Magistris*, operarius, fq. Antonij, an. 60, possidet » parum, vel nihil.

» 416. Thomas *Taconus*, fq. Franc. Antonij, operarius, an. 35, » possidet parum. vel nihil

» 417. Franc. *Decembrus*, fq. Jacobi Antonij, piscator, an. 40, nihil » possidet.

» 418. Joseph *Zola*, fq. Matthei, piscator, an. 30, possidet pauca bona.

» 419. Carolus *Zola*, filius Josephi, vivens separatim a patre, pi- » scator, an. 25, nihil possidet.

» 420. Capitaneus Vinc. *Morsellus*, fq. Alexij, an. 70, possidet bona » propria.

» 421. Thomas *Pizzaldus*, filius Dominici, an. 45, possidet bona » propria, pistriniarius.

» 422. Jo. Jacobus *de Biffignandis Mazzoli*, fq. Joannis, operarius, » an. 40, possidet parum, vel nihil.

» 423. Carolus *Biffignandus Palearius*, fq. Christophori, piscator, » an. 32, possidet bona propria.

» 424. Joannes *Fornarius*, fq. Jo. Angeli, an. 40, operarius, nihil » possidet.

» 425. Vincentius *Morsellus Carlevarius*, fq. Jo. Petri, operarius, » an. 32, possidet bona propria.

» 426. Jacobus *Girardus*, fq. Beltrami, operarius, an. 38, nihil » possidet.

» 427. Franc. *de Nepotibus*, fq. Antonij, tinctor, an. 30, possidet
» bona propria.

» 428. Jo. Mattheus *Saccomanus*, filius Jo. Franc. an. 28, possidet
» bona propria.

» 429. Jo: Bapt. *Picolinus*, fq. Dominici, agricola, an. 50, possidet
» bona propria.

» 430. Joannes *Laude*, fq. Bernardi, textor, an. 45, possidet parum,
» vel nihil.

» 431. Franc. *Biffignandus Mazzolus*, fq. Bernardini, piscator, an.
» 35, possidet bona propria.

» 432. Dominicus *Mancinus*, fq. Antonij, an. 23, operarius, nihil
» possidet.

» 433. Stephanus *Lazarus*, filius Jo: Bapt., piscator, an. 25, nihil
» possidet.

» 434. Vincentius *Decembrius*, fq. Jacobi Antonij, piscator auri, an.
» 40, possidet pauca bona.

» 435. Jo. Ant. *Camparius*, fq. Andreae, nauta, an. 30, possidet
» bona propria.

» 436. Hieron. *Picolinus*, fq. Jo. Ant., agricola, an. 60, possidet
» bona propria.

» 437. Bapt. *Virgilius*, fq. Bernardi, operarius, an. 35, possidet
» pauca bona.

» 438. Joannes *Pavesius*, fq. Jacobi, operarius, an. 30, possidet
» pauca bona.

» 439. Vincentius *Aquagnus*, fq. Jacobi, operarius, an. 30, nihil
» possidet.

» 440. Petrus Ant. *Ferrarius*, fq. Baltessaris, an. 60, operarius,
» parum, vel nihil possidet.

» 441. Jo: Bapt. *Beluscus*, fq. Jo. Franc., piscator, an. 35, possidet
» parum, vel nihil.

» 442. Petrus *della Bassa*, fq. Josephi, cerdus, an. 45, nihil possidet.

» 443. Carolus *Castignonus*, fq. Franc., campanarius, an. 40, nihil
» possidet.

» 444. Jocobus Antonius *De Decembrijs*, fq. Jo: Bapt., operarius,
» an. 25, possidet pauca bona.

» 445. Carolus *Ferrarius*, fq. Jo. Franc., piscator, an. 30, nihil possidet.

» 446. Bernardus *Sempius*, fq. Jacobi Antonij, operarius, an. 35,
» nihil possidet.

» 447. Vincentius *Jordanus*, fq. Hieron., mercenarius, an. 40, pos-
» sidet nihil.

» 448. Christophorus *Carezzonus*, fq. Vincentij, textor, an. 33,
» possidet nihil.

» 449. Marcus Ant. *Fassina*, fq. causid. Jo. Angeli, an. 30, possidet
» bona propria.

» 450. Josephus *Burgius*, fq. Melchionis, operarius, an. 45, nihil
» possidet.

» 451. Jo: Bapt. *Morsellus*, fq. Ambrosij, *molendinarius*, an. 40,
» possidet pauca bona.

» 452. Vincentius *Rizotus*, fq. Steph., nauta, an. 40, possidet bona
» propria.

» 453. Carolus *Caresanus*, fq. Bapt., textor, an. 33, nihil possidet.

» 454. Jo: Bapt. *Decembrus*, fq. Jo. Petri, macellarius, an. 38,
» possidet parum, vel nihil.

» 455. Petrus Franc. *Pancaranna*, fq. Antonij, operarius, an. 20,
» nihil possidet.

» 456. Joannes *Maraschus*, fq. Antonij, operarius, an. 54, possidet
» parum, vel nihil.

» 457. Vincentius *Pisanus*, fq. Bernardi, piscator, an. 25, possidet
» bona propria.

» 458. Franc. *Polus*, fq. Vincentij, piscator, an. 50, parum, vel
» nihil possidet.

» 459. Carolus Ant. *Cunterinus*, fq. Jo. Franc., operarius, possidet
» vineam unam.

» 460. Joannes *della Valle*, fq. Boniforti, textor, an. 30, possidet
» pauca bona

» 461. Joseph *Vastamilius*, fq. alterius Josephi, faber ferrarius,
» an. 30, possidet pauca bona propria.

» 462. Petrus Franc. *Otto*, fq. Vincentij, operarius, an. 24, possidet
» pauca bona.

» 463. Jo: Bapt. *de Starono Montini*, fq. Bernardi, mercenarius,
» an. 30, nihil possidet.

» 464. Bapt. *Morsellus*, fq. Augustini, not. coll. et cancellarius
» dictae Civitatis, an. 38, possidet bona propria.

» 465. Venantius *Vespa,* fq. Laurentij, textor, an. 35, possidet » pauca bona.

» 466. Jo. Maria *Otto,* fq. Jo. Antonij, agricola, an. 35, possidet » bona propria.

» 467. Joannes *Bosia,* fq. Claudij, operarius, an. 30, possidet parum, » vel nihil.

» 468. Augustinus *de Cottis,* fq. Michaelis, mercenarius, an. 40, » nihil possidet.

» 469. Marcus Ant. *Rancius,* fq. Bernardi, aromatarius, an. 50, » possidet bona propria.

» 470. Jacobus Franc. *Morsellus,* fq. Alexi, an. 65, possidet bona » propria, cum quibus vivit.

» 471. Dominicus *Fordalla,* fq. Petri, calcearius, an. 61, possidet » pauca bona.

» 472. Christophorus *Contardinus,* fq. Vincentij, operarius, an. 25, » possidet pauca bona.

» 473. Petrus Paulus *Staronus,* fq. Jo. Dominici, operarius, an. 44, » possidet pauca bona.

Riassumendo i dati fornitici da questo documento, che ci ricorda i nomi delle famiglie abitanti in Vigevano nella prima metà del sec. XVII, molte delle quali sono tuttora ivi esistenti, noi troviamo che furono interrogati ben 539 capi di famiglia, che quasi tutti erano possidenti, sebbene spesso di pochi beni, e che la grandissima maggioranza aveva una professione. — Infatti risulta che erano allora in Vigevano 21 capi famiglia *laureati,* vuoi avvocati, notai, medici, chirurgi, ecc. — Del ceto dei *negozianti* — droghieri cioè, farmacisti, mercanti fissi, od ambulanti *(bigolotti),* macellai, oleari, panattieri, osti, fruttivendoli — furono interrogati circa 125 capi di casa. — Tra *agricoltori* e massari ne furono interrogati 30. — Il ceto degli *operai* fu il più numeroso chiamato a deporre, Vigevano essendo città industriale; infatti furono circa 280 gli interrogati nella classe dei calzolai, cardatori, fabbri, falegnami, mugnai, navicellai, operai in genere, pescatori, tessitori, tintori, sarti e barbieri, ecc. — Altre 50 persone circa di professioni od occupazioni varie furono pure interrogate, come mercenari, e

lavoratori a giornate, daziarii, studenti, ammanuensi, militari, cursori o trombettieri, eremiti, fabbricatori di formaggi, commissari, brentatori, infermieri.

Il risultato di questo plebiscito diede una risposta quasi uniforme, come l'asserisce lo stesso Questore deputato all'interrogatorio. Sono degne di nota pertanto, e non saranno sfuggite all'attento lettore, le energiche proteste, che uscivano dal labbro tanto del popolano, che del ricco abbiente, o del magistrato del comune.

10. Dei riferiti interrogatorii rese conto al Governatore il Questore Vimercato nella seguente relazione, che racchiude nettamente la verità su quanto era accaduto, e veridicamente riassume la volontà del popolo vigevanasco.

Ill.mo, et Ecc.mo Sig.re

« V.ª E.ª fu servita con sua di 24 del passato incaricarmi di » ritornar la terza volta alla Città di VIGEVANO ad esplorar li voti di » ciascun Cittadino ad uno per uno *ostiatim* per assicurarsi se ogn'uno » concorresse spontaneamente, et di buona voglia all' offerta fattami la » prima volta che pur fui colà del datio della carne in soccorso della » Maestà del Re N. S. senza che fusse suggerita, e persuasa da Persona » di maggior autorità nella Città, per il desiderio di continuare a ma- » neggiare le cose a loro voglia, o per altri fini, et interessi proprij, » come si era vociferato, e che insieme invece di precetti intimati ad » alcuni Particolari di quella Città dal Podestà, come già fu ordine di » V. E., li facessi avvisati bonamente nella maniera che a me più fusse » parsa, acciò, subito se ne partissero ad ubbidire alli commandi di V. E. » rimettendo in oltre all'arbitrio mio l'espediente da pigliarsi con quelli » che già haveva significato il Podestà, ristassero per infermità grave » impossibilitati a portarsi.

» Per ordine dunque di V. E. andai subito col Notaro della Reg. » Camera Francesco Mercantoli, et altre persone a quella volta, ove » gionsi mercordì alli 25 et avendo subito fatto chiamare il Sargente » Maggiore Antonio Gravellona, et il Capitano Gio. Paolo Bosio Consoli » della Città, esponendogli quanto di nuovo tenevo in commissione da

» V. E., essi in conformità di quanto già s'era ultimamente determinato
» nel consiglio, et di quanto ne scrisse quel Podestà a V. E. si mo-
» strarono pronti ad ubbidire, et lasciare che da ogn'uno si ricercasse
» il suo sentimento circa all'essebitione del detto datio, et che venesse
» a Milano chiunque da me fusse stato commandato, però che per
» quella giornata non fusse possibile dar principio a cosa alcuna, si
» per la moltitudine della soldatesca che ivi si trovava per occasione
» della mostra generale, come per esser l'hora tarda, et che alla matina
» seguente si sarebbe dato principio alla funtione; così alli 26 del
» sudetto mandai il Portero del Magistrato Gioseffo Confalonero, ad
» avvisarli tutti, acciò venissero prontamente da me, come vi andò
» insieme con li messi della Città, et li avvisò a casa per casa. Intanto
» perchè il Podestà mi disse che il Dottor Ferrante Silva Bosio, et il
» Causidico Carlo Antonio Bonfiglio, quali tra gli altri erano degli già
» precettati a venire a Milano, si trovavano impediti, quello per infer-
» mità gravissima, e questo per un accidente d'una cascata, per la
» quale se ne stava a letto con una gamba offesa, stimai bene mandarli
» a visitare per un perito forastiero che si trovava ivi con l'occasione
» della mostra de soldati alla presenza del detto Notaro Camerale, et
» facesse relatione se senza pericolo della vita potevano venir sino a
» Milano, mi riferiva, che il Bosio sarebbe stato in molto pericolo
» mettendosi in viaggio, ma che il Bonfiglio potesse benissimo senza
» alcun dubbio della salute obbedire, e per ciò gli feci sapere per
» mezo del Podestà, che se ne venisse a Milano a ricevere li commandi
» di V. E., come l'istesso ordinai al dottor Pietro Paolo Fassina, quali
» partirono, et fecero l'ubbedienza, gl'accompagnai con lettera al sig.
» Gran Cancelliere, et stimai che per all'ora bastasse inviar questi a
» Milano, mentre viddi, che sarebbero stati pronti anco li altri ad
» ubidire quando fussero stati avisati, et me ne aquietai per la gran
» quantità d'officiali, et soldati, che ogn'uno teneva in casa in quella
» occasione, tanto più che il sig. Gran Cancelliere mi disse di inviar
» a Milano quelli che mi fussero risultati colpevoli di subornatione
» delli altri Cittadini, cosa che per verità non mi risultò nel processo.

» Essaminati poi tutti li Cittadini, che si potero havere, quali sono
» al numero di cinquecento circa, et fattegli da me le dovute amoni-
» tioni, et essortationi ad uno per uno conforme alla commissione, fra

» quali essaminati vi sono detti Fassina, et Buonfiglio, se bene alcuni
» di loro dicono, che l'essibitione di detto Datio fu fatta perchè ne fu
» discorso in Consiglio, et a parte tra di loro Consiglieri, ancorchè
» non si mettesse in scritto, ad ogni modo quasi tutti unanimi, et
» concordi dicono col giuramento non esser stata fatta l'essibitione del
» Dacio sudetto di loro volontà, nè esser loro mente di volersi privare
» del Datio qual serve per i loro carichi sempre, et soccorso di sol-
» datesca et di più non voler riconoscere alcun feudatario per le ragioni
» che la Città già haveva rappresentate a S. M., dalla quale quando li
» venisse commandato, doppo aver viste le loro ragioni, fussero infeudati,
» in quel caso, più tosto che consentire all'infeudatione, intendessero
» valersi del beneficio che essi pregano li si conceda di redimersi
» dall'homaggio, o col Datio medesimo, o con altri più pronti effetti
» della Città, o del proprio, anco col proprio sangue, volendo vivere
» e morire sotto l'immediato dominio, et imperio del Re N. S.; vero
» è che tra tanti vi furono da circa venticinque solamente, quali dis-
» sero, che quando poi S. M. commandasse la infeudatione, in tal caso
» gli sarebbe convenuto ubbidire, volendo inferire che all'hora si sa-
» rebbero sottoposti al feudatario, che è quanto per verità posso
» rappresentare a V. E. essermi risultato da dette informationi; con
» che faccio riverenza, et a V. E. desidero sempre ogni maggior bene.
» Milano li 2 Dicembre 1648.
» Di V. E.

» *Hum.mo et Dev.mo Ser.re*
» Gio. Batta Secchi Borella (1) »

Il Gran Cancelliere volle gli fosse fatta dal Notajo della Regia Camera *Mercantolo*, una esposizione riassuntiva di tutte le cose occorse durante le tre gite a Vigevano, e questa relazione pure è improntata a verità, nè punto viene in essa aggravata la condizione dei cittadini, onde si può credere nelle sfere ufficiali si riconoscesse allora, e forse si ammirasse, la dignitosa condotta del popolo e dei magistrati, che resistevano solo per lo intento di non essere infeudati, mentre si protestavano, ed erano, fedelissimi sudditi del loro Sovrano.

(1) Conte di *Vimercato.*

« 1648, adì 12 X.bre.

« Faccio fede io infrascritto notaro della R. C. così commandato
» dall' Ill.mo Gran Cancelliere dello Stato di Milano Don Girolamo de
» Quixada a dar fede autentica di quanto occorse nelle occasioni, che
» io mi trovai presente, mentre andai accompagnando per ordine del
» Magistrato Straordinario il sig. Questore Conte Vimercato delegato
» dal sudetto Tribunale per dare il possesso della Città di Vigevano
» in feudo ordinario al sig. Questore Cesare Visconte, et susseguente-
» mente dopo in altre due delegationi fatte in esso sig. Conte di Vi-
» mercato da S. E. per verificare se il datio della carne essibito la
» prima volta avanti esso sig. Conte per essimersi dalla infeudatione
» procedesse dalla pura, e mera volontà di quei sudditi, o pure fosse
» stato proposto, e persuaso da alcuni di maggior autorità in quella
» Città per il desiderio, come si disse, di maneggiar le cose a lor
» voglia, et di più per occasione di doversi fare alcuni precetti a par-
» ticolari di quella Città per ordine pure di V. E., — faccio dico fede
» qualmente nelle occasioni sudette passarono in fatti tutte quelle cose,
» e circostanze contenute nelle relationi fatte da esso Questor Gio. Batta
» Secchi Borella conte di Vimercato sotto li giorni 14 d'ottobre, ...
» 9.bre. prossimi passati e 2 del corrente di X.bre, et altra fatta dal
» Dottor Sinibaldo Boido Podestà di quella Città, et particolarmente
» occorsero le seguenti circostanze.

» Primo. Havendo la prima volta il sudetto Questore Conte Vi-
» mercato fatto dimandare li Consoli della Città perchè venissero da
» Sua Signoria ed intendere quello che voleva significarle per servicio
» di S. M. et per ordine de SS.[i] Superiori, et essendo andato il
» Portero Ottavio Lurano ad avisarli d'ordine d'esso sig. Conte come
» sopra, le fu risposto che non potevano in alcun modo separarsi
» dagli altri popolani, come s'avvicinarono molti a detti Consoli, et
» unitamente dissero di non voler andassero da esso sig. Conte se non
» venivano quelli del popolo unitamente.

» 2.° Havendo la mattina seguente esso sig. Conte Questore mandato
» un altra volta a dimandare essi Consoli perchè venissero da SS.ria
» come sopra essi rimandarono a dire che non potevano venire se non
» con quelli del Popolo, però che sarebbero venuti in minor quantità
» le fusse stato possibile un altra volta, come sempre andai io stesso

» dal Sarg. Magg. Gravalona uno dei Consoli, qual pure mi diede
» l'istessa risposta, et indi a due hore in circa vennero da SS.ria al
» Collegio de Padri Barnabiti ove noi eravamo alloggiati in N.º di 250,
» in circa, et seguì poi quanto esso sig. Questore ha rifferto nella
» detta sua relatione fatta a S. E. alli 14 d'8.bre come sopra.

» 3.° essendosi tenuto discorso tra detto sig. Questore Delegato,
» et me notaro, vedendo una resistenza et unione tale, di mandare
» alcuni *precetti* a detti Consoli perchè obedissero, e se ne venissero a
» Milano, si hebbe per bene non far intimar detti *precetti* perchè
» intendessimo da buona parte, che in tal caso sarebbero succeduti
» qualche scandali, essendosi la mattina antecedente fatto un Consiglio
» generale nel quale fu rissoluto che accadendo si fosse fatto qualche
» precetto a quelli Cittadini di Vigevano, o vero alli medesimi fusse
» occorso patire qualche travaglio per sostenere di non esser infeudati,
» in tal caso se gli dovessero bonificare dalla Città tutti li danni, che
» a detti Cittadini fosse occorso patire per la causa medesima, il che
» anco si lege espressamente nell'atto della comparitione fatta alli 9
» del mese d'ottobre, che resta registrato nelli miei atti. Fu in detto
» tempo osservato che universalmente detto Conte, et tutti noi altri
» Ministri, et altre persone eravamo seco, non venevamo visti di buon
» occhio, anzi trattati con poca cortesia, come il simile occorse alli
» detti Padri Barnabiti, solo perchè ci dassero albergo, a segno che
» con difficoltà con danari si poteva haver provisioni per il vivere,
» onde che quando se vi ritornò la seconda volta si stimò necessario
» di portar da Milano colà alcuna provisione con noi.

» 4.° Che essendo ritornato la seconda volta detto sig. Questore
» per ordine di S. E. alla sudetta Città di Vigevano sotto li 3 novembre,
» et havendo fatto dimandare li sudetti Consoli per il fine sudetto,
» essi risposero le medesime parole come sopra, ricusando di non
» poter venire senza il rimanente del popolo, et havendo il sig. Que-
» store detto al sig. Dottor Boido Podestà che non lasciasse toccar la
» campana per congregar il popolo, come si era fatto la prima volta
» quando SS.ria fu a Vigevano, e questo a fine di non eccitar tumulto,
» et confusione, et a fine di negotiare con maggior quiete separatamente,
» in ogni modo la mattina seguente si congregarono la maggior parte
» de Cittadini nella Chiesa di S. Francesco a far cantar una messa

» all'altare di S. Antonio da Padova, con che si unì il detto popolo,
» e terminato di dire la messa, vennero poi alla piazza, dove succedet-
» tero tutte quelle cose, et circostanze che restano espresse nella rela-
» tione fatta a S. E. dal medesimo sig. Questore Conte di Vimercato, et dal
» sig. Sinibaldo Boido Podestà, il quale di più rispose al detto sig. Conte
» di non haver fatto intimare li *precetti* ad alcuni particolari della Città,
» conforme l'ordine di S. E., perchè essendosene lasciato intendere di
» haver tal ordine, le fu risposto, che non haverebbero obedito a tali
» *precetti*, anzi haverebbero fatte serrar le porte della Città perchè si
» rivocassero detti *precetti*, et haverebbero fatte altre resolutioni *attorno*
» *le case di quelli*, li quali havessero obedito, o veramente che volevano
» venir tutti a Milano unitamente, volendo correre tutti la medesima
» causa.

» Finalmente la terza volta quando si andò solo per esplorare il
» sentimento di ciascuno *ostiatim*, come sopra, e per precettare alcuni
» di venir a Milano, come di sopra si è detto, oltre al contenuto
» dell' ultima relatione di detto sig. Conte, si osservò pubblicamente
» che per tutto il tempo che colà dimorassimo, che furono molti giorni
» con essaminare circa 500 persone, si tenne esposto un quadro della
» imagine di Santo Antonio da Padova alle Porte della Città sempre
» con due torchie, o candilotti accesi, avanti quel Santo concorreva
» tutta la Città ad inginocchiarsi, e far orationi, come si disse, perchè
» non fusse la Città infeudata, et che il Santo inspirasse li cuori di
» tutti a dire, in atto che venivano dal detto sig. Conte, quello che
» più fosse stato per loro bene, et questa circostanza, et particolarità
» fu da molti introdotta in discorso stragiudiciale in atto dell' esame
» avanti detto sig. Conte, et alla presenza mia spontaneamente con-
» fessata. —

» Et per fede così commandato come sopra ho firmato la presente. »

11. Intanto, sia i cittadini vigevanaschi *precettati*, sia quelli che solevano dimorar in Milano, continuavano a patrocinar caldamente la causa della loro città, mentre in Ispagna un Della Croce solertemente agiva in Corte e presso i Ministri.

Conveniva provvedere a' mezzi pecuniari, per adempire alla promessa fatta dal Consiglio e dal popolo in più circostanze, sia per risarcire i *precettati,* sia per compensare delle spese cui andavano, incontro coloro che, o per missione avuta, o spontaneamente, s'adopravano in favore della Città. Il Consiglio infatti, a più riprese, ebbe ad emettere deliberazioni, per cui ed i *precettati,* ed i volontari patrocinatori, ed i rappresentanti della Città a Milano ed a Madrid fossero soddisfatti delle spese e delle fatiche incontrate.

Si raccolgono qui di seguito questi documenti tutti delle decisioni prese su questo argomento dal Consiglio generale, sebbene alcune vengano dopo la deliberazione del Re, per cui a VIGEVANO era fatta miglior sorte:

1649, 21 *Genn.* Essendo Pretore Sinibaldo *Boido,* e Consoli il Causidico Bartolomeo *Cingia,* ed il Giureconsulto Paolo Camillo *Morselli;*....
« propose detto Console Bartolomeo *Cingia* come il Consiglio deve
» accingersi alla provisione di qualche danaro per socorere li cit-
» tadini, che per causa della Città alcuni mesi sonno, si trovano
» trattenuti nella Città di Milano — sopra qual proposta essendosi
» discorso, et considerando essi congregati essere più che necessaria la
» sodetta provisione, finalmente con il solito partito delle balle alla
» forma delli ordini, fu conchiuso, et ordinato, che in ogni modo li
» sodetti sig. Consoli provedano di presente almeno Lire 400 imperiali
» per sovenire detti cittadini, che si trovano nella Città di Milano per
» alcuni interessi di questa Città, et questo con qualunque effetti della
» Città, spachiando ogni opportuno recapito et mandato. »

1649, 14 *Aprile,* essendo Pretore Sinibaldo *Boido,* Consoli *Cingia* Bartolomeo, e Paolo Camillo *Morselli;*....
« avuto dalli sig.ri Conte Brunoro *Pietra,* Dottor Pietro Paolo *Fassina,*
» Capitano Gio. Paolo *Testa,* e Causidico Carlo Antonio *Bonfilio* do-
» manda di compensatione delle spese da essi fatte nella Città di
» Milano per la causa dell' infeudatione.... fu ordinato di far credito
» al Rev. Padre *De Ajala* di lire cinquanta due imperiali, oltre le
» lire 48 ricevute come nel quinterneto de sig. Consoli per le spese

» da esso fatte nell' andata a S. E. a procurare il spachio di detti si-
» gnori che si trovano dettenuti nella Città di Milano, spachiandoli li
» opportuni recapiti pel il pagamento. »

Nel convocato = 1649, 23 *Giugno* = essendo ancora Podestà D. Sinibaldo *Boido* d'Alessandria, e Consoli Gio. Paolo *Testa*, e Pietro Paolo *Colli* — leggesi:

« Sentito il sig.or Conte Brunoro *Pietra*, Deputato dalla Città per
» Imbasciatore alla M.tà della Regina nostra Signora, il quale disse
» haver compita detta fontione, con quella forma, e modi che si
» richiedeva, et che hanno fatto li Imbasciatori delle altre Città dello
» Stato, nella quale gli è convenuto spendere assai più del danaro
» somministratogli dalla Città per detta causa, et anche signifficò le
» spese da esso fatte nella Città di Milano ove per ordine di S. E. fu
» trattenuto alcuni mesi, con altri cittadini per causa dell' infeudatione
» che si pretendeva di questa Città, et poi resi, — sopra del che
» essendosi discorso, fu da alcuni de congregati detto essere conveniente
» discorere, et accertare, quello si doveva pagare a detto sig. Conte,
» come alli sig.ri Franc. *Tegamala*, Dottor Pietro Paolo *Fassina*,
» Cap.no Paolo *Testa*, et Causidico Carlo Antonio *Bonfiglio*, quali
» anch'essi si sono tratenuti in detta Città di Milano per detta causa,
» per le spese da essi fatte per la sodetta causa. Stando che dal
» Consiglio Generale resta ordinato di risarcire tutti li danni et spese
» da essi signori patiti, et fatte per la causa di detta infeudatione.
» Et essendosi di novo discorso fu da tutti li congregati detto essere
» ragionevole, et di molta convenienza sodisfare detti signori di dette
» spese. Et dato il partito se si doveva dar partito di pagare a detti
» signori per la sodetta causa dalle lire sette alle otto, o vero dalle
» sei alle sette per caduno il giorno per tutto il tempo che si sonno
» tratenuti in detta Città di Milano per detta causa in tutto comprese
» tutte le spese fatte per questa causa — sortì di dare il partito dalle
» lire sei alle sette, et dal sodetto partito sortì di pagare a detti signori
» lire sei per caaduno il giorno per le spese da essi fatte come sopra
» per tutto il tempo che sonno stati tratenuti nella sodetta Città di
» Milano per la sodetta causa, spachiandoli li opportuni recapiti per il

» credito et compenso sopra i carichi et colletta si propria come d'altri
» per quelli che non tengono estimo per la compensa propria, dedoto
» il danaro da essi ricevuto dalla Città nella sodetta causa. »

1649, 18 *Ottobre*. — Pretore D. Sinibaldo *Boidi*, — Consoli Conte Brunoro *Pietra* e G. B. *Portaluppo*.

« Propose il Console Conte Brunoro Pietra come l'agente di questa
» Città in Spagna presso la Maestà del Re nostro Signore et suoi Mi-
» nistri per la causa che si pretendeva d'alienatione con titolo di feudo
» Marchionale di questa Città a mesi passati agitata nella Real Corte
» et anche nella Città di Milano — avanza dalla presente Città lire
» trecento dodeci imp. per residuo di spese da esso fatte in detta
» causa in Spagna, et ne adimanda il pagamento — sopra qual parti-
» colare essendosi discorso — finalmente con il solito partito delle
» balle alla forma dell' ordine, fu concluso et ordinato di dar credito
» all'Agente di dette Lire 312 imp. spachiandogli ordine per il paga-
» mento con qualunque de più pronti effetti della Città, et per esso
» Agente al sig. Dottor Michel Angelo *Sacchetti* Orattore di questa
» Città nella di Milano.

» Et più con il medesimo partito delle balle fu ordinato di far
» credito al medemo Agente di questa Città in Spagna di lire 300 imp.
» in ricognitione di fatiche da esso fatte a pro della Città in detta
» causa d' infeudatione spachiandoli gli ordini di pagamento nella
» sodetta forma. »

CAPO V.

Deliberazione della Corte di Madrid

rispetto alla infeudazione di Vigevano

SOMMARIO — 1. Timori, speranze, voti e provvedimenti della cittadinanza.
2. Manca il documento che provi l'asserto degli storici vigevanaschi, aver il re proibito VIGEVANO fosse infeudata — ricerche inutili del documento accennato negli archivi di Torino, Milano e VIGEVANO.
3. Fatte ricerche negli archivi di Spagna, si rinviene finalmente in quello di Simancas.
4. Non concorda con l'asserto degli storici precedenti.
5. Risposta del re che ordina il Senato di Milano abbia a giudicare sulla validità dei diritti prodotti dalla città di VIGEVANO.
6. Contento dei Vigevanaschi — convocato delli 8 Maggio 1649 in rendimento di grazia al Santo Antonio da Padova.
7. Conclusione.

1. La Città di VIGEVANO dopo l'interrogatorio *ostiatim,* che dava, come si è visto, un risultato negativo, sia riguardo all'infeudazione, sia riguardo alla cessione del dazio della carne, stava ansiosa, in attesa degli ordini che sarebbesi in proposito impartiti. Appariva intanto con qualche soddisfazione evidente come, mercè le fatte unanimi rimostranze, la cessione effettiva del feudo al procuratore del Visconti non fosse in fatto avvenuta, non ostante la firma al contratto di vendita. I Vigevanaschi, i quali avevano dal tempo ottenuto il desiderato intento nel 1626, dal tempo speravano ancora. Ed il popolo le sue speranze riponeva principalmente in S. Antonio da Padova, cui aveva invocato, ed invocava

incessantemente, perchè fosse largo del suo patrocinio, affine d'allontanare ancora una volta il temuto ed imminente pericolo di perdere quella che chiamava la sua libertà.

Non alle sole preghiere però ricorrevano i cittadini vigevanaschi; poichè, ben sapendo come occorra, per essere da Dio aiutati, dar opera solerte alla propria bisogna, incessantemente s'adopravano, ed a Milano ed a Madrid, per iscongiurare la disgrazia che loro pendeva sul capo. Infatti i Decurioni vigevanaschi, e massime i principali, già avevano fatto valere le loro molte aderenze in Milano presso il Senato dal 1626 al 1648, ed erano riusciti ad ottenere quel singolare temporeggiamento nella decisione del Senato, per cui erasi tenuto per tanto tempo in sospeso la loro sorte. Ricorsero pertanto agli stessi mezzi ancora in questa circostanza fatta assai più grave, nè si stancarono, per animo deliberatamente avverso che andassero in alcuni fra i più potenti incontrando. Un padre *D'Ajala*, vivente in Milano, e legato con molti vigevanaschi, sia per particolari interessi che aveva pure coll'Amministrazione del Comune, sia per individuale amicizia, era il centro delle congreghe dei cittadini di VIGEVANO che dimoravano in Milano per provvedere agli interessi della loro Città. Fra questi distinguevansi principalmente il Conte Brunoro *Pietra*, ed il figlio suo Ferdinando, i *Decembri*, i *Bosio*, i *Testa*, i *Colli*, ed altri non pochi, i quali non davano tregua ai loro amici, sollecitandoli in pro della causa della loro Città nativa. Nè il Vescovo di VIGEVANO Giovanni *Guittierez* spagnuolo d'origine — assunto a questo episcopato nell'anno 1648, deceduto poi alli 20 di Marzo dell' anno seguente (1) — meno erasi adoprato per allontanare dalla Città in cui viveva la minacciata ed invisa infeudazione. Sopra tutti primeggiava però in questo affaticarsi l'oratore Michel Angelo *Sacchetti*, sia per la missione, ond'era investito da lunga pezza, e per quella specialissima che eragli stata ultimamente affidata, sia per lo amore immenso che portava alla Città, di cui era il rappresentante ordinario presso il governo di Milano. Oltre questo *oratore*, i Vigevanaschi solevano spedire uno speciale loro *agente* o patrocinatore in Ispagna, non so se ivi permanentemente stabilito, o se inviato solamente

(1) Gianolio — loc. cit. pag. 98, 99.

quando peculiari circostanze il richiedessero. Fatt'è che nel 1626 era agente in Ispagna Giorgio *Rodulfo*, e nel 1648 Alessandro *Della Croce*. Mentre pertanto i rappresentanti di Vigevano procuravano ottenere si temporeggiasse in Milano, prima di venire a deliberazione definitiva a danno della Città, l'Agente in Ispagna s'adoprava perchè i Ministri del Consiglio Supremo delle cose d'Italia, prendessero un provvedimento a Vigevano favorevole. L'opera nobilissima di quegli egregi cittadini fu in parte finalmente soddisfatta.

Asserisce il Biffignandi (1) che il re dichiarò *nulla ogni investitura, e vietò parlarne più oltre*. Anche il Gianolio viene nella stessa sentenza, dicendo: « *Indotto da queste rimostranze, il Magistrato deferì tale grave* » *questione al Supremo Consiglio delle cose d'Italia in Ispagna, ed ivi,* » *prese in seria considerazione le opposizioni dei Vigevanaschi, ne fu fatta* » *relazione al Re Filippo IV, il quale apprezzando la somma fedeltà di* » *quei cittadini, ordinò fosse incontanente sospesa ogni trattazione di questo* » *negozio, e vietò che in avvenire più mai se ne avesse a far parola.* » *Per lo che, secondo il voto dei cittadini, nulla fu innovato, e la ven-* » *dita o cessione in feudo non ebbe effetto di sorta. Tutte queste cose* » *apprendonsi dagli archivi della Città, e dalle allegazioni del Dottor* » *Sacchetti.* »

Tale fu sempre l'esplicita asserzione degli storici vigevanaschi, ripetuta, e tenuta per certa dalla popolazione tutta oggi stesso.

2. Il raccoglitore di queste memorie però, per quanto si sentisse inclinato a prestar fede al riferito asserto, ravvisò necessario l'avere sott'occhio quel documento che racchiudeva simile deliberazione; poichè, essendo questa, più che una monografia storica, nel vero senso della parola, una pubblicazione di documenti sopra l'episodio della tentata infeudazione di Vigevano, riesciva indispensabile coronare la raccolta, con lo aggiungervi quel rescritto reale che poteva chiamarsi definitivo, del quale d'altra parte detti storici non davano nemmeno la precisa data.

(1) Loc. cit. pag. 327.

Avutasi pertanto la certezza che questo documento non esisteva negli Archivii di Stato in Torino, si pensò potesse rinvenirsi in quello di Milano, sebbene sia noto come, dopo l'annessione del Vigevanasco al Piemonte, le carte tutte, già raccolte negli archivi milanesi riferentisi a questa ed alle altre provincie aggregate, sieno state rimesse allora al Governo Sardo.

Siccome però questi documenti non istettero sempre racchiusi nell'archivio torinese, ma ritornarono a Milano, quando i paesi fra il Ticino e la Sesia furono dal Console Bonaparte aggregate alla Repubblica Cisalpina, e poi, dopo il 1814, furono da Milano ancora restituite a Torino; sorse la speranza qualche documento non fosse stato riconsegnato, e fra questi stesse il tanto desiderato rescritto. Rivoltasi allora preghiera, volesse interessarsi per questa ricerca, a persona che già aveva pratica degli archivi milanesi per dotti studi ivi fatti (1), si ebbe la.... seguente risposta: « In questo archivio di Stato, *Feudi camerali,* » si trova in gran parte il carteggio per la tentata infeudazione di » VIGEVANO trattata dalla camera nel 1647 e 48 prima con Francesco » Maria Balbi, poi con Cesare Visconti; ma i documenti che Ella » desidera non vi si trovano, nè li ha il *carteggio* che ci rimane del » *Senato.* — Le noterò che a parere di questi archivisti sarebbe inutile » tentare qui la scoperta degli atti da Lei desiderati, perchè se vi fos- » sero stati avrebbero trovata la loro sede nelle predette due Sezioni.... »

Perduta questa speranza, venne il pensiero potesse qualche indizio, e forse il documento stesso, trovarsi nell'archivio comunale di VIGEVANO. Rovistato pertanto a più riprese quell'archivio, munito di esatti cataloghi, con l'assistenza del compiacentissimo Segretaro del municipio — degno discendente di quella nobile famiglia Sacchetti, di cui sopra abbiamo ammirata l'opera proficua nei frangenti, in cui versò la Città di VIGEVANO — fu ivi rinvenuta bensì molta parte dei documenti già esaminati in Torino, e molta luce si ottenne dal Registro dei *Convocati del Consiglio Generale,*

(1) A. G. *Spinelli,* cui porgo qui le più vive grazie, pubblicava nel 1880 con tipi Civelli, Milano, un diligentissimo lavoro storico col titolo: *Ricerche spettanti a Sesto Calende,* in cui seppe mettere in luce per la prima volta e commentare documenti e notizie preziosissime dall'anno 500 al 1873; è dalla premessa a questo scritto che venne tolta l'epigrafe posta in principio.

dalle deliberazioni *dei dodici Presidenti di Provvisione,* e dalle *corrispondenze degli Oratori della Città;* ma del desiderato rescritto non si ebbe pur traccia. Nè più fortunate furono le sollecitazioni perchè se ne facesse ricerca fra le *allegazioni Sacchetti,* delle quali fanno cenno ripetutamente il Biffignandi ed il Gianolio.

3. Poichè si ebbe la certezza non esistere in Italia quel documento, altra via non restava che quella di ricorrere al luogo d'origine del rescritto stesso. Fortuna volle trovassi chi si diceva in grado di poter affidare tale ricerca a persona amica vivente in Ispagna (1).

Anche in Ispagna le ricerche furono difficili e varie. Raccomandazioni occorsero, ordini speciali per ottenere si facessero indagini nell'archivio di Madrid; ma dopo molti giorni fu risposto tale documento ivi non esistere, aggiungendo si vedesse in quello di Salamanca. Da questa Città si ebbe pure risposta negativa, consigliandosi nuove ricerche altrove; poichè probabilmente, scrivevasi, si sarebbe rinvenuto il ricercato documento nell'archivio di Simancas, provincia di Valladolid. Infatti, dopo lungo lasso di tempo ancora, si ebbe notizia trovarvisi la carta richiesta; occorrere però ministeriale licenza, ed una tangente stabilita, per ottenerne copia (2).

Finalmente fu dato prendere ad esamina questo documento che doveva dire qual sorte veramente fosse stata fatta dalla Corte di Madrid alla Città di Vigevano nella esaminata controversia. Per esso documento pertanto fu dato apprendere come gli scrittori vigevanaschi fossero caduti in errore, asserendo che il re avesse sentenziato definitivamente e favorevolmente sui diritti della Città contro l'infeudazione.

---

(1) Il Dottore *Pollini* Cav. *Giacomo* da Melezzo, nell'Ossola Superiore, ne scrisse al suo compaesano *Bernardo Bonardi*, residente in Madrid. Mi è grato qui porgere ad amendue i più cordiali ringraziamenti.

(2) Questa lettera mi era comunicata proprio quando, — perduto appena l'amatissimo padre mio [morto in Garlasco addì 18 Aprile 1882], e commosso ancora per le singolari onoranze spontaneamente tributategli dagli Alagnesi, i quali vollero, con voto unanime dei capi di casa, fosse restituita al luogo di nascita la venerata salma dell'antico loro Sindaco — mi andava angustiando perchè la mancanza di tale documento rendesse impossibile la pubblicazione di questa raccolta.

4. La risposta del re, avente la data delli 30 Gennaio 1649, non era punto differente da quella già mandata nel 1626, ordinava, cioè, al Senato che dovesse nuovamente prendere ad esame le ragioni allegate dai Vigevanaschi, e riferirne con sollecitudine.

Perchè gli storici locali sieno caduti in questo errore non è difficile a comprendersi. Il documento, indispensabile per riferire con precisione sopra la verità del contenuto nel rescritto regio, non era a portata degli scrittori vigevanaschi, poichè più non esisteva nei nostri archivi, nè fra le allegazioni del Sacchetti. D'altra parte Vigevano aveva allora pur sempre motivo di rallegrarsi per la deliberazione presa; imperocchè per essa, in primo luogo, riesciva non solo sospesa, ma nulla l'aggiudicazione del feudo al Marchese Visconti; in secondo luogo sorgeva la speranza, e quasi la certezza, tale sentenza equivalesse a completa vittoria, poichè naturalmente ricorreva alla memoria l'esempio di quanto aveva avuto luogo dopo la identica decisione del re presa nel 1626, in esecuzione della quale il Senato aveva saputo per modo condurre la istruttoria, che ancora nel 1649 non erasi data sentenza. Egli è perciò probabile siasi ritenuto allora dai cittadini tutti, e poscia dagli storici, che ne raccolsero la tradizione, essere stata la risposta del re decisamente contraria alla infeudazione.

5. Il lettore pertanto, che avrà avuto l'eroica pazienza di seguirmi fino a questo punto, vegga dal seguente documento quale veramente fosse la deliberazione della Corte di Madrid:

« *Archivio Generale di Simancas.*

« *Segretariato Provinciale, libro N.° 2276 foglio 25 a tergo.*

« *Copia del Registro della Real Provvisione, che rinnova l'ordine dato » al Senato di Milano nell'anno 1626, a favore della Città e Contado di » Vigevano; — fatto il 30 Gennaio 1649.*

« Don Filippo . . . . . ecc.

« Magnifici, spettabili, nobili, dotti, fedeli, ed amati nostri. . . . ecc.

« Per parte della Città e Contado di Vigevano mi fu presentato » un memoriale del tenor seguente

«« Sire, la Città e Contado di VIGEVANO, Provincia di V. M. nello
»» Stato di Milano, umilmente rappresenta che
»» — per quanto grandi sieno le calamità e le miserie sofferte da
»» tanti anni a questa parte, a motivo della sua posizione limitrofa al
»» Piemonte ed al Monferrato, per cui fu sempre, come la più imme-
»» diata, soggetta ad invasioni, incendi, saccheggi ed altre ostilità da
»» parte dei nemici della M. V., ed in particolare nell'anno 1645, in
»» cui la povera Città, per la causa stessa, fu presa, indi riconquistata,
»» in seguito dei quali avvenimenti trovasi tuttora desolata, ed in miseria
»» assoluta con gli abitanti del Contado, e, per giunta, con un debito
»» precipuo di oltre un milione duecento sessantacinque lire, cui con-
»» viene aggiungere dugento trentotto e più mila lire di debiti varii,
»» nonchè le tasse annue delle gabelle e delle contribuzioni volontarie,
»» che per cadun anno ammontano a più di duecento mila lire — pure
»» queste non sarebbero le tribolazioni onde maggiormente soffre questa
»» Provincia, poichè lo amore e la spontaneità, con cui attese sempre,
»» ed attende al servizio di V. M., ne tempera l'amarezza, e fa sì che
»» gli abitanti non si dieno pensiero della perdita dei loro beni, del
»» sangue e della vita spesa in vantaggio di V. M. — Ma il vedere
»» come, a tanta devozione, corrisponda, per compenso, la determina-
»» zione, presa dai Ministri di V. M., di privare questa Provincia
»» dell'onoramento, unico purtroppo, che ancora le rimane — il quale
»» consiste nel desiderio di avere V. M. per suo immediato Signore,
»» e di non riconoscere giammai per tale altra persona — trattandosi
»» di venderla in feudo a chi voglia acquistarla, coll'essersi pubblicato
»» apposito bando, e coll'essersi addivenuto all'asta, in contravvenzione
»» ai suoi diritti e privilegi, pei quali viene disposto affatto il contrario —
»» e non possedendo inoltre il Governatore bastante potestà propria,
»» sebbene, quando V. M. conferiva al Connestabile la facoltà di alienar
»» feudi, nè eccettuasse espressamente le città; — tali, o Sire, sono i
»» colpi che più vivamente affliggono questa Provincia, e la spingono
»» ad implorare V. M. affinchè voglia salvare la sua libertà, poichè
»» essa riconosce solo il vostro diretto dominio; ond'è che spera V. M.
»» con la usata clemenza vorrà prendere in considerazione la sua causa,
»» seguendo le ottime disposizioni del Cardinale Infante (che Iddio
»» abbia nella sua misericordia), il quale essendo Governatatore di

»» Milano (1), e conoscendo il buon volere di questa Provincia, mai non
»» ebbe a consentire che se ne effettuasse la infeudazione, e questa favo-
»» revole disposizione assecondò anche il Cardinale di Castiglia nell'anno
»» che tenne le redini del governo, allorquando il Senato si trovava in
»» istrettezze maggiori dell' anno 1626. Governando il Duca di Feria,
»» già si era trattata la stessa questione per ordine di V. M., essendosi
»» consultata ed incaricata di questa infeudazione la Giunta dei Mezzi,
»» contro la volontà della Provincia, la quale protestò pel danno che
»» la minacciava, e per gl'inconvenienti che ne potevano nascere, ond'è
»» che fu poscia ordinato da V. M. si sospendesse ogni determinazione
»» in proposito, dichiarando che prima di risolvere sopra le allegazioni
»» della Città e del Contado, era necessario udire il parere del Senato
»» sopra la validità dei suoi privilegj, e V. M. ordinava al Senato così
»» facesse, come appare dalla Lettera Reale delli 15 Giugno 1626,
»» il cui tenore va annesso al presente Memoriale, in virtù del quale
»» ordine di V. M. il Senato delegò il Senatore Picenardo, e subdelegò
»» altri Senatori per la trattazione della causa, la quale, dopo essersi
»» sentito il parere del Fisco, cui fecero le loro repliche la Città ed
»» il Contado, giace tuttora indecisa, non avendo il Senato trasmesso,
»» sino ad ora, il suo parere, che è pur necessario sia sentito, prima
»» di decidere, come V. M. dichiarava nella detta Lettera Reale.

»» Ond'è che, mentre la Città va sollecitando con ogni istanza detto
»» parere, prega intanto non le si arrechi alcun pregiudizio, sebbene

---

(1) Nel periodo di cui trattasi in questa memoria furono Governatori di Milano, durante il regno di Fillppo IV, assunto al trono nel 1621:
[dal 1618]. Don Gomez Suarez di Figueroa e Cordoa, duca di Feria.
1625. Don Gonzalo Fernandes de Cordoa.
1629. Don Ambrogio Spinola Doria.
1630. Don Alvaro Bazan, marchese di Santa Croce.
1631. Il duca di Feria suddetto.
1833. Don Fernando cardinale, infante di Spagna.
1634. Don Egidio de Albornoz cardinale.
1635. Don Diego Filippez de Guzman, marchese di Leganes, e in sua assenza:
1636. Don Fernando d'Affan, duca d'Alcalà.
1637. Il Consiglio Segreto, e il principe Trivulzio, cardinale.
1641. Don Giovanni de Velasco, conte di Sirvela, e della Cuera.
1643. Don Antonio Sancio Davila, marchese di Velada.
1646. Don Bernardino Fernando de Velasco, contestabile di Sicilia.
1647. Don Inigo Fernandez de Velasco, conte di Haro; figlio del precedente.
1648. Don Luigi de Bonavides, marchese di Caracena.
[*Dalla Illustrazione del Lombardo Veneto*, di C. Cantù, pag. 342].

»» già siasi pubblicata la cedola d' infeudazione, e sebbene già esista
»» qualche offerta per la compera del feudo, e supplica V. M. affinchè
»» voglia, in conformità della Lettera Reale delli 15 Giugno 1626,
»» ordinare una seconda volta al Senato di inviare alla M. V., con la
»» maggior sollecitudine, il ripetuto parere, ed ordinare, per altra
»» parte, al Governatore di Milano di desistere affatto dalla prosecu-
»» zione degli atti per detta infeudazione, sospendendo ogni conseguenza
»» per gli atti già consumati; e, conosciuto poi da V. M. il voto del
»» Senato, segua la definitiva decisione di questa causa secondo la
»» clemenza della M. V., dalla quale spera la Provincia quest' unica
»» consolazione di avere a vivere e morire eternamente nel felice ed
»» immediato imperio di V. M. — frattanto si fa ancora rimarcare a
»» V. M. come, effettuandosi ora la infeudazione, notevole danno ne
»» seguirebbe al Regio erario, poichè l'oblazione unica, fatta dal Mar-
»» chese Cesare Visconti, raggiunge un valore sì vile che viene ad
»» offrire pel palazzo che V. M. possiede in questa Città, solo seimila
»» ducati, mentre essendo stato detto palazzo soggetto a stima per
»» ordine di V. M., fu peritato dall'ingegnere della Regia Camera per
»» oltre centomila ducati, come appare dalle carte che si uniscono —
»» per ogni fuoco poi, offre dieci scudi, che, per essere mille fareb-
»» bero scudi diecimila, per cui, posto il palazzo, i fuochi, ed i redditi
»» camerali, il prezzo offerto ammonterebbe a soli ventimila ducati (1),
»» laddove già era stato ordinato da V. M. nell'anno 1626, che, quando
»» si avesse da vendere tal feudo, non si alienasse a prezzo minore
»» di duecento mila scudi; mentre la minor offerta, che fu quella del
»» marchese Trivulzio, fra altre di maggior importanza, raggiunse ap-
»» punto li detti duecento mila scudi, offerta questa, che, con le altre,
»» rimase sospesa per la cagione anzidetta della opposizione della Città,

(1) Il divario nelle cifre che il lettore rileverà tanto fra la reale offerta del Visconti, quanto fra la somma registrata poi nell'atto d'acquisto del feudo, e quella dai supplicanti Vigevanaschi qui asserta, venne probabilmente dall'essere i rappresentanti di VIGEVANO male informati delle successive *concessioni* fatte poi dal Visconte stesso, e dalla ignoranza delle pratiche, le quali precedettero il contratto. D' altra parte queste rimostranze della cittadinanza vigevanasca non sono qui segnate colla data precisa della loro redazione, onde si ha motivo di supporre, per quella grave differenza di cifra, fosse a Madrid trasmessa, quando, nei primi tempi il Visconti faceva offerte minime che poi furono modificate, come si è visto.

»» ed in esecuzione della citata Real Lettera di V. M. cui devesi
»» onninamente ottemperare prima di trattare simile infeudazione,
»» come è giusto, e come si spera dalla grazia di V. M., secondo
»» l'ordine che, ad istanza della Città stessa e Contado, è piaciuto a
»» V. M. di impartire al Senato nell'anno 1626, il quale è quello che
»» segue: .... »»

(Qui è ripetuta per intero la Lettera di Filippo IV. al Senato, la quale fu già inserta a pag. 119, dopo la quale lettera il Re conchiude):

« Ho creduto bene rinnovare ora quest'ordine dato a favore della
» Città e Contado di VIGEVANO supplicanti, ed incaricarvi, come vi
» incarico, dell'effettivo compimento ed esecuzione, credendo e sperando
» di essere da voi ben servito.

» Dato a Madrid il 30 Gennaio 1649.

» Io il Re.

» Con segnatura del Conte di Monterey = Geronimo de Canencia =
» V.° D. Petrus Gregorius R. = V.° Salamanca R. = V.° Ramas R. =
» V.° Comes de Mora Consiliarius.

» Al Senato di Milano, rinnovando l'ordine dato a quel Tribunale
» l'anno 1626 a favore della Città e Contado di VIGEVANO = Per
» accordo del Consiglio. »

Per copia conforme all' originale esistente nell'Archivio Generale di Simancas, sottoscritto F. Diaz e munita del bollo di detto Archivio (1).

La notizia del responso reale non pervenne a VIGEVANO che sul finire d'Aprile od ai primi di Maggio, sebbene se ne avesse sentore per notizie mandate dall'Agente in Ispagna Alessandro *Della Croce.* Quando pertanto la cittadinanza seppe per certo ed ufficialmente che si era fatto ragione alle inoltrate assidue rimostranze, la gioia fu senza dubbio immensa, ed i primi atti di grazia volle il popolo fossero resi allo speciale patrocinatore S. Antonio da Padova.

(1) La copia autenticata di quest'atto, in lingua spagnuola, venne dallo scrivente donata al Municipio di VIGEVANO, il quale, ringraziando, ordinò fosse registrata e conservata nell'Archivio Comunale.

Radunatosi pertanto il Consiglio Generale, fu presa la seguente deliberazione:

1649 - 8 Maggio, essendo Pretore Sinibaldo *Boido,* e Consoli il Capitano Gio. Paolo *Testa* e Pietro Paolo *Colli*

« Propose il sig. Console Gio. Paolo Testa che da tutta la Città
» restano riconosciute le gratie segnalate et singolari da essa ottenuta
» in diverse cause della Città urgentissime, mediante l'intercessione et
» la protetione del glorioso Santo Antonio da Padova, et che avicinandosi
» il giorno della sua solennità, che si celebra alli tredici del mese di
» Giugno, stimava debito della medema Città fare qualche segnalata
» dimostrazione con il fare celebrare una messa solenne ad honore di
» detto Santo nel giorno sodetto della sua solennità, in rendimento
» della gratia ottenuta con l'intercessione del medemo Santo — sopra
» qual particolare essendosi discorso, et riconosciute da tutto il con-
» siglio le obbligationi che tiene tutta la Città al sodetto Santo per le
» cause di sopra espresse, fu con il solito partito delle balle senza
» alcuna discrepanza conchiuso ed ordinato che a spese della Città si
» faci celebrare nella Chiesa di Santo Francesco della medema et al
» Altare di detto Santo una messa solenne nel giorno della sua solen-
» nità, o vero quando sarà stabilito et concertato tra li sig.ri Consoli
» et li Rev.di Padri di detto Convento di Santo Francesco, et che il
» giorno avanti la celebratione di detta messa s'averti il popolo di tal
» fontione con publica grida.

» Et perchè la Città in questi tempi non può compire ad una
» minima parte delle obbligationi che professa a detto Santo, stando le
» miserie in cui di presente si ritrova causate dalli continui allogi de
» soldati, et altre cause, fu da alcuni de congregati racomandato, che
» sarebbe bene, et debito della Città ordinare, che quando determinerà
» di fare qualche altre dimostrazioni in honore di detto Santo in rin-
» gratiamento di tante et si segnalate gratie da essa ottenuta con l'in-
» tercessione del medesimo Santo, il tutto si facesse in detta Chiesa di
» S. Francesco al Altare del Santo, come conviene — sopra del che
» essendosi discorso al longo, et sentito li pareri de congregati, fu con
» il solito partito delle balle, alla forma delli ordini, senza alcuna
» discrepanza conchiuso, et ordinato, che tutte le dimostrationi che la

» Città determinerà di fare in honore del detto Santo Antonio da Pa-
» dova in ringratiamento delle gratie ottenute da Nostro Signore per
» mezzo delle sue intercessioni, si faccino nella detta Chiesa di Santo
» Francesco, et al Altare del medemo Santo. »

7. Per tal modo chiudevasi questo periodo della tentata infeudazione di Vigevano, senza che più, per quanto mi sappia, sia stata minacciata poi nella sua libertà. Il Senato stette muto più che l'altra volta, nè ebbero luogo contraddizioni per parte del Fisco. Continuò la servitù a Spagna, ma non ebbe Vigevano il peso di altro privato signore.

Quest' esito fortunato dovette la nobile Città di Vigevano alla sua costante ed energica opposizione, alla virtù e tenacità dei suoi rappresentanti, alla unione e perseveranza dei cittadini, i quali tutti sono tanto più ammirandi, in quanto che i riferiti atti di quasi ribellione compievansi per essi in epoca di generale sfibramento, e contro un governo non uso a tollerare simili resistenze.

Se pertanto si ammette, come devesi, che *la Storia è maestra della vita*, valga questo splendido esempio dei maggiori per richiamare tutti e sempre a quella concordia, da cui solamente può venirne la prosperità comune.

INDICE

Errata		Corrige
Pagina - Linea		
13 — 3	dall'	dell'
16 — 8	della	detta
» — 24	1446	1466
» — 38	più di otto	meno di diciasette
21 — 35	mediocevale	medioevale
129 — 14	impugnate	impegnate
134 — 24	Collegiantum	Collegiatum
152 — 31	altre	altri
158 — 4	segna	segua
172 — 35	veris	viris
181 — 9	Aguadello	Agnadello
202 — 8	Bordaluppo	Portaluppo
204 — 8	Grancesco	Francesco
232 — 27	sen risoluto	son risoluto
245 — 29	Lande	Laude

VIGEVANO

NELLA

TENTATA SUA INFEUDAZIONE

dall' anno 1625 all' anno 1650

BREVE NOTIZIA

SUGLI ANTICHI STATUTI

DI

VIGEVANO

APPENDICE I.

Un bellissimo manoscritto degli antichi Statuti di Vigevano è posseduto dall'archivio comunale di questa Città. Esso porta l'indicazione essere stato riformato ed approvato da Giovanni Galeazzo Visconti Conte di Virtù, con sue lettere delli 4 ottobre 1392, le quali sono riprodotte al foglio 54. Vi si trovano uniti alcuni estratti degli Statuti di Milano del 1365, ed alcuni decreti ed ordini di anni seguenti fino al 1388.

Questi stessi Statuti furono dati alla stampa:

1.° Nel 1532, col titolo: *Statuta Civilia et Criminalia Civitatis et Comitatus Viglevani — Mediolani — Typis excussit Gotardus Ponticus Impensis Magnificae Comunitatis Viglevani Illustrissimo et Excellentissimo Francisco Secundo Sfortia Mediolani Duce dominante. Anno a restituta salute MDXXXII. die XXX. octobris.* Precede la Bolla Pontificia di Clemente VII per l'erezione di Vigevano in Città e Vescovado, con la data di Bologna 17 aprile 1529. Vi fanno seguito le aggiunte ordinate dal Senato di Milano (1).

(1) Se ne trovano esemplari nella Bibl. del re in Torino, ed in quella del Senatore Malvezzi in Bologna.

2.° Nel 1608 col titolo: *Statuta Civilia et Criminalia Civitatis et Comitatus Viglevani. Cum compendio ordinum Excellentiss. Senatus Mediolani ab ipsa civitate obtentorum — Mediolani, ex Typographia Jacobi Mariae Medae. MDCVIII.* (1).

Le prime pagine degli Statuti pubblicati nel 1608 sono occupate dall'indice alfabetico; fanno poscia seguito:

I. *Erectio facta per Summum Pont. de Oppido Viglevani in Civitatem;*

II. *Litterae Summi Pontificis ad Populum Viglevanensem, ad suscipiendum novum Episcopum.*

III. *Jura Civitatis per Franciscum Secundum Mediolani Ducem concessa Viglevanensibus.*

IV. *Confirmatio Statutorum per eundem Franciscum II Ducem.*

V. Vengono appresso: *Statuta Civilia et Criminalia Civitatis, et Comitatus Viglevani.* Precedono gli Statuti Civili, ed a pag. 233 cominciano poi *Statuta Criminalia.*

VI. Da pag. 268 a 276 è registrato il riparto della Città in tre Parrocchie, con le rispettive limitazioni.

VII. Da pag. 277 a pag. 390 leggesi il *Compendium ordinum obtentorum ad ejus favorem a Civitate Viglevani ab Excell. Senato Mediolani et Sereniss. Ducibus.*

I primi capitoli degli Statuti Civili, di cui al n.° V, stabiliscono le attribuzioni delle diverse autorità cittadine, delle quali sarà detto ora brevemente, ommettendo di esaminare poi gli Statuti Criminali, poichè non avevano più vigore all'epoca di cui si tratta in questo scritto, dopo la pubblicazione cioè delle *Nuove Costituzioni* dello Stato di Milano (2).

---

(1) Consultato nell'Archivio di Stato in Torino. — Fu asserito essersene fatta la ristampa nel 1680; ma non mi fu dato vederne l'esemplare. Si disse pure essere stati gli stessi Statuti approvati e confermati con manifesto del R. Senato di Torino nel 1770, 30 aprile; ma dalle *Raccolte* del *Duboin* (vol. III. pag. 1441) ho rilevato trattarsi solo dell'annullamento delle attribuzioni di Maggior Magistrato nelle cause civili e criminali, passandosi da quel momento ogni giudizio relativo ai Prefetti.

(2) Veggasi in fine delle presenti brevi notizie l'avviso del Morbio sul valore degli Statuti locali dopo la promulgazione delle *Nuove Costituzioni.*

Il *Podestà*, o *Pretore*, di Vigevano era sempre un giureconsulto, scelto dal Governatore fra cittadini non appartenenti alla Città, nè al Contado, e non poteva durare in carica più di due anni. Prima di assumere l'ufficio doveva il Podestà ottenere l'assenso del Senato, cioè l'*interinazione* del decreto di sua nomina; prestava poscia una cauzione nelle mani del Magistrato Straordinario di Milano. Godeva il Podestà di Vigevano dello stipendio di L. 720 imperiali, oltre una propina fissa di L. 25; lo stipendio era pagato dalla Città di Vigevano ratealmente per tremestre; pei tre ultimi mesi però della sua carica non riceveva la quota paga, la quale si riteneva sino a che fosse condotto a termine il sindacato sulla sua precedente gestione, e su quella dei suoi dipendenti, e solo gli si pagava l'ultimo tremestre, quando fosse risultato pienamente regolare. Imperocchè è duopo sapere che non era lecito al Pretore percepir regalie sotto qualunque titolo; solamente fissavansi dagli Statuti L. 4 al giorno, oltre il risarcimento delle spese incontrate pel vitto, quando pel suo ufficio fosse obbligato ad uscire dal territorio; quando fosse poi obbligato a trattenersi in Città, ma fuori del Pretorio per udir testi, od a cagione di perizia, gli erano assegnati soldi venti al giorno. Suoi dipendenti diretti erano *duos stipendiarios, sive collaterales*, e *duos famulos, sive barrerios* (uscieri, birri), i quali tutti non dovevano essere nativi di Vigevano, nè del Contado. In sua assenza, il Podestà era rappresentato da un *Vicario*, o *Luogotenente*, che, per solito, rappresentava nei giudizii del Pretore le funzioni di Fiscale, onde ne assumeva il nome.

Il Podestà aveva *merum et mixtum imperium, et plenam jurisdictionem* sulla Città e Contado.

Prendendo possesso della sua carica, il Podestà prestava giuramento nella seguente forma: « Giuro io Podestà della Città di Vigevano pei
» santi Evangeli di Dio, corporalmente con le mani toccando le sacre
» scritture, alla presenza del Vescovo della Città, che sono e sarò
» fedele e rispettoso alla Santa Madre Chiesa, ed al Duca di Milano
» Signore di Vigevano, al Comune ed ai Cittadini, e che reggerò, cu-
» stodirò, conserverò, difenderò, ed amministrerò Comune ed Uomini
» di Vigevano, e le singole persone della Città, Contado e Distretto di
» Vigevano, e principalmente i pupilli, le vedove, gli orfanelli, ed altre
» misere persone nei loro beni, cose e diritti, in tutto il tempo del

» mio regime, il tutto in buona fede e senza frode; e che inoltre
» ricupererò all'uopo, e regolarizzerò le giurisdizioni, gli onori, i diritti
» ed ogni cosa pertinente al Comune di Vigevano, con ogni forza, e
» senza astii, sibbene con amore, sollecitudine e giustizia, ed osserverò
» gli Statuti e gli ordini stabiliti o da stabilirsi nel corso della mia
» missione. Di questo giuramento si rediga pubblico istrumento. »

Non poteva il Podestà sentenziare sopra argomenti civili, se una delle parti appartenesse al paese da cui egli proveniva.

La porta della Podesteria doveva essere aperta tutto il giorno, perchè chiunque, ad ogni ora, potesse avervi accesso per chieder giustizia.

Venuto il Podestà a termine degli anni due di carica, il Senato eleggeva tosto uno fra i Vicarii generali, il Collegio dei Notai nella Città di Vigevano eleggeva nel suo seno due Procuratori, *probi et litterati*, i quali tre eletti prendevano nome di *Sindaci del Podestà di Vigevano, de' suoi dipendenti, e delle loro famiglie.* Questi Sindaci appena eletti pubblicavano una apposita grida nella Città e nel Contado, invitando chiunque si credesse leso ne' suoi diritti a presentarsi loro. — Essi avevano diritto di udire, esaminare e giudicare tutti gli atti compiuti od ommessi dal Podestà e dai suoi ufficiali, chiamandoli al loro cospetto per render ragione di tutto ciò che avessero fatto, o non, durante la loro amministrazione, massime riguardo al criminale: sindacavano in genere tutti i *vizii*, le *frodi*, ed i *baratti* che potessero esser stati compiuti, con diritto di procedere all'uopo e giudicare inappellabilmente. Riguardo al civile era fatta pur facoltà ai Sindaci di procedere, ma solo quando vi fosse apposita querela sporta dalle parti reputatesi lese.

Il Consiglio generale della Città di Vigevano doveva originariamente (1) esser composto di 60 *Decurioni*, ciascuno dei quali, od il cui padre, fosse nato in Vigevano, od almeno ivi abitasse da 25 anni. — L'elezione annuale di questo Consiglio aveva luogo nelle seguenti forme: coll'assistenza del Podestà estraevansi a sorte 16 cittadini fra i contribuenti, e ciascuno di questi estratti aveva diritto di eleggere due Decurioni, purchè non fossero parenti intimi fra loro; chè, se riescissero tali, soli tre parenti potevano rimanere in Consiglio, mentre gli altri erano

(1) Veggasi fra gli *ordini* il IV che modifica il numero dei Decurioni.

tosto rimpiazzati con nuova elezione. I rimanenti 12 Decurioni eleggeva il Podestà stesso fra i cittadini più insigni non ancora sorteggiati nè eletti. — Il Consiglio generale aveva potestà ed autorità di fare, trattare e disporre di tutte le cose riferentisi al Comune. — Tutti i membri del Consiglio, appena nominati, prestavano giuramento di agire rettamente, e di tener secreto quanto discutevasi nelle sedute; promettevano inoltre avrebbero fatto scelta delle persone migliori e più capaci per gli impieghi alla comunità.

Nel Consiglio generale ogni proposta doveva essere scritta, indi volgarizzata e letta dal Cancelliere; era poscia lecito discutervi sopra. — Potevasi prender la parola salendo alla tribuna, luogo appositamente designato, nè era lecito più di due volte parlare dal medesimo oratore sullo stesso argomento; e così non potevasi discutere su altra questione, se non era esaurita la precedente: chi contravveniva a queste disposizioni, incorreva nella multa di lire cinque imperiali da pagarsi seduta stante. Sorgendo discrepanza sul voto, i Consoli ordinavano si votasse per *bussulas* et *balottas*. — I Consiglieri dovevano rimanere in seduta fino a che il Cancelliere avesse letto il verbale affine di sottoscriverlo. — Chiamava a Consiglio la campana del Comune, detta *mulcta,* suonata a tre riprese, ed incorreva nella pena di soldi 10 imp. quel Consigliere che fosse in ritardo. — L' essere assente dalla Città non era valida scusa pel Consigliere che non intervenisse, quando non ne avesse ottenuta apposita licenza dal Podestà; nè valeva l'asserzione d'essere ammalato, se non ne venivano prima appositamente informati i Consoli ed il Consiglio. Oltre la multa inflitta, potevano i renitenti esser costretti a comparire in Consiglio dal Podestà stesso, ed era in suo arbitrio l'infligger maggiori multe, non superiori però a lire cinque imperiali. — Sedeva in alto sopra apposita cattedra il Podestà, che presiedeva; ad un banco più basso stavano i Consoli, ed avevano fra loro i Cancellieri. — Vietato era dirsi ingiurie e portar armi in Consiglio.

I dodici di Provvisione. — In principio d'ogni anno il Consiglio generale eleggeva (1) nel suo seno 12 *Sapienti,* che prendevano il nome

(1) Leggesi quest'ottima sentenza registrata negli Statuti di Vigevano p. 27:
Statutum etiam est, quod aliqua persona, quae habeat sortem eligendi, in quacumque electione fienda, non possit se ipsum eligere, nec se eligi facere ab ejus consocijs electoribus, et si contrafiat, electio sit nullius valoris, et momenti.

di *Presidenti di Provvisione della Città.* Essi avevano pieno potere di provvedere, statuire, diminuire, mutare, aggiungere, (in base però sempre alle provvidenze emanate dal Consiglio) quanto ravvisavano utile alla cittadinanza; avevano perciò facoltà d'affittare, investire, a tempo, e mercè incanto, i beni immobili ed i diritti della Città, stabilendo quelle retribuzioni che ravvisassero opportune; avevano diritto d'infliggere multe e punire i contravventori ai loro ordini ed a quelli del Consiglio, limitandosi però le multe fino a scudi 25, delle quali due parti andavano a favore della Città, ed una parte a favore dell'accusatore, od impiegato, a loro piacimento. — Non era in loro facoltà accettare nuovo aggravio pei contribuenti, se non dietro autorizzazione del Consiglio, nè potevano spendere, senza l'istessa approvazione, oltre lire 25 ogni volta.

I Consoli. — Dal novero dei 12 di Provvisione traevansi i due Consoli, che rimanevano in carica tre mesi consecutivi, a cui succedevano per ugual tempo altri due fra i 12 di Provvisione, purchè non fossero parenti. — Non potevano esser Consoli, nè dei 12 di Provvisione, coloro che avessero contratti di dazio con la Città. — Fiorini due, da soldi 32 caduno, riceveva mensilmente ogni Console *(et habeant pro salario dicti Consules florenos duos a solidos triginta duo pro singulo eorum pro singulo mense).* — Non potevasi rifiutare l'incarico di Console, come di Sapiente di Provvisione, e di Consigliere, pena fiorini 10. — Radunavansi i Consoli ed i Dodici nel Palazzo del Comune più volte al mese, ed usualmente ogni giovedì ed ogni sabato, per esaminare e decidere sulle occorrenze del Comune: erano presieduti dal Pretore o dal suo Luogotenente. — Emanavano provvidenze sui mercati, perchè la Città non avesse a difettare di pane nè di carne. — Le loro condanne contro i contravventori agli ordini proprii ed a quelli del Consiglio erano inappellabili. — Era vietato ad ogni cittadino il dir parola ingiuriosa, in qualunque luogo, contro i Consoli pel tempo che rimanevano in carica, pena fiorini 10.

Pubblici Estimatori. — Il Consiglio generale eleggeva gli *Estimatori,* i quali dovevano avere non meno di anni 30, e duravano in carica sei mesi continui, nè potevano esser rieletti che dopo trascorso un anno dal giorno in cui avevano cessato di coprire tale carica. Costoro giuravano in mano del Podestà, ed erano poi richiesti dai giusdicenti

per stime e perizie, le quali era stabilito dovessero sempre essere in iscritto. Per l'opera loro non potevano accettar compensi, all'infuori di soldi 10 per ogni 100 ducati di stima da ognuna delle parti, se l'opera loro prestassero in Città, ed il doppio se fuori Città, più il compenso delle spese e soldi 32 per andata e ritorno.

Avvocati della Città. — Ai primi di gennaio d'ogni anno il Consiglio generale eleggeva due *Sindaci* o *Procuratori* dal Collegio dei Sigg. Notai di Vigevano, e loro affidava la tutela e la difesa delle cause e dei diritti del Comune: avevano per stipendio lire 25 caduno all'anno.

Cancellieri della Città. — Due Cancellieri sceglieva il Consiglio generale sui primi di gennaio d'ogni anno, per la scritturazione degli atti, verbali, registri contabili, che da esso Consiglio, dai Consoli e dai Dodici di Provvisione dovevano ordinarsi.

Ragionati e Tesorieri della Città. — Quattro cittadini vigevanaschi erano eletti al principio d'ogni anno, col titolo di Ragionati, cui incarico era rivedere i computi, le ripartite contribuzioni, le spese bilanciate e fatte, e le ragioni della Comunità, e raffrontarli coi *Tesorieri*, assistiti dai Consoli. Eleggevasi pure il Tesoriere principale, che doveva prestare congrua cauzione. — Il salario di tutti i detti impiegati era dal Consiglio stabilito, o dai Consoli, a seconda delle circostanze.

Uscieri e trombettieri della Città. — Annualmente, e sempre in gennaio, nominavansi pure dal Consiglio generale 6 *servitori*, nativi della Città, i quali, oltre al prestar l'opera loro al Consiglio, ai Consoli ed ai Dodici di Provvisione, intimavano citazioni, requisizioni, monizioni e precetti ordinati da qualunque giusdicente della Città. I loro rapporti avevano forza di deposizione giurata. Portavano per distintivo un berretto metà rosso e metà bianco. — Erano pure eletti in tale occasione due *tubatores*, destinati ad annunziare, premesso suono di tromba, le grida e quelle altre pubblicazioni che venivano emanate dal Podestà, dai Giusdicienti e dalle autorità comunali. Anche le loro deposizioni avevano valore di relazione giurata.

Vengono appresso le disposizioni civili, fra le quali leggonsi i seguenti capitoli:

Pag. 66. *De poena Advocati, vel Procuratoris qui fecerint pactum de quota litis.*

Pag. 74. *Marosserius, sive proxeneta, quod possit esse testis.*

Pag. 81. Leggesi: « *More Viglevanensi annus incipere consuevit, et de coetero incipiat in festo Nativitatis Domini nostri Jesu Christi.....* »

Pag. 157. *De Collegio Notariorum Civitatis Viglevani, et de eorum officialibus.*

Il Collegio dei Notai esercenti in Vigevano e suo Contado eleggeva ogni anno ai primi di gennaio un *Abbate,* un *Anziano,* un *Sindaco,* un *Tesoriere* ed un *Cancelliere.*

L'*Abbate* eleggeva, nel Collegio, tre Consiglieri che stavano in carica per un anno, e tutti questi dignitari non potevano esser rieletti che dopo un anno; dacchè avevano cessato di essere in carica, eccetto il Cancelliere ed il Tesoriere, che potevano esser riconfermati. — L'*Abbate* aveva diritto di congregare il Collegio a suo beneplacito, e di proporvi quanto concerneva il comune interesse. — Poteva, udito il Collegio, condannare e punire chi contravvenisse agli Statuti collegiali, non però fino alla morte, oppure all' amputazione d' un membro, senza consenso del Senato di Milano. — Altro giudice non poteva procedere contro i notai, dovendo anzi il Podestà, ed ogni altro giusdicente prestar man forte all'Abbate.

Il *Sindaco del Collegio dei Notai* sorvegliava a che tutte le somme devolute al Collegio entrassero nelle mani del proprio *Tesoriere,* il quale veniva per tali incassi riconosciuto debitore verso il Collegio stesso; perciò il Sindaco aveva diritto di riveder registri e conti.

L'*Anziano* del Collegio aveva una sorveglianza sopra la moralità dei notai sia della Città che del Contado, e procurava non peccassero nè per frode nè per falsità, esigendo si osservassero gli Statuti collegiali. Rilevando infrazioni, riferiva all'Abbate.

Il *Cancelliere* del Collegio notarile teneva apposito libro, sul quale registrava tutti gli ordini e le decisioni prese dall'Abbate e dai Consiglieri, non che tutti gli atti giudizialmente stipulati nanti l'Abbate stesso; conservava la matricola dei notai, le lettere testimoniali di legalizzazione notarile, tutti i registri degli strumenti dei notai viventi e defunti, e tutte le scritture archiviate.

Ogni notaio, prima d'essere definitivamente ammesso nel Collegio, doveva pagare all'Abbate un *testone,* ed agli altri officiali ed al Cancelliere mezzo testone, alla cassa del Collegio poi un ducato. I notai *secondi,* prima d'esser messi a matricola, dovevano pagare la metà

di dette regalie. — Per essere ammesso nel Collegio occorreva constatare: 1° di essere oriundo della Città o Contado di Vigevano; 2° di essere legittimato, o da legittimo matrimonio nato; 3° di aver raggiunta almeno l'età di anni 22; 4° di essere riescito approvato nella trattazione di un tema, sopra un istrumento estratto a sorte fra otto imbussolati, e redatto sul luogo; 5° di aver tenuta sempre ottima condotta. Il notaro ammesso prestava solenne giuramento, e metteva la sua firma sopra apposito registro. — Nessun chierico o beneficiato poteva esser notaro.

Erano puniti con la cancellazione i notai falsificatori, e coloro che consigliavano ad atti falsi. — Il nome del notaio infamato, sospeso od espulso dal Collegio veniva scritto sopra apposito registro, e quand'anche il Principe lo riabilitasse, non lo si intendeva restituito nell'Ufficio del tabellionato. — Un notaro non poteva esser costretto a produrre un suo istrumento, nemmeno dai giudici, possedendo tale facoltà il solo Abbate.

Ad altro notaio passavansi, per volontà dell' erede, gli istrumenti lasciati dal defunto, eccetto quelli che potevano trattare di interessi del ricevente, nel qual caso l'Abbate, che rivedeva gli atti tutti, ne faceva consegna ad altro membro del Collegio.

L' estrazione ed autenticazione d' istrumenti fatti da notai defunti od assenti era sottoposta a tassa fissa, più soldi quattro imperiali al Cancelliere per ogni lettera testimoniale e pel sigillo.

Pag. 171. *De ordine servando per Notarios circa rogationem istrumentorum.*

Non potevansi redigere istrumenti nelle Domeniche, nel giorno dell'Incarnazione, della Natività, dell'Epifania, di Pasqua, di Pentecoste, del Corpus Domini, dell'Ascenzione di G. C., della Natività ed Assunzione della B. V., della Natività di S. Giovanni Battista, come pure nelle feste di tutti gli Apostoli, e di Sant'Ambrogio patrono della Città. — Erano però fatte eccezioni pei casi di assoluta urgenza.

Pag. 176 e seg. — *De mercede rogaturae instrumentorum.* — *De mercede facienda Notarjis pro extractione instrumentorum.*

Pag. 185. — *Giudice delle vettovaglie.* — Questo magistrato doveva, coi 12 di Provisione, disporre quanto riferivasi ai commestibili occorrenti alla Città; perciò cambiava ed imponeva il *calmiere* pei macellai,

prestinai, pescatori, e per altri venditori di cose mangerecce. In un coi delegati del Comune, esaminava i pesi e le misure, e, rinvenendo frodatori, ne faceva denunzia ogni sabato ai 12 di Provvisione, i quali avevano in proposito diritto di condannare. Questo giudice esercitava speciale sorveglianza sui mugnai rispetto alle farine, perchè non accadessero adulterazioni, ed aveva diritto, nel caso, di punirli. Poteva pure far distruggere il pane bruno mal cotto. — Da pag. 187 a pag. 194 stanno registrati in questi Statuti le pene stabilite per simili infrazioni.

Pag. 194. — Capitolo riferentisi alla nettezza delle vie: — *De rutto non tenendo super stratis.*

Giudice delle strade. — Questo magistrato veniva scelto da S. E. sopra una terna presentatagli in gennaio dal Consiglio generale. Suo ufficio era tenere in buona condizione le strade maestre ed i ponti nella Città e nel territorio, in modo che non vi fossero pendenze, fosse pericolose, e le siepi fossero *remondatas,* con diritto di costringere comuni e privati ad ottemperare ai suoi ordini. — Aveva per salario lire 25 all'anno, più la metà delle multe, andando l'altra metà a profitto del comune nelle forme stabilite a pag. 196.

Pag. 197. — I *mediatori,* o sensali, detti *marosserij,* non potevano esercire se non erano accettati e messi in matricola dal Consiglio dei Sigg. Mercanti dell'arte della lana, il cui Statuto viene appresso. A tale uopo i mediatori dovevano prestar giuramento e fideiussione, promettendo di esercitar fedelmente la loro professione, e seguire i loro statuti. — Ogni mediatore doveva registrare sopra apposito *quinterneto* ogni mercato in cui avesse esercito l'arte sua, annotando anno, mese, giorno, nome del compratore e del venditore, e specificando qualità, quantità e prezzo della merce venduta, non che il termine del pagamento. — Per compenso della mediazione erano stabiliti soldi 10 da ambe le parti contraenti, per ogni cento lire imperiali. — Era però loro proibito il mercanteggiare per proprio conto.

Pag. 199. — *Statuta mercatorum lanae, et draporum.*

Vietavasi per essi, innanzi tutto, d'introdurre nella confezione dei panni *tondellam, garzaturam, pillum calcinatum, lanam de pellicijs, et multa alia tendentia ad fraudem,* stabilendo la multa di lire 25 imp. per ogni volta, con facoltà alli *Consoli dell'arte* di sospendere o privare anche i contravventori del diritto d'esercizio della loro professione, e

di perquisire non solo gli opifizi loro, ma pur anco tutti i luoghi circostanti, anche se da altri abitati, affinchè non si trafugasse merce rigettata. E poichè la merce mal confezionata poteva venir introdotta in Vigevano dal di fuori, era statuito nessun drappo di sorta potesse entrare dall'estero, nè vendersi nella Città e territorio di Vigevano. — Ogni *apparigiator draporum*, prima di consegnare la merce al committente, doveva presentarla ai *Consoli dell'arte*, i quali, riconosciutala perfetta, vi apponevano un *bullo plumbeo;* aggiungendo come, ciò che di una pezza — *petia* — intendevasi pur anco solo di uno scampolo — *capicio;* — ed allora solamente potevasi consegnare al compratore, o mettere in vendita detto drappo piombato. Che se poi qualche Console avesse bollata merce non buona, volevasi incorresse egli pure nella multa di lire 10 imp.; poichè, dice lo statuto, essi che hanno diritto di giudicare e condannare i loro compagni d'arte, mai dovrebbero dar luogo in modo alcuno a censure. — Potevano i Consoli cacciare i lavoratori inetti, fossero essi *textores, figuratores, apparigiatores,* o *tinctores.* — D'ogni drappo fissavasi la massima e la minima altezza permessa. — Vietavasi la vendita al minuto. — Fissavasi quanto panno dovesse dare una data quantità di filo. — Facoltà era concessa gli stami dei mercanti di Vigevano potessero inviarsi ovunque, e ritornare in Città senza pagamento di dazio, pedaggio o gabella. — I tintori dovevano ottener dai Consoli dell' arte una patente di idoneità prima d'esercitar la loro arte in Vigevano, ed erano puniti quei tintori che facevano uso di *vidriolo, seu moraglio* per colorire in nero i drappi. — Seguono le punizioni da infliggersi agli artefici della lana, ed è sanzionato dovere il Podestà far eseguire tutte le prescrizioni e le punizioni date dai Consoli dei Mercanti della lana.

Pag. 218. — Dal capitolo *De oneribus* apprendiamo che, quando Vigevano fu eretta in città, e le fu aggregato apposito territorio con titolo di Contado, venne stabilto un nuovo riparto d'imposta, il quale prese il nome di *estimo della Città di Vigevano.* Quest' estimo doveva essere riveduto ogni quinquennio per mezzo di tre nobili, tre mercanti e tre plebei, nominati dal Consiglio generale e presieduti dal Podestà. A tale uopo il Podestà pubblicava in tempo opportuno una sua grida, con la quale invitava tutti i cittadini a consegnare per iscritto, fra 10 giorni dalla pubblicazione, il perticato di tutti i loro beni (eccettuate

le case in Città), indicandone i confini e le coerenze, i redditi livellarii ed i fitti pattuiti. I livellarii poi e gli affittuarii dovevano dal canto loro consegnare quanto, ed a chi, pagassero. Colui che non faceva l'ordinata notificazione perdeva beni e diritti. Chi vivesse fuori del territorio, ma vi possedesse beni, aveva tempo 15 giorni a far la voluta consegna; i loro massari ed affittuari però erano obbligati a far pari notificazione. — In base alle denunzie stabilivasi l'estimo individuale dalli suddetti deputati.

Pel traffico, o mercimonio, come dicevasi allora, non pagavasi tassa ordinaria, ma solo la straordinaria, pella quale il riparto era fatto da quattro cittadini e da quattro mercanti, in base ai rispettivi crediti e debiti, ed allo stato delle vendite fatte, pelle quali gli otto delegati avevano dal Podestà autorizzazione di visitare gli appositi registri.

Vendevansi all'asta pubblica i beni, pei quali non erasi pagata la tassa designata, ed al debitore moroso più non rendevasi giustizia dal Podestà. — I comuni del Contado non potevano esigere imposta, nè dai cittadini abitanti in Vigevano che pur possedevano beni nel comitato, nè dai loro fittabili e massari.

A motivo del debito ingente contratto dalla Città per alloggiamenti e prestazioni in natura durante le guerre quasi incessanti, fu convenuto tutto il popolo dovesse concorrere al pagamento degli interessi, al quale uopo fu istituita la tassa del testatico, per modo che ogni famiglia, in cui fossero maschi, concorresse per due soldi e mezzo d'estimo, ritenendo che *unus solidus aestimi faciat summam valoris florenorum centum.*

Nei comuni rurali la tassa era ripartita per due terzi sui beni secondo l'estimo, per un terzo sulle teste dei maschi maggiori d'anni 12, e minori di 70: solo due teste però erano computabili in ogni famiglia.

Dopo gli *Statuti Criminali,* viene il *Compendium ordinum obtentorum a civitate Viglevani ad ejus favorem ab Excell. Mediolani Senatu, et Serenis*s. *Ducibus.*

Ecco la serie di questi ordini, che spesso modificano in parte le disposizioni contenute negli Statuti :

I. An. 1543. — Premesso come negli scorsi anni fossero insorte molte controversie fra i Consiglieri della Città di Vigevano e la plebe, per il modo con cui poco diligentemente, dicevasi, era amministrata la cosa del Comune; udite le relazioni di Giuliano Pissina, del giureconsulto Don Lodovico Moresino, e del Senatore Barbavara, non che il parere del Senato, fu stabilito:

1.° Dovendosi dal Comune inviare qualche suo rappresentante od oratore speciale a Milano od altrove, non si avesse a fissar mercede, solo gli si pagassero le spese, e ciò per tre sole volte in un anno, e per quattro giorni ogni volta; il Podestà dovesse per tali missioni far cadere la scelta sopra persone veramente capaci; se poi avvenisse che proprio fosse necessaria ed utile l' assenza del rappresentante del Comune, oltre gli stabiliti quattro giorni, fosse in arbitrio del Podestà e del Consiglio il dargli un congruo compenso, sorvegliando però l'assenza non fosse arbitraria.

2.° Non fossero riconosciuti come creditori del Comune coloro, il cui credito non fosse registrato in atto pubblico. Il Tesoriere della Città poi nulla potesse spendere senza mandato del Consiglio.

3.° Fossero però eccettuate dalla precedente disposizione le spese negli Statuti facoltizzate ai 12 di Provvisione ed ai Consoli.

4.° Le cauzioni depositate dal Tesoriere, dall' impresario della gabella del sale, e da altri che amministravano redditi del Comune, non dovessero esser riconsegnate al depositante, se non dopo la rispettiva revisione dei conti, passata dai delegati della Città.

5.° Il solo Consiglio avesse facoltà di ordinare ristauri, ed avesse facoltà di addivenire ad interdizioni reputate necessarie.

6.° Dovessero i Consoli ed i Dodici di Provvisione tener registro sopra libro — *insimul ligato, et non super listis* — delle spese fatte pel Comune nel trimestre, da presentarsi al Consiglio otto giorni prima dello scadere della loro carica.

7.° Tutte le somme provenienti da redditi del Comune fossero consegnate nelle mani del Tesoriere.

8.° Dovesse il Consiglio in fine d'ogni anno richiedere al Tesoriere ed agli impresari delle gabelle i conti dettagliati della loro gestione, esigendo il pagamento delle somme dovute.

9.° Rivedesse questi conti, non un Ragionato, ma un membro del Consiglio.

10.° Era data facoltà ad ogni Parrocchia della Città di eleggere, presente il Pretore, per caduna un individuo che non appartenesse al Consiglio generale, ma che vi potesse intervenire, quando vi si stabilivano le tasse, si incontravano obbligazioni, si facevano alienazioni, o si passavano conti in revisione. Cotesti *Anziani delle Parrocchie*, o *tribuni della plebe*, non avevano voto.

11.° Fosse eletto un solo Cancelliere, assistito da uno scriba per tenere i registri.

12.° Vietavasi il cumulo degli impieghi: — *Quod nullus possit duo officia in eadem Comunitate habere, cum satis superque sit uni prœsse; illudque bene gerere.*

13.° Dovessero ritirarsi dal Consiglio quei Decurioni, del cui interesse si trattasse in quella seduta, e così pure non votassero in tal caso i parenti.

Quest'ordine di Carlo V. porta la *Dat. Mediolani tertio Jannarij MDXLIII.*

II. An. 1542. — Essendosi inoltrata dai cittadini di Vigevano rimostranza al Senato, per la quale si lamentava come soventi molti nominati si esimessero dallo accettare la carica di Consoli, adducendo per motivo essere dessi impresari di qualche dazio, della mercanzia ad esempio, o del vino, carne, pane, ecc.; e ciò perchè, dicevano i ricalcitranti, essi non potevano essere nello stesso tempo giudici e parte, poichè ai Dodici di Provvisione ed ai Consoli spettava lo stabilire il calmiere, ed il prendere altre misure sui dazii — ragionamento questo che, secondo i ricorrenti non valeva, massimamente pel dazio delle merci e del vino, per le quali non si stabiliva meta alcuna — per ordine di Carlo V stabilivasi nessun nominato potesse esimersi dallo assumere le cariche di Console, e dei Dodici di Provvisione per le scuse di cui sopra. — *Dat. Mediolani* 13 ottobre 1542.

III. An. 1532. — Statuivasi il Pretore della Città di Vigevano fosse riconosciuto come Maggior Magistrato di tutto il Contado, e gli Statuti

della Città fossero osservati nei paesi dipendenti (1). — *Dat. Mediolani die quarto septembris* 1532.

IV. 1537, 16 gennaio. — Il Senatore D. Egidio Bosio aveva ordinato il 20 settembre 1536 una modificazione allo Statuto della Città di Vigevano riguardo alla elezione del Consiglio generale, col diminuire il numero dei Decurioni, adducendo come causa di questa deliberazione l'essere diminuite le anime nella Città, per modo che riesciva difficile il raccogliere sessanta uomini capaci e doviziosi, mentre nelle attuali condizioni venivano assunti a tale onore uomini *sordidi et pauperes, qui, cum non sua, minus publica regere scient.* Si erano opposti a questa violazione dello Statuto Giuliano Ardizzi e Camillo Colli, ed avevano ottenuto fosse spedito a Vigevano per praticare una inchiesta generale sull'amministrazione Giuliano Pissina, il quale non credette opportuno, come ebbe preso cognizione d'ogni cosa, procedere per malversazione contro alcuni amministratori: gli avversari, come sempre, protestarono, accusarono di nuovo e provocarono difese, e si procedette su questo piede per lungo tempo, finchè il Senato sentenziò: fosse il numero dei Decurioni da 60 portato a soli 40, per modo che i sedici cittadini prima estratti a sorte, a vece di eleggere due altri individui per ciascuno, non avessero più diritto ad eleggerne che uno solo; gli altri otto fossero scelti dal Pretore fra i Decurioni stati in carica negli anni precedenti. Ordinava infine il Senato fossero gli amministratori obbligati a render conto della loro gestione.

---

(1) « Quarum terrarum, villarum, et castrorum nomina sunt haec

— Prudentibus viris Consulibus, Præsidentibus, et hominibus loci *Gambolati*, nostris dilectiss.

— Egr. Feudatario, ac prudentibus viris Consulibus, Praesidentibus et hominibus loci *Gravalonae*, nobis dilectiss.

Egr. Feudatario ac..... ut sopra.....

» *Cilaveniæ* »

» *Rodobij* »

» *Palestri* »

» *Confientiæ* »

» *Cassolij novi* »

» *Villanovæ* »

Prudentibus viris Consulibus, Præsidentibus, et hominibus loci *Vinzalii* nobis dilectiss.

Nicorvi »

Turrioni »

Dalle quali indicazioni rileviamo che l'anno 1532 i Comuni del Contado di Vigevano *Gambolò, Vinzaglio, Nicorvo* e *Torrione* non erano infeudati.

V. 1561, 10 dicembre. — Era statuito, ed era consuetudine che nessun Console o Presidente di Provvisione potesse occupare nello stesso trimestre la medesima carica con altro della sua famiglia; che i Consoli scadenti non potessero esser rieletti se non dopo nove mesi; che nissuno della stessa famiglia potesse salire al Consolato, se non dopo sei mesi dalla scadenza del parente suo, e ciò — *ne officia perpetuari videantur, et ut æqualitas servetur.* — Avvenne pertanto che, scaduto dal consolato Giovanni Paolo Bosio, fosse pel susseguente semestre eletto Console Giovanni Franc. Bosio; sorsero contestazioni, perchè, il Console scaduto ed il nuovo essendo dei Dodici di Provvisione, ravvisavasi violato lo Statuto. Ma il Consiglio confermò quella nomina senza discrepanza, e ricorse per la convalidazione contro coloro che vi contrastavano. — Il re, ritenendo essersi presa tale deliberazione per unanime consenso del Consiglio generale, approvò e confermò la fatta nomina.

VI. 1561, 10 dicembre. — Dagli Statuti era ammesso bastassero anni venticinque di dimora fissa in città, perchè si potessero godere i diritti sanciti dallo Statuto stesso a favore dei Vigevanaschi, onde potere, dopo quel lasso di tempo, essere ogni cittadino chiamato anche all'onore di sedere nel Consiglio generale; parve questa una eccessiva e dannosa concessione, che favorisse *forenses viles, ac plebei,* a danno di *antichissimi* e *nobilissimi* cittadini vigevanaschi. Si chiese perciò al Senato statuisse occorrere la dimora fissa di anni cinquanta per conseguire i diritti cittadini. — Il Senato approvò.

VII. 1568, 6 dicembre. — I debitori del comune procuravano di essere ogni anno eletti Decurioni, affine di differire *in infinitum eorum solutionem,* sapendo che i cittadini non avrebbero osato reclamare contro autorità potenti; per modo che, essendo quasi tutti i debitori del comune riesciti ad infiltrarsi nel Consiglio, rispettivamente facevano a fidanza col proverbio: — *si hodie coges me adsolvendum, cras cogam te, et ita manus manum fricat.* A togliere questo scandalo, e questa violazione dello Statuto, ricorsero al Senato alcuni coraggiosi cittadini, chiedendo venisse ordinato che, chiunque all'epoca delle elezioni fosse debitore verso il Comune, non potesse esser nominato Decurione. — Il Senato approvò.

VIII. 1582, 27 ottobre. — Il Consiglio generale propose, ed il Senato approvò le seguenti disposizioni:

1.° Che, nè i Consoli, nè altri Decurioni potessero presentare, nè approvare proposta alcuna in Consiglio, se prima non avessero prodotte, firmate dal Pretore, lettere *testimoniales (ut dicitur del ben servito)* riguardo alla correttezza ed allo esonero d'ogni contabilità nella precedente amministrazione, comminandosi la multa di aurei 50 pei proponenti, 25 per gli assenzienti.

2.° Che i Pretori dovessero sentenziare dal rispettivo loro Tribunale, e non altrimenti, pena la perdita del salario.

3.° Che al suono della campana i Consiglieri dovessero tosto presentarsi alle riunioni, e rimanervi fino al termine della seduta, pena soldi 20 caduno per ogni volta.

IX. 1593, 10 febbraio. — Soleva il Consiglio ogni anno, e spesso per favoritismo, disporre a piacimento di somme piuttosto considerevoli ed *insopportabili* a favore di *Chiese, Monasteri,* e *luoghi pii;* questa liberalità — *in rebus alienis erogandis* — fu trovata, più che irregolare, dannosa, poichè in Vigevano potevasi di quel danaro ben altrimenti, e meglio, disporre, sapendosi essere allora in Vigevano molti poverelli, *et plebem fere totam inopia laborare;* per lo che si supplicò e si ottenne dal Senato la somma a spendersi per dette elemosine fosse fissata in lire *duecento imperiali l'anno,* pena scuti 25 al proponente..... « *oltre che tutto quello che si darà de elemosina oltre le dette lire* 200 *l'anno, debba essere risarcito, per quelli tali che la daranno, alla Communità.* »

X. 1593, 13 julii. — Il Consiglio generale, in seduta 13 delli maggio 1592, aveva deciso d'invitare il Senato a sanzionare fosse proibito l'entrare nella sala del Consiglio, e l'assistere alla riunione dei Dodici di Provvisione, muniti di armi, *contro ogni stile antiquissimo*, ed i contravventori fossero puniti con scuti 10 di multa. — Il Senato approvò.

XI. 1599, 3 agosto. — Ordine del Senato che non potessero essere eletti Revisori dei pesi e delle misure coloro che, per la loro professione, dovevano pure esser soggetti a tale sindacato.

XII. 1601, 16 agosto e 25 giugno 1602. — Chiede il Consiglio ed approva il Senato, non possano essere eletti Consoli nè Decurioni coloro che avessero lite pendente con la Città.

XIII. 1606, 6 ottobre. — Chiede il Consiglio, ed approva il Senato, si debbano dai Decurioni dare i voti in segreto, poichè spesso avveniva altri subisse pressione.

XIV. M.CCCLXXXIIJ die XXJ septembris. — Privilegi ed immunità non potessero confermarsi nè darsi che dall'autorità ducale.

XV. M.CCCLXXXJ die XXVI aprilis. — Dopo aver ricordato che da Galeazzo II. Visconti erasi concessa e donata la Città di Vigevano all'*honorandissima Donna Blanca,* — Giovanni Galeazzo ordina che, per utile della Città e dei paesi circostanti, sia tenuto sulla piazza di Vigevano il mercato in un giorno della settimana, libero essendone l'accesso a tutti, sotto condizione però che non potessero accedervi con frumento, biada e legumi coloro che non appartenessero al territorio di Vigevano, dovendo costoro per prender parte al mercato, presentare apposite bollette di licenza; per le bestie però, merci ed altre vettovaglie d'ogni genere era libera l'entrata, purchè fosse pagata pel transito la quota stabilita, la quale veniva ritornata al mercatante se la merce non era stata venduta sul mercato. — Per questo decreto è deputato il Vicario di Provvisione *pro tempore* a render giustizia sommariamente su tutte le questioni che potessero sorgere sul mercato riguardo ai contratti. — Si impone ancora l'obbligo che tutti i cittadini di Vigevano, od almeno uno per famiglia, debba in ogni giorno di mercato portarsi sulla piazza *cum aliquibus rebus venalibus.* — Se alcun forestiero fosse derubato sulla piazza, la Città dovesse consegnare l'autore del furto alla giustizia, o rifacesse il derubato di quanto avesse perduto.

XVI. 1608, 18 dicembre. — In seguito a contestazioni fra la Città, ed i Daziarii, si provvede per l'introduzione e l'uscita delle merci in occasione del mercato.

XVII. 1573, 16 novembre. — Sorte controversie fra la Città di Vigevano *et Capitaneum agri Lumellinæ,* il quale pretendeva i Vigevanaschi pagassero soldi due per ogni soma di biada tratta dalla Lomellina;

si presentò al Magistrato dei Redditi in Milano Maffio Rosamarina a difesa dei diritti della Città, e presentò un ordine del Governatore con la data delli 14 settembre 1549, ed altro del Magistrato con la data delli 15 marzo 1552, per cui si stabiliva che la Città di Vigevano potesse continuare l'estrazione delle biade dalla Lomellina senza pagamento di tassa alcuna, come già praticavasi prima che fosse eretta in Città. — Questo diritto fu riconfermato nel 1609.

XVIII. MDLXXX, die XXIIJ augusti. — Chiede il Consiglio, ed è accordato, sia soggetto a giudizio sommario il debitore fino alla somma di lire 25 imperiali, mentre prima era solo per lire 10.

XIX. 1596, 22 luglio. — Il Consiglio chiede, ed il Senato accorda, la festa di Santa Margherita, che negli antichi Statuti era segnata pel 5 luglio, fosse nei nuovi registrata pel 20 dello stesso mese, e quella di S. Dionigi, già pelli 8 aprile, alli 9 ottobre.

XX. 1606, 10 gennaio. — Gli antichi Statuti mettevano gravi restrizioni ad ogni contratto fatto dalle donne, onde riesciva difficilissimo compiere tutte le richieste formalità. — Chiese il Consiglio, ed accordò il Senato, fosse lecito al Pretore esaminare i casi di tal fatta, ed il render validi i contratti quando il credesse, sebbene non fossero compiute appieno le formalità volute.

XXI. 1553, 13 dicembre. — Era invalso l'abuso fossero eletti *famulos sive barrerios* (cioè birri, bargelli), non forestieri, come prescriveva lo Statuto, ma vigevanaschi, od abitanti del contado; onde, non solo molti delitti andavano impuniti, ma, a tutte l'ore, nelle bettole — *in cauponas* — si giocava sfrenatamente, ingannando la povera gente, e rovinando le famiglie. Il Consiglio generale, sebbene non pochi cittadini, cui faceva comodo, vi si opponessero, ordinò, con l'approvazione del Senato, fosse rimesso in pieno vigore il disposto dello Statuto in proposito, fissando una multa contro chi avesse pur fatta solamente proposta in contrario.

XXII. 1569, 14 novembre. — Si aumenta la multa contro i frodatori di pesi e misure.

XXIII. 1441, 5 giugno. — Solevano i Vigevanaschi irrigare i loro prati superiori con le acque derivate dal Terdoppio, ma negli ultimi quattro anni non avevano potuto fruirne, perchè i Novaresi ed altri avevano superiormente ritenute dette acque. Pensarono allora i Vigevanaschi di estirpare molti boschi della valle, onde metterli a coltura, indi a prato. A tale uopo prefiggevasi aprire una *roggia nuova* che prenderebbe origine da una specie di laghetto, a mezzo miglio dal Ticino, in territorio di Vigevano, ove abbondante era l'acqua, inoperosa, ed anzi nociva, quasi stagno o palude. — Il Duca Filippo Maria incaricò l'ingegnere Giovanni Della Valle esaminasse sul luogo e riferisse. — La relazione concluse favorevolmente, dicendovisi nessun danno ne verrebbe alle acque del Ticino, fiorente riescirebbe l'agricoltura laddove nulla producevasi, l'erario ne ricaverebbe aumento d'entrate. — Il Duca approvò l'opera progettata.

XXIV. 1535, 20 febbraio. — *Statuto del Collegio dei Giureconsulti.* — Poteva far parte del Collegio solo chi fosse laureato in giurisprudenza, e fosse nativo di Vigevano. — Preside od Abbate veniva eletto chi ottenesse maggior numero di voti dai membri del Collegio. — Ogni dottore era esente dagli oneri personali, e dallo alloggiamento dei soldati. — Il patrocinio delle cause, e l'appello delle sentenze date dal Pretore, era esclusivamente affidato ai membri del Collegio. — Sono fissate le loro retribuzioni, ecc.

XXV. 1571, 27 settembre. — Altro Statuto pei Giureconsulti.

XXVI. 1545, 20 gennaio. — Ricorse la Comunità si provvedesse ai danni e furti che andavano commettendosi nei campi, prati, vigne e boschi appartenenti alla Città ed ai privati, chiedendo fosse preso un provvedimento riguardo al modo di produrre le prove, mentre lo Statuto della Città su questo titolo era difettoso. Chiedevasi fosse in proposito provveduto dal Pretore sommariamente, sul semplice giuramento dell'accusatore, avuto però riguardo alle qualità dell'accusato e dell'accusatore; fosse il malfattore condannato pel pagamento al quadruplo del valore attribuito alla cosa derubata, od al danno recato. — Fu concesso. = Nel 1568, alli 19 febbraio fu pure approvata altra sanzione

penale, chiesta dalla Comunità, in vista dello straordinario aumento dei furti campestri, per cui, oltre la multa nella misura suddetta, era ogni malfattore obbligato al pagamento di un aureo se di giorno, di due se di notte fosse stato colto; accadendo non pagasse *(il che avveniva sempre perchè i furti eran commessi da poveri)*, fosse il condannato legato a catena per un'ora in pubblico, e, se recidivo, fosse battuto pubblicamente con verghe.

XXVII. 1594, 12 agosto. — Sono fissate le multe pei danni recati dalle bestie alle campagne, e si stabilisce pure possa tenere due maiali solo colui che abbia almeno pertiche 100 di sua proprietà nel territorio di Vigevano.

XXVIII. 1608, 19 settembre. — Sono fissati i giorni festivi con modificazioni all'elenco già pubblicato negli Statuti.

Questi Statuti civili di Vigevano, ora qui brevissimamente riassunti nelle loro disposizioni principali, erano ancora in vigore all'epoca di cui c'intratteniamo, cioè nella prima metà del secolo XVII; sebbene però in molte parti venissero modificati dalla pubblicazione delle *Nuove costituzioni* dello Stato di Milano fatta nell'anno 1541. Gli Statuti criminali poi non rimasero in vigore se non come documento sopra la consuetudine del luogo, per certi specialissimi reati.

Ecco come Carlo Morbio, nel suo *Codice Visconteo-Sforzesco,* meglio ci spiega quale forza fosse conservata agli antichi Statuti, dopo la detta promulgazione:

« Nel giorno 24 ottobre dell'anno 1535 si spegneva con Francesco II Sforza l'ultimo stipite dei Duchi di Milano. Dichiarava esso erede l'imperatore Carlo V, il quale prendeva immediatamente possessione del Ducato, e vi creava Governatore Antonio Leyva. Di qui comincia

l'infausta dominazione spagnuola. Con suo rescritto dato in Milano il 27 agosto 1541 l'Imperatore Carlo V, essendo Governatore di Milano il Marchese del Vasto, pubblicava sotto il nome di Costituzioni un Codice di Diritto Universale per tutta la dominazione Milanese.

Questo codice, formato dai più chiari Giureconsulti milanesi, venne allora meritamente applaudito da tutta Europa, così per la somma sua sapienza, moderazione e giustizia, come per l'ordine e la chiarezza della sua esposizione..... Colla promulgazione *delle Costituzioni* cessò, come fu anche espressamente dichiarato dal sovramenzionato imperiale rescritto, per tutta la dominazione milanese, ogni osservanza di precedenti leggi, e statuti di città e luoghi, talchè propriamente il Diritto Milanese sotto la dominazione Spagnuola egli era: le Costituzioni di Carlo V. e il Diritto Romano. Gli Statuti locali non ebbero effetto ulteriore per sè, come attual corpo di legge, ma l'ebbero per espressa disposizione, contenuta nel proemio delle Costituzioni, in quelle parti, intorno alle quali non prevedessero le Costituzioni, ed alle medesime non contrastassero: *Statutis civitatis et locorum, ac aliis his constitutionibus contrariantibus nequaquam attentis.* Col che si spiega come sia avvenuto che anche dopo il 1541 si osservassero nella città e luoghi soggetti al milanese dominio in varie parti i loro Statuti. »

APPENDICE II.

Decreti per la cessione di Vigevano in feudo al Maresciallo Gian Giacomo Trivulzio

Loys par la grace de Diè Roy de France de Sicille et Jerusalem, Duc de Milan, a tous celux qui ces presentes lettres verront salut. Savoir faisons que nous reduissant a memoire les tres grans louables vertueulx et recomandables services que nostre cher et feal cousin Jehan Jaques de Trivolche Chevalier de nostre ordre et Conte de Pezenas a parcidevant faiz tant a feu nostre tres cher Seigneur et cousin le Roy Charles que Dieu pardoint au Voiaige par lui fait en Italie et conqueste de nostre dit Royaume de Secille, et retour di cellui, que a nous depuis notre advenement a la couronne en la charge de nostre Lieutenans general de ca les mous ou il s'est tresgrandement et vertueusement employé et conduict, et tellement que moyennant sa bonne et grande conduicte, nostre pais et Duché de Milan est reduict en nos mains, et obeissance. Voulant pour les causes dessusdites eslever nostre dit cousin eu honneurs auctoritez et preheminences, et le pourvoir d'estats et offices a lui decens, et convenables, et pour la tres grande entiere et parfait confience que nous avons de sa personne, et de ses sens souffisance preudommie et bonne diligence, et pour autres consideracions a ce nous mouvans. A icellùs avons donnè et octroyè, donnos et octroyons par ces presentes l'officie de Mareschal de France, que souloit parcydevant tenir et exercer feu Jehan Seigneur Debraudicourt

dernier possesseur d'icellui, vacant a present par son trèpas comme l'on dit etc. etc.

Donné a Vigesne l'an de grace 1499 et de nostre Regne le deuxiesme 26 7bre.

Par le Roy Monseigneur le Cardinal d'Amboise et autres presens.

Sott. *Hervoet.*

Ludovicus Dei gratia Francorum, Siciliæ et Hyerusalem Rex et Mediolani Dux etc. Universis et singulis presentium seriem inspecturis salutem.

Notum facimus quod memorantes et considerantes grandia plurimum notabilia et valde strenua gesta, et multiplicia ac grata servitia quæ carissimus consanguineus noster Jo. Jacobus de Triultio miles nostri ordinis Mareschallus Franciæ et comes Pezenasii prestitit carissimo quondam Domino et consanguineo nostro Regi Carolo felicis memoriæ ac etiam nobis post nostram legitimam successionem ad coronam, et presertim in recuperatione nostri Ducatus et dominii Mediolani et Genuæ ac comitatus Papiæ nobis legittime et hereditario iure spectantium, in qua dictus Johannes Jacobus consanguineus noster fuit totius nostri exercitus Locumtenens generalis et principalis, et se adeo strenue, adeo prudenter et fideliter gessit, quod brevi tempore et incredibili celeritate per gratiam Dei, potentia nostrorum amicorum et armatorum et summa ipsius rei militaris scientia dictus ducatus Mediolani et Genuæ et Comitatus Papiæ cum reliquis comitatibus omnique ipsorum dominio integre devexit ad nostras obedientiam et ditionem, et ad dicti Ducatus et comitatus eorumque dominii corporalem possessionem et legitimam investituram capiendam nos ipsi personaliter de presenti contulimus. In quibus rebus exequendis dictus Johannes Jacobus multos variosque labores sustinuit, et multis variisque periculis se submisit, nullis sumpitibus nec etiam propriæ vitæ parcendo. Considerantes itaque quod præsidia, munitiones et artellariæ, nec non pulveres et victualia ceteræque res mobiliares in dictis civitatibus sine ullo pretio prudenti eius conductu obtentis, presertim in forti et inexpugnabili arce nostra Mediolani prefato Jo. Jacobo tamquam nostro locumtenenti generali ac principali Ductori nostri exercitus in dicta expedictione ex antiqua et

inveterata consuetudine Christianissimorum Regum Franciæ pertinuerint et spectaverint, sicuti ceteris nostris Locumtenentibus generalibus et principalibus nostri exercitus Ductoribus spectare solita sunt et debent, et quæ omnino spectare volumus et declaramus, sed predicta omnia civitatum et castrorum presidia et munitiones pro eorum securitate presertim dictæ arcis nostræ Mediolani conservari iussimus et retineri in arce civitatibus et castris prædictis quæ ascendunt ad summam et valorem comuni existimatione iam facta *centum quinquaginta milium* scutorum quam summam in presentiarum propter sumptus factos faciendosque pro recuperatione rerum nostrarum pecunia numerata persolvere comode non possemus: eapropter nolentes esse ingrati servitiorum et meritorum, volentes servitiis et meritis prefati consanguinei nostri corespondere quæ magnam remunerationem merentur et ne dictus Jo. Jacobus pro predictis rebus sibi iuste debitis frustretur: his et aliis de causis ad hoc nos moventibus dicto Jo. Jacobo nostro Locumtenenti generali in recompensationem pretii ante dicti titulo presentis concessionis dedimus et contulimus cessimus et concessimus sicuti etiam tenore presentium de nostra certa scientia *motuque proprio pro se et heredibus et successoribus concedimus*..... in formam venditionis validæ et legiptimæ pro suprascripta quantitate..... centum quinquaginta milia scutorum, ad quam cum predicto Jo. Jacobo nostro generali locumtenenti convenimus..... Villam et Castrum *Viglevani,* possessionem *Sforziacam*, possessionem Lealem, possessionem Cassoli, possessionem Heriotam, possessionem Capitis Montis et posssessionem Carlotæ, nec non Villam Castrum et Comitatum Gayate cum omnibus et singulis eorum Villis Terris, Jurisdictionibus etc. etc..... Quæ bona sunt valoris et redditus *decem milium ducatorum auri singulo anno,* una cum mero et mixto imperio et gladii potestate etc..... Eidemque Jo. Jacobo nostro Generali Locumtenenti eiusque heredibus et successoribus dedimus cessimus et relaxavimus ulterius et ut supra pro pretio predicto Castrum et territorium *Villenovæ* cum omnibus Terris edificiis etc...... Et ut ista concessio firma et stabilis perpetuo perseveret sigillum nostrum his presentibus duximus apponendum.

Datum in Castro Viglevani 29 *mensis Septembris* 1499.

Signatum Lors.

Per Regem Ducem Mediolani Episcopo Luxionensi et aliis presentibus subsignatum *Robertet.*

Loys par la grace de Dieu Roy de France, Duc de Milan, a nos améz et feaulz Chancellier et gens de nostre conseil et Senat de Milan general de noz finances tresorier et maitre de noz intrades du dit Duché salut et dilection. Savoir vous faisons que nous voulant et desirant favorablement traicter nostre ame et feal cousin conseiller et chambellan le Seigneur Jehan Jaques de Trevoulse Mareschal de France en faveur et consideration des grans vertueulx et recomandables services qu'il nous a par ces devant faiz et faict chacun jour et esperons qu'il face, a icellui pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons octroié et octroyons voulons et nous plaist de grace especial par ces presentes qu'il ait et preigne et puisse avoir et prendre par ses mains ou de ses commis toutes et chacunes les amandes forfaictures confiscations ou compositions des Rebelles des ses terres et Seigneuries de *Vigesne,* Gayate Castelnovo in Tortonese, Clavena et Melzo esquelles ilz ont esté et pourront estre declairez et composéz par la gens de nostre dit conseil pour avoir tenu le party du Seigneur Ludovic, a l'encontre de nous a la revolta de nostre dit Duché depuis la premiere conqueste et reduction par nous faicte dicelluy Duché apres toutes voyes que la declaration et adiudication en sera faicte par les gens d'icelluy nostre dit conseil et senat de Milan etc. etc.

Donné a Lyon le 15 *jour de Juilliet l'an de grace* 1500.

APPENDICE III.

ELENCO DI LIBRI

riguardanti la Storia di Vigevano

ALBINI PIER LUIGI — Della sede naturale e propria delle Autorità provinciali della Lomellina — Vigevano, *Tip. Spargella* 1851.

ALBERTI LEANDRO — Descrizione dell'Italia.

AZARIO PIETRO — Chronicon de gestis principum Vicecomitum — presso il *Muratori* — Rer. ital. Script. Tomo XVI.

BRAMBILLA CARLO STEF. — La Chiesa di Vigevano — Milano, *Tip. Camagni* 1669.

BESCAPÈ CARLO — Novaria sacra — Novara, *Tip. Sassello* 1612.

BIFFIGNANDI BUCELLA PIETRO GIORGIO — Memorie storiche di Vigevano e suo Contado — Vigevano, 1810.
Seconda edizione — Vigevano, *Tip. Spargella* 1870.

BIFFIGNANDI ANGELO MARIA — Vigevano e suo territorio - Specchio storico statistico — Vigevano, *Tip. Vitali* 1846.

Idem — Relazione sulle feste centenarie del B. Matteo (anno 1840) — Vigevano, *Tip. Vitali* 1840.

BIFFIGNANDI GIUSEPPE Podestà — Osservazioni sul quadro economico del Can. Nicolao Sottile — Vigevano — 1810.

BOLDRINI GIUSEPPE — Almanacco storico del distretto di Vigevano — Vigevano — 1811.

BOLDRINI STEFANO — Cenni storici sulla città di Vigevano — Vigevano, *Tip. Vitali* 1834.

BIANCHI PIETRO GIORGIO — Memorie intorno le opere di ristauro della R. Cattedrale di Vigevano — Vigevano — 1830.

Corio Bernardino — Historia di Milano — Venezia, *Tip. Bonelli* 1554.

Calvi Carlo — Cenni storici della Lomellina, dalle sue origini sino al secolo X. — Mortara, *Tip. Cortellezzi* 1860.

Capsoni Siro — Memorie storiche della città di Pavia — Pavia, *Tip. Monistero S. Salvatore* 1782.

Clerici Carlo — Vigevano — Vigevano, *Tip. Ecclesiastica* 1880.

Colli Cantone Ludovico — La Chiesa di Vigevano — Vigevano, *Tip. Vescovile* 1839.

Colli Simone — Poemetto sull'orrendo sacco di Vigevano dell'anno 1526 — Parma — 1527.

Colli Antonio — Ricerche storiche sulla Lomellina — Mortara, *Tip. Cortellezzi* 1881.

Idem — Ricerche storiche su Cassolo — Mortara, *Tip. Cortellezzi* 1878.

Idem — Vita del B. Matteo Carreri (1) — Vigevano, *Tip. Ecclesiastica* 1882.

Decembrio Pier Candido — Vita Philippi Mariæ Vicecomitis — presso il *Muratori* — Rer. Ital. Script. Tomo XX.

Della Porta Agostino — De originibus populi Viglevanensis — presso il *Biffignandi,* Memorie storiche di Vigevano.

Del Pozzo Simone — Libro dell'estimo generale di Vigevano — Archivio di Vigevano, — *manoscritto* — 1535.

Dell'Acqua Carlo — La Provincia di Pavia — Pavia, *Tip. Bizzoni* 1875.

De Rosmini Carlo — Istoria di Gian Giacomo Trivulzio — Milano, *Tip. Destefanis* 1815.

Ferraria Gio. Maria — Vita del Vescovo Pietro Giorgio Odescalchi — Vigevano, *Tip. Vescovile* 1682.

Frate Servita da Vigevano — Sulle Chiese, sui Conventi, sui Monasteri, ecc. di Vigevano — 1599.

Gianolio Matteo — De Viglevano et omnibus episcopis - Commentaria historica — Novara, *Tip. Artaria* 1844.

Idem — Vita del Principe di Marocco Muley Xeque D. Filippo d'Austria — Torino, *Tip. Fea* 1795.

Girardi Bernardino — Vigevano liberata - Poema eroicomico — Vigevano — 1810.

---

(1) In questa Operetta sono citati molti altri autori che scrissero la vita del medesimo Beato.

Giulini Giorgio — Storia di Milano.

Ingramo de Curti — La luce di Vigevano — Milano, *Tip. Bolzani* 1717.

Magenta Carlo — I Visconti e gli Sforzi nel Castello di Pavia.

Merula Gaudenzio — De Gallorum Cisalpinorum antiquitate et origine — Lione — 1538.

Moreri Luigi — Dizionario storico.

Morigia Paolo — Della nobiltà di Milano.

Morbio Carlo — Storia dei Municipi italiani.

Muratori Antonio — Annali d'Italia — Rerum italicarum Scriptores.

Nubilonio Cesare — Cronaca di Vigevano — *manoscritto.* — 1584.

Pollini Enrico — Annuario storico statistico Lomellino — Torino, *Tip. Pomba* 1872 — Mortara, *Tip. Botto* 1873, e *Cortellezzi* 1873, 1874.

Portaluppi — Storia della Lomellina — Lugano — 1716.

Robolini Giuseppe — Notizie appartenenti alla Storia di Pavia — Pavia, *Tip. Fusi* 1838.

Romualdo — Papia Sacra — Pavia — 1699.

Breve relazione istorica della fondazione e progressi del Monastero dell'Assunta di Vigevano — Novara, *Tip. Caccia* 1761.

Relazione sulle feste del quarto Centenario della beatificazione del B. Matteo Carreri (anno 1882) — Vigevano, *Tip. Ecclesiastica* 1883.

Sismondi Sismondo — Storia delle Repubbliche italiane. A pag. 303 parla dell'eroica difesa di Vigevano contro Francesco I. Sforza — Capolago, *Edizione Elvetica.*

Sacchetti Egidio — Vigevano illustrato — Milano, *Tip. Ramellati* 1648.

Sacco Bernardo — Historia Papiensis.

Sanuto Marino — Ragguagli sulla fermata in Vigevano di Massimiliano I. re dei Romani e del suo seguito — Venezia, *Tip. Aliosopoli* 1837.

Sottile Nicolao — Quadro economico morale del Distretto di Vigevano — Novara, *Tip. Manzotti* 1810.

Statuti di Vigevano — Milano, *Tip. Meda* 1608.

Simonetta Giovanni — De rebus gestis Francisci Sfortiæ — presso il *Muratori* — Rer. ital. Scrip. Tomo XXI.

Sesti Gio. Batta — Pianta delle Città e Piazze dello Stato di Milano — Milano, *Tip. Agnelli* 1707.

Scarampi Vescovo — Sanctæ, regiæ, ducalisque Ecclesiæ Viglev. fasti — Torino, *Tip. Fea* 1787.
Tadisi Giovanni — Memorie della vita di Monsignor Giovanni Caramuel Lobkowtz Vescovo di Vigevano — Venezia — 1760.
Tagliacarne Gio. — La Lomellina antica e moderna — Torino, *Tip. Reale* 1846.
Idem — Apologia della Lomellina e di Mortara — Pavia, *Tip. Fusi* 1842.
Ughelli Ferdinando — Italia sacra.

Nell'Archivio di Stato in Torino, nella classe *Paesi di nuovo acquisto — Città e Contado di Vigevano,* e precisamente nel Mazzo 1° al n.° 8 trovasi un ms. assai prezioso, di cui ecco il titolo:

La Città, Contado e Vescovato di Vigevano, con li rispettivi redditi, carichi, privilegij, ragioni e prerogative, et in particolare delli Trattati più volte manegiati dall'anno 1626 sino al 1650 per l'alienativa, et infeudatione di detta Città, e Contado in esecutiva delli Ordini Reali per riparare alle urgenze della Monarchia, compreso il palazzo ducale esistente in detta Città

con

Le oppositioni fatte da detta Città, e Contado, e suoi Procuratori a detta infeudatione contro il tenore de loro privilegii

e con

Copia d'un memoriale de Pontremolesi a S. M. C. e d'un voto fiscale sopra l'insusistenza, e nullità della vendita fatta del territorio di Pontremoli a' Genovesi contro il tenore de loro privilegii, e conventioni.

Dall'**ARCHIVIO STORICO LOMBARDO, Giornale della Società Storica Lombarda** — Anno I. pag. 73, *si traggono le seguenti indicazioni:*

« *ARCHIVIO DI VIGEVANO*

Statuti di Vigevano: tre volumi in pergamena.

1.	Atti Consolari o Consigli generali . . .	dal	1227	al	1874
2.	Trattati e alleanze colla Lega Lombarda, Milano, ecc.	»	1227	»	presente
3.	Dazj Governativi e del Comune . . .	»	1430	»	1474
4.	Atti del Tribunale di provvisione in volumi	»	1434	»	1774
5.	Ospedale di S. Matteo di Pavia. . . .	»	1449	»	1840
6.	Podesteria di Vigevano. Compet. giurisd. ecc.	»	1460	»	1771
7.	Diplomi imperiali e ducali di diritti e franchigie	»	1479	»	1555
8.	Del Vasto marchese feudatario di Vigevano	»	1526	»	1530
9.	Atti della Banca civile di Vigevano . .	»	1528	»	1712
10.	Atti della milizia del Comune	»	1557	»	1802
11.	Atti dei Tribuni del popolo	»	1559	»	1738
12.	Lanificj	»	1556	»	1575
13.	Ambasciate (titoli)	»	1558	»	1702
14.	Sete	»	1579	»	1761
15.	Ospedale di Milano		1582		
16.	Podesteria di Cassolo	dal	1624	al	1625
17.	Guerre Gallo-Sarde contro l'Austria . .	»	1733	»	1859
18.	Guerre Gallo-Ispane contro Austria-Sardegna	»	1743	»	1749 »

« Sopra Vigevano moltissimi documenti possiede l'Archivio Milanese, sia come Comune dell'antico ducato, sia come feudo » — Questo elenco fu trasmesso alla Società Storica Lombarda da uno dei fratelli *Boldrini* di Vigevano.